AVV. UGO GALEOTTI

REGOLAMENTO

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL REGOLAMENTO

DELLA

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMENTATO

dall' Avv. UGO GALEOTTI

Revisore nella Camera dei Deputati

ROMA

TIP. DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

1902

REGOLAMENTO

DELLA

CAMERA DEI DEPUTATI

1. Storia generale del Regolamento.

1. — Riservandoci di premettere al commento dei singoli articoli quelle notizie storiche che ad essi si riferiscono, esporremo qui sommariamente le origini e le vicende dell'intiero regolamento. Esse si trovano, si può dire, compendiate nell'*Indice gegerale degli atti parlamentari*, del quale stimiamo perciò opportuno dare la continuazione. (Quadro I).

La Camera dei deputati subalpina fino dalla prima tornata si trovò innanzi un regolamento, che il Governo aveva predisposto modellandolo su quello del 1839 della Camera francese, e l'accettò in via provvisoria, senza discussione.

Ravvisandolo poi in alcune parti manchevole, lo venne di mano in mano modificando nelle disposizioni relative alla biblioteca, alle tribune pubbliche ed alle petizioni.

Fino dal 27 settembre 1849 per altro il deputato Montezemolo poneva innanzi la convenienza di una revisione generale del regolamento, e nell'8 gennaio 1850 la Camera dava a quest'uopo incarico al presidente di nominare una commissione.

Questa presentava la sua relazione il 14 giugno dello stesso anno, ma la Camera non potè occuparsene. E lo stesso avvenne di un'altra presentata sei anni dopo.

Soltanto nel 2 marzo 1863, dopo due giorni di discussione, essa riuscì ad approvare in blocco, ed ancora in via provvisoria, un nuovo regolamento che recava pochi ritocchi al precedente; ma lo innovava radicalmente in un punto, escludendo, cioè, dalla composizione del numero legale i deputati in congedo.

Questo secondo regolamento rimase in vigore fino al 28 novembre 1868; in cui, dopo una discussione di quattro giorni, ne fu accolto un altro che mutava il modo di verificare i poteri e di procedere all'esame preparatorio dei disegni di legge, sostituendo agli uffici, per il primo, una commissione permanente e, per il secondo, il comitato dell'intiera Camera.

Il comitato fece tosto sì cattiva prova che un anno dopo venne presentata la proposta di ritornare agli uffici, proposta che, riprodotta, venne poi accolta dalla Camera il 30 aprile 1873.

D'allora in poi vennero presentati parecchi schemi di regolamento, ma la Camera non riuscì

mai ad approvarli; ne prese tuttavia argomento per riaffermare, nelle tornate 22 febbraio 1877 e 4 dicembre 1881, la sua preferenza per gli uffici.

Continuandosi nondimeno ad accagionare al regolamento gran parte degl'inconvenienti che si manifestavano nell'andamento dei lavori parlamentari, si nominarono nuove commissioni che provvedessero a riformarlo; e finalmente, nel 20 dicembre 1886, si istituì una commissione permanente.

Questa, specialmente nei sei anni in cui fu presieduta dal deputato Bonghi, riuscì a far approvare dalla Camera numerose modificazioni, soprattutto relativamente alle interrogazioni, interpellanze e mozioni, e ad introdurre, parallelamente a quello degli uffici, il sistema delle tre letture; innovazioni tutte le quali resero poi necessario un coordinamento, che fu fatto il 10 maggio 1888.

Di poi divennero più frequenti le proposte di emende parziali, specialmente quando si manifestò il bisogno di rendere più severa la disciplina parlamentare, ma ben poche furono quelle recate innanzi alla Camera e da questa approvate.

Si procedette così fino al 1899, in cui la Camera si trovò a dover discutere intorno ai mezzi idonei a vincere l'ostruzione; i tentativi essendo riusciti vani, il presidente del Consiglio, nel 29 marzo 1900, provocò improvvisamente una deliberazione con la quale la Camera incaricava la commissione del regolamento di presentare all'uopo entro due giorni

quelle proposte che avesse ritenuto più opportune; da votarsi senza discussione.

Ed il 3 aprile 1900, dopo che si fu ritirata la opposizione, la Camera approvò senza discussione, per alzata e seduta, un nuovo regolamento che introduceva notevoli restrizioni alla libertà della discussione.

Quel regolamento per altro non potè essere applicato e fu cagione dello scioglimento della Camera. In seguito al quale, ed al mutamento del Gabinetto, il 28 giugno 1900, venne costituita, sopra proposta del presidente della Camera, Villa, una commissione, da lui presieduta e composta dei deputati: Biancheri, Chinaglia, Coppino, Antonio Di Rudinì, Ferri, Fortis, Gianolio, Giolitti, Grippo, Pantano, Sacchi e Zanardelli, per riformare il regolamento.

Ed il primo luglio 1900, con breve discussione e per alzata e seduta, la Camera approvava, per la prima volta in modo regolare e definitivo, il proprio regolamento, che è tuttora in vigore; ma che, per la sua composizione, in parte frammentaria ed in parte improvvisata, presenta dove lacune, dove ripetizioni, dove spostamenti che verremo di mano in mano segnalando.

Capo I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

I Deputati pel solo fatto dell'elezione entrano immediatamente nel pieno esercizio delle lor funzioni dopo prestato il giuramento.

2. Cenni storici sul primo articolo — 3, 4, 5 e 6. Proposte sull'esercizio delle funzioni di deputato — 7. Ragione e significato dell'articolo — 8. Elezioni parziali — 9. Numero legale — 10. Dimissioni — 11. Riferimento — 12. Uffici parlamentari.

2. — Il regolamento del 1848 ammetteva tutti i deputati a partecipare alla verificazione dei poteri, la quale precedeva la costituzione dell'ufficio definitivo di presidenza, e quello del 1863 aggiungeva che, dopo quella costituzione, cessava ogni diritto per quei deputati la cui elezione non fosse stata convalidata.

Era questa una conseguenza logica della norma stabilita dalle leggi elettorali allora vigenti, secondo le quali agli uffici elettorali spettava solamente di procedere alla ricognizione dei voti, mentre l'articolo 5 dei regolamenti della Camera deferiva al presidente della medesima la proclamazione dei deputati dopo la convalidazione della loro elezione.

E non era valsa a mutare la disposizione regolamentare l'osservazione fatta dal deputato Crispi il 1° marzo 1863, quando si discusse il nuovo regolamento, che la disposizione stessa era contraria all'articolo 39 dello Statuto.

Nel 30 marzo 1867 per altro, avendo il deputato Minervini lamentato che illegittimamente si fossero tolti dall'urna destinata al sorteggio degli uffici i nomi di diciannove deputati, le cui elezioni non avevano potuto essere convalidate, per non essere ancor giunti i relativi verbali, si accese una viva disputa la quale si chiuse con l'approvazione della seguente risoluzione proposta dal dep. D'Ondes Reggio; « La Camera dichiara che tutti i deputati eletti nelle elezioni generali hanno facoltà di esercitare le loro funzioni anche dopo la costituzione definitiva del seggio, non ostante che le loro elezioni non siano verificate. »

Col regolamento del 1868 si diede maggior estensione a questo concetto non distinguendo i deputati eletti nelle elezioni parziali da quelli eletti nelle generali e formulando l'articolo 3 del regolamento nei termini che furono poi riprodotti nel presente articolo primo.

Se non che, per lo strascico della tradizione e per la circostanza che l'articolo terzo si trovava fra le disposizioni relative alla costituzione del seggio presidenziale, l'articolo stesso non riceveva applicazione che in occasione di elezioni generali.

Ma nel 4 dicembre 1881, iniziatasi la discus-

sione di un nuovo regolamento, venne sostenuto da parecchi deputati, tra i quali il Crispi ed il Minghetti, che il deputato, derivando il suo mandato direttamente ed esclusivamente dagli elettori, ne rimane investito anche prima della convalidazione, senza alcuna distinzione tra elezioni generali e parziali; il mandato parlamentare essendo sottoposto a condizione risolutiva e non sospensiva.

E la Camera chiuse il dibattito chiarendo meglio il senso dell'articolo 3 e modificandone la formula nei seguenti termini: « I deputati, *sia eletti nelle elezioni generali che nelle suppletive*, per il solo fatto della elezione, entrano immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni, dopo prestato il giuramento. »

Ma il regolamento che allora si discuteva non giunse ad ottenere l'approvazione della Camera.

3. — Varie proposte vennero presentate per limitare o sospendere l'esercizio delle funzioni di deputato.

La prima dal ministro Nicotera che, in un disegno di legge diretto a modificare la legge elettorale, presentato il 25 novembre 1891, includeva un articolo (86) così concepito:

« I condannati a pene restrittive della libertà personale per qualunque reato pel quale non si incorra nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile, se deputati o eletti deputati, non possono esercitare il mandato finchè non abbiano espiata la pena. »

La proposta però non incontrò il favore della commissione che ebbe a riferire su quel disegno di legge (Doc. 166); e la Camera non ebbe occasione di pronunciarsi intorno ad essa, avendo limitato il suo esame e la sua approvazione soltanto ad alcuni articoli del medesimo disegno di legge.

4. — Così nell'8 febbraio 1893 il dep. Rampoldi propose di aggiungere nel regolamento: « I deputati dei quali la nomina sia stata dalla Giunta delle elezioni dichiarata contestata non hanno diritto al voto fino a tanto che la Camera non ne abbia convalidata la nomina stessa e non sono computati nello stabilire il numero legale delle votazioni. »

Ma la commissione del regolamento (Documento XII-A) non fece buon viso a questa proposta osservando che la contestazione poteva essere « effetto di opposizioni e di difficoltà temerariamente suscitate da chi, soccombente nei comizii elettorali, s'ingegna di prolungare la lotta davanti alla Giunta delle elezioni. »

5. — Nè maggior fortuna toccò alla proposta, presentata il 21 giugno 1895 dal deputato Cavallotti, per impedire che i deputati le cui elezioni fossero contestate per corruzione prendessero parte alla discussione del regolamento della Camera, chè la commissione permanente (Doc. VII *bis*) ravvisò l'incompatibilità soverchiante i limiti del regolamento e negatrice della sovranità elettorale.

Soltanto in via di conciliazione la commissione stessa, con altra sua relazione 21 marzo 1898 (Documento II *quater*-A) ritenne che si sarebbe potuto introdurre nel regolamento un articolo così espresso: « Il deputato la cui elezione sia contestata si asterrà dal prender parte alle sedute della Camera e degli uffici. » Ma tale proposta non pervenne alla discussione.

6. — Infine il presidente del Consiglio, Pelloux, in un disegno di legge presentato il 19 novembre 1898 per modificare la legge elettorale, sul quale non venne nemmeno fatta la relazione parlamentare, aveva proposto un articolo (4) che suonava: « Nel caso di elezioni parziali il deputato nuovo nominato non sarà ammesso a giurare prima della convalidazione della sua elezione. »

7. — Non s'appone giustamente, ad avviso nostro, chi considera la disposizione di questo primo articolo del regolamento come una conseguenza necessaria dell'articolo 39 dello Statuto o dell'articolo 74 della legge elettorale, chè nè l'uno nè l'altro, pur riconoscendo che il deputato attinge il suo diritto dagli elettori, dispongono che il deputato stesso possa senz'altro esercitare il diritto medesimo e che non abbia alcuna efficacia la convalidazione prescritta dall'articolo 60 dello Statuto.

Soltanto ragioni di opportunità o di convenienza possono determinare l'una o l'altra Camera

a prescrivere che l'esercizio delle funzioni parlamentari non sia nè impedito nè ritardato dalla verificazione dei titoli de' suoi componenti. Infatti mentre il Senato nostro, da breve tempo, con l'art. 104 del proprio regolamento, ebbe a stabilire che il giuramento del senatore debba venir dopo la convalidazione, sebbene il Decreto Reale di nomina non sia titolo meno perfetto della elezione, la Camera dei deputati venne in contrario avviso.

Ed a ragione perchè il procedimento di convalidazione dei deputati non è confrontabile con quello dei senatori. E se è un inconveniente che partecipino ai lavori parlamentari deputati ineleggibili od eletti illegalmente, sarebbe inconveniente ben peggiore che deputati legittimamente eletti non potessero, in attesa di un giudizio che può protrarsi lungamente, esercitare il loro mandato a cagione di proteste infondate od anche artificiose e maliziose.

Il solo modo di attenuare l'inconveniente che si lamenta è di far sì che la verificazione dei poteri segua con sollecitudine e non si trascini per mesi e mesi, come fino ad ora è accaduto e come vedremo al numero 96.

Altro errore sarebbe pur quello di attribuire all'articolo una efficienza eccedente i confini del diritto parlamentare interno; chè le prerogative dei deputati trovano la loro ragione e la loro misura soltanto nello Statuto e nel diritto consuetudinario; e però giustamente la commissione per il regolamento nel 14 febbraio 1898 (Doc. II *ter*) si ritenne

incompetente a pronunziarsi sulla proposta del deputato Gallini, di dichiarare valida per ogni effetto (e più specialmente intendevasi all'effetto dell'articolo 33 n. 3 dello Statuto) la elezione del deputato che, per fatti indipendenti dalla sua volontà, non abbia potuto giurare e la cui elezione non abbia potuto essere convalidata per lo scioglimento della Camera.

8. — La modificazione proposta a questo articolo, cui accennammo in fine del n. 2 e con la quale si riconosceva il diritto di esercitare le loro funzioni prima della convalidazione anche ai deputati usciti dalle elezioni parziali, non riuscì, come dicemmo, ad ottenere l'approvazione della Camera, essendo rimasta allora in tronco la discussione del regolamento; per cui si continuò ad applicare l'art. 3 soltanto alle elezioni generali. E vi si perseverò anche dopo che la commissione che coordinò il regolamento, nel 10 maggio 1888, ebbe a togliere l'articolo stesso dalle disposizioni relative alla costituzione della Camera, ponendolo fra le preliminari.

Finchè nel 27 maggio 1893 il dep. Cavallotti, nominato in un'elezione suppletoria, chiese, con una lettera al presidente della Camera, di essere ammesso a giurare prima ancora che la sua elezione fosse convalidata. Il presidente sottopose la domanda alla Camera, la quale l'accolse ad unanimità; e d'allora in poi l'articolo primo fu applicato secondo il significato impressogli con la for-

mula approvata il 4 dicembre 1881; e fu ammesso a giurare, il 19 aprile 1898, anche il dep. Ventura sebbene una precedente sua elezione fosse stata annullata per difetto del requisito della cittadinanza.

9. Prima di aver giurato, il deputato non può nemmeno computarsi nella formazione del numero legale. Non fu perciò accolta una proposta in senso contrario presentata il 21 maggio 1896 dal dep. Gallini; mantenendosi così ferma la esclusione di cui all'art. 36 del presente regolamento.

10. Fu assai contestato se il deputato non convalidato abbia facoltà di rinunziare il mandato, ai termini dell'art. 95 della legge elettorale.

Nei primi tempi, sotto l'impero dell'art. 3 del regolamento (n. 2), non si ammettevano naturalmente le dimissioni dei deputati prima della convalidazione; ma, riconosciuto poi in ogni deputato il diritto di esercitare le funzioni indipendentemente dalla convalidazione stessa, la pratica fu mutata.

Essendosi per altro verificato che alcuni deputati si dimettevano per evitare il giudizio della Camera sulla loro elezione, che era contestata, la Camera incominciò (23 aprile 1891) a soprassedere all'accoglimento delle dimissioni finchè la Giunta per la verificazione dei poteri non avesse presentato la sua relazione.

Continuando nondimeno a presentarsi rinunzie

in tali condizioni (24 marzo e 3 maggio 1893), nel 4 maggio 1893 il dep. N. Fulci presentò una mozione per impedire che esse venissero comunicate alla Camera prima del giudizio sulla elezione dei dimissionarii.

Non ostante tale mozione, il 9 dello stesso mese la Camera ritenne di dover accogliere le dimissioni di un deputato la cui elezione era contestata.

La commissione del regolamento, incaricata di riferire sulla mozione anzidetta, l'accoglieva (Documento XII *A*) proponendo di aggiungere nel regolamento un articolo in questi termini: « Qualora un deputato la cui elezione non sia ancora convalidata presenti le sue dimissioni, se ne darà notizia alla Camera soltanto quando questa abbia deliberato la sua convalidazione. »

Sebbene questa proposta non pervenisse alla discussione, la Camera vi si uniformava il 5 luglio 1895, accogliendo la sospensiva sulle dimissioni di un deputato sulla elezione del quale la Giunta aveva ordinato un'inchiesta.

L'argomento ritornò innanzi alla Camera il 6 dicembre 1899 in condizioni essenzialmente diverse, quando, cioè, il dep. Turati, la cui elezione non era ancora stata convalidata, si dimetteva perchè erano in lui state offese le prerogative parlamentari; ma anche in quell'occasione la Camera sospese ogni deliberazione in attesa della relazione della Giunta per la verificazione dei poteri.

Di maniera che si può affermare che, anche

senza alcuna disposizione regolamentare, la Camera si è riservata la facoltà di accettare o respingere, secondo le circostanze, le dimissioni date da' suoi membri prima della convalidazione della rispettiva elezione.

11. — Vedremo al n. 157 come al deputato che non abbia giurato non possa accordarsi un congedo.

12. — Nessuna controversia ebbe a sorgere intorno ad altre manifestazioni del diritto dei deputati.

Nè deve confondersi con questo diritto quello della Camera stessa verso i suoi componenti; in forza del quale la Camera, nell'11 giugno 1886, elesse segretario della presidenza il dep. Fortunato sebbene egli non avesse ancora giurato. L'eletto per altro non assunse l'ufficio se non dopo il giuramento.

Art. 2.

All'apertura di ogni Sessione, sia della stessa, sia di una nuova Legislatura, occupa provvisoriamente il Seggio uno dei Vice-presidenti della Sessione precedente, in ordine di nomina. Quando nessuno di questi fosse presente, si risalirà ai Vice-presidenti delle Sessioni anteriori,

con preferenza a quelli della Sessione meno remota. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano di età.

13. Disposizione antecedente — 14. Durata della Presidenza provvisoria — 15. Presidenza dimissionaria.

13. — Fino al 1868 l'ufficio di presidente provvisorio venne affidato al deputato più anziano di età; il quale, sia per le condizioni fisiche che per la fiducia dell'assemblea, poteva non essere sempre il più idoneo a dirigerne le prime operazioni.

14. — La presidenza provvisoria rimane in carica fino a che sia compiuta la nomina dell'ufficio definitivo; ma l'assemblea non può procedere ad alcun atto prima della costituzione della presidenza definitiva, come ebbe ad affermare il presidente nella tornata 8 marzo 1876.

15. — Quando la presidenza tutt'intiera sia dimissionaria, come si verificò il 31 marzo 1900, non occorre costituire un seggio provvisorio, rimanendo essa in carica fino a che sia sostituita.

Art. 3.

I Segretari provvisori sono sei, scelti tra quelli delle Sessioni precedenti, come all' articolo 2. In loro mancanza si scelgono i deputati più giovani.

Capo II.

Costituzione della Camera.

Art. 4.

Costituito il Seggio provvisorio, la Camera procede alla nomina del Presidente, di quattro Vice-presidenti, di otto Segretari e di due Questori.

16. **Cenno storico.**

16. — Mentre i vice-presidenti erano stati due fino al 1868 ed i segretarii quattro fino al 1863, i questori furono sempre due. Nella tornata 1° luglio 1900 il dep. Calleri propose che fossero aumentati a tre, per impedire che la minoranza avesse nella questura la stessa rappresentanza della maggioranza; ma la Camera respinse la sua proposta.

Art. 5.

Queste nomine si fanno mediante schede votando per due Vice-presidenti, per quattro Segretari e per un Questore. Si dichiarano eletti quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti a primo scrutinio.

17. Elezione del presidente — 18. Rappresentanza della minoranza — 19. Maggioranza relativa — 20. Elezioni suppletorie — 21 e 22. Schede: nulle — 23, stampate — 24, bianche — 25. Computo delle schede nulle — 26. Ballottaggio.

17. — Sebbene questo articolo non prescriva, chè sarebbe stato superfluo, il modo di votare per il presidente, stabilisce per altro che anche la elezione del presidente si debba fare mediante schede; onde rimane escluso che essa possa seguire per acclamazione, come si fece l'8 maggio 1848 per il presidente Gioberti.

Per l'interesse che possono presentare, diamo nel quadro II le votazioni per la elezione del presidente.

18. — Fu consuetudine costante della Camera italiana di assicurare un'equa rappresentanza alle minoranze e la commissione che ebbe a presentare un nuovo schema di regolamento nel 1876 (Documento IV) proponeva di sancirla autorizzando ogni deputato a votare per tre vice-presidenti e cinque segretarii.

Quella che compilò il presente regolamento applicò il principio in misura più larga; che parve eccessiva al dep. Calleri il quale, nella tornata del 1° luglio 1900, propose di ridurla alle proporzioni proposte nel 1876; ma la Camera respinse siffatta riduzione.

19. — Ammessa espressamente la rappresentanza delle minoranze, era logico che non si potesse più mantenere la disposizione secondo la quale, per essere eletti a primo scrutinio, occorreva la maggioranza assoluta.

L'elezione a maggioranza relativa fu per altro estesa anche al presidente, sebbene nella elezione di esso, non facendosi luogo al voto limitato, venisse meno la ragione per la quale era stata ammessa in quella delle altre cariche dell'ufficio di presidenza.

Se, per tal modo, si è resa più spedita la costituzione del seggio, si è per altro esposta la Camera al pericolo di nuove votazioni richieste dalla dimissione di alcuni che riescano eletti con sì scarso numero di voti (il 2 luglio 1900 uno dei questori fu eletto con 88 voti sopra 321 votanti) da sentirsi mancare l'autorità necessaria all'alto e delicato ufficio.

A tale pericolo intendeva di ovviare il dep. Calleri proponendo che si aggiungesse all'articolo il seguente inciso: « purchè tal numero di voti sia non minore di un quarto dei votanti » ma l'insuccesso di precedenti suoi emendamenti lo indusse a non insistere su questo.

Se fosse stato messo a partito (salva una proporzione maggiore o minore) avrebbe dovuto essere accolto in coerenza dell'art. 13, nel quale è stabilito il minimo dei voti per la elezione dei commissarii.

20. — Nulla stabilisce questo articolo sulla norma da seguire quando debba farsi luogo ad elezioni suppletorie.

Questa lacuna diede luogo ad una contestazione nella tornata 18 maggio 1901, in cui, dovendosi procedere alla surrogazione di un segretario, nessuno dei candidati aveva conseguito la maggioranza assoluta.

Il presidente, conformandosi alla norma seguìta nelle tornate 4 luglio 1900, 31 gennaio e 12 marzo 1901, nelle quali essendosi proceduto alla nomina di commissarii senza la rappresentanza della minoranza, i candidati non avevano riportato la maggioranza assoluta, ritenne che non si dovesse proclamare eletto quegli che aveva riportato la maggioranza relativa e la Camera, dopo qualche esitazione, finì col conformarsi alla sua decisione.

Ed a ragione, perchè l'art. 5 riguarda soltanto *queste nomine*, vale a dire quelle relative alla costituzione del seggio, e non quelle surrogazioni che possano rendersi necessarie quando il seggio sia già costituito.

Per esse devesi ricorrere alla regola ordinaria, che è quella dell'art. 54 dello Statuto; il quale, nel richiedere per tutte le deliberazioni, e quindi anche per quelle relative a persone, la maggiorità, intende la maggioranza assoluta.

La maggioranza relativa costituisce una norma eccezionale che dev'essere autorizzata espressamente, ed il nostro regolamento non l'autorizza che

nei casi in cui si faccia luogo al voto limitato. Per le nomine singole, come quelle della presidenza degli uffici (articoli 9 e 10), nelle quali non può farsi luogo al voto limitato, ad eccezione della nomina del presidente, richiede la maggioranza assoluta.

Riteniamo nondimeno che, una volta proclamato il principio della rappresentanza delle minoranze, esso debba applicarsi sempre che sia possibile (com'è stabilito all'art. 13 per le commissioni); e quindi, se si dovesse procedere alla surrogazione di due vice-presidenti, segretari o questori, si dovrebbe far luogo alla votazione limitata e, per conseguenza, alla maggioranza relativa.

21. — Rimanendo nel campo delle elezioni suppletorie senza voto limitato, poichè la maggioranza assoluta consiste in un numero che raddoppiato superi quello dei votanti, conviene determinare anzitutto quali sieno i votanti stessi, se cioè siano tali tutti quelli che depongono una scheda o soltanto quelli che esprimano, per mezzo della scheda medesima, un voto valido ed assegnabile.

E per ciò convien rifarsi dalle schede; le quali si distinguono in: valide, bianche e nulle. Le prime due categorie non richiedono dilucidazioni, non così l'ultima.

Nulla dispone il regolamento intorno alla qualità della scheda, sebbene la commissione permanente, nel 4 marzo 1891, si fosse impegnata di colmare la lacuna.

E nulla del pari si può attingere dalla pratica parlamentare perchè, sebbene soventi alcune schede vengano dichiarate nulle, una sol volta, e cioè nel 13 aprile 1880, venne espressa la ragione della nullità essendosi dichiarata una scheda illegibile; non sappiamo quindi se negli altri casi la nullità sia stata dedotta dai caratteri esterni della scheda od invece dal suo contenuto.

Fa mestieri pertanto indagare in quali casi una scheda possa ritenersi nulla.

Sarà a considerarsi tale la non leggibile e quella che contenga il nome di persona estranea alla Camera o investita di un ufficio, come quello di membro del Governo, che la renda moralmente incompatibile con le funzioni della presidenza.

Quando la persona da eleggersi sia soltanto insufficentemente designata, l'apprezzamento delle circostanze dovrà stabilire se la scheda debba porsi tra le nulle o considerarsi come voto valido. Più che di nullità si tratta in questo caso di assegnazione di voti; come in quello di omonimia.

Sebbene alcune volte (13 giugno 1878 e 28 novembre 1882) la Camera abbia escluso schede recanti solamente i cognomi dei candidati; molte più altre (13 marzo 1874, 27 novembre 1876, 4 marzo 1891 e 24 novembre 1892) assegnò tali schede; sebbene vi fossero, oltre i candidati, altri deputati dello stesso casato. Questo per il contenuto della scheda.

22. — Per quanto concerne la forma, devesi tener conto della circostanza, che la presidenza suole far distribuire schede uniformi da riempire; ma si deve ritenere che tale distribuzione segua soltanto per agevolare la votazione e non impedisca ai deputati di valersi di una scheda diversa: *a*) perchè tale distribuzione non è imposta dal regolamento; *b*) perchè, quand'anche la consuetudine si dovesse equiparare ad una disposizione imperativa, essa non sarebbe accompagnata dalla comminatoria della nullità di una scheda diversa e le nullità non devono essere presunte; *c*) perchè mancherebbe la ragione di una simile prescrizione; la quale mira ad assicurare la sincerità della votazione e nessun incidente ebbe fin qui a far sentire il bisogno di tale garanzia.

Devesi per conseguenza concludere che siano a ritenersi valide anche schede diverse da quelle distribuite dalla presidenza.

23. — *Quid* delle schede stampate o in parte scritte e in parte stampate?

Nella tornata del 4 marzo 1891 la commissione di scrutinio per la nomina di alcuni commissarii del bilancio avvertì che aveva ritenuto valide quattro schede stampate. Si dibattè tosto il pro ed il contro ed il presidente concluse che non vi era alcuna norma costante in proposito e che il giudizio sulla validità delle schede era sempre stato deferito alle commissioni di scrutinio; e la Camera approvò l'operato della commissione.

Ridotto il fatto della distribuzione delle schede da parte della presidenza, di cui si è parlato nel numero precedente, alla sua vera significazione, non può indurre alla esclusione della scheda in tutto od in parte stampata.

Essendosi per altro nell'art. 13 del presente regolamento per la prima volta, sebbene incidentalmente, accennato alla scheda scritta, può nascere il dubbio che quella disposizione debba applicarsi anche alla elezione dell'ufficio di presidenza. Pare a noi tuttavia che un tal dubbio non abbia ragion d'essere e perchè non si tratta d'una prescrizione imperativa espressa e perchè, se pur fosse tale, per il suo carattere restrittivo, non potrebbe estendersi ai casi non espressamente in essa contemplati, ed infine perchè non sarebbe accompagnata dalla comminatoria di nullità.

Ma, più che per queste ragioni d'indole interpretativa, ci pare ovvio che non possa escludersi la scheda stampata perchè manca la ragione della esclusione; imperocchè se alcune leggi impongono la scheda scritta lo fanno per garantire la indipendenza del votante, mentre sarebbe ingiurioso, e fors'anco vano, il richiedere tale garanzia ai rappresentanti della nazione.

24. — Classificate le diverse specie di schede, non cade dubbio che dovranno computarsi le valide nella determinazione del numero legale.

Quanto alle bianche, per quanto teoricamente

si possa obbiettare alla pratica parlamentare, essa è ormai assodata nel senso che debbano equipararsi alle valide per la determinazione del numero legale.

Ne abbiamo la prova, oltrechè in una dichiarazione espressa fatta dal presidente della Camera nella tornata 28 maggio 1892, nella votazione seguita il 22 febbraio 1894 per la nomina del presidente. Il risultamento di quella votazione fu annunziato nei seguenti termini: « Presenti, 399 — maggioranza, 200 — Zanardelli, 186 — Biancheri, 177 — schede bianche, 30 — voti dispersi, 5 — astenuti, 1 — Ballottaggio. » Se si fossero dedotte le schede bianche e l'astensione, i votanti sarebbero discesi a 368 e la maggioranza a 184 e quindi il dep. Zanardelli sarebbe stato proclamato presidente.

Anche nella votazione del 18 maggio 1901, cui abbiamo accennato nel n. 20, le schede bianche furono comprese tra i voti, senza di che il dep. Del Balzo, avendo riportato 150 voti sopra 295 schede nominative e 30 bianche, avrebbe dovuto essere proclamato segretario della presidenza dopo la prima votazione.

25. — Una volta poi che abbiamo escluso che nella Camera si possano verificare nullità formali, le quali rendono inesistente la scheda, ed assodato per tal modo che non rimangono che le nullità sostanziali, non sapremmo trovar ragione per considerare le schede nulle diversamente dalle bianche; esse in-

fatti sono considerate alla stessa stregua anche dalla nostra legge elettorale (art. 74) e nulla in contrario ci suggerisce la pratica parlamentare.

Sicchè, per concludere, la maggioranza assoluta dovrà determinarsi sulla base del numero dei deputati che hanno preso parte alla votazione, qualunque sia la scheda ch'essi hanno deposto.

26. — Posto che nelle votazioni suppletorie alcuno dei candidati non abbia raggiunto tale maggioranza, rimane a vedere se la seconda votazione debba essere libera o di ballottaggio.

Nella tornata 18 maggio 1901 più volte ricordata (nn. 20 e 24), com'erasi pur fatto in quelle 4 luglio 1900, 31 gennaio e 12 marzo 1901 per la nomina di commissarii, si diede la preferenza al ballottaggio; nè poteva avvenire altrimenti.

E di vero se si considera che, mentre i regolamenti del 1848 e del 1863 stabilivano che, per le elezioni della presidenza, il ballottaggio dovesse venire soltanto dopo due votazioni libere, nulla prescrivendo per le altre elezioni, quello del 1868 invece introdusse il sistema di omettere la seconda votazione libera sia per le elezioni della presidenza che per quelle delle commissioni e quello del 1° luglio 1900 mantenne all'art. 13 il ballottaggio per le elezioni delle commissioni, si deve dedurne che la nostra Camera abbia interamente sbandito la seconda votazione libera e che sia quindi inevitabile procedere al ballottaggio dove la prima votazione non dia un risultato definitivo.

Art. 6.

Lo spoglio delle schede per la nomina del Presidente si fa in seduta pubblica. Lo spoglio delle schede per gli altri uffici si fa senza indugio da 12 scrutatori estratti a sorte. La presenza di 7 è necessaria per rendere valida tale operazione.

27. Numerazione delle schede — 28. Accertamento del numero legale — 29. Scrutinio pubblico — 30. Scrutatori.

27. — Prima di spiegare e leggere le schede si deve farne e se ne fa la numerazione sia per accertare la corrispondenza tra i votanti ed il numero delle schede, sia per verificare la presenza del numero legale.

Se il numero delle schede risulta inferiore a quello dei votanti, se ne inferisce che alcuno di questi passò innanzi all'urna senza deporvi la propria scheda, ciò che non produce nessun inconveniente.

Se all'incontro il numero delle schede supera quello dei votanti, conviene attendere che sia compiuta la lettura delle schede per vedere se la eccedenza possa influire sul risultamento della votazione. Per far ciò bisogna far luogo alla così detta prova di resistenza, vale a dire, sottrarrè al candidato che apparisce eletto un numero di voti corrispondente a quello delle schede eccedenti e, se egli

rimane tuttavia superiore al suo competitore, proclamarlo eletto; nel caso contrario è indispensabile rinnovare la votazione.

28. — Non sempre il numero delle schede, pur corrispondendo esattamente a quello dei votanti, rappresenta il numero dei presenti; potendovene essere alcuni i quali, anche senza dichiarare di astenersene, non partecipino alla votazione o vi partecipino apparentemente non deponendo la scheda nell'urna.

Spetta pertanto alla presidenza accertare se, prescindendo dal numero delle schede, l'assemblea sia in numero legale; e in caso affermativo basterà che il presidente lo dichiari, come fecero nelle tornate 18 novembre 1850 della Camera e 27 aprile del Senato i rispettivi presidenti; l'accertamento del numero legale essendo un'attribuzione ordinaria della presidenza.

29. — Sebbene nel regolamento del 1868 sia stata omessa, e non sia ricomparsa in quello ora in vigore, la disposizione che si trovava nel precedente, secondo la quale la numerazione e la lettura delle schede per la nomina del presidente veniva fatta dal presidente provvisorio con l'assistenza di due segretarii, in pratica si segue questa norma, e numerazione e lettura si fanno in pubblica seduta e ad alta voce.

30. — La presidenza provvisoria funziona da commissione di scrutinio per la elezione del presidente; per le altre nomine dell'ufficio di presidenza si estraggono invece a sorte gli scrutatori; i quali per consuetudine procedono allo scrutinio senza indugio nella stessa aula; rimanendo frattanto sospesa la seduta.

Art. 7.

Quando la costituzione della Camera è compiuta, il Presidente ne informa il Re e il Senato.

Art. 8.

L'Assemblea si divide per estrazione a sorte in nove uffici.

31. Numero degli uffici — 32. Ministri — 33. Sorteggio — 34. Composizione degli uffici.

31. — Riservandoci di esporre all'art. 51 le ragioni e le vicende di questo istrumento per l'esame particolare dei disegni di legge, ci limiteremo qui a rammentare: che gli uffici furono sette fino al 1863 nel qual'anno furono accresciuti a nove; che nella tornata 18 aprile 1888 il dep. Baccarini, a cagione dello scarso numero di deputati che in quel tempo convenivano negli uffici, propose di ridurli a cinque; che la commissione del regolamento (Docu-

mento III *septies*) accettava in parte il concetto proponendo di ridurli a sette, ma che questa proposta non pervenne alla discussione.

32. — Nella prima seduta della Camera subalpina un deputato espresse il dubbio che i ministri appartenenti alla Camera non potessero far parte degli ufficii; la Camera invece decise nel senso contrario nè ebbe più mai a mutare la sua decisione.

Invece, per una consuetudine introdotta dopo il 1863, tra i nomi da sorteggiare non si pone quello del presidente della Camera.

33. — In Francia il sorteggio si fa con la macchina Tamisier, da noi estraendo da una borsa uno per uno i nomi dei deputati e distribuendoli successivamente in nove gruppi.

34. — Per eliminare il difetto di competenza, per il quale alcuni considerano gli uffici come uno strumento disadatto alla elaborazione delle leggi, nella tornata 21 febbraio 1877 il dep. Minich suggeriva che tutti i deputati si inscrivessero in altrettante liste quanti sono i Ministeri, a seconda delle proprie attitudini e che il sorteggio si facesse da queste liste in modo da assicurare in ogni ufficio la partecipazione di deputati dediti alle diverse materie in cui si ripartisce l'amministrazione dello Stato; ma il suggerimento non fu seguìto.

Art. 9.

Ogni ufficio nomina alla maggioranza assoluta un Presidente, un Vice-presidente ed un Segretario.

35. Ballottaggio.

35. — Nulla dispone l'articolo intorno al modo di procedere a queste votazioni e quindi si dovranno seguire le norme della Camera in materia di elezioni. Lascia però dubitare che si seguano in realtà queste norme la proposta del dep. Guicciardini che riferiremo al n, 43.

Per la determinazione della maggioranza assoluta, veggasi quanto si disse al n. 21.

Quando poi nella prima votazione nessuno raggiunga la maggioranza assoluta, non avendo gli uffici alcuna loro particolare consuetudine, riteniamo che essi debbano uniformarsi anche in ciò alle norme che segue la Camera e perciò preferire il ballottaggio alla seconda votazione libera come si è visto al n. 26.

Art. 10.

Ogni due mesi gli uffici saranno a sorte rinnovellati. Si verrà perciò di nuovo alla nomina di un Presidente, di un Vice-presidente e di un Segretario, sempre a maggioranza assoluta.

Per la discussione e deliberazione di ciascun ufficio sarà necessaria la presenza di un numero di deputati non minore di *nove*.

36. Sospensione del rinnovamento — 37. Numero legale — 38. Assenza di formalità.

36. — Il regolamento del 1848 disponeva il rinnovamento mensile degli uffici, ma, col successivo del 1863, tale rinnovamento fu reso bimensile affine di recare minore perturbazione al lavoro legislativo.

Nello stesso intendimento si suole sovente, specialmente in prossimità delle consuete interruzioni del lavoro parlamentare, prorogare la durata degli uffici; questa derogazione al regolamento però deve, al pari di ogni altra, come vedremo al n. 55, riportare l'assentimento unanime della Camera.

37. — Nella tornata del 9 maggio 1848 la Camera subalpina determinò il numero legale degli uffici nella metà più uno dei deputati che li compongono; ma ben presto tale misura si manifestò irraggiungibile e, poichè non s'incontrava in argomento nessun ostacolo nello Statuto, nel 30 giugno 1848, il numero legale fu ridotto al terzo, detratti i deputati in congedo; ma, anche questa quota essendo risultata troppo alta, col regolamento del 1868, il *quorum* degli uffici fu stabilito nella cifra invariabile di nove e tale fu sempre mantenuta non ostante l'aumentato numero dei deputati.

Parve però al dep. Baccarini che codesto *quorum* non conferisse autorità agli uffici e maturità ai loro lavori e però nel 18 aprile 1888 proponeva, insieme alla riduzione del numero degli uffici, cui si accennò al n. 31, la elevazione del *quorum* a venti. La commissione per il regolamento (Documento III *septies*) consentiva di portarlo a quindici, ma alla Camera non si offrì il destro di pronunziarsi su questo argomento.

38. — In relazione al capoverso dell'art. 68, si dovrà stendere il processo verbale delle riunioni degli uffici; ma qualsiasi altra formalità, come sostenne il Cavour il 3 ottobre 1849, snaturerebbe l'indole degli uffici, ai quali deve essere mantenuto il carattere di famigliarità che li contraddistingue.

Art. 11.

Ogni ufficio esamina le propozioni che gli sono mandate, secondo l'ordine indicato dalla Presidenza della Camera.

Dopo l'esame, esso nomina un Commissario alla maggioranza assoluta dei votanti.

39. Riunioni ordinarie e straordinarie — 40. Ordine del giorno — 41. Nomina dei commissarii — 42. Interessati — 43. Ballottaggio.

39. — Gli uffici si riuniscono ordinariamente tre volte la settimana alle undici antimeridiane, ma la Camera può deliberare le loro convocazioni in

giorni ed ore diversi ed anche immediatamente, come fece l'8 dicembre 1899 per la domanda di procedere contro il dep. Palizzolo.

40. — L'ordine del giorno degli uffici è indicato dalla presidenza; ma la Camera può sempre intervenire nello stabilirlo. Così fece l'8 marzo 1866, disponendo che gli uffici non incominciassero la discussione della legge di contabilità se non dopo che fosse stata distribuita la relazione sul servizio di tesoreria; e nel 5 maggio 1884 deliberando che il disegno di legge sulle convenzioni ferroviarie non venisse posto nell'ordine del giorno degli uffici se non otto giorni dopo la sua distribuzione.

Salva per altro, come in questo caso, una speciale deliberazione, non è stabilita la decorrenza di alcun termine tra la distribuzione dei disegni e la loro trattazione negli uffici.

41. — Nessun vincolo è posto alla scelta del commissario. Però la commissione per il regolamento, accogliendo un suggerimento del deputato L. Cucchi (16 aprile 1888), nel 9 maggio 1888 (Doc. III *novies*) proponeva di aggiungere nel regolamento:

« Nessun deputato può far parte di più di quattro commissioni della Camera, computandosi fra le commissioni permanenti soltanto l'ufficio di presidenza e la commissione del bilancio.

« Agli effetti del presente articolo si ritiene che

un deputato abbia cessato di far parte d'una commissione quando questa abbia nominato il proprio relatore e la scelta sia caduta su di un altro deputato, oppure quando siano trascorsi dieci giorni dalla seduta in cui furono annunciate alla Camera le dimissioni del deputato stesso da una commissione di cui faceva parte.

« Il deputato eletto commissario d'un disegno di legge è in dovere di dichiarare immediatamente se a' termini del regolamento può accettare tale incarico. Nel caso negativo si procede subito alla sua surrogazione.

« Il presidente della Camera provvede d'ufficio a far surrogare il deputato che, trovandosi nel caso previsto dal presente articolo, ometta la dichiarazione dallo stesso contemplata. »

E il relatore, dep. Bonghi, giustificava la proposta con queste parole: « Le ragioni sono ovvie. La molteplicità degli incarichi che un deputato accetta lo rende disadatto ad adempirli tutti con quella sollecitudine che al progresso agevole del lavoro legislativo della Camera abbisogna. Il divieto che non se ne accettino più di quanti prescrive l'articolo gioverà ai deputati stessi sopra i quali, per il loro valore, se ne accumulano troppi; giacchè avranno così non solo il diritto ma il dovere di rifiutarne se già ne hanno la loro parte. Anche nei regolamenti di altri paesi si trova questa stessa norma e non par dubbio che, mantenuta qui, riuscirà tanto utile quanto è nei parlamenti che l'hanno adottata prima d'ora. »

Questa proposta per altro non giunse innanzi alla Camera; onde il dep. Cucchi tornò alla carica il 18 dicembre 1890. E allora il dep. Bonghi, immemore della proposta raccomandata due anni prima, rispose che la commissione aveva trovato difficile il rendere l'idea del dep. Cucchi pratica ed efficace.

42. — Il dep. Baccarini, nella tornata 16 aprile 1888, riproducendo in parte la proposta del ministro Lanza del 1865 (n. 331), aveva proposto il seguente articolo: « Un deputato non può far parte di commissioni incaricate di riferire alla Camera sopra disegni di legge che riguardino interessi speciali del collegio elettorale che egli rappresenta. »

La commissione per il regolamento, che promise tosto di prendere in esame la proposta, due giorni dopo dichiarò che si riservava di riferire; ma non presentò poi alcuna relazione su di essa.

Probabilmente per le ragioni che erano state messe innanzi dal dep. Branca; il quale, nella tornata anzidetta, sostenne che il deputato non fa opera indelicata o scorretta quando propugna un interesse locale, che si risolve in un interesse di una parte del paese, ma quando lo fa per lucro o per ragioni estranee all'interesse pubblico e che d'altronde se l'interesse particolare sarà tale da raccogliere la maggioranza della Camera il divieto riuscirà inefficace; mentre, nel caso contrario, la partecipazione alla commissione del deputato interessato non

eserciterà alcuna influenza. Aggiunse poi che, nel caso di opere pubbliche che avessero ad interessare gran parte d'Italia, non sarebbe possibile comporre la commissione.

43. — Per quello che concerne il modo di procedere alla elezione del commissario valgano le considerazioni esposte ai nn. 35 e 213.

Ci limiteremo qui a notare che è incerto il modo di procedere ove nessuno dei candidati consegua la maggioranza al primo scrutinio; e risulta dai giornali del tempo che nel 12 novembre 1889 si manifestò in un ufficio un vivo dissenso per la nomina del commissario sul disegno di legge per l'ordinamento degli istituti d'emissione; dissenso che fu risoluto con la preferenza data al ballottaggio; la quale a noi pare giustificata dalle considerazioni svolte al n. 26.

Art. 12.

Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua nomina, annunzia alla Camera:

a) i nomi di dieci deputati da lui scelti a costituire la *Giunta permanente pel Regolamento interno*, che sarà presieduta dal Presidente della Camera.

b) i nomi di trenta deputati da lui scelti a costituire la *Giunta delle Elezioni*.

44. Cenno storico.

44. — Come si disse nella introduzione, la commissione per il regolamento divenne permanente e ne fu affidata l'elezione al presidente della Camera il 20 dicembre 1886; col nuovo regolamento poi il numero dei componenti da nove fu portato a dieci.

Lo stesso nuovo regolamento ha inoltre sanzionato il principio, già accolto in pratica, che la commissione sia presieduta dal presidente della Camera.

La commissione per la verificazione dei poteri venne istituita, come pure si è detto nell'introduzione, col regolamento del 1868. In origine però era soltanto di dodici membri, che furono portati a venti nel 13 dicembre 1876 ed a trenta con l'ultimo regolamento.

Art. 13.

La Camera nomina tre Commissioni permanenti per tutta la Sessione:

a) per l'esame dei bilanci e dei rendiconti consuntivi, di trentasei membri;

b) per le petizioni, di diciotto membri;

c) per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti, di nove membri.

Per la nomina di queste tre Commissioni

ciascun deputato scrive 24 nomi per la Giunta del bilancio, 12 nomi per la Commissione delle petizioni, 6 nomi per la Commissione che esamina i decreti registrati con riserva.

Si intendono nominati i deputati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti purchè raggiungano l'ottavo dei votanti. Per quelli che non abbiano raggiunto l'ottavo dei votanti, si procede al ballottaggio.

Nelle elezioni suppletive si vota sempre per i due terzi dei posti vacanti in quanto ciò sia possibile.

La stessa norma sarà seguita per tutte le altre Commissioni speciali che siano direttamente nominate dalla Camera.

La Camera nomina inoltre la Commissione di vigilanza sulla Biblioteca della Camera a norma degli articoli 145 e 146 e le altre Commissioni prescritte da leggi speciali.

45. Cenno storico — 46. Rappresentanza delle minoranze — 47. Scrutatori — 48. Maggioranza assoluta — 49. Estensione dell'articolo — 50. Commissarii richiesti da leggi speciali.

45. — Per il regolamento del 1848 la Camera nominava tre commissioni permanenti, una di finanza e contabilità, una di agricoltura, industria e commercio e una per le petizioni, tutte di sette membri.

Nel 23 dicembre dello stesso anno poi ne aggiungeva una quarta, pure di sette membri (ridotti a tre nel 13 marzo 1852), cui dovevano aggiungersi i due questori, per la vigilanza sulla biblioteca.

Le prime due, non essendosi dimostrate di alcuna utilità, vennero di fatto soppresse nel 6 marzo 1852 e di diritto col regolamento del 1863, col quale vennero sostituite da tre: una, di 18 membri, per gl'interessi delle provincie e dei comuni; la seconda, di 9 membri, per la verificazione del numero dei deputati impiegati; e la terza, di 27 membri, per l'esame dei bilanci.

La prima venne soppressa col successivo regolamento, col quale fu raddoppiato il numero dei componenti la commissione per le petizioni; la seconda, per il dualismo che si manifestava tra di essa e quella per la verificazione dei poteri, fu soppressa nel 16 aprile 1888 e la terza, nel 19 giugno 1882, fu costituita di trentasei componenti.

Alle due superstiti, quella per le petizioni e l'altra del bilancio, nel 22 giugno 1871 fu aggiunta quella per l'esame dei decreti registrati con riserva, della quale si parlerà all'art. 19.

Altre commissioni permanenti furono proposte, ma non istituite, come quella per la legislazione, propugnata dal dep. Pescatore nelle tornate 3 novembre 1848 ed 8 ottobre 1849, ed altre vennero istituite e scomparvero, come quella per autorizzare i comuni e le provincie ad eccedere il limite legale della sovrimposta.

Fu poi dato, extraregolamentarmente e non ostante le obbiezioni mosse in proposito nel 20 gennaio 1891, il carattere di permanente ad una commissione istituita nell'8 dicembre 1887 per lo esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali; i cui componenti, da nove ch'erano dapprima, furono, il 13 dicembre 1892, elevati ad undici.

Queste commissioni vengono elette dalla Camera, ma la commissione che ebbe a riferire sul regolamento nel 1877 (Doc. IV *bis*) proponeva di farle eleggere dagli uffici considerando « che le nomine fatte direttamente dalla Camera assai di frequente sono il risultato di una sorpresa; che pochi inframmettenti dirigono queste elezioni e spesso la Camera si trova innanzi a liste preparate non si sa da chi nè con quali criterii, le quali d'ordinario ottengono vittoria non sempre degna. »

Ma la Camera non ebbe occasione di pronunciarsi su questo punto non avendo compiuto la discussione sul nuovo regolamento che aveva iniziato il 4 dicembre 1881.

46. — Col presente regolamento fu tradotta in precetto la consuetudine di fare un'equa parte alle minoranze anche nella composizione delle commissioni permanenti; ma è notevole la differenza fra le norme consacrate da questo articolo e quelle relative alla nomina della presidenza.

A differenza dell'art. 5, qui: si prescrive im-

plicitamente la scheda scritta (e per gli effetti di questa prescrizione come per ciò che riguarda la validità della scheda ci riferiamo a quello che abbiamo osservato ai nn. 21, 22 e 23); alle minoranze si riserba un terzo in luogo della metà degli eligendi; si stabilisce un minimo di voti per la nomina a primo scrutinio; si prescrive il ballottaggio ove tale minimo non sia raggiunto, e infine si ammette esplicitamente la rappresentanza delle minoranze anche nelle elezioni suppletorie purchè il numero degli eligendi non sia minore di tre.

47. — Nulla invece si dispone intorno al numero ed al *quorum* degli scrutatori, mentre l'art. 6 stabilisce l'uno e l'altro per la nomina della presidenza. (1)

Nè la pratica fornisce qualche lume intorno a ciò; perchè, per quanto concerne il numero degli scrutatori, quelli per la commissione del bilancio vanno da un minimo di dodici (1887, 1889, 1890) ad un massimo di ventiquattro (1880, 1895); quelli per la commissione delle petizioni da un minimo di nove (1887, 1889) ad un massimo di diciotto (1880, 1895); quelli della commissione per i decreti registrati con riserva da un minimo di sette (1887) ad un massimo di quindici (1880).

E così dicasi per tutte le altre commissioni di

(1) Nel Quadro III indicheremo il numero dei deputati richiesto dal regolamento per ogni atto regolamentare.

scrutinio la costituzione delle quali è lasciata al potere discrezionale del presidente.

Mancando poi la determinazione del *quorum*, esso non potrà essere costituito che dalla maggioranza.

48. — Per quanto concerne le schede da computarsi per la determinazione sia dell'ottavo, nelle votazioni a voto limitato, sia della maggioranza assoluta, nelle altre, ci riferiamo a quanto avemmo occasione di esporre ai nn. 24 e 25.

Come ci riportiamo al n. 20 per ciò che si riferisce alla maggioranza da richiedersi nelle elezioni suppletorie in cui non possa farsi luogo alla rappresentanza delle minoranze.

Che in queste elezioni non possano dichiararsi eletti a primo scrutinio se non i candidati i quali abbiano conseguito la maggioranza assoluta fu già riconosciuto nelle votazioni seguite il 4 luglio 1900, il 31 gennaio ed il 12 marzo 1901.

49. — Il penultimo inciso estendendo le norme dettate dall'articolo a tutte le commissioni elette dalla Camera, esclude implicitamente che la Camera stessa possa eleggere commissioni per mezzo del sorteggio.

50. — L'ultimo inciso si riferisce alla nomina che, a norma delle leggi speciali, la Camera fa di:

1. Quattro commissarii per la vigilanza sugli

istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria;

2. Due membri del Consiglio d'amministrazione del fondo speciale di religione e di beneficenza in Roma;

3. Tre commissarii per la sorveglianza sull'amministrazione del debito pubblico;

4. Tre commissarii per la sorveglianza sull'amministrazione della cassa depositi e prestiti;

5. Tre commissarii per la sorveglianza sull'amministrazione del fondo per il culto;

6. Tre commissarii per la sorveglianza sul fondo dell'emigrazione.

CAPO III.

Attribuzioni della Presidenza.

Art. 14.

Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige e tempera la discussione, pone le questioni, annunzia il risultato delle votazioni, ed è, al bisogno, l'oratore della Camera; sorveglia all'adempimento dei doveri dei Segretari e dei Questori, e provvede al buon andamento dei lavori della Camera.

51. Mantenimento dell'ordine — 52. Consuetudini — 53. Interpretazione del regolamento — 54. Richiamo all'assemblea — 55. Derogazioni al regolamento — 56. Facoltà di parlare — 57. Poteri eccezionali — 58. Posizione delle questioni — 59. Risultamento delle votazioni — 60. Il presidente è l'oratore della Camera — 61. Come può partecipare alla discussione.

51. — Nella tornata 1° luglio 1900, nella quale fu approvato il presente regolamento, come vedremo anche al n. 180, i poteri del presidente per il mantenimento dell'ordine diedero luogo a notevoli dichiarazioni.

L'on. Villa, in uno presidente della commissione compilatrice del regolamento e della Camera, espresse il convincimento che, con gli articoli dal 40 al 43, il regolamento fornisca i mezzi opportuni per prevenire scene di violenza come quelle che si erano verificate durante l'ostruzione; e il dep. Giolitti, che faceva parte della stessa commissione compilatrice, disse: « Quando il regolamento dichiara che il presidente mantiene l'ordine è evidente che il presidente ha il diritto di adoperare i mezzi necessarii ad adempiere quel suo dovere. »

52. — L'osservanza del regolamento implica anche quella delle consuetudini; giacchè il sistema parlamentare, essendo in continua evoluzione, si alimenta più di consuetudini che di norme scritte.

Se devonsi ammettere le consuetudini nelle materie non disciplinate dal regolamento, conviene

invece guardarsi dal conferire valore di consuetudini a pratiche che costituiscano vere e proprie derogazioni al regolamento; tenendo presente che, quando pure, contrariamente ad autorità molto rispettabili, si voglia dar adito alle consuetudini *contra legem*, conviene ch'esse risultino da atti diuturni, costanti ed uniformi.

53. — Il presidente non solamente applica il regolamento nelle disposizioni chiare ed incontrovertibili, ma ha il diritto e il dovere di interpretarlo nelle oscure e dubbie.

Accadde qualche volta che egli scaricasse questa sua attribuzione sulla Camera; ciò che gli fu contestato specialmente nelle tornate 10 giugno 1896 e 3 giugno 1899; mentre nel 27 maggio 1893 il dep. A. Di Rudinì ebbe a dire apertamente: « Convengo che l'onorevole presidente possa interpellare la Camera tutte le volte che nasca un dubbio qualsiasi nel suo animo intorno all'interpretazione del regolamento; in questo caso egli ha il diritto, anzi il dovere, di interpellare la Camera. »

In verità noi pensiamo che non si possa negare a chi ha la facoltà di giudicare quella d'illuminare il proprio giudizio e quindi stimiamo atto di savia prudenza quello del presidente che nei casi dubbî chiede privatamente o pubblicamente l'avviso degli uomini più competenti in materia regolamentare. Udito questo avviso per altro, il presidente deve decidere la controversia o risolvere il dubbio secondo egli stima più giusto.

Tuttavolta se, rimettendo la decisione all'assemblea, egli vien meno naturalmente all'ufficio suo, la violazione rimane puramente formale. Poichè in sostanza la pronunzia definitiva sull'opera del presidente spetta alla Camera, sia che la esprima col consenso tacito che sopra reclamo di uno dei suoi componenti, e quindi non è indispensabile che il presidente manifesti il proprio giudizio; mentre anzi il non manifestarlo può giovare ad evitare un funesto dissenso.

54. — Quando il presidente eserciti il suo diritto, di pronunziarsi sulla interpretazione da darsi al regolamento, ad ogni deputato compete il diritto di richiamarsi all'assemblea, a' termini dell'art. 85 del regolamento.

55. — Sì il presidente che la Camera devono per altro guardarsi dal derogare al regolamento sotto parvenza d'interpretarlo.

Nel procedimento parlamentare nessun principio è così fisso ed inconcusso quanto questo, che soltanto la unanimità della Camera può derogare al regolamento.

Esso venne enunciato in questi termini dal deputato A. Di Rudinì nella tornata 27 maggio 1893: « Quando la Camera unanimemente consente, e vi consente tenendo buone le ragioni presentate dal Governo o dal proponente, io credo che al regolamento si possa derogare; ma quando qualcuno fa

opposizione, io non credo che sia buona cosa il derogarvi. Se voi ammettete che un voto di maggioranza possa derogare ad un diritto stabilito dal regolamento, offendete i diritti della minoranza. »

Ed il presidente della Camera, nella tornata 5 giugno 1897, dichiarava: « Se la Camera unanime lo consente, qualche volta si deroga a certe disposizioni del regolamento, ma, se sorgono opposizioni, è necessario rispettarle. »

Massima ch'era già stata e fu poscia, direttamente od indirettamente, confermata, sebbene non sempre rispettata, ogni volta che si trattò di sopprimere interrogazioni od interpellanze (29 febbraio, 17 e 19 marzo 1892, 25 febbraio, 3, 4 e 5 luglio 1893, 31 luglio 1895 ant., 13 luglio 1897, 13 dicembre 1900 e 22 marzo 1901).

56. — Nel concedere la facoltà di parlare, il presidente deve attenersi all'ordine delle inscrizioni, secondo l'art. 77, e, quando non vi siano inscritti, all'ordine delle domande verbali.

57. — Per dirigere e temperare la discussione, il presidente può valersi della facoltà concessagli dall'art. 82, il quale fu applicato parecchie volte, anche durante l'ostruzione, e non riescì inefficace che nella tornata 24 marzo 1900.

Nella commissione che compilò il presente regolamento erano sorte due proposte dirette a rafforzare il potere del presidente. La prima del depu-

tato A. Di Rudinì, il quale proponeva di aggiungere: « esercita, sotto la sua responsabilità, poteri discrezionali nei casi in esso non preveduti. » L'altra del dep. Grippo, nella quale convenivano anche i deputati Biancheri, Chinaglia e Fortis, in questi termini: « Quando la discussione generale di una legge o la discussione di un articolo, di una mozione o di una proposta si prolunghi in modo da turbare il regolare andamento dei lavori parlamentari, la Camera, in seguito a domanda sottoscritta da cinquanta deputati presenti, potrà, con votazione a scrutinio segreto e con non meno di due terzi dei voti, deferire al potere discrezionale del presidente il modo di regolare il proseguimento della discussione e delle votazioni. »

Ma la maggioranza della commissione respinse queste proposte.

58. — E' indispensabile, specialmente in seguito ad una discussione lunga ed intricata, il porre chiaramente le questioni per evitare equivoci nelle votazioni o contestazioni sulle medesime; molto più che in tale argomento ogni deputato ha facoltà di parlare, a' termini degli articoli 79 ed 85.

59. — Quantunque l'uniformità sia tra i requisiti essenziali del linguaggio legislativo, non rileveremo la discordanza tra il modesto *annunzio* di questo articolo e la solenne *proclamazione* degli articoli 100, 101, 102 e 109 a proposito del risulta-

mento delle votazioni, trattandosi di ben lieve menda.

Noteremo piuttosto che questa attribuzione si compie col dichiarare che una proposta è appurata o respinta (art. 109) od una persona eletta o non eletta e che il presidente può dichiarare nulla una votazione soltanto per vizio di forma.

Ogni giudizio che si attenga all'intrinseco della votazione rimane sottratto al presidente il quale deve deferirlo all'assemblea previa inscrizione nell'ordine del giorno per rispetto all'art. 76 del regolamento.

60. — Quando il presidente debba parlare in nome della Camera dovrà, come prescrive l'art. 2 del regolamento del Senato per il presidente di quell'assemblea, farlo « in conformità del sentimento espresso dalla maggioranza. »

61. — I primi due regolamenti della Camera contenevano la seguente disposizione: « Se egli (il presidente) desidera discutere è d'uopo che lasci lo stallo presidenziale, nè può riprenderlo se non è terminata la discussione sulla materia inscritta nell'ordine del giorno o sul capitolo se si tratti di bilancio. »

La prescrizione fu levata probabilmente perchè ritenuta superflua, specialmente dopo il memorando esempio dato dal presidente Lanza nel 6 agosto 1868.

Giova ad ogni modo ricordare che il Lanza lasciò il seggio all'iniziarsi della discussione del disegno di legge sul quale intendeva di parlare.

E non troviamo nessun argomento il quale suffraghi la tesi propugnata dal vice-presidente Tecchio il 16 febbraio dello stesso anno, che, cioè, il presidente abbia diritto di precedenza su tutti gli altri oratori.

Art. 15.

I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; tengono nota dei deputati che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno le chiame; tengono nota, quando occorra, dei singoli voti; vegliano perchè il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente, e non vi sia alterazione dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant' altro viene deliberato dalla Camera; vi appongono la loro firma; concorrono al buon andamento dei lavori secondo gli ordini del Presidente.

62. Processo verbale — 63. Scrutinio — 64. Resoconto sommario — 65. Resoconto stenografico.

62. — In via incidentale viene determinata in questo articolo la forma del processo verbale di-

sponendosi ch'esso debba contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera. In pratica per altro non venne mai abbandonata la forma primitiva dei processi verbali, e si dà conto in essi anche delle discussioni.

Trattasi evidentemente di una di quelle consuetudini che, sebbene *contra legem*, vanno rispettate, avendo i caratteri indicati al n. 52.

63. — La commissione che propose la riforma del regolamento nel 1881, dopo aver mantenuto la disposizione per la quale lo scrutinio per l'elezione dell'ufficio di presidenza dev'essere fatto da dodici deputati estratti a sorte e aver demandato agli uffici la nomina delle commissioni permanenti, proponeva di deferire lo scrutinio delle altre votazioni per schede ai segretarii sembrandole che essi, avendo la fiducia della Camera, presentassero le maggiori garanzie, ed anche per la difficoltà di riunire le commissioni di scrutinio che si vanno sorteggiando volta per volta; ma la disposizione parve un po' indeterminata alla Camera che, il 4 dicembre 1881, deliberò sopra di essa la sospensiva, non ritornandovi poi sopra ulteriormente per non avere più ripreso la discussione di quel regolamento.

64. — Nell'anzidetta tornata del 4 dicembre 1881 erano stati aggiunti a questo articolo due incisi per affidare ai segretarii la vigilanza sulla compilazione e sulla regolare pubblicazione del reso-

conto sommario, introdotto nel 1879. Ma quegl'incisi non furono più riprodotti perchè la presidenza non volle mai attribuire carattere ufficiale al resoconto sommario ed assumerne la responsabilità; com'ebbe a dichiarare il presidente nelle tornate 10 dicembre 1880, 15 giugno 1881, 27 giugno 1882, 19 giugno 1884, 22 giugno 1885, 14 e 23 maggio, 21 e 28 giugno 1891.

65. — Nel 3 marzo 1890 il presidente della Camera, per porre fine alle lagnanze relative ai ritardi che si verificavano nella pubblicazione del resoconto stenografico (i quali avevano perfino dato luogo ad una mozione del dep. Nicotera, nel 6 febbraio 1887 rimandata al comitato privato), col consenso del Governo, propose la seguente mozione (Doc. XXII): « La Camera delibera che i resoconti ufficiali stenografici siano corretti dagli oratori entro quattro giorni, compresa la seduta alla quale si riferiscono e che, passato detto termine, siano pubblicati, anche senza le correzioni degli oratori sì e come risultano dai manoscritti stenografici, i quali non potranno mai essere asportati dall'ufficio di revisione. »

La mozione non venne assoggettata al voto della Camera, ma il presidente dispose ugualmente che la pubblicazione del resoconto stenografico avesse a seguire entro cinque giorni. La disposizione venne dai successori mantenuta ma non sempre fatta osservare; infatti nuovi reclami per ec-

cessivi ritardi si fecero nella tornata 20 dicembre 1892.

Nel comitato segreto del 14 dicembre 1901 poi la Camera deliberò che la pubblicazione del resoconto stenografico segua entro tre giorni.

Art. 16.

I Questori sovrintendono al cerimoniale, alla polizia, al servizio e alle spese della Camera; rimangono in ufficio anche nell'intervallo delle Sessioni, fino a che siano nominati i loro successori, ai quali rimetteranno i conti.

66. Cenno storico.

66. — Nella relazione della commissione che ebbe a riferire nel 1877 sulla riforma del regolamento (Doc. IV *bis*) leggesi a pag. 35: « Negli articoli 10 e 11 del progetto attuale vi si propone d'introdurre disposizioni le quali dieno norma per l'andamento amministrativo-finanziario della Camera dei deputati e siano, per così dire, la legge di contabilità che regola il nostro bilancio attivo e passivo; queste disposizioni ci furono suggerite dalla stessa presidenza della Camera. Parve ad essa non essere corretto che le spese fatte dalla presidenza abbiano il riscontro per parte dello stesso ufficio che le ha ordinate, mentre il controllo deve seguire per opera di altri. Nel regolamento del Senato queste disposi-

zioni già si contengono e noi non abbiamo fatto che ripeterle. »

L'art. 11, che si proponeva, era in questi termini: « La commissione per la contabilità interna, di cui all'art. 24, riscontra, in relazione coi bilanci preventivi e con le deliberazioni del Consiglio di presidenza, i conti degli esercizii consumati ed esamina i progetti dei bilanci degli esercizii avvenire. Essa deve fare sugli uni e sugli altri una relazione scritta da rassegnarsi al presidente perchè venga presentata alla Camera, quando questa sia convocata in seduta segreta per deliberare sui medesimi. »

Tale innovazione per altro veniva respinta nella tornata 4 dicembre 1881, essendo parsa inspirata ad un sentimento ingiustificato di diffidenza verso la presidenza.

Art. 17.

Il Seggio della Presidenza provvederà con apposito regolamento a tutti i servizi interni della Camera.

67. Cenno storico.

67. — Questo articolo, insieme agli articoli 153 e 154, ai quali dovrebb'essere riunito, determina soltanto le funzioni amministrative della presidenza, ma essa assorge a potere dirigente nell'a-

dempiere la funzione demandatele dall'art. 11, di stabilire l'ordine del giorno degli uffici e rappresenta altresì il corpo consultivo del presidente nell'esercizio delle sue funzioni direttive; come apparisce da comunicazioni fatte dal presidente nelle tornate 4 gennaio 1858, 25 gennaio 1865, 19 maggio 1871, 14 giugno 1881, 6 febbraio 1887 ed altre.

E per ciò si astiene (20 dicembre 1893; 11 dicembre 1894) da tutte quelle votazioni che implicano un giudizio sull'opera del presidente.

Capo IV.

Giunta pel regolamento della Camera.

Art. 18.

La Giunta permanente pel Regolamento interno della Camera, nominata a termini dell'articolo 12 lettera *a*), verrà proponendo, durante la Sessione, le modificazioni e le aggiunte al regolamento che l'esperienza mostrerà necessarie. Ad essa sarà deferito lo studio di qualunque proposta relativa al regolamento.

68. Modificazioni al regolamento — 69. Derogazioni temporanee — 70. Lettura delle proposte — 71. Discussione del regolamento — 72. Votazione.

68. — Le modificazioni al regolamento che non siano iniziate direttamente dalla commissione relativa (della cui origine si parlò al n. 44) possono es-

sere promosse da deputati tanto nella forma di proposta concreta quanto come un invito alla commissione di presentare determinate disposizioni.

Nel primo caso esse vengono inviate direttamente alla commissione. Potrebbe per altro la Camera dispensarsi da questo invio quando la riforma specifica le venisse proposta da una commissione parlamentare, come seguì di quella di accrescere il numero dei componenti la commissione del bilancio, che fu presentata alla Camera il 20 giugno 1882 dalla commissione che riferiva sulla legge di contabilità.

Le proposte invece fatte sotto forma generica, assumendo la forma di mozioni, come avvenne nelle tornate 28 giugno 1899 (mozione Sonnino), 21 marzo 1900 (mozione Cambray-Digny) e 29 marzo 1900 (mozione Pelloux), non possono andare alla commissione se non mediante un voto della Camera; e però saviamente la Camera rifiutava, il 22 marzo 1900, di mandare alla commissione la mozione Cambray-Digny prima di averla discussa ed approvata.

Quando sotto forma di mozione vennero presentate proposte specifiche, esse furono inviate direttamente alla commissione del regolamento (21 giugno 1895, Cibrario; 26 giugno 1895, Cavallotti; 15 maggio 1897, Gallini) e riteniamo che questo procedimento avrebbe seguito la Camera se avesse avuto occasione di pronunziarsi sulla mozione presentata dal dep. Bonghi, della quale parleremo al n. 125.

Ciò che significa che, di fronte alla disposizione dell'articolo, che vuole che ogni proposta relativa al regolamento sia sottoposta alla commissione permanente, deve escludersi il procedimento delle mozioni ogni volta che vengano presentate proposte specifiche.

69. — Non vanno poi sottoposte di diritto alla commissione per il regolamento proposte dirette non a modificare permanentemente il regolamento ma ad adottare peculiari norme di discussione o votazione in determinate circostanze derogando da quelle stabilite dal regolamento.

Per questo la commissione del regolamento il 29 giugno 1899 rimandava alla Camera una proposta del dep. Franchetti, con la quale si mirava a stabilire un giorno determinato per la votazione dei provvedimenti politici che erano allora innanzi alla Camera.

Però, siccome nessuna proposta, che non sia una mozione, può presentarsi alla discussione senza essere preceduta dall'esame di una commissione, la Camera potrebbe sempre deliberare d'inviare una proposta di questo genere alla commissione del regolamento in luogo di eleggere una commissione speciale, conformemente a quanto vedremo al numero 203.

70. — Le proposte di riforma del regolamento, a meno che non siano presentate in forma di mozione, non debbono venir lette alla Camera appena

annunziate; non ammettendosi la lettura di proposte che previa l'autorizzazione degli uffici; e deve considerarsi perciò come un'eccezione ingiustificata la lettura, che si fece nelle tornate 24 febbraio e 1° marzo 1893, di due proposte dei deputati Levi e Nicotera.

71. — Per non intralciare le norme relative alla discussione e alla votazione dei disegni di legge con quelle che concernono il regolamento, noteremo qui che, in generale, le modificazioni parziali al regolamento si discussero articolo per articolo.

Tale norma si seguì anche nel 4 dicembre 1881 per la discussione di un nuovo regolamento, del quale per altro non si approvarono che tredici articoli, e nel 1° luglio 1900 per il presente regolamento.

Ma, poichè non si può estendere a tale materia la prescrizione dell'art. 55 dello Statuto, l'approvazione di disposizioni regolamentari può farsi anche mediante un ordine del giorno. Questo metodo fu seguito il 2 marzo 1863, il 24 novembre 1868 ed il 29 marzo 1900, per l'approvazione dei nuovi regolamenti, e il 30 aprile 1873 per la soppressione delle disposizioni relative al comitato e il ripristinamento di quelle degli uffici.

72. — Le modificazioni al regolamento si approvano di solito singolarmente per alzata e seduta.

Ma qualche volta, come nell'8 maggio e nel

20 dicembre 1848 e nell'8 novembre 1868, si approvarono con lo stesso modo di votazione nel loro complesso.

La mozione per l'approvazione del regolamento nel 1863 (2 marzo) si approvò invece con votazione nominale; mentre quella per il ripristinamento degli uffici (30 aprile 1873) fu assoggettata allo scrutinio segreto.

Quest'ultimo modo di votazione fu seguito il 17 aprile 1888 per l'approvazione dell'articolo relativo all'introduzione del metodo delle tre letture.

Il dep. Sonnino poi, nella tornata 16 aprile 1888, propose che a scrutinio segreto si approvassero complessivamente tutte le modificazioni del regolamento di mano in mano che venivano introdotte; ma due giorni dopo le sua proposta venne rimessa alla commissione del regolamento la quale non riferì mai intorno ad essa.

Capo V.

Giunta per l'esame dei Decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti.

Art. 19.

La Giunta per l'esame dei Decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti dovrà riferire entro il termine di un mese dalla comunicazione di ciascun decreto fatta dalla Corte dei Conti alla Camera.

Il Presidente dovrà mettere subito la relazione all'ordine del giorno, e la discussione su di essa seguirà in luogo delle interrogazioni e innanzi ad ogni altra materia nel primo martedì successivo.

73. Cenno storico — 74. Registrazioni avvenute in una precedente sessione o legislatura — 75. Decreti-legge — 76. Conclusioni.

73. — Nel 29 aprile 1867, sopra proposta del dep. La Porta, la Camera decise di rendere efficace il sindacato costituzionale della Corte dei conti istituendo una commissione permanente per l'esame dei decreti da quella Corte registrati con riserva; ma per lungo tempo quella commissione si mostrò assai poco sollecita del proprio ufficio.

Essa non presentò relazioni che a lunghi intervalli: 17 luglio 1867; (1) 17 dicembre 1875; 21 luglio 1879; 20 gennaio 1888; 15 giugno 1891; 30 marzo 1892; 11, 17 e 18 giugno, 2 luglio e 15 dicembre 1896; 15 febbraio 1898.

La Camera poi non discusse (15 dicembre 1891) che le due presentate il 15 giugno 1891 senza prendere su di esse nessuna deliberazione, come vedremo al n. 76.

Perciò si produssero varie proposte dirette ad assicurare da parte della Camera l'esercizio di

---

(1) Questa relazione per altro non si trova fra i documenti.

questa sua funzione ispettiva. La prima (8 aprile 1897) dai deputati Lochis e Pascolato, per estendere il mandato della commissione anche all'esame dei decreti presentati prima della sua costituzione e per prescrivere un mese alla presentazione della relazione; la seconda (8 maggio 1897) dal deputato Vischi per la estensione del mandato come nella precedente e per assegnare il lunedì alla discussione delle relazioni; sulle quali la Camera avrebbe dovuto deliberare con lo scrutinio segreto.

La commissione del regolamento (Doc. II) accolse il concetto di quelle proposte fondendole in un articolo da introdursi nel regolamento nei seguenti termini:

« La Giunta permanente per lo esame dei decreti e mandati registrati con riserva dalla Corte dei conti, nominata ai termini dell'art. 13, lett. *c*), prende in esame tutti i decreti e mandati registrati con riserva dalla Corte dei conti e comunicati alla presidenza della Camera in conformità dell'articolo unico della legge 15 agosto 1867 così durante la sessione parlamentare come nell'intervallo fra le due sessioni legislative. Essa dovrà prendere altresì in esame tutti i decreti e mandati sui quali nella cessata sessione o legislatura non sia stato riferito o deliberato.

« La Giunta deve riferire entro un mese dalla data della sua costituzione o della distribuzione degli elenchi. Le relazioni della Giunta dovranno essere inscritte nell'ordine del giorno della Camera

entro cinque giorni dalla loro presentazione e quando, senza ragione di richiesta di documenti o di indugio nel riceverli, la Giunta non abbia riferito nel termine prescritto, il presidente della Camera inscriverà d'ufficio all'ordine del giorno l'esame dei relativi decreti o mandati.

« Ogni qualvolta le conclusioni della Giunta trovino opposizioni, la votazione sopra di esse dovrà sempre avvenire a scrutinio segreto. »

Quest'articolo non giunse innanzi alla Camera; e la commissione che riformò il regolamento nel 1° luglio 1900 non ne accolse che una parte, prefiggendo alla commissione il termine di due mesi per riferire e disponendo che le relazioni vengano discusse senza indugio.

Successivamente (24 novembre 1900) i deputati: Rampoldi, Caldesi e Garavetti proposero che le relazioni sulle registrazioni con riserva venissero di diritto inscritte nell'ordine del giorno di ogni lunedì e la commissione del regolamento fece buon viso alla iniziativa proponendo (Doc. XV) che si debba riferire sulle registrazioni entro un mese e che la discussione debba seguire il martedì successivo alla presentazione delle relazioni.

La preferenza data al martedì sul lunedì fu giustificata dalla commissione con questa considerazione: « Se non che non sembra il lunedì il giorno più adatto ad una discussione che, nella maggior parte dei casi, ha una grande importanza e può involgere le più delicate questioni attinenti alla re-

sponsabilità ministeriale, conducendo la Camera anche ad un voto politico. »

La Camera approvò la modificazione nel 25 gennaio 1901 e quattro giorni dopo si occupava, per la seconda volta, di decreti registrati con riserva.

Nell'esporre i precedenti dell'articolo non abbiamo tenuto conto delle proposte dei deputati: Spasiano (1° febbraio 1866) ed Alessandro Costa (27 giugno 1895) dirette a sospendere la esecuzione dei decreti registrati con riserva sino a che non sieno approvati dal Parlamento; perchè esse trascendono i confini del regolamento della Camera.

74. — Non avendo l'aggiunta introdotta nell'art. 19 sanzionato la estensione del mandato della commissione anche ai decreti e mandati presentati alla Camera prima della sua costituzione, può sorgere il dubbio che al mandato anzidetto non siasi voluto accordare la richiesta estensione. Ma tale dubbio dev'essere eliminato dalla considerazione, che nell'esercizio del sindacato parlamentare non vi possono essere nè interruzioni nè decadenze.

La commissione che riferì sulle registrazioni con riserva il 15 giugno 1891 (Doc. IV) osservava infatti: « Considerando che, essendo la commissione depositaria dei diritti inviolabili della Camera e non essendo intervenuta una espressa rinunzia da parte della Camera stessa all'esercizio delle proprie prerogative, può e deve riconoscere la propria competenza malgrado ogni contraria affermazione.

Nè da questa opinione la distolse la disposizione statutaria (?) che fa cadere col chiudersi della sessione tutte le proposte presentate al Parlamento e non approvate dalle due Camere; poichè essa non è riferibile che ai progetti di legge e ad altre proposte che, emanando dal Governo o dall'iniziativa parlamentare, possono essere ripresentate e riprese allo stato di relazione.

« La legge obbliga la Corte a presentare una volta sola, quindicina per quindicina, l'elenco degli atti registrati con riserva; cosicchè se, durante la sessione, per qualsiasi motivo, essi sfuggissero all'esame della Camera e se la Camera con ciò perdesse per sempre il diritto di discuterli, resterebbe in balìa del potere esecutivo, con la chiusura della sessione, l'esercizio di un eminente diritto parlamentare, il che è assurdo. »

E a sua volta la commissione per il regolamento, riferendo nel 14 febbraio 1898 (Doc. II *A*) sulla proposta dei deputati Lochis e Pascolato, che abbiamo accennato nel numero precedente, fece proprio il concetto della proposta stessa, di autorizzare la commissione a « prendere altresì in esame tutti i decreti e mandati sui quali nella cessata sessione o legislatura non sia stato riferito o deliberato. »

Quella che riferì sulla proposta Rampoldi, Caldesi e Garavetti ritenne forse che, prescrivendo un breve termine alla relazione e alla discussione non potesse avvenire che alcuni decreti potessero

rimanere senza esame; ma ciò può invece verificarsi frequentemente, la chiusura della sessione o lo scioglimento della Camera avvenendo ordinariamente dopo un lungo periodo di riposo parlamentare durante il quale non rimane arrestata la funzione della Corte dei conti.

Ora, verificandosi questo arretrato di registrazioni, non è a dubitare che, per le esposte considerazioni, esso potrà venir preso in esame dalla successiva commissione.

75. — Ci rimane da vedere se tutti indistintamente i decreti e mandati registrati con riserva dalla Corte dei conti possano e debbano essere presi in esame dalla commissione.

Il dep. Pascolato, in una relazione generale presentata il 17 dicembre 1896 (Doc. III Z) quale presidente della commissione stessa, distingueva le registrazioni con riserva in quattro categorie:

1ª Decreti contenenti la clausola della presentazione e presentati al Parlamento per essere convertiti in legge (decreti-legge);

2ª Decreti non contenenti la clausola anzidetta, ma sottoposti al Parlamento con apposito disegno di legge;

3ª Decreti dei quali il Parlamento non sia stato in altro modo investito;

4ª Mandati.

E limitava l'azione della commissione alle ultime due; salvo comprendervi anche la prima qua-

lora la clausola della presentazione non fosse stata osservata.

In relazione a questo concetto, al quale quella commissione si era rigorosamente uniformata con le relazioni 11 e 17 giugno 1896 (Doc. III *E* ed *H*), nella già rammentata (n. 73) proposta dei deputati Lochis e Pascolato, si stabiliva che la commissione avrebbe riferito sopra tutti i decreti e mandati registrati con riserva « eccettuati soltanto quelli che vengano direttamente o virtualmente sottoposti alla Camera col mezzo di disegni di legge o in altro modo. »

In tal guisa la competenza della Commissione sarebbe stata in via ordinaria limitata ai decreti illegittimi e non si sarebbe estesa agl'incostituzionali.

Ma questa proposta non venne compresa nelle modificazioni introdotte nell'art. 19; onde rimane aperto l'adito ad incertezze e dualismi pericolosi.

Ed infatti nel 29 gennaio 1901 vennero in discussione in sede di registrazioni con riserva tre decreti-legge; ciò che diede luogo ad obbiezioni sulla competenza della commissione a pronunziarsi sopra quei decreti due dei quali erano già stati presentati, ed il terzo avrebbe dovuto esserlo in breve, al Parlamento per essere convertiti in legge.

La Camera non fece caso della duplicità dell'esame e, data l'anormalità della situazione, adottò la sola via logica, deliberando di passare all'ordine del giorno; ma ciò non toglie che non esista il pericolo di un doppio giudizio sul medesimo atto, che potrebbe anche riuscire contraddittorio.

Nè ad eliminarlo potrebbe concorrere l'aggiunta al regolamento proposta dal dep. Fracassi il 1° febbraio 1901 (Doc. XV *bis*), con la quale si stabilirebbe un procedimento accelerato per l'esame dei decreti-legge; giacchè tale procedimento potrebbe venir meno per mancanza della presentazione del decreto-legge, il quale frattanto passerà alla commissione per le registrazioni con riserva.

76. — Una grande incertezza domina non solo sull'ufficio della commissione ma eziandio su quello della Camera in questa materia.

Per quanto concerne la commissione, non si può a meno di rimanere sorpresi dalla varietà delle formule da essa adoperate, anche nei casi in cui non trovò da censurare il decreto sottoposto al suo esame. Trascriviamo codeste formule seguendo l'ordine cronologico dei documenti nei quali sono contenute:

conveniente sì amministrativamente che politicamente (1879 VII *A*);

approvasi il decreto (1892 IV *quinquies-A* - 1896 III *L*);

giustificato (1896 III *A*, *B*, *C*, *F*, *G*, *Q*, *R* - 1898 VII *A*);

non trova a censurare (1896 III *M*);

giustificato il decreto sebbene legittimo il rifiuto (1896, III *U*);

conforme alla legge (1898, VII *B*).

Nè minore è la varietà nelle disapprovazioni:

meritevole di censura (1875, 71 *bis*);

deplora invitando il Governo all'adempimento della legge (1879, VII *A*);

è d'avviso che si possa... (1888, II *A*);

apprezzabile nel merito ma non conforme alla legge (1891, IV *A* - IV *A bis*);

voglia disporre per la revoca (1896, III *N*);

approva la deliberazione della Corte (1896, III T);

giusto e legittimo il rifiuto (1896, III *O*, *P*, *V* - 1900, V, *A* e *B*).

Trattandosi di un sindacato eminentemente politico e non di un giudizio d'appello sull'opera della Corte nè di un'integrazione di quella del Governo, riteniamo che la commissione debba limitarsi a dichiarare se sia o no censurabile l'atto governativo. La legalità o la convenienza dell'atto stesso dovrebbero costituire soltanto la ragione della risoluzione e quindi non oltrepassare la parte motiva della relazione.

La Camera poi, quando si trovò innanzi a decreti illegali (15 dicembre 1891) finì coll'esautorarsi completamente non prendendo nessuna deliberazione, come non fosse affar suo; perchè la commissione desistette dalle conclusioni che aveva presentato.

Mentre, quando dovette pronunziarsi sopra decreti incostituzionali (29 gennaio 1901), si determinò a trattare alla stessa stregua tanto quelli che erano già stati presentati alla Camera per essere convertiti in legge, quanto quello che non le era

ancor stato presentato, deliberando su tutti di passare all'ordine del giorno; lasciando per tal modo sussistere un atto incostituzionale in presenza del quale, ad avviso nostro, non rimangono che due vie: la convalidazione o la revocazione. La Camera deve quindi in tali casi invitare il Governo o a promuovere la prima o a far luogo alla seconda.

Capo VI.

Della verificazione delle elezioni.

Art. 20.

I deputati scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 12 lettera *b*) non potranno rifiutare.

77 e 78. Dimissioni: parziali — 79, dell'intera Giunta.

77. — Non deve considerarsi come rifiuto l'impossibilità, in cui si trovi alcuno degli eletti, di assumere le sue funzioni; e l'apprezzamento di tale impossibilità, come pure della necessità o convenienza di procedere alla sostituzione, va lasciato interamente al presidente.

Il quale, nella tornata 21 giugno 1886, sostituiva con un altro il dep. Minghetti impedito dalle condizioni della sua salute, di prender parte ai lavori della commissione.

78. — Al rifiuto, da qualsiasi causa determinato, devono negli effetti equipararsi le dimissioni; le quali per altro fa mestieri distinguere in parziali e totali.

Non sono scarsi gli esempi delle prime; ma esse, di regola, non lasciano traccia nei resoconti parlamentari perchè il presidente, cui devono essere indirizzate, non ne dà comunicazione alla Camera; come avvenne il 2 maggio 1892 di quella del dep. Bovio. Ne consegue che i rinunzianti possono, quando loro aggradi, riprendere le loro funzioni.

La cosa dovrebbe tuttavia procedere diversamente qualora le dimissioni raggiungessero tale proporzione da mettere in forse il numero legale della commissione. In tal caso si dovrebbe procedere come nel caso di dimissioni totali, come vedremo nel numero seguente.

79. — Dimissioni dell'intiera Giunta ebbero luogo il 27 aprile 1883 ed il 5 maggio 1891; ma esse vennero ritirate in seguito ad invito della Camera.

Non così avvenne nel 31 maggio 1893. In quella circostanza, nonostante l'invito della Camera, le dimissioni furono mantenute e la Camera stessa ne prese atto il 3 giugno 1893. In quella tornata il deputato Villa sostenne che il regolamento vieta le dimissioni parziali ma non le totali, perchè queste fanno rinascere integro nel presidente il diritto di eleggere nuovamente la commissione.

Ed infatti il presidente ne elesse una intera-

mente nuova, la quale riprese il lavoro di verificàzione al punto cui era stato condotto dalla precedente, valendosi perfino di relazioni da quella già apprestate.

Art. 21.

Perchè un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta alla Camera e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole.

80. Annullamento senza protesta — 81. Elezioni non contestate.

80. — Sembrerebbe, stando alla dizione dell'articolo, che non si potesse in nessun caso far luogo ad annullamento per vizio delle operazioni elettorali quando non venisse presentata formale protesta.

Ma ciò non è esatto; perchè le irregolarità di una elezione possono risultare dai processi verbali, che la Giunta ha il dovere di esaminare; e in seguito ad esse l'elezione può venire annullata anche in mancanza di protesta.

L'elezione dovrebb'essere annullata, ancorchè senza protesta, anche quando non fosse stato osservato nella convocazione il termine prescritto dagli articoli 49 ed 80 della legge elettorale.

E furono annullate, non ostante la mancanza

di protesta, le elezioni avvenute durante lo stato di assedio nel 1862 (29 novembre) e nel 1894 (13 dicembre), come vedremo al numero successivo.

81. — Questo ed i successivi articoli del capitolo stabiliscono il procedimento delle elezioni contestate, ma non fanno parola di quelle non contestate.

Queste ultime vanno distinte in due categorie: quelle nelle quali non vi ha protesta nè per irregolarità di operazioni nè per ineleggibilità del proclamato e quelle in cui vi sono bensì reclami per uno dei due titoli surriferiti ma la Giunta non li ritiene meritevoli di considerazione.

Alle prime provvede l'art. 12 del regolamento interno della Giunta delle elezioni stabilendo: « Trattandosi di elezioni senza protesta, la Giunta in seduta pubblica pronunzierà il suo avviso sovrà di esse e ne darà partecipazione alla Camera. »

Questo avviso può essere tanto per la convalidazione che per l'annullamento. Nè, per procedere a quest'ultimo, è indispensabile far luogo al giudizio di contestazione. Imperocchè, come osservava la Giunta (Doc. X, 1) nel proporre l'annullamento delle elezioni seguìte il 13 dicembre 1894 a Corleone ed a Palermo durante lo stato d'assedio: « La necessità della protesta si riferisce all'annullamento per vizio delle operazioni elettorali. Or quando un'elezione dev'essere annullata per un motivo che non ha relazione nè con le operazioni

elettorali nè con la mancanza delle condizioni giuridiche dell'eletto — e solo in questi casi la Giunta ha il diritto e il dovere insieme di farsi illuminare dal formale contraddittorio delle parti — la pubblica discussione sarebbe una pura e semplice apparenza, più che una palestra praticamente proficua di critica e di dibattito di ragioni. »

Per le elezioni poi relativamente alle quali vi sieno proteste o motivi di annullamento ritenuti inattendibili dalla Giunta, non vi ha nessuna disposizione positiva; e però conviene ricercare quale sia la pratica della Camera.

Che la Giunta per la verificazione dei poteri abbia facoltà di non dichiarare contestata un'elezione, non ostante proteste o reclami, non si può revocare in dubbio, dal momento ch'essa ne propone la convalidazione con la seguente formula:

« La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica del ... ha verificato *non essere contestabile* l'elezione seguente e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida l'elezione medesima. »

Questa facoltà fu inoltre espressamente riconosciuta dalla Camera nelle tornate 4 aprile 1879, 6 e 7 dicembre 1882.

Sarebbe infatti distrutto lo scopo della nomina di una commissione speciale se le più insignificanti proteste dovessero venir portate innanzi alla Camera.

Trattandosi poi di una comunicazione fatta al

presidente, questi ne dà partecipazione alla Camera senza inscriverla nell'ordine del giorno e, non sorgendo opposizioni, ne prende atto.

Ma è del pari indubitato che la Camera ha diritto di esaminare anche le elezioni che la Giunta abbia ritenuto incontestabili.

Tale diritto non fu mai controverso. Soltanto si discusse se la Camera avesse o no la facoltà di dichiarare essa siffatte elezioni contestate e qualche volta, come nel 20 febbraio 1880, fu ritenuto che l'avesse; ma, prescindendo dalla questione di forma, il diritto di esaminare anche coteste elezioni fu ammesso ogni volta che ne fu espresso l'intendimento da qualche deputato; come avvenne non solo nella tornata or ora riferita, ma eziandio in quelle: 20 giugno 1879, 6 e 7 dicembre 1882, 2 dicembre 1892 e 7 aprile 1894.

In esse fu ritenuto che debba sospendersi in tali casi la convalidazione rimandando la elezione alla Giunta perchè presenti su di essa la sua relazione.

Questa consuetudine poi (salvo il tramutamento del diritto individuale in collettivo) veniva tradotta in norma positiva dalla commissione per il regolamento che nel 1898 (Doc. II *quater-A*) ebbe a proporre una completa riforma del procedimento per la verificazione dei poteri.

Essa infatti proponeva un articolo (22) così concepito:

« Nei primi tre giorni dalla sua costituzione la

Giunta delle elezioni, ripartita com'è detto nel precedente articolo, statuisce, riferendo poi alla Camera con simultanea proposta di convalidazione, su tutte le elezioni contro le quali non siasi presentata alcuna protesta durante le operazioni elettorali e posteriormente; o contro le quali le proteste presentate nel corso delle operazioni, o quelle prodotte posteriormente, siano vaghe o di veruna efficacia.

« La Camera può sempre discutere tali proposte della Giunta; e, quando almeno trenta deputati lo richieggano, può rinviare una elezione alla Giunta per nuovo esame. »

La Camera non ebbe occasione di pronunziarsi su questa proposta, ma la consuetudine ch'essa mirava a consacrare rimane incontestata.

Art. 22.

Le proteste elettorali debbono esser firmate o da cittadini del collegio, o da candidati che vi ottennero voti; le firme dovranno esser legalizzate dal sindaco del comune dove i firmati hanno domicilio, o del comune dove avvenne l'elezione.

82. Proteste — 83 e 84. Autenticazione — 85. Termine per la presentazione.

82. — In questo articolo si disciplinano soltanto le proteste che, per l'articolo successivo, vengono mandate al presidente della Camera; ma le

proteste possono anche farsi inserire nel processo verbale a' termini del penultimo capoverso dell'articolo 70 della legge elettorale politica così concepito: « Nel verbale, da stendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle *proteste* fatte, delle schede contestate, ecc., ecc. »

83. — Ad ogni modo la protesta dev'essere non solo scritta ma autenticata nelle firme e quindi non si potrà dar valore di protesta a semplici lettere e molto meno a telegrammi.

84. — Le proteste non possono essere presentate che da cittadini del collegio o da candidati. E la Camera (Elezioni di Napoli IV e Grosseto - Relazioni 4 marzo 1871 e 25 febbraio 1891) considerò le parole *cittadini del collegio* come equivalenti a quella di elettori.

Perciò non sarebbe ammessibile l'autenticazione di un notaio (sebbene dalla relazione sulla elezione di Aversa, 1901, Doc. VIII n. 47, risulti che la Giunta accoglie simili autenticazioni) non potendo il notaio accertare la qualità di elettore o di candidato; che invece risulta implicita dell'autenticazione dei sindaci locali autorizzati dalla legge comunale e provinciale a rilasciare simili attestazioni.

85. — Il regolamento non prescrive alcun limite di tempo per la presentazione delle proteste; tale limite è invece stabilito dall'ultimo capoverso

dell'art. 74 della legge elettorale così concepito: « I reclami o le proteste non presentati nelle sezioni o nell'adunanza dei presidenti dovranno essere mandati alla presidenza della Camera dei deputati, la quale ne rilascierà ricevuta. Tali reclami o proteste però non saranno ricevuti quando siano trascorsi trenta giorni da quello dell'elezione, o quando la Camera abbia in questo termine già pronunziato definitivamente su di essa. »

Di maniera che possono presentarsi proteste, purchè nelle debite forme, anche il giorno che si discute un'elezione avanti alla Camera, se non sarà trascorso un mese dall'elezione stessa.

Art. 23.

Tutte le proteste si trasmettono dal Presidente della Camera alla Giunta, la quale non puó deliberare in meno di dodici. La Giunta determina il giorno, l'ora, il luogo nel quale discuterà l'elezione contestata. La Segreteria lo pubblica nell'albo esposto nell'atrio del palazzo della Camera; dal giorno della pubblicazione a quello dell'adunanza della Giunta decorreranno almeno tre giorni liberi.

86. *Quorum* — 87 e 88. Contestazione.

86. — Il *quorum* della Giunta fu stabilito di otto nel 1868, quando i componenti di essa erano soltanto dodici, ma fu mantenuto inalterato anche quando essi vennero elevati a venti.

Portatone però il numero a trenta, con l'ultima riforma del 1900, fu stimato opportuno determinarlo in dodici.

87. — Dai termini di questo articolo potrebbe sembrare che soltanto la protesta inviata al presidente determini la contestazione della elezione; mentre, come abbiano visto al numero 81, essa può essere dichiarata anche per effetto di proteste inscritte nei verbali; nello stesso modo che può esserlo per ineleggibilità od incompatibilità dell'eletto.

88. — Dallo stesso articolo isolatamente considerato si potrebbe altresì ritenere che la protesta inviata al presidente tragga seco necessariamente la contestazione; ma invece la cosa procede altrimenti essendo stato riconosciuto espressamente nella Giunta, come vedemmo al n. 82, il diritto di non dichiarare contestata una elezione quando non riconosca fondate le proteste.

Sulle facoltà della commissione avremo poi occasione di ritornare al n. 95.

Art. 24.

La Giunta ammette alla sua presenza tanto i sottoscrittori della protesta quanto il deputato eletto; così quelli come questi possono farsi rappresentare e produrre testimoni. La Giunta può chiamare d'ufficio testimoni, fissando loro, quando occorra, un'indennità.

89. Mandatarii — 90. Deputati — 91. Testimonii.

89. — I rappresentanti, secondo l'art. 6 del regolamento interno della Giunta (che riporteremo all'art. 30), devono essere muniti di mandato notarile autentico; il quale, per l'art. 27 n. 1 del testo unico della legge sul bollo, va scritto sopra carta non bollata.

90. — I rappresentanti devono essere cittadini italiani e maggiori d'età e non occorre che sieno avvocati.

Parecchie volte poi nella Camera sorsero vivaci incidenti, il maggiore dei quali il 3 marzo 1891, perchè la difesa dei candidati innanzi alla Giunta era stata assunta da deputati; ritenendosi ch'essi non possano poi sedere nella Camera come giudici imparziali.

Tali incidenti approdarono ad una proposta presentata il 19 maggio 1896 dai deputati Lazzaro, Caldesi e Garavetti nei seguenti termini: « In nessun caso tale qualità (di rappresentante dell'eletto) potrà essere assunta da un membro della Camera dei deputati »; proposta che però non ebbe seguito alcuno.

Un'altra ne fu presentata il 23 giugno 1897 dai deputati Rampoldi, Imbriani e Basetti così concepita: « Al patrocinio di cause elettorali dinanzi alla Giunta delle elezioni non sono ammessi membri del parlamento. »

E la Giunta del regolamento, riferendo, il 21 marzo 1898 (Doc. II *quater A*) su quest'ultima proposta, l'accolse traducendola in un articolo 27 *bis* così espresso:

« Per le elezioni contestate la Giunta ammette alla sua presenza nella discussione pubblica tanto i sottoscrittori delle proteste quanto il deputato eletto, ovvero un loro rappresentante.

« I rappresentanti o procuratori non possono essere membri del parlamento. »

Ma la Camera non fu chiamata a pronunziarsi nemmeno sopra questa proposta.

91. — Dall'ultimo inciso dell'articolo, che concorda col terz'ultimo capoverso dell'art. 112 della legge elettorale, risulta che hanno diritto ad indennità soltanto i testimonii citati dalla Giunta.

Dal penultimo capoverso del citato articolo della legge elettorale risulta eziandio che: « ai testimonii delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso cadendo la falsità o il rifiuto su materia punibile. »

Art. 25.

La Giunta può nominare un Comitato inquirente composto di tre membri scelti nel suo seno, con facoltà ancora di trasferirsi sul luogo a fare tutte le indagini necessarie.

92. Inchieste — 93. Comitato.

92. — Non ostante questa disposizione, introdotta fino dal 1868, la Camera continuò per qualche tempo ad ordinare inchieste sulle singole elezioni. Da molti anni per altro la Giunta provvede mediante il Comitato; l'ultima inchiesta giudiziaria risalendo al 1879 (Albenga) e l'ultima parlamentare al 1880 (Campi Bisenzio).

93. — Al comitato, delegazione della Giunta, spettano i diritti ed i poteri della Giunta stessa.

La commissione per il regolamento poi, nello intendimento di affrettare la verificazione dei poteri, nel 1898 (Doc. II *quater A*) proponeva che il solo relatore, nei casi meno gravi, potesse procedere ad indagini sommarie ed anche all'esame di testimonii; ma questa proposta, insieme a tutte le altre dirette a riformare il procedimento per la verificazione dei poteri, non pervenne all'esame della Camera.

Art. 26.

Le conclusioni della Giunta sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità si riterranno per la convalidazione.

94. **Parità.**

94. — Nella tornata 20 dicembre 1892 i deputati Lazzaro e Campi sostennero che la norma sancita nell'ultima parte del presente articolo è applicabile soltanto nel giudizio definitivo non in quello di delibazione, quando, cioè, trattisi unicamente di decidere se un'elezione debba o non debba dichiararsi contestata; ma la Camera ritenne che, per l'applicazione di quella norma, non debba farsi distinzione alcuna tra le varie deliberazioni della Giunta.

E nel 12 marzo 1901 decise che la parità sia in favore del candidato che, secondo i computi della Giunta, avrebbe dovuto essere proclamato dall'assemblea dei presidenti.

In questo senso la commissione del regolamento con le sue proposte del 21 marzo 1898 (Documento II *quater-A*), interpretava questa disposizione formulando l'ultimo capoverso dell'art. 27 nei seguenti termini: « In caso di parità nelle votazioni della Camera sulle conclusioni della Giunta intorno alle elezioni contestate, o per qualsiasi giudizio su qualunque elezione, s'intenderà approvata la risoluzione che torni più favorevole all'*eletto*. »

Art. 27.

Le sedute della Giunta saranno pubbliche; le sue conclusioni motivate saranno comunicate alla Camera che delibererà.

95. — La commissione che preparò il regolamento del 1868, togliendo l'esame delle elezioni agli uffici per affidarlo ad una commissione eletta dal presidente, intendeva di sottrarre quell'esame alla Camera. Infatti essa proponeva con l'art. 19: « Le sedute della Giunta saranno pubbliche, il suo giudizio sarà motivato e *definitivo;* il presidente ne darà comunicazione alla Camera. »

Ma questa disposizione diede luogo alla più viva opposizione; tanto che, nella tornata 24 novembre 1868, la Camera, pur approvando il regolamento presentatole, riservavasi di discuterne l'articolo 19, che approvò poi il 27 dello stesso mese ma nei termini nei quali è espresso l'articolo presente.

Il concetto di rendere il giudizio della Camera inappellabile non fu per altro abbandonato; esso risorse con le proposte di riforma del regolamento presentate il 17 maggio 1875 (Doc. n. 134). Per esse la Giunta avrebbe dovuto dividersi in due sezioni le cui decisioni avrebbero potuto essere impugnate e recate innanzi alle sezioni unite soltanto per eccesso di potere e violazione di legge.

Ma anche in questa occasione, sebbene la Camera non siasi pronunziata, (21 e 22 febbraio 1877) molti oratori si manifestarono contrarii a simile delegazione di poteri, che ritennero contraria all'art. 60 dello Statuto.

96. — La prima commissione per la verificazione dei poteri, eletta l'8 novembre 1870, il 23 dello stesso mese aveva già assolto il suo compito; ma purtroppo con le elezioni successive il lavoro della Giunta fu reso sempre più laborioso; onde la convalidazione delle elezioni seguite il:

6 novembre 1892 non fu ultimata che il 5 aprile 1894;

26 maggio 1895 non fu ultimata che l'11 luglio 1896;

21 marzo 1897 non fu ultimata che il 3 giugno 1899;

3 giugno 1900 non fu ultimata che il... 1902.

Ad ovviare a questi ritardi mirava una proposta presentata il 1° marzo 1893 dal dep. Nicotera in questi termini: « La Giunta delle elezioni dovrà riferire alla Camera, non più tardi di un mese dalla sua nomina, su tutte le elezioni non contestate e non più tardi di due mesi su quelle contestate. »

La commissione del regolamento riferendo su questa proposta il 25 giugno 1893 (Doc. XII), considerava:

« Pur vedendo alcuni inconvenienti di ciò che esiste, male si opererebbe rimutando senza più il

procedimento che fu ordinato nel 1868 e i cui risultamenti apparvero in generale migliori al paragone del sistema prima seguìto.

« In ogni caso è d'uopo considerare attentamente e con pacata diligenza tutta la materia e andar divisando con maturo senno a quali nuove vie ci potremmo rivolgere o quali innovazioni convenga introdurre rimanendo nel sistema presente.

« Qualsiasi disciplina che si volesse adottare al riguardo non potrebbe recarsi in atto se non per una nuova legislatura e perciò la vostra Giunta, astenendosi per ora dal manifestarvi i suoi apprezzamenti intorno alla proposta dell'onorevole Nicotera, si riserva di fare oggetto di studio tutta questa materia del procedimento per la verificazione delle elezioni e di riferire in proposito alla Camera al riprendersi dei lavori parlamentari dopo le vacanze estive.

« Intanto questo solo non sembra inopportuno d'osservare fin d'ora, che, se può tornare ovvio che si fissino i termini per riferire intorno alle elezioni rispetto alle quali non v'è motivo di contestazione, è a reputarsi invece arduo e pericoloso, nell'interesse sovrattutto delle minoranze, e può riuscire anche ingiusto, il limitare in qualsiasi modo le indagini e le discussioni della Giunta dove v'è cagione di contesa o d'incertezza.

« Egli è argomento nel quale si devono contemperare i riguardi dovuti alla coscienza del giudice con le esigenze d'ordine politico e morale che concernono la funzione parlamentare della nostra

Camera e dove deve farsi la giusta parte alla tutela degl'interessati, fra le investigazioni che devono essere complete, e alla sollecitudine che non deve mancare; ma simili cose non si scrivono nel regolamento e non gioverebbe il farlo; sono esigenze morali e politiche delle quali ciascuno deve sentire spontaneamente l'impulso nell'adempimento d'un delicatissimo dovere. E non si tratta di riformare sistemi o procedimenti, ma sibbene di consuetudini corrette e sincere che l'assemblea stabilisce e mantiene assegnando la propria fiducia e significando coi proprii voti il pensiero e il voler suo. »

La commissione mantenne, sebbene un po' tardi, la promessa, presentando alla Camera, il 21 marzo 1898 (Doc. II *quater*) varie proposte e stabilendo varii termini per semplificare ed abbreviare il lavoro di verificazione; ma la Camera non ebbe opportunità di pronunziarsi.

Allo stesso fine mirò la commissione, che riformò il regolamento nel luglio 1900, accrescendo il numero dei componenti la Giunta stessa.

97. — Quando sia in grado di riferire sulle elezioni contestate, la Giunta presenterà alla Camera la sua relazione con le relative conclusioni.

E rimarranno eccezionali i casi verificatisi il 25 aprile 1875, in cui la Giunta rimise alla Camera il giudizio sulla elezione di Levanto, e il 31 gennaio 1900, in cui fece il medesimo per le elezioni di Forlì, Ravenna I e Milano V, non volendosi pronunziare sull'applicazione di un decreto d'amnistia.

98. — Qualora poi abbia argomento sufficiente per rimettere gli atti di un'elezione all'autorità giudiziaria, la Giunta deve presentarne la proposta alla Camera anche se l'eletto abbia mandato le sue dimissioni e la Camera, conformemente a quanto si è osservato al n. 10, le abbia accettate.

Infatti la Camera, nel 18 maggio 1893, votava: « Quando la Giunta per le elezioni delibera l'invio all'autorità giudiziaria degli atti relativi ad un'elezione, la sua deliberazione sarà sottoposta all'approvazione della Camera quantunque il deputato proclamato rassegni le proprie dimissioni prima del giudizio della Camera stessa. »

E, in coerenza a questa votazione, nella tornata 25 maggio 1893, deliberava d'inviare all'autorità giudiziaria gli atti relativi all'elezione di Appiano, sebbene avesse già accettato le dimissioni dell'eletto.

99. — Non solo la Giunta deve presentare alla Camera relazione e conclusioni, ma deve altresì porre la Camera in grado di esprimere il proprio giudizio e quindi deve depositare in segreteria i documenti relativi alle elezioni.

Tali documenti per altro non comprendono gli atti interni della Giunta; e però al dep. Calleri, che l'8 luglio 1898 si lagnava che non gli fosse stata data visione dei verbali di un comitato inquirente, rispondeva il presidente della Giunta:

« Non si è mai praticato che tutti i documenti

relativi ad un'elezione, e molto meno gli atti di un comitato d'inchiesta, che sono, per loro natura, segreti, siano comunicati ai membri del Parlamento.

« Non è solamente il lungo costume, che impedisce di distribuire ai deputati i documenti, ma il fatto che la Camera non è un tribunale e non tiene un'adunanza pubblica per discutere delle prove a carico od a discarico, quando essa è chiamata a pronunziare il suo giudizio sopra la validità di una elezione.

« L'adunanza pubblica, con la presenza delle parti, coll'esame delle prove a carico e a discarico, si fa davanti alla Giunta delle elezioni, che è la vostra rappresentanza. E la Giunta, in forza del mandato di fiducia che le avete affidato, vi riferisce intorno ai risultati della discussione stessa. Talune volte questa discussione non riesce a rassicurare i membri della Giunta e allora la Giunta nomina un comitato inquirente ma per propria istruzione.

« Infatti in questo comitato inquirente le parti non sono rappresentate; dappoichè il termine in cui le parti possono esperimentare le loro ragioni e dar le prove così della difesa come dell'accusa si apre prima che la Giunta tenga la sua seduta nella quale ha luogo la discussione delle parti in causa.

« Dunque non soltanto la lunga costumanza della nostra vita politica, ma la stessa natura della cosa impedisce che si possano comunicare gli atti di un comitato inquirente. Essi sono raccolti per istruzione della Giunta; ma su di essi le parti non hanno diritto di controllo e di esame. »

100. — Per una consuetudine introdotta nel 1876, com'ebbe ad affermare il presidente della Camera nelle tornate 16 novembre 1880 e 30 gennaio 1881, i documenti relativi alle elezioni contestate devono rimanere depositati in segreteria a disposizione di ogni deputato due giorni; termine che fu più tardi raddoppiato, secondo una dichiarazione fatta dal presidente stesso il 3 giugno 1901, e costantemente osservato.

101. — La Camera non ha nessun limite nell'esercizio delle sue attribuzioni. Fu bensì in varie circostanze sostenuto che la Giunta è sovrana nell'attribuzione delle schede ma non sempre la Camera si astenne dal dare il suo giudizio anche su questa; e, ad esempio, nelle tornate 15 febbraio 1877 e 6 dicembre 1900, ritenne che gli eletti di Nicosia e Corteolona avessero raggiunto la maggioranza dei voti, mentre la Giunta aveva opinato il contrario.

102. — Come non ha nessun limite di attribuzioni, la Camera non riconosce nemmeno alcuna norma positiva nel pronunziare il suo giudizio, e si può ben dire che si comporta come una giurìa più spesso che come una magistratura.

103. — La discussione e la votazione di una elezione contestata procedono con le norme ordinarie; tranne che i membri del Governo, in omag-

gio all'art. 60 dello Statuto, si astengono dal prendervi parte; quando per altro non sia in questione l'interpretazione delle norme relative all'eleggibilità o non occorra fornire schiarimenti intorno ad accuse mosse al Governo. Esempi d'intervento della prima categoria, le elezioni: Mazzini (22 marzo 1866), Barbato (18 luglio 1895) e Cipriani (30 novembre 1897); della seconda, la discussione seguìta il 2 dicembre 1892.

104. — Le conclusioni alle quali la Camera può venire in materia di elezioni contestate sono definitive od interlocutorie. Le definitive sono la convalidazione e l'annullamento, ed esse presentano qualche difficoltà quando vengano innanzi alla Camera congiuntamente.

Quando alla proposta della commissione, di convalidare, fu contrapposta quella di annullare, alcune volte (16 dicembre 1879, Cicciano; 28 giugno 1880, Fermo; 4 e 8 luglio 1898, Torino e Acerra) si pose a partito la proposta della commissione affermandosi che quella di annullamento equivaleva a votar contro. Nelle due ultime si aggiunse poi, in favore della precedenza, che si deve porre ai voti l'affermativa.

Altre volte invece (22 e 27 luglio 1875, Macomer, Comiso, San Casciano e Serradifalco; 15 dicembre 1876, Cagli, e 24 giugno 1891, Salerno) fu data la precedenza all'annullamento.

La stessa difformità si presentò nel caso con-

trario, quando, cioè, la Giunta propose l'annullamento e ad esso fu contrapposta la convalidazione. Talvolta si pose a partito direttamente l'annullamento (2 febbraio e 16 dicembre 1881, Milano IV e Calatafimi; 3 gennaio 1891, Treviso; 3 giugno 1896, Nuoro; 18 maggio 1901, Aversa) affermandosi che chi sosteneva la convalidazione poteva votar contro; ma il più delle volte si pose a partito la proposta di convalidazione.

Ed è veramente notevole la varietà delle ragioni addotte per giustificare la precedenza data a quest'ultima.

Una volta (4 luglio 1893, Varese) fu data la precedenza alla convalidazione perchè *contraria;* un'altra (25 giugno 1879, Albenga) fu detto che la proposta di convalidazione era quella che *più si discostava;* un'altra (1° dicembre 1880, Subiaco) che essa era la *più larga;* un'altra (9 giugno 1897, Parma II) che la precedenza era imposta dal *regolamento;* un'altra (15 giugno 1896, Frosinone) che lo era dalla *consuetudine;* ed un'altra infine (2 maggio 1891, Siracusa) che si doveva preferire la proposta di convalidare perchè *affermativa.*

Nel maggior numero dei casi poi (8 maggio 1875, Livorno; 13 luglio 1880, Genova III; 28 novembre 1881, San Nicandro; 1 e 20 febbraio 1883, Palermo II e Messina I; 6 dicembre 1883, Treviso; 27 febbraio 1885, Pesaro; 14 dicembre 1886, Roma III; 16 giugno 1890, Bologna; 3 marzo 1891, Macerata; 1° maggio 1891, Venezia II; 24 giugno

1891, Salerno III; 30 maggio 1893, Albano; 15 giugno 1896, Frosinone; 7 giugno 1897, Bagnara; 8 giugno 1899, Corteolona; 28 novembre 1901, Sessa Aurunca) fu preferita la proposta di convalidazione essendo stata riguardata come un *emendamento* di quella della commissione.

Per orientarsi fra tanta tenebra, fa mestieri procedere per eliminazione.

Anzitutto non possiamo accedere al concetto secondo il quale la priorità verrebbe determinata dal grado di prossimità o dal rapporto di estensione fra le due proposte, di convalidazione e di annullamento; imperocchè riteniamo che il primo sia applicabile soltanto agli ordini del giorno ed il secondo agli emendamenti, gli uni e gli altri considerati in relazione fra di essi e non alle proposte cui si riferiscono.

Dobbiamo altresì respingere l'altro criterio, che le proposte di convalidazione o di annullamento costituiscano l'una un emendamento dell'altra; perchè, secondo il nostro modo di vedere, emendativa è soltanto quella formula che lascia sussistere la sostanza della proposta cui si contrappone; quella che la elimina interamente è da considerarsi una controproposta e va regolata da norme diverse da quelle degli emendamenti, come vedremo al numero 300.

Da quelle norme sembra che si decampi in questa materia, ma non è così se si considera che le proposte di annullamento e di convalidazione sono

così strettamente correlative che l'esame e l'inscrizione nell'ordine del giorno di una di esse implica necessariamente l'esame e l'inscrizione dell'altra.

Le contraddittorie risoluzioni che abbiamo indicato bastano di per sè stesse ad escludere che alcuna di esse sia imposta dal regolamento o dalla consuetudine.

Non esiteremmo ad accogliere il concetto, che la proposta contraria a quella della commissione si può sostenere votando contro quest'ultima se, pur essendo logico e giusto, esso non urtasse nel caso speciale contro uno scoglio, quello di esporre alla eventualità di una doppia e, quello che è più grave, contraddittoria votazione, come vedremo nel numero successivo.

105. — Secondo noi il concetto che deve guidare, in questa delicatissima funzione della verificazione dei titoli di ammessione dei deputati, è quello adombrato nelle tornate 4 ed 8 luglio 1898 (Torino e Acerra) e seguìto risolutamente ed esclusivamente in quella del 2 maggio 1891 (Siracusa I), quello, cioè, che si deve dare sempre la precedenza alla proposta positiva, vale a dire alla convalidazione.

Al punto che, ove la commissione avesse presentato una proposta di annullamento e il presidente si persuadesse ch'essa è contrastata, senza che le sia contrapposta quella di convalidazione, egli dovrebbe, a nostro avviso, come fece il 4 lu-

glio 1893, invitare formalmente gli opponenti a presentare questa proposta affine di poterla mettere a partito in luogo di quella di annullamento.

Vero è che alcune volte, pur essendosi data la precedenza alla proposta di convalidazione, quando questa fu respinta, si stimò necessario porre a partito quella di annullamento (20 febbraio 1894, Brienza; 7 giugno 1897, Bagnara; 5 giugno 1899, Castellaneta) ma evidentemente la seconda votazione dev'essere considerata superflua, come lo fu infatti nella tornata 8 maggio 1875 (Livorno I): perchè, quando la Camera dichiara di non voler convalidare un'elezione, non è affatto necessario che la dichiari anche nulla; tanto è vero che, dove le fosse presentata solamente la proposta di convalidazione, respinta quella, non si stimerebbero necessarie altre declaratorie.

Ma, se è indubitato che la votazione sulla convalidazione non rende necessaria alcun'altra votazione, non è lo stesso ove venga data la precedenza all'annullamento.

La maggior parte delle volte in cui la Camera si trovò di fronte alla reiezione di una proposta di annullamento (22 gennaio 1875, Macomer e Comiso; 27 gennaio 1875, San Casciano e Serradifalco; 15 dicembre 1876, Cagli; 24 giugno 1891, Salerno III e 14 dicembre 1898, Pallanza) respinto l'annullamento, fu posta a partito la convalidazione; due altre volte invece, (27 febbraio 1877 e 18 maggio 1901, Asola e Aversa) il presidente dichiarò senz'altro convalidata l'elezione.

Sono manifesti gl'inconvenienti dei due metodi. Seguendo il primo, si costringe la Camera ad un doppio voto sullo stesso argomento col pericolo, reso più grave dal sopravvenire continuo di nuovi deputati che si verifica nella Camera stessa durante una votazione, di esporsi a contraddizione; nel qual caso si avrebbe un'elezione nè convalidata nè annullata.

Col secondo una delle funzioni più solenni demandate alla Camera viene ad essere trattata come un incidente d'infima importanza. Vale a dire, mentre lo Statuto richiede che ogni elezione debba essere convalidata, la Camera evita di pronunziarsi direttamente sulla convalidazione e si accontenta di dichiarare che contro di essa non vi sono ostacoli, ciò che non è precisamente la stessa cosa.

Questi inconvenienti vengono evitati sottoponendo invece all'assemblea la proposta positiva della convalidazione.

106. — In sede di verificazione di poteri possono venir presentate anche proposte non definitive, quale il rinvio degli atti alla commissione ed il ballottaggio.

Non comprendiamo tra queste la proposta di inviare gli atti all'autorità giudiziaria, perchè essa è assolutamente indipendente dalle altre, come si è visto già al n. 98, e può anche ad esse accompagnarsi.

Le due proposte dianzi accennate hanno en-

trambe carattere istruttorio e quindi indirettamente sospensivo, e però devono, in opinione nostra, avere la precedenza sulle definitive di convalidazione o di annullamento.

Fu infatti data la precedenza al ballottaggio sull'annullamento nelle tornate 9 giugno 1897 (Parma II) e 3 giugno 1899 (Pietrasanta) ma per la ragione che fu riguardato come emendamento, mentre, per la considerazione esposta al n. 104, esso non ne ha i caratteri.

All'incontro nelle tornate: 24 febbraio 1894 (Palmi); 24 maggio 1895 (Frosinone) e 29 maggio 1897 (Ferrara) venne data la precedenza alla proposta di convalidazione su quella di ballottaggio.

Una difficoltà però sorge quando la proposta di ballottaggio venga respinta, ed è questa: quale risoluzione deve allora prendere la Camera?

Nella tornata 10 giugno 1896 (San Severino) il presidente ritenne di dover sottoporre alla Camera di propria iniziativa (giacchè le proposte di convalidazione e di annullamento erano state ritirate) la proposta di convalidazione. In quella del 6 dicembre 1900 (Corteolona) all'incontro opinò doversi rimandare gli atti alla commissione per le ulteriori sue proposte.

E questa risoluzione, da nessuno contrastata, deve seguirsi ogni volta che la proposta di ballottaggio sia messa innanzi dalla commissione e dalla Camera respinta; imperocchè in questi casi l'esame e la relazione della commissione stessa si raccol-

sero esclusivamente sul risultato numerico della votazione e non abbracciarono nè la regolarità delle operazioni elettorali nè la eleggibilità del proclamato, onde su questi elementi fondamentali della convalidazione o dell'annullamento non vi ha relazione. E nessuna proposta, all'infuori delle mozioni, può essere presentata al voto della Camera se non è preceduta da una relazione.

107. — Le risoluzioni relative alla convalidazione si votano ordinariamente per alzata e seduta; ma non di rado si ricorse per esse alle altre votazioni.

La votazione per divisione ebbe luogo una sol volta, il 3 giugno 1896 (Comacchio, Ostiglia, Serradifalco).

La nominale fu usata nelle tornate: 2 maggio 1891 (Siracusa I); 18 luglio 1895 (Palermo I); 3 e 10 giugno 1896 (Nuoro e San Severino); 7 e 9 giugno 1897 (Parma II e Bagnara) e 2 giugno 1899 (Milano V e Ravenna I).

Fu invece adottata, non però senza contrasto, la votazione a scrutinio segreto nelle tornate: 1° luglio 1893 (Leno); 15 giugno 1896 (Frosinone); 2 luglio 1897 (Tortona); 3 giugno 1899 (Militello); 8 giugno 1899 e 6 dicembre 1900 (Corteolona) e 18 maggio 1901 (Aversa).

Art. 28.

La Giunta delle elezioni esamina tutti i processi verbali e, qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dall'articolo 40 dello Statuto o delle qualità richieste dalla legge, ancorchè non vi sia protesta, dichiara nulla l'elezione.

108. Disposizioni di legge richiamate.

108. — A questo articolo stimiamo non inopportuno far seguire le disposizioni in esso richiamate:

Statuto. — « Art. 40. — Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

« Art. 64. — Nessun deputato può essere ad un tempo senatore e deputato. »

Legge elettorale. — « Art. 84. — Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidii non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

« Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alla società ed imprese suddette.

« Art. 85. — Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessione o per contratti di opere o somministrazioni.

« Art. 86. — I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni o consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

« Art. 87. — Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri dei capitoli.

« Art. 89. — Le funzioni di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.

« Chiunque eserciti funzioni di deputato provinciale o di sindaco non è eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

« Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

« In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle sue funzioni di sindaco.

« Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti, e decadono di pieno diritto dall'ufficio di membro elettivo della Giunta i deputati che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio di deputato.

« I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

« Art. 96. — Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dello esercizio del diritto elettorale pel tempo da essa indicato (1), incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento:

1. I condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici ufficii e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

2. I condannati a pene correzionali per reati

---

(1) Codice penale, articoli 31 e 41. — Legge elettorale articoli 100-104 e 113.

di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frode di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale, qualunque specie di falso, falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il buon costume, secondo la cessata legislazione penale;

3. I condannati per reati che, secondo il vigente codice penale, corrispondono a quelli contemplati nel numero precedente.

« Sono eccettuati i condannati che hanno ottenuto la riabilitazione.

« Art. 97. — Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati per reato di oziosità, vagabondaggio e mendicità.

« Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena.

« Art. 98. — Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili:

« I commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento;

« Coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione per infermità di mente;

« Coloro che sono ricoverati negli ospizii di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carità. »

Art. 29.

Se l'eletto ha un impiego incompatibile con quello di Deputato, la Giunta delle elezioni propone l'annullamento dell'elezione di lui; ed essa stessa, finita la verificazione delle elezioni riuscite a primo scrutinio, propone alla Camera, se e di quanti tra gli eletti, il cui impiego sia compatibile, debba essere fatto sorteggio.

109. Disposizioni di legge richiamate — 110. Accertamento dei deputati impiegati — 111. Sorteggiabili — 112. Sorteggio — 113. Vacanze.

109. — Come al precedente, facciamo seguire anche a questo articolo le disposizioni da esso richiamate:

Legge elettorale. — « Art. 82. — Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionarii ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizi vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione:

a) dei ministri segretarii di Stato, dei sottosegretarii di Stato, del ministro della Casa Reale e del primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale erariale;

c) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;

d) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione;

e) degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;

f) dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere;

g) dei professori ordinarii delle Regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

« Art. 83. — Sono considerati come funzionarii ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di uffici i quali facciano carico al bilancio dello Stato o degli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.

« Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

« Art. 88. — I funzionarii ed impiegati eleggibili a' sensi dell'art. 82 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

In questo numero non sono compresi i ministri segretarii di Stato e i sotto-segretari di Stato, anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

« I funzionarii ed impiegati compresi nelle categorie *c*, *d*, *g*, sopraindicate all'art. 82 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di dieci, quand'anche appartengano ad uno dei Consigli designati nella lettera *f* dell'articolo stesso, tanto per le due prime, che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

« *Quando in taluna delle categorie, sia generale che speciale, di funzionarii eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento, il numero degli eletti sia inferiore a quello prescritto dall'art. 88 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. D. 28 marzo 1895, n. 83, i posti vacanti saranno assegnati ai funzionarii eleggibili delle altre categorie che fossero in eccedenza, proporzionalmente al numero attribuito dalla legge, sia alla categoria generale che alle speciali.*

« *Si procederà al sorteggio quando fosse superato il numero complessivo prescritto dal primo comma del predetto articolo.* (Legge 19 maggio 1901, n. 180).

« *Le elezioni di coloro ai quali non riesca favorevole il sorteggio saranno annullate se gli eletti entro otto giorni dall'avvenuto sorteggio non avranno presentato alla presidenza della Camera le loro dimissioni dall'impiego. Tali dimissioni, che prendono data ed hanno effetto dal giorno stesso del sorteggio, saranno trasmesse dal presidente della Camera ai competenti Ministeri per ogni effetto di legge.* (Legge 5 dicembre 1897, n. 493).

« Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionarii ed impiegati saranno nulle.

« Sarà nulla parimenti l'elezione degli impiegati designati nell'art. 82 quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con essi. »

110. — Fino al 1888 eravi una commissione speciale per l'accertamento del numero dei deputati impiegati; ma essa era occasione di periodici attriti con la Giunta delle elezioni alla quale attribuiva l'eccessivo ritardo di quell'accertamento.

Se non che, anche dopo che fu affidato il mandato alla Giunta delle elezioni (16 aprile 1888) i ritardi non cessarono.

Infatti la relazione relativa alle elezioni del:

23 novembre 1890 fu presentata il 24 giugno 1891;

6 novembre 1892 fu presentata il 15 gennaio 1894;

26 maggio 1895 fu presentata il 15 giugno 1896;

3 giugno 1900 fu presentata il 14 giugno 1901.

Soltanto quella delle elezioni del 21 marzo 1897 fu presentata prima che scadessero quattro mesi (13 luglio 1897).

Per ovviare a questi ritardi, il dep. Nicotera presentò la proposta che abbiamo riferito al n. 96, secondo la quale il sorteggio avrebbe dovuto aver luogo dopo due mesi. Ma la commissione del regolamento, come ivi si disse, non accolse quella proposta.

Essa invece fece propria un anno dopo (1894, Doc. XII *B*) una proposta del dep. Carmine diretta a modificare l'art. 29 in questi termini:

« Se l'eletto ha un impiego incompatibile con quello di deputato, la Giunta delle elezioni propone l'annullamento della elezione di lui.

« Entro quindici giorni dalla sua costituzione la Giunta delle elezioni propone se e di quanti tra gli eletti il cui impiego sia compatibile, debba essere fatto il sorteggio. »

All'accoglimento di questa proposta la commissione fu indotta dalle seguenti considerazioni:

« Certamente una grave obbiezione si può fare alla proposta, quella, cioè, che entro quindici giorni dalla sua costituzione la Giunta delle elezioni, es-

sendo solo all'inizio dei suoi lavori, non avrà ancora potuto riferire alla Camera intorno alle singole elezioni dei deputati impiegati e perciò il sorteggio deve farsi indistintamente, comprendendovi anche quei deputati di cui potrebbe più tardi essere annullata l'elezione e quindi a scapito di quel minor numero che dovrebb'essere assoggettato alla sorte. A questo inconveniente si potrebbe riparare adottando la proposta Nicotera; ma frattanto la Giunta ritiene che non sia il caso d'indugiare maggiormente, neppure pei riguardi sopraccennati, a impedire che si prosegua ad eludere in modo così evidente e continuato la legge sulle incompatibilità parlamentari e che prenda parte per tanto tempo alle deliberazioni dell'assemblea colui il quale ne sarà escluso dalla sorte non benigna. »

La Camera per altro non ebbe occasione di pronunziarsi su questa proposta.

111. — L'articolo dispone che le proposte relative al sorteggio vengano fatte quando sia finita la verificazione delle elezioni riuscite a *primo scrutinio;* ma questa espressione non esclude che vi si comprendano anche gli eletti nei ballottaggi, che integrano la prima votazione.

Sorse invece dissenso intorno al quesito: se possano entrare fra i sorteggiabili gli eletti in elezioni suppletorie avvenute prima che la Giunta abbia presentato la sua relazione, perchè l'art. 88 della legge elettorale dispone bensì che sono nulle

le elezioni avvenute quando il numero degli impiegati eleggibili sia completo, ma la prova ch'esso è completo non si può avere che dalla relazione con la quale la Giunta presenta le sue proposte per il sorteggio.

Ordinariamente la Camera (21 maggio 1867, 7 aprile 1883) ammise al sorteggio anche i deputati eletti nelle elezioni suppletorie e soltanto nel 26 gennaio 1877 si scostò da questa norma annullando l'elezione del dep. Bonghi (professore) in seguito alla dichiarazione del relatore della Giunta per lo accertamento dei deputati impiegati, che già venti elezioni di professori erano state convalidate.

112. — Al sorteggio procede il presidente in seduta pubblica ponendo in un'urna, categoria per categoria, i nomi dei deputati tra i quali deve farsi il sorteggio. Una sol volta (17 marzo 1870) furono invece posti nell'urna i nomi dei collegi da essi rappresentati.

Successivamente lo stesso presidente estrae a sorte tanti nomi quanti sono i deputati eccedenti il numero in ogni categoria. Nel 6 giugno 1887 all'incontro ne estrasse un numero corrispondente a quello di cui si costituiva la categoria nella quale vi era l'eccedenza, per modo da lasciare nell'urna i nomi di quelli che rimanevano esclusi.

113. — Nella tornata 20 giugno 1901 il deputato Pantano sostenne che per tutta la legislatura

il posto occupato in una categoria dovesse rimanere acquisito alla categoria occupante; ma il presidente della Giunta delle elezioni osservò che la nuova legge manteneva intatte le tre categorie e che per conseguenza qualsiasi vacanza si manifestasse durante una legislatura in alcuna di esse doveva rimanere a vantaggio dei funzionarii di quella categoria.

Ma ciò non esclude che, in mancanza di cotesti funzionarii, possa farsi luogo anche in prosieguo all'applicazione della legge 19 maggio 1901, assegnando gli eletti appartenenti ad una categoria eccedente alla categoria nella quale siano rimaste o siansi successivamente verificate vacanze.

Così l'11 dicembre 1901 il dep. Colajanni, essendo stato nominato professore, venne assegnato alla categoria generale.

In ripetute occasioni poi (6 dicembre 1883, 7 aprile 1884 e 26 novembre 1887) la Camera ritenne necessario che, perchè un nuovo eletto ne possa profittare, la vacanza debba essersi verificata prima della sua elezione; per impedire che il potere esecutivo possa favorire qualche funzionario facendone uscire un altro mediante la nomina a senatore o ad un ufficio che tolga la eleggibilità.

Art. 30.

Per quanto non è prescritto dal presente Regolamento, la Giunta delle elezioni provvede col proprio regolamento interno.

114. **Regolamento richiamato** — 115. **Propositi di modificarlo.**

114. — Ecco il regolamento richiamato da questo articolo:

« Art. 1. — I verbali delle elezioni verranno con numero d'ordine annotati in apposito registro subito che saranno ricevuti dalla Giunta e con la data del ricevimento loro.

« Art. 2. — In tale registro saranno indicati il nome dell'eletto, i documenti, le proteste comunicate dal presidente della Camera, il nome del relatore, la data della sua nomina, il tenore delle conclusioni ed a suo tempo le deliberazioni definitive.

« Art. 3. — Il presidente distribuirà a ciascun membro della Giunta, per turno in ragione d'età, il verbale di un'elezione per l'opportuno rapporto alla Giunta.

« Art. 4. — In caso di assenza del relatore, o di ritardo nel riferire, il presidente nominerà altro relatore, conservato l'ordine accennato nell'articolo precedente.

« Art. 5. — Nelle sedute preparatorie, i relatori faranno privatamente i loro rapporti alla Giunta, la quale dichiarerà se sia matura la pratica da discutersi in pubblica seduta.

« Art. 6. — I rappresentanti dell'eletto, o dei sottoscrittori della protesta, dovranno essere mag-

giori d'età e cittadini dello Stato e far constare della loro qualità al segretario della Giunta prima della seduta pubblica.

La qualità di rappresentante dovrà essere conferita con mandato notarile autentico.

« Art. 7. — I documenti relativi alle elezioni contestate dovranno essere depositati nella segreteria della Camera due giorni prima della seduta pubblica, onde le parti possano prenderne visione.

« Art. 8. — Sarà entro lo stesso termine presentata al segretario della Giunta la lista dei testimonii da esaminare coll'indicazione delle loro generalità e dell'oggetto sul quale dovranno deporre.

« Art. 9. — Tale lista sarà pure comunicata a ciascuna delle parti rispettivamente dalla segreteria della Camera a semplice loro richiesta.

Art. 10. — L'indennità che la Giunta avrà determinata per testimoni chiamati d'ufficio sarà a questi rimessa dietro mandato apposito firmato dal presidente e dal segretario.

« Art. 11. — I testimonii saranno sentiti in seduta pubblica, esaminati separatamente ed interrogati dal presidente. Le dichiarazioni dei testimonii saranno sommariamente notate.

Art. 12. — Trattandosi di elezioni senza protesta, la Giunta in seduta pubblica pronuncierà il suo avviso sovra di esse, e ne darà partecipazione alla Camera.

« Art. 13. — Nelle elezioni contestate si seguiranno le norme stabilite dagli art. 21 al 29 inclusivo del Capo IV del regolamento della Camera.

« Art. 14. — Udita in seduta pubblica la relazione, esaminati i documenti e i testimonii, i membri della Giunta si ritireranno per deliberare.

« Art. 15. — La deliberazione sarà quindi letta nella stessa pubblica seduta, se la medesima non sarà stata dal presidente rinviata.

« In quest'ultimo caso si darà lettura della deliberazione della Giunta nella seduta pubblica immediatamente successiva.

« Art. 16. — I verbali saranno sottoscritti dal presidente e dal segretario.

« Art. 17. — Il segretario darà lettura di essi in seduta pubblica.

115. — Il procedimento stabilito da questo regolamento presenta imperfezioni e lacune che fecero sorgere più volte il desiderio di migliorarlo; molto più che ad esso pure si accagionano i ritardi nella verificazione dei poteri più volte lamentati, come si vide al n. 96.

La Giunta delle elezioni s'impegnò ripetutamente di mutarlo (1893, Doc. XII *A* e *B*) e presentò infatti (1898, Doc. II *quater A*) una riforma completa del Capo VI del regolamento della Camera, la quale concerneva più specialmente il regolamento interno; ma questa riforma non giunse innanzi alla Camera, onde continuarono i lamenti e le promesse.

Nella tornata 6 dicembre 1899 il presidente della Giunta dichiarava alla Camera: « Io stesso

ho fatto ai miei colleghi alcune proposte dirette appunto ad assicurare una più rapida procedura onde l'esame delle singole elezioni, senza nulla togliere a un attento studio delle medesime, proceda più spedito e sollecito; e queste proposte, che riguardano il regolamento interno della Giunta, proposi che fossero deferite allo studio di una speciale commissione. Tengo pertanto a mettere in rilievo che, prima ancora che la questione fosse sollevata alla Camera, noi avevamo con voto unanime deciso di occuparci dell'accennata riforma del regolamento. »

E così nella tornata 4 luglio 1900, mentre la commissione che aveva proceduto alla riforma del regolamento, per bocca di uno dei suoi componenti, il dep. Giolitti, diceva che sarebbe stato necessario modificare il regolamento della Giunta, ma che questa era attribuzione della Giunta stessa, il presidente di essa rispondeva: « Debbo informare la Camera che la Giunta da più giorni ha deliberato, a mia proposta, di nominare una commissione allo scopo di preparare uno schema di regolamento interno di cui tutti riconosciamo la necessità. »

Capo XII.

Delle sedute e della polizia della Camera e delle tribune.

Art. 31.

Il Presidente apre e chiude le sedute, annunzia l'ora della seduta seguente e l'ordine del giorno che sarà affisso nella sala. La Camera non può nè discutere nè deliberare sopra materie che non sieno all'ordine del giorno, salvo il caso previsto dall'art. 76.

116. Sedute antimeridiane e festive — 117. Chiusura delle sedute — 118. Aggiornamento — 119. Ordine del giorno — 120. Discussione relativa — 121. Proposte estranee — 122. Tornate ordinarie — 123. Precedenza — 124. Ordine del giorno obbligatorio — 125. Comunicazioni del Governo — 126. Inversione.

116. — Nella Camera subalpina le sedute cominciavano ordinariamente al tocco, nella italiana cominciano alle 14 e durano dalle quattro alle cinque ore.

Ma, quando il lavoro incalza, se ne tengono anche nelle ore antimeridiane; qualche volta se ne ebbero per più giorni di seguito, per esempio dal 9 al 14 giugno 1879, dal 23 al 29 giugno 1893, dal 10 al 15 dicembre 1900, dal 21 al 29 giugno 1901;

e non andarono esenti dalla doppia seduta neppure le domeniche (3 luglio 1881, 21 dicembre 1884, 23 giugno 1893, 20 dicembre 1896, 10 luglio e 18 dicembre 1898, 2 dicembre 1900 e 23 giugno 1901).

Nei primi anni (1848, '49, '63, '64) se ne tennero anche la sera; ma dopo il 1867 non ne troviamo più alcuna.

Le antimeridiane si aprono ordinariamente alle 10 e durano dalle due alle tre ore; ma se ne incominciarono anche alle 8 (1862, '63, '65, '67) e persino alle 7 (1860).

Qualche volta si tennero sedute continuative (13 maggio 1848, 23 giugno 1890, 10, 12, 13, 20 e 23 giugno 1891, 21 dicembre 1891, 30 giugno 1893, 13 luglio 1897, 18 dicembre 1900 e 20 dicembre 1901) dalla mattina alla sera con uno o più intervalli di una o due ore.

E talvolta anche (9 agosto 1862, 22 dicembre 1863, 16 marzo 1864) la Camera deliberò di rimanere riunita fino all'esaurimento di un determinato argomento, sempre però con i debiti intervalli.

Come si argomenta dagli articoli 36 e 42, la Camera non siede ordinariamente nei giorni festivi, ma sul finire dei lavori parlamentari prosegue anche in quei giorni, come vedemmo testè parlando delle tornate antimeridiane, e talvolta (7 giugno 1891) anche il giorno dello Statuto.

Nelle sedute straordinarie si possono trattare gli stessi argomenti che nelle ordinarie come vedremo meglio al n. 122. E però in tornate antime-

ridiane si svolsero interrogazioni (8, 15, 22 giugno 1891, 30 giugno 1893, 28 e 30 giugno, 1, 2, 3, 5, 6 e 9 luglio 1897) e si discussero bilanci (luglio 1879 ed '80; giugno 1881, '84, '88, '89, '91, '94, '95, '97, novembre e dicembre 1900 e giugno 1901).

117. — Il presidente apre la seduta nell'ora stabilita e la chiude in quella recata dalla consuetudine; talvolta prima per non far interrompere un discorso, con violazione dell'art. 84, o per non oltrepassare di molto l'ora consueta.

Il presidente o un deputato possono sempre proporre che si ritardi l'ora ordinaria della chiusura e la proposta può, al pari d'ogni altra, essere approvata tanto espressamente (20 e 29 marzo 1901) che tacitamente (13 giugno 1899).

Conseguentemente la Camera può essere invitata a deliberare la decadenza dal diritto di parlare di quei deputati che ricusino di parlare prima che sia giunta l'ora determinata (12 febbraio 1886, 9 maggio 1894).

Prescindendo poi da queste disposizioni di massima, il presidente può sempre invitare la Camera a deliberare che sia continuata o condotta a termine una discussione (6 e 8 dicembre 1891 e 26 marzo 1892). Per modo che soltanto alle 22.20 terminò la tornata 11 luglio 1894 per deliberare provvedimenti straordinarii di pubblica sicurezza.

118. — Il regolamento nulla dispone intorno alla facoltà di aggiornare la Camera. Essa spetta

di regola alla Camera stessa; ma ne fece uso incontestato il presidente (12 aprile 1854, 8 luglio 1878, 23 aprile 1879) di propria iniziativa ogni volta che si persuase che per qualche giorno la Camera non avrebbe potuto raggiungere il numero legale.

E fu persino consentito al presidente di prorogare il giorno della convocazione (24 aprile 1858 e 7 gennaio 1867) stabilito dalla stessa Camera.

119. — I regolamenti del 1848 e del 1863 prescrivevano, rispettivamente agli articoli 13 e 15, che l'annuncio dell'ordine del giorno venisse fatto al termine della tornata e la prescrizione rimase nelle consuetudini della Camera.

Ma essa non impedisce che il presidente possa scegliere qualsiasi altro momento che ritenga più opportuno, quando possa prevedere che la determinazione dell'ordine del giorno sia per dar luogo a discussione.

Senza dire che vi hanno determinazioni dell'ordine del giorno che possono sorgere anche in principio di seduta per effetto sia degli articoli 120, 125 e 133 del presente regolamento che dell'art. 66 dello Statuto.

L'annunzio dell'ordine del giorno che fa il presidente non è che una proposta ch'egli presenta alla Camera, la quale può approvarla espressamente o tacitamente.

120. — A questo proposito la commissione per il regolamento, nella tornata 28 febbraio 1888, presentando le nuove disposizioni relative alle mozioni, proponeva d'includervi la seguente: « Le mozioni riguardanti l'ordine del giorno o dei lavori della Camera sono svolte, discusse e votate prima che sia fissato l'ordine del giorno o dei lavori cui si riferiscono. » Ma vi rinunziò in seguito all'osservazione del presidente, che « ogni proposta che può esser fatta circa all'ordine del giorno e ai lavori della Camera trova permanentemente la sua occasione nell'ordine del giorno medesimo. Siccome la Camera è padrona sempre e in ogni momento del suo ordine del giorno, così ogni deputato deve poter fare sempre, relativamente all'ordine del giorno e ai lavori della Camera, quelle proposte che meglio stima. »

121. — Discutere l'ordine del giorno significa per altro stabilire soltanto gli argomenti dei quali deve occuparsi l'assemblea e il tempo in cui deve farlo. Ogni proposta che esca da questi limiti non può insinuarsi nella discussione relativa all'ordine del giorno. Così devono rimanere escluse quelle proposte dirette a regolare la discussione in modo diverso da quello stabilito dalle norme scritte o dalle consuetudinarie; e però giustamente nel 1867 fu mandata agli uffici una proposta del dep. Cadolini diretta a limitare a dieci minuti la durata dei discorsi nella discussione del disegno di legge sulla

liquidazione dell'Asse ecclesiastico. E lo stesso procedimento avrebbesi dovuto seguire il 20 giugno 1899 per una proposta del dep. Ferri, di limitare ad un'ora per giorno la discussione delle modificazioni che si trattava allora d'introdurre nel regolamento della Camera.

122. — Il principio affermato dal presidente (n. 120), che la Camera può sempre mutare un ordine del giorno prestabilito si applica soltanto alle tornate ordinarie.

Nè sarebbe esatto il sostenere, come fece il presidente del Consiglio Di Rudinì nella tornata antimeridiana del 13 luglio 1897, che non vi sia differenza alcuna tra le sedute ordinarie e le straordinarie. E' vero che, come si disse al n. 116, nelle straordinarie si possono trattare gli stessi argomenti che nelle ordinarie; ma ciò non basta a stabilire la loro perfetta identità; identità che non esiste nemmeno tra le sedute ordinarie, alcune delle quali, come quelle del lunedì, hanno uno speciale ordine del giorno. Le tornate sì ordinarie che straordinarie pertanto, sono quello che debbono essere, vale a dire esse sono caratterizzate esclusivamente dal rispettivo ordine del giorno; e ad esso fa mestieri attenersi.

Per conseguenza, per vedere se nelle tornate antimeridiane possa la Camera occuparsi dell'ordine del giorno di un'altra seduta, è necessario vedere se cotesta materia sia compresa nell'ordine del giorno delle tornate antimeridiane.

E poichè la determinazione dell'ordine del giorno entra soltanto tacitamente e per forza di consuetudine, come abbiamo affermato al n. 119, nell'ordine del giorno conviene ricercare se la consuetudine possa per avventura essersi estesa alle tornate antimeridiane.

Or bene, se nelle tornate antimeridiane: 16 luglio 1875, 6 luglio 1878 e 21 luglio 1879 si consentì di modificare l'ordine del giorno delle pomeridiane susseguenti (pur prescindendo dal notare che ciò si fece nella prima delle dette tornate con la espressa riserva che il fatto non avesse a costiture precedente) nelle tornate: 4 luglio 1881, 22 marzo 1882, 20 giugno 1894, 11 luglio 1896, 13 luglio 1897 e 29 giugno 1901 invece si negò la facoltà relativa; onde non ricorrono gli estremi della consuetudine (n. 52).

Anzi, sebbene in alcune tornate antimeridiane del 1879, del 1880, 1881 e 1884 si sia determinato l'ordine del giorno per successive tornate antimeridiane, successivamente si rimandò sempre tale determinazione alle tornate pomeridiane, essendosi ritenuto ch'esse soltanto siano sede idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

E quindi una deliberazione relativa all'ordine del giorno potrà prendersi in una tornata antimeridiana soltanto, come si fece il 13 luglio 1897, in forza del principio, rammentato al n. 55, che la unanimità può derogare a qualsiasi norma regolamentare o consuetudinaria.

123. — La libertà dell'assemblea nella determinazione dell'ordine del giorno trova i suoi limiti non solo nel regolamento, che assegna a determinati argomenti giorni ed ore particolari, ma eziandio in consuetudini le quali conferiscono un diritto di precedenza ad alcune discussioni, come quelle relative alla costituzione della Camera, alle domande di procedere ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

124. — Questo articolo proclama apertamente il principio, che non si possa discutere un argomento che non sia inscritto nell'ordine del giorno; principio che, com'ebbe a dire il 18 maggio 1887 il presidente della Camera, « è la suprema, indispensabile garanzia del funzionamento delle istituzioni parlamentari. »

Tale principio non è però così assoluto come apparisce; dappoichè vi sieno argomenti i quali esigono una trattazione, sia dessa breve o lunga, senza venire inscritti nell'ordine del giorno.

Essi sono: le osservazioni sul processo verbale (art. 32); le opposizioni ai congedi (art. 37); le proposte per l'esame dei disegni di legge (art. 51); le interrogazioni e le interpellanze che il Governo consideri urgenti (articoli 118 e 120); le votazioni a scrutinio segreto di disegni di legge precedentemente approvati (art. 106); la determinazione dell'ordine del giorno della quale si è testè parlato (n. 120); le comunicazioni del presidente della Camera (art. 33) e quelle del Governo (art. 60 dello Statuto).

125. — Più innanzi (n. 128) indicheremo i casi in cui sarebbe opportuno che anche le comunicazioni del presidente venissero annunziate nell'ordine del giorno.

La stessa cautela converrebbe usare per quelle comunicazioni del Governo che si potesse prevedere fossero per dar luogo a discussioni. Ed infatti vengono inserite nell'ordine del giorno tutte quelle che si riferiscono a mutamenti avvenuti nella composizione del Ministero.

Anzi nel 27 maggio 1892, essendogli stato impedito di parlare diffusamente sopra improvvise dichiarazioni del Governo, il dep. Bonghi presentò una mozione diretta a stabilire il diritto di discutere le dichiarazioni del Governo siano o non siano inscritte nell'ordine del giorno; ma, per l'avvenuto scioglimento della Camera, la mozione non venne svolta.

Se codesta mozione fosse stata approvata avrebbe indotto indirettamente una restrizione alla consuetudine più volte (18 marzo e 27 maggio 1892, 30 luglio 1895 e 29 aprile 1896) affermata dal presidente della Camera, che ai deputati è sempre lecito di parlare per una semplice dichiarazione.

126. — L'invariabilità dell'ordine del giorno non implica la rigorosa osservanza della progressione in cui i varii argomenti si trovano in esso elencati.

Della facoltà d'invertire l'ordine del giorno giova tuttavia fare uso assai sobrio e cauto. Osservava infatti il presidente della Camera nel 6 febbraio 1892: « Quando l'ordine del giorno è stabilito e le materie da discutersi sono enumerate, mi pare molto pericoloso invertire l'ordine in modo che un progetto inscritto al numero 14 (come chiedeva un deputato) abbia la precedenza nella discussione. Un tale sistema potrebbe dar adito a sorprese che sarebbero giustamente lamentate dalla Camera e dalle minoranze. Ora io, geloso custode dei diritti delle minoranze, mi sono sempre opposto a queste modificazioni subitanee nell'ordine del giorno. Infatti molti deputati i quali intendono di prender parte ad una discussione, sapendo che essa si farà di qui a dieci o quindici giorni, possono oggi non trovarsi presenti. »

Che la prudenza in siffatto argomento non sia mai soverchia, è dimostrato dal fatto che un'inversione precipitata trovò, nel 18 dicembre 1895, la Camera impreparata alla discussione di un disegno di legge il quale, per la opposizione che ebbe a suscitare (e che avrebbe potuto essere impedita dall'improvvisa discussione) dovette essere ritirato.

Ma non sempre prevalgono concetti di prudenza e nella tornata ordinaria del 27 luglio 1895 si discusse lì per lì un disegno di legge sul Genio civile, che trovavasi inscritto nell'ordine del giorno delle sedute antimeridiane.

Art. 32.

La seduta comincia colla lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata e seduta.

127. Approvazione del processo verbale.

127. — La seduta comincia con la lettura del processo verbale; e soltanto in via eccezionale nella tornata 22 dicembre 1901, ultima d'un periodo legislativo, il verbale della precedente seduta pomeridiana fu letto a seduta inoltrata, mentre in principio si era letto soltanto quello dell'antimeridiana precedente.

Se il processo verbale venisse contenuto nei termini stabiliti dall'articolo 15 (n. 62) vale a dire contenesse soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera, si eviterebbero molte discussioni delle quali esso fu prodigo specialmente negli anni 1889, '90 e '91.

Ad ogni modo la commissione che riformò il regolamento nel 3 aprile 1900, con lo stabilire che il processo verbale s'intenda approvato tacitamente quando su di esso non sorgano opposizioni e che nel caso contrario si approvi per alzata e seduta (disposizioni che vennero mantenute dalla

commissione del 1° luglio 1900), riuscì ad impedire che l'approvazione del processo verbale possa ancora servire di arma agli ostruzionisti; i quali parecchie volte, nel 1899 e nel 1900 ebbero a richiedere su di essa la votazione nominale.

Art. 33.

Il Presidente, o, sul suo ordine, un segretario, comunica alla Camera i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

128 e 129. Facoltà del presidente — 130. Messaggi — 131. Lettura — 132. Rappresentanze — 133. Commemorazioni — 134. Onoranze speciali a: deputati — 135, vice-presidenti, ministri ed ex ministri — 126, senatori — 137, Re, Principi reali e Capi di altri Stati.

128. — Sebbene qui si tratti degli atti preliminari d'ogni seduta, deve nondimeno al presidente esser lasciata libera la scelta del momento che egli giudichi più conveniente per fare alla Camera le comunicazioni d'ufficio.

E quindi dev'essere considerato come un esempio non degno d'imitazione l'invito, fatto nel 25 maggio 1892 al vice-presidente che dirigeva la seduta, di partecipare tosto la lettera con la quale il presidente rassegnava le sue dimissioni in seguito al mutamento del Ministero, lettera ch'egli aveva in animo di comunicare nella tornata successiva.

Di regola infatti le comunicazioni presidenziali non dànno luogo a discussione; ma possono presentarsene alcune di tale gravità che convenga farle precedere da pratiche dirette ad eliminare ogni discussione od a predisporre una sollecita risoluzione.

Quando tali pratiche non approdino, sarebbe prudente, per non incappare nella violazione dell'ultima parte dell'art. 31, d'inscrivere le comunicazioni nell'ordine del giorno.

129. — Ove per contro le comunicazioni siano per sè stesse così importanti da non ammettere indugio, il presidente non deve ritenersi obbligato per farle ad attendere che la Camera sia riunita.

Così nel 1860 comunicò con una circolare ai singoli deputati le lettere con le quali i deputati Mordini e Fabrizii annunciavangli d'essere stati arrestati a Napoli.

130. — Il nostro regolamento conserva tuttora la parola messaggio con la quale alcune Costituzioni solevano designare le comunicazioni politiche fatte dal potere esecutivo al legislativo, o quelle che possano avvenire tra due assemblee legislative.

Ma, ammesso il potere esecutivo ad intervenire nelle assemblee legislative, le sue comunicazioni importanti seguono oralmente e quelle che si fanno per iscritto sono per lo più comunicazioni che non hanno carattere politico e non possono quindi assumere il nome di messaggi.

Nome che da noi soltanto una volta (21 giugno 1848) fu dato ad una lettera del Senato.

131. — Al prudente arbitrio del presidente è lasciato ogni giudizio sulla convenienza di comunicare il testo delle lettere direttegli.

Così il 14 giugno 1887 il presidente annunciava che il deputato Fazzari aveva rassegnato le sue dimissioni da deputato senza leggere la lettera relativa.

In somigliante occasione invece, e cioè l'11 maggio 1863, insistendo alcuni deputati per conoscere il tenore delle dimissioni del deputato Mario, dichiarò che la lettera relativa sarebbe stata ostensibile nella segreteria.

Come la lettura totale, così può omettere la parziale. E nelle tornate 9 giugno 1883, 27 e 28 marzo 1890, nel comunicare le lettere di dimissione dei deputati Coccapieller, Costa e Musini, ne tralasciava alcune espressioni irriverenti per l'assemblea; senza nemmeno far cenno della omissione per le due ultime.

Al n. 400 vedremo come sia stata esercitata dal presidente questa facoltà relativamente alle interrogazioni.

132. — Di alcune comunicazioni le quali hanno dato luogo a consuetudini particolari conviene occuparsi distintamente.

Non di rado pervengono alla Camera inviti di farsi rappresentare ad inaugurazioni o solennità di varia specie.

A questo proposito nella tornata del 1° giugno 1889 il presidente ebbe a dichiarare che non era costume della Camera di mandare una propria rappresentanza alle funzioni nelle quali il Governo non sia rappresentato; ed il presidente del Consiglio aggiunse che il Governo non suole fársi rappresentare se non nelle cerimonie che abbiano carattere ufficiale.

Ma in fatto sono numerosi gli esempi (10 giugno 1891, 2 giugno 1892, 11 giugno 1893, 16 marzo 1899, 13 marzo 1900) di solennità nelle quali la Camera accettò inviti pervenutile da Comitati privati.

Quanto alla forma di rappresentanza, ci riferiamo a quanto osserveremo all'art. 138.

133. — Gli annunci funebri sono quelli che danno luogo a maggiori dimostrazioni e talvolta (1° maggio 1876) anche a dissensi spiacevoli.

Dopo uno di questi il dep. Crispi (21 febbraio 1893) propose di aggiungere nel regolamento il seguente articolo: « Quando muore un deputato, il presidente ne dà annunzio alla Camera e dichiara vacante il collegio dal quale il deputato era stato eletto.

« Sono proibite le commemorazioni funebri. »

La commissione del regolamento (Doc. XII *A quater*) accolse il concetto facendo propria la prima parte dell'articolo e proponendo di sostituire alla seconda i seguenti capoversi:

« Egli solo potrà commemorare l'estinto.

« Onoranze speciali non possono essere decretate che sopra proposta del presidente. »

Ma questa proposta non fu portata innanzi alla Camera; di guisa che le commemorazioni seguitarono a procedere come per l'addietro; e soltanto quando i deputati Minghetti e Monzani e il presidente del Senato Farini, espressero il desiderio che per essi non si facessero commemorazioni, tale desiderio fu religiosamente rispettato (11 dicembre 1886, 1° maggio 1889 e 31 gennaio 1900).

134. — Alle commemorazioni funebri la Camera suole aggiungere l'espressione delle sue condoglianze alle famiglie de' suoi membri estinti e talora anche alle rappresentanze del Comune o della Provincia cui appartennero gli estinti stessi e decretare per alcuni di essi speciali onoranze. Così deliberò:

Busto: Nicola Fabrizii (27 aprile 1885).

Lutto all'aula per due mesi: Garibaldi (3 giugno 1882).

Lutto alla bandiera, al banco della Presidenza, del Ministero e delle commissioni per quindici giorni: Fabrizi.

Lutto al banco della Presidenza per tre giorni: Massari (13 marzo 1884).

Lutto alla bandiera per otto giorni: Cavallotti (7 marzo 1898).

Sospensione della seduta: Corbetta (31 gennaio 1880), Massari, Fabrizii e Cavallotti.

Per Garibaldi si sospesero le sedute per nove giorni dopo la morte e il giorno del primo anniversario.

Corone sulla tomba: Cavallotti.

Trasporto funebre a spese dello Stato: Massari.

135. — Speciali onoranze furono rese a due vice-presidenti della Camera, Varè e Ferracciù (21 aprile 1884 e 2 marzo 1892) che erano anche stati ministri.

E maggiori ad altri che coprivano od avevano più volte coperto la carica di presidente del Consiglio o di ministro: Baccarini (12 dicembre 1890), Bonghi (21 novembre 1895), Brin (16 giugno 1898), Cairoli (27 novembre 1889), Cavour (6 e 11 giugno 1861), Coppino e Crispi (27 novembre 1901), Depretis (18 novembre 1887), Di Saint Bon (10 dicembre 1892), Eula (6 luglio 1893), Genala (23 novembre 1893), Lanza (10 marzo 1882), Mancini (30 gennaio 1889), Minghetti (11 dicembre 1886), Nicotera (13 giugno 1894), Pisanelli (6 aprile 1879), Seismit-Doda (9 maggio 1893), Sella (15 marzo 1884), Spaventa (21 giugno 1893).

Alle onoranze della Camera s'aggiunsero poi, per alcuni di essi, speciali provvedimenti legislativi.

136. — Si fanno talvolta commemorazioni e si rendono onoranze altresì ai membri della Camera vitalizia; ma il presidente osservò ripetutamente

(7 e 8 novembre 1892, 21 giugno 1893) che la Camera dei deputati usurpava con ciò le attribuzioni del Senato.

137. — Si fecero commemorazioni ed onoranze speciali per la morte dei Re: Carlo Alberto (8 agosto 1849); Vittorio Emanuele II (16 gennaio 1878 e Umberto I (6 agosto 1901); delle Regine: Maria Teresa (12 gennaio 1855) e Maria Adelaide (21 gennaio 1855); dei Principi e congiunti della Real Casa: Ferdinando Duca di Genova (12 febbraio 1855); Oddone (22 gennaio 1866); Duchessa d'Aosta (23 novembre 1876); Eugenio di Savoia (15 dicembre 1888); Amedeo Duca d'Aosta (20 gennaio 1890); Re Luigi di Portogallo (27 novembre 1889); Principe Girolamo Napoleone (18 marzo 1891).

E del pari per lutti che colpirono altre Nazioni; così per la morte di: Lincoln (27 aprile 1865); Guglielmo I (9 marzo 1888); Federico III (15 giugno 1888); Arciduca Rodolfo d'Austria (31 gennaio 1889); Carnot (25 giugno 1894); Faure (17 febbraio 1899).

Art. 34.

Un segretario farà cenno delle petizioni presentate dopo l'ultima seduta, le quali saranno poi trasmesse alla Commissione speciale, dove ogni deputato può prenderne cognizione.

138. Riferimento — 139. Urgenza.

138. — A completamento di questa disposizione va notato che l'art. 111 del presente regolamento stabilisce che le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge vengano trasmesse alle rispettive commissioni.

139. — Sovente viene chiesta sulle petizioni la dichiarazione d'urgenza, ma essa non ha alcun riscontro nel regolamento e quindi rimane priva di effetto pratico, ove la Camera non prescriva un procedimento eccezionale, come vedremo al n. 392.

Art. 35.

La Presidenza non è obbligata a verificare se la Camera sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da dieci deputati, e la Camera sia per procedere a qualche votazione per alzata e seduta o per divisione.

Non potrà essere chiesta la verificazione del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, nè in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata e seduta per espressa disposizione del Regolamento (art. 32, 37, 40, 41, 80, 82, 85, 94 e 98).

140 e 141. Cenni storici — 142. Errore tipografico — 143. Non occorre domanda scritta — 144. Accertamento dei richiedenti — 145 e 146. Presenza dei richiedenti.

140. — L'art. 53 dello Statuto, della interpretazione del quale ci occuperemo al n. 153, fu veramente l'incubo della Camera subalpina prima, dell'italiana di poi. Esso prescrive: « Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente. »

Fin dagli esordii della sua applicazione se ne manifestarono le difficoltà; ma si trattava d'una disposizione dello Statuto e non si voleva mutarla direttamente. Proposero infatti di ridurre il *quorum* ad un quinto del numero totale dei deputati i dep. Crispi e Petruccelli nel 19 febbraio 1864, ma la loro proposta non ebbe alcun seguito. E, sebbene accennasse a riprenderla il 19 aprile 1871, il dep. Fano, non la presentò poi regolarmente.

Si tentarono pertanto le vie indirette; prima quella di limitare il numero legale alle deliberazioni non esigendolo nelle discussioni (4 febbraio 1849) ma vi si desistette; ed era evidente che la distinzione non sarebbe stata consentita dallo Statuto, il quale richiede il numero legale non solo per la validità delle deliberazioni, ma altresì per quella delle sedute.

Si pensò altresì di compiere la maggior somma di lavoro in un'assemblea che non fosse la Camera

e perciò la commissione che riferì sulle riforme da introdurre nel regolamento negli anni 1850, 1856 e 1857, proponeva che le discussioni si facessero in un Comitato generale della Camera, pubblico o privato, secondo i casi, con un *quorum* di 30 o di 50 deputati, riserbate alla Camera le sole deliberazioni; ma queste proposte, come vedremo all'articolo 51, non vennero mai approvate.

Da ultimo si ricorse allo spediente dei congedi (sul quale c'intratterremo al n. 149) ed a quello della presunzione del numero legale.

Infatti i regolamenti del 1848 e del 1863 disponevano che si facesse quotidianamente la verificazione del numero legale; ma fino dal 17 marzo 1857 si era introdotta la consuetudine di affidare tale verificazione al potere discrezionale del presidente.

Rimaneva però sempre la facoltà in ogni deputato di chiedere la verificazione e poichè parve eccessivo lasciare ad un solo deputato la facoltà di sospendere il lavoro legislativo, col regolamento del 1868 si prescrisse che la verificazione dovesse farsi soltanto dietro richiesta di dieci deputati.

Se non che durante il periodo ostruzionista (1899-1900) le domande di verificazione facendosi troppo frequenti, la commissione che riformò il regolamento nell'aprile 1900 prescrisse le limitazioni che si trovano nel presente articolo e che furono mantenute dalla commissione del luglio dello stesso anno.

Questa per altro non fece propria l'altra modificazione (art. 89*bis*) introdotta dalla commissione che l'aveva preceduta, secondo la quale la Camera avrebbe potuto rifiutare la verificazione del numero legale nei casi in cui la discussione si fosse protratta in modo da turbare il regolare andamento dei lavori parlamentari.

141. — Parve ai deputati Imbriani, Pansini e Mussi che dovesse consentirsi ad ogni singolo deputato il richiamo alla legalità dell'adunanza e ne fecero proposta formale il 29 maggio 1891; ma la commissione del regolamento (Doc. XXII *A bis*) respinse la proposta stessa. « Riteniamo (essa scriveva) che le istituzioni parlamentari ne risentirebbero ben maggior danno di quello che può derivare dallo scarso numero di deputati presenti a discussioni o deliberazioni d'importanza secondaria o non definitive, mentre nelle questioni più gravi, nelle votazioni delle leggi e dei bilanci, il numero legale è sempre assicurato dalla necessità di procedere al voto segreto. »

La stessa commissione per altro, in una posteriore sua relazione (L. XIX, I, Doc. VII *quater A*) propose di ridurre a cinque il numero dei deputati necessario per chiedere la verificazione del numero legale, considerando specialmente la scarsità del numero dei deputati che intervengono nelle sedute antimeridiane; ma la Camera, nella tornata 21 maggio 1896, stimò prudente mantenere lo *statu quo*, e cioè il numero di dieci.

Il dep. Brunialti, nel 10 giugno 1899, propose di elevare questo numero a venti, ma la sua proposta non giunse innanzi alla Camera.

142. — Non potendosi chiedere la verificazione del numero se non dopo che sia stato approvato il processo verbale, si deve ritenere che soltanto per errore tipografico si trovi qui richiamato l'art. 32.

143. — Non prescrivendo l'articolo che la domanda sia presentata per iscritto, è evidente che essa può farsi oralmente. E ciò risulta ancor più evidente dall'art. 99 del regolamento il quale, mentre per le domande di votazione parla (sebbene, come vedremo, erroneamente) di firmatarii, quando accenna alla verificazione del numero adopera la parola richiedenti.

144. — I richiedenti però debbono sempre essere dieci e, se si alzasse uno solo, il presidente non sarebbe obbligato a chiedere di sua iniziativa se la domanda sia secondata da altri nove deputati. Nel 16 dicembre 1891 infatti egli non tenne nessun conto della domanda di verificazione presentata da un solo deputato.

Se il richiedente invita espressamente il presidente a interrogare la Camera per vedere se la domanda sia secondata, riteniamo che, per analogia al disposto dal quarto capoverso dell'art. 97, il presidente non possa ricusarsi di accedere alla domanda. Vi consentì infatti il 29 maggio 1896.

145. — Solitamente per altro la domanda che sia verificato il numero viene presentata per iscritto ed in tal caso la presidenza deve assicurarsi che i firmatarii siano presenti, perchè gli assenti non possono partecipare ai lavori dell'assemblea nel peggior modo, impedendole cioè di funzionare, e perchè vi ha anche in questo caso una disposizione, quella della prima parte dell'art. 99 del regolamento, che dev'essere applicata per analogia.

Infatti nella seduta antimeridiana del 25 maggio 1896 non fu dato corso ad una domanda di verificazione del numero per non essersi trovati presenti dieci sottoscrittori di essa.

146. — Per espressa disposizione poi del secondo capoverso dell'art. 99 i deputati che chiedono la verificazione del numero si considerano presenti agli effetti del numero legale, ancorchè non rispondano alla chiama. Veggasi in proposito quanto si dirà al n. 353.

Art. 36.

Per verificare se la Camera è in numero legale, il Presidente ordina la chiama; i nomi degli assenti che non siano in congedo regolare saranno inscritti nel giornale ufficiale.

I deputati che non hanno prestato ancora giuramento o che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dalla Camera, non saranno computati per fissare il numero legale.

Se la Camera non è in numero il Presidente potrà rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure sciogierla, e in quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata senz'altro per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche pel giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

147. Cenni storici: sul primo capoverso — 148 e 149, sul secondo — 150, sul terzo — 151, sul quarto — 152. Chiama — 153. Maggioranza legale — 154. Ripresa della seduta.

147. — Le diverse parti di quest'articolo hanno precedenti degni di menzione. Per ciò che concerne il modo di fare la chiama, rimandiamo chi legge al n. 358.

Ed in quanto riguarda la pubblicità da darsi ai nomi degli assenti notiamo che nella tornata 8 marzo 1900 il presidente consentì alla richiesta del dep. Vischi, che i nomi stessi venissero, oltrechè sulla *Gazzetta Ufficiale*, pubblicati sul resoconto sommario e trasmessi al telegrafo.

Questo per il primo capoverso.

148. — Relativamente al secondo è a rammentare che nel 6 febbraio 1849 la Camera subalpina deliberò che il numero legale avesse a computarsi non sul numero dei collègi, ma su quello dei deputati eletti. Tale deliberazione per altro, più che sulla interpretazione dell'art. 53 dello Statuto, che formerà tema del n. 153, si fondò sull'art. 3 del regolamento della Camera, il quale stabiliva che alla verificazione dei poteri potessero prender parte tutti gli eletti.

La esclusione dei deputati che non hanno giurato è imposta dall'art. 1 del regolamento, come si è detto al n. 9.

149. — Rimanendo nello stesso secondo capoverso, è da notare la laboriosa elaborazione della disposizione relativa alla esclusione dei deputati in congedo dalla formazione del numero legale.

Fino dal 30 giugno 1848, impensierita della difficoltà di mettere assieme la maggioranza negli uffici, la Camera subalpina aveva stabilito che il *quorum* degli uffici stessi fosse costituito dal terzo dei deputati che vi appartenevano, dedotti quelli in congedo.

Per la stessa ragione il dep. Broglio presentò alla Camera italiana la proposta di non tener conto dei deputati in congedo per la determinazione del numero legale nella Camera medesima; ma le opposizioni da essa incontrate nel 3 maggio 1861, lo costrinsero a ritirarla.

Tuttavia la necessità di un provvedimento si faceva sempre più urgente, di tal che nel 1863 la commissione per il regolamento fece della proposta Broglio il perno delle riforme da presentare alla Camera.

Vivacissima fu intorno ad essa la opposizione nella tornata 1° marzo 1863; ma la proposta prevalse essendo stata vigorosamente sostenuta specialmente dal dep. D'Ondes Reggio, altro dei componenti la Commissione, il quale osservò: « Quando un deputato domanda un congedo si suppone che lo domandi per un motivo importante e si deve poi ritenere come per certo che la Camera non lo accordi se non per il motivo importante. Ogniqualvolta la Camera accorda il congedo, e per un motivo importante, cioè per un motivo a cui non istà nella nostra volontà il dispensare, una malattia, un affare urgentissimo di famiglia, che cosa fa la Camera? Dispensa quel deputato dalla sua funzione, dalla sua attività, direi, nel Parlamento. Dunque, se una volta lo ha dispensato e per questi serii motivi, non si può mai calcolare tra coloro che hanno il dovere d'intervenire e quindi far parte del numero legale affinchè legali sieno le sedute e le deliberazioni della Camera. »

Se non che la maggior parte dei deputati che non intervengono alle sedute non si curano di chiedere il congedo; e quindi la esclusione dei soli congedati dal computo per il numero legale non bastò ad assicurare codesto numero. Perciò i deputati

Ara e Boggio nel 3 giugno 1863 proposero che i deputati assenti venissero dichiarati in congedo, e il dep. Finzi, nel 1° febbraio 1869, fece identica proposta pei deputati che rimanessero assenti più di tre giorni; ma queste proposte non ebbero seguito.

Il regolamento del 1868 invece equiparò al congedo l'assenza per incarico della Camera, e nel novero degli assenti per questo titolo vennero talvolta compresi deputati che erano costretti a rimanere lontani dalla Camera per incarichi avuti dal Governo; ciò che diede luogo a reclamo nel 3 marzo 1900.

150. — La commissione che riformò il regolamento nel 3 aprile 1900, estendendo alla mancanza del numero legale la prescrizione dell'art. 42 relativa ai casi di disordine, introdusse nell'articolo il terzo capoverso sulla cui applicazione dovremo intrattenerci al n. 154.

151. — Sull'ultimo capoverso è a notare che per lungo tempo fu ritenuto che, distrutta la presunzione del numero legale, la Camera non potesse più deliberare finchè il numero stesso non si fosse palesemente ricostituito. Ma nel 1892 il presidente della Camera sottopose alla commissione del regolamento il quesito: « Se possa proseguirsi nei lavori della Camera nella seduta successiva a quella in cui risultò la mancanza del numero legale. »

E la commissione, con la sua relazione 18 mag-

gio dello stesso anno (Doc. VII *quater A*), rispose affermativamente e propose di aggiungere all'articolo l'ultimo capoverso; che fu accolto dalla Camera il 21 maggio 1896 e mantenuto dalle successive commissioni, le quali vi aggiunsero soltanto l'inciso relativo alla ripresa della seduta.

152. — Non è bene assodato se, per la verificazione del numero, si usi, come per le votazioni nominali, procedere a due chiame. Certamente si procedette ad una seconda chiama nella tornata 14 maggio 1868. Ad ogni modo essa, se pure poteva essere tollerata per il passato, cessa d'esserlo ora che, con la sospensione temporanea della seduta, si ottiene lo stesso effetto che avrebbe dato il raggiungimento del numero legale.

153. — Senza indugiarci a discutere la legittimità della deliberazione presa il 6 febbraio 1849, che abbiamo rammentato al n. 148, poichè quella deliberazione era fondata sopra una disposizione regolamentare ora abrogata, riteniamo opportuno ritornare sulla difficoltà che ha sì ripetutamente affaticato la Camera subalpina. In quanto che, se è consuetudine ormai costante della Camera di escludere le elezioni multiple e i collegi vacanti dal computo del numero legale, può tuttavia essere reputato non superflo l'avere assodato, nell'evento di future contestazioni, il fondamento razionale della consuetudine stessa.

L'art. 53 dello Statuto stabilisce che le sedute della Camera non sono valide se la maggiorità assoluta dei membri di essa non è presente.

Ora è a ricercarsi se con la parola *membri* si debbano intendere i deputati che dovrebbero comporre o quelli che effettivamente compongono la Camera; in altri termini se la maggioranza debba ragguagliarsi al numero dei collegi o a quello degli eletti; e ciò in riguardo delle elezioni multiple nel principio della legislatura e dei collegi vacanti nel corso di essa.

Se si tien conto della parola *assoluta* che qualifica la *maggioranza* si può essere indotti a ritenere che il potere statuente abbia voluto indicare con essa la maggioranza dei collegi, ma tale interpretazione crediamo dover rifiutare per parecchie considerazioni.

La prima che, per quanti epiteti o qualificativi si diano alla maggioranza, essa si riferisce pur sempre ai membri della Camera e la voce membri non si può ritenere equivalente a quella di collegi.

La seconda che, dato il caso di tante elezioni multiple per le quali il numero dei deputati fosse ridotto a meno della metà di quello dei collegi, la Camera sarebbe ridotta all'inazione; giacchè prima delle convalidazioni e delle opzioni non si potrebbe procedere a nuove convocazioni dei collegi e la verificazione dei poteri non potrebbe farsi per mancanza di un numero di deputati superante la metà più uno dei collegi.

Ragguagliando invece la maggioranza al numero dei deputati eletti, si avrebbe, è vero, per qualche tempo un numero legale esiguo, ma l'inconveniente sarebbe transitorio e di gran lunga minore di quello dell'arresto indefinito della funzione parlamentare.

La terza ragione che giustifica la consuetudine è questa. Siccome il numero legale non si può accertare che mediante la chiama e questa si fa non con i nomi dei collegi ma con quelli dei deputati, necessariamente il numero complessivo dei deputati dev'essere quello su cui si determina il numero legale; ciascun deputato non figurando nell'elenco che una sola volta per quante elezioni egli abbia avuto.

Riteniamo quindi che l'epiteto di assoluta non possa riferirsi che agli eletti ed abbia per conseguenza il valore d'un pleonasmo o d'una improprietà e nulla più; giacchè per determinare il numero legale si deve necessariamente prendere per base il numero dei deputati effettivi; sia nel principio che nel corso della legislatura.

154. — Al riprendersi della seduta, o alla seduta successiva, se il regolamento od una deliberazione precedente non avranno stabilito un diverso ordine del giorno, si dovrà ritornare a quello che rimase interrotto per la mancanza del numero legale, come se la sospensione o lo scioglimento non avessero avuto luogo e la domanda di verificazione non fosse stata presentata.

Ma la cosa non procede così liscia ove la mancanza del numero legale sia stata accertata non direttamente, mediante la verificazione, ma indirettamente, vale a dire in occasione di una votazione formale; giacchè questo evento esce dalle previsioni dell'articolo.

I precedenti sono contraddittorii. Nell'8 maggio 1891 una votazione nominale sopra una mozione del dep. Cavallotti avendo manifestato la mancanza del numero legale, la seduta fu sciolta e la votazione fu rinnovata in principio delle successive tornate 9, 10, 11 e 12 maggio; giacchè soltanto in quell'ultima si riuscì a raccogliere il numero legale.

Il 14 giugno dello stesso anno 1891 (essendo il giorno precedente risultato che la Camera non era in numero sulla votazione nominale fatta per la determinazione del giorno per lo svolgimento d'una interpellanza) all'aprirsi della seduta i proponenti ritirarono la domanda di votazione nominale e si votò sulla proposta per alzata e seduta.

Allora il presidente, pur accogliendo il ritiro della domanda, elevò il dubbio se la domanda stessa, già acquisita all'ordine del giorno, potesse venir ritirata e lo sottopose alla commissione del regolamento, la quale non solo ammise la facoltà del ritiro della domanda (Doc. XII) ma si spinse fino a dichiararne la decadenza proponendo di aggiungere all'articolo il seguente inciso:

« Se la Camera non è in numero, il presidente scioglie la seduta e s'intendono ritirate le domande-

in seguito alle quali si è proceduto alla verificazione. »

Inciso la cui portata veniva chiarita nella relazione in questo modo: « Vi proponiamo di dichiarare esplicitamente che, colla constatazione dell'insufficienza del numero legale cadano le domande presentate di accertarlo o di procedere alla votazione per appello nominale o per scrutinio segreto, e debbano essere da chi crede d'insistervi, rinnovate nelle successiva tornata. »

La Camera non ebbe a pronunziarsi sulla proposta della commissione, ma anche posteriormente (9 marzo 1899 e 9 luglio 1900) consentì che venissero ritirate domande di votazione nominale, dopo una prima votazione riuscita nulla per mancanza del numero legale.

Nell'or citata tornata 9 luglio 1900, la prima nella quale si applicò la sospensione (essendo risultata la mancanza del numero legale in seguito ad una votazione nominale per la proroga della Camera) al riprendersi della tornata il presidente nè fece rinnovare la votazione, nè fece ritirare la domanda relativa, nè la ritenne ritirata, ma consentì al Governo di fare dichiarazioni in seguito alle quali soltanto fu ritirata la domanda di votazione nominale, e la proroga della Camera fu approvata per alzata e seduta.

Nella tornata 22 novembre 1900 poi (nella quale pure fu sospesa la seduta per mancanza del numero legale verificatosi in seguito a votazione no-

minale sopra una mozione) rimandò il rinnovamento della votazione al giorno successivo proseguendo nell'ordine del giorno.

Lo spediente potè passare inosservato trattandosi di una proposta sorta occasionalmente, ma se la votazione si fosse effettuata sopra un argomento inscritto nell'ordine del giorno, poniamo sopra un emendamento od una legge, non sarebbe stato possibile lasciare la votazione in sospeso.

La ripresa o il rinnovamento della seduta, ben lungi dall'implicare un mutamento nell'ordine del giorno, impone ch'esso si ripigli allo stato in cui la sospensione o lo scioglimento ebbero luogo, come ebbe ad affermare il presidente nella tornata 17 dicembre 1901; e quindi, se una votazione formale era stata chiesta, essa va eseguita; a meno che non ne sia, o per volontà delle parti o per imposizione del regolamento, ritirata la domanda, come vedremo al n. 379.

Art. 37.

I deputati non possono assentarsi senza ottenere un congedo; sarà sempre affissa nella sala una nota dei congedi.

I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione al loro annunzio, che di giorno in giorno ne darà alla Camera il Presidente in principio di seduta.

Nel caso di opposizione la Camera voterà per alzata e seduta senza discussione.

I congedi non potranno mai superare il quinto del numero totale dei deputati eletti.

155. — Le assenze costituiscono una piaga comune a tutti i Parlamenti ed alla quale nemmeno il nostrò riuscì a sottrarsi. Furono bensì presentate varie proposte di legge (Crispi, 17 marzo 1863; Guala, 2 dicembre 1873 e Imbriani, 1° maggio 1894) per far dichiarare dimissionario il deputato rispettivamente dopo due mesi, cinque giorni od un mese di assenza; ma esse non ebbero alcun seguito.

Sicchè il rimedio fu diretto non a sopprimere il male ma ad impedire ch'esso possa arrestare la funzione parlamentare. Di qui la concessione dei congedi e la sottrazione dei congedati dal numero dei deputati sul quale deve determinarsi il numero legale.

Per evitare poi l'abuso dei congedi ed assicurare le indagini sulla legittimità delle relative domande, fino dal 27 settembre 1849 il dep. Michelini propose e la Camera approvò, che la concessione dei congedi fosse demandata alla presidenza; ma la pratica non ebbe lunga durata.

Lo stesso concetto, sebbene per altro fine, venne accolto dalla Camera con l'art. 35 del regolamento 31 marzo 1900; che non ebbe applicazione.

Sicchè col nuovo regolamento del 1° luglio 1900 la concessione dei congedi fu deferita ancora alla Camera; col solo divario, sui regolamenti precedenti, che s'intendono conceduti i congedi quando essi non diano luogo ad opposizione e che, sorgendo opposizione, essa si risolve con una votazione per alzata e seduta; e ciò per evitare il perditempo delle votazioni nominali che nel periodo ostruzionista venivano chieste sui congedi (8 giugno 1899 e 3 marzo 1900).

Non sempre per altro la garanzia dell'approvazione della Camera venne rispettata. Basti dire che in una votazione dell'8 febbraio 1890 apparirono in congedo 85 deputati, mentre erano stati precedentemente accordati soltanto 39 congedi.

Contro siffatta consuetudine insorsero il 28 marzo 1892 parecchi deputati ottenendo che i congedi venissero pubblicati nel Resoconto sommario. Questa pubblicazione non fu poi ritenuta sufficiente e nel 3 marzo 1900 fu chiesto espressamente che i nomi dei congedati siano trasmessi all'Agenzia Stefani insieme alle ragioni del congedo.

Un altro freno ai congedi venne introdotto con l'ultimo regolamento limitandone ad un centinaio il numero complessivo. Così non si vedrà più il numero legale discendere a 176, come il 18 giugno 1873 ed il 15 luglio 1897; a 175 come il 18 giugno 1890 ed a 168 come il 27 maggio 1889.

156. — Come abbiamo visto nei numeri precedenti, la formula imperativa con la quale incomin-

cia questo articolo non ha sanzione alcuna e quindi sarebbe stato più corretto il dire semplicemente: I deputati possono chiedere un congedo.

L'affissione poi della nota dei congedi mira a tenere i congedi stessi in evidenza per modo che non continuino ad apparire come congedati deputati che prendono parte alle votazioni; giacchè con questo artificio, al quale talvolta si ricorse (come si può rilevare nelle votazioni seguìte nel febbraio 1892), si agevola il raggiungimento del numero legale.

157. — La domanda di congedo essendo un atto parlamentare, non può essere accolta se presentata da un deputato che non sia ancora entrato nell'esercizio delle sue funzioni e fin dall'11 luglio 1848 fu negato il congedo ad un deputato che non aveva giurato.

158. — I termini ond'è espresso il secondo capoverso implicano la necessità che il congedo sia preceduto da una domanda. Tale domanda deve essere fatta direttamente e per iscritto.

Direttamente, per evitare che si presentino domande a nome di deputati assenti o ritenuti assenti (7 febbraio e 26 maggio 1857) al solo scopo di diminuire il numero dei membri sul quale deve computarsi il numero legale.

Nè, come vedemmo al n. 149, ebbero seguito le proposte fatte dai deputati Ara e Boggio nel 1863

e Finzi nel 1869, di porre in congedo i deputati dopo tre assenze.

Una sola eccezione può ammettersi alla domanda diretta ed è una deliberazione della Camera che accordi di sua iniziativa un congedo ad un deputato, come accade quando non voglia accettarne le dimissioni.

La domanda inoltre dev'essere fatta per iscritto, sempre per evitare abusi. E dev'essere escluso il telegramma come quello che non dà, per ora, la prova dell'autenticità della firma.

159. — Non è prestabilito il motivo sul quale possa fondarsi la domanda di congedo, anzi nell'art. 19 del regolamento del 1863 ammettevasi che il congedo potesse chiedersi per servizio dello Stato o *per altro motivo qualsiasi*.

Ma per consuetudine è ammessa una triplice ragione di congedo: malattia, ufficio pubblico, ragioni di famiglia. La prima non diede mai luogo a contestazioni, la seconda venne invece contestata nel 9 marzo 1900, essendosi sostenuto che soltanto l'incarico della Camera valga a giustificare l'assenza e chiesto, nel 12 successivo, che dovesse specificarsi l'ufficio pubblico per norma della Camera.

Quanto alla terza ragione del congedo fu osservato il 3 giugno 1858 dal dep. Tecchio che, ammettendo a giustificazione dell'assenza gli affari privati, il maggior numero dei deputati avrebbero avuto ragione di non intervenire alle sedute della Camera.

160. — Nella Camera subalpina da principio i congedi si concedevano senza determinazione di tempo; ma fino dal 16 febbraio 1849 il dep. Mellana si oppose a quest'uso ed ottenne che fosse limitato ad un mese il congedo chiesto dal dep. D'Azeglio.

Ciò non impedì per altro che venissero concessi congedi (26 maggio e 1° giugno 1866) per una durata determinata ma incerta, vale a dire fino all'esito della guerra, e che eccezionalmente venisse accordato ancora qualche congedo a tempo indeterminato (10 luglio 1880).

Art. 38.

Nella sala vi saranno posti riservati a' mini stri, ai commissari del Re e a' membri delle Commissioni.

161. Presenza dei ministri — 162. Sotto-segretarii di Stato.

161. — Questa disposizione non implica nè il dovere dei ministri d'intervenire e di assistere a tutte le tornate nè la impotenza della Camera a deliberare senza la presenza dei ministri. « E', come diceva il dep. Giorgini il 25 giugno 1863, un giudizio di convenienza e di opportunità che la Camera deve fare e fa caso per caso, volta per volta, avuto riguardo all'indole della questione che le è sottoposta. »

162. — Al banco dei ministri possono prender posto anche i sotto-segretari di Stato, a' termini dalla legge 12 febbraio 1888, n. 5795.

Art. 39.

Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

163. Ministri — 164. Ordine agli stenografi.

163. — Al permesso del presidente non si sottraggono nemmeno i ministri; il diritto ad essi conferito dall'art. 66 dello Statuto dovendosi considerare subordinato alle discipline dell'assemblea, com'è apertamente proclamato dagli art. 2 e 46 del regolamento del Senato.

164. — Da questa disposizione consegue il diritto del presidente, introdotto il 20 dicembre 1891 ed applicato poi frequentemente, di prescrivere agli stenografi di non raccogliere le parole pronunziate da un deputato che non abbia ottenuto licenza di parlare.

Art. 40.

Se un deputato turba l'ordine, o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama nominandolo. Il richiamato può presentare alla

Camera le sue spiegazioni; se pretende respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita la Camera a decidere, per alzata e seduta, senza discussione.

165. Turbamenti dell'ordine — 166. Ministri — 167. Appello.

165. — Con lievi modificazioni di forma, questo articolo riproduce il 35° del regolamento della Camera subalpina.

I costumi parlamentari considerano come violazioni dell'ordine: le interruzioni, l'inosservanza delle prescrizioni del presidente, il riferire colloquii privati, la censura di atti del Principe o del Senato, la discussione di persone, atti o pubblicazioni extraparlamentari, la citazione di discorsi di membri dell'assemblea; e l'art. 81 del regolamento indica espressamente come violazione dell'ordine ogni personalità. Ma l'apprezzamento di tutte queste violazioni dell'ordine dev'essere lasciato al criterio discrezionale del presidente.

166. — Nessuno che sia entro la Camera è sottratto al potere disciplinare del presidente. Nemmeno i ministri, com'ebbe ad affermare il presidente nella tornata 3 febbraio 1893, e come provano i richiami fatti ai ministri: Cavour (30 giugno 1851), Spaventa (21 marzo 1873), Di Rudinì (10 marzo 1892). Non vi si sottraggono nemmeno

quando appartengano al Senato, come prova il richiamo fatto il 13 giugno 1890 al ministro Bertolè Viale.

167. — I richiami ai deputati non sono rari; lo sono invece gli appelli dei richiamati all'assemblea. Ed una volta sola la Camera (10 marzo 1884) non approvò il richiamo, ch'era stato fatto al deputato N. Farina; ciò che fu cagione della dimissione irrevocata del presidente.

Art. 41.

Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, il Presidente può proporre alla Camera *l'esclusione* del deputato dall'Aula per tutto il resto della seduta, oppure nei casi più gravi la *censura*. La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di ricomparirvi per un termine da due ad otto giorni. Udite le spiegazioni del deputato, la proposta del Presidente sarà subito messa ai voti senza discussione, nè emendamento, per alzata e seduta. La esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente anche dopo il primo richiamo all'ordine, contro un deputato che provochi tumulti o disordini nell'Assemblea, o trascorra ad oltraggi o vie di fatto.

Se il deputato si rifiuta di ottemperare allo invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perchè i suoi ordini siano eseguiti.

Ove poi il deputato censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine prescritto, la durata della esclusione sarà raddoppiata.

168. Storia delle disposizioni disciplinari: prima dell'ostruzione — 169, durante l'ostruzione — 170. Ministri — 171. Iniziativa del presidente — 172. Censura — 173. Esclusione dall'Aula — 174. Difesa — 175. Misura della pena — 276. Revocazione — 177. Forza pubblica.

168. — Per lunghi anni, sebbene non siano mancate discussioni vivaci e clamorose, la Camera italiana non sentì il bisogno di misure disciplinari; ma l'autorità del presidente si manifestò impotente nella sedicesima legislatura così che in parecchie tornate del maggio 1890 il presidente stesso invocò un rinvigorimento de' proprii poteri.

Il dep. Bonghi nel giugno 1891 non esitò a sottoporre alla commissione per il regolamento la proposta della censura e della espulsione fino a quindici giorni; ma la commissione, pur riconoscendo l'opportunità della proposta, ricusò di prenderne essa l'iniziativa, ripugnandole, com'ebbe a dichiarare più tardi nella sua relazione del 4 luglio 1894

(Doc. XII *bis*), di togliere alla Camera nostra il titolo d'onore di non aver bisogno di ricorrere a mezzi disciplinari e repressivi e di avere affidato essenzialmente alla dignità e all'elevato sentimento di responsabilità di ogni rappresentante della nazione, la tutela dell'ordine e della serenità delle discussioni. »

Continuando però l'irriverenza verso l'autorità del presidente, il dep. Bonghi, nel 18 marzo 1892, fece la seguente dichiarazione: « Dirò alla Camera, che la commissione per il regolamento è stata più volte interpellata da me su questo argomento; ma che essa non ha creduto di dover presentare tali disposizioni prima che la Camera ne abbia manifestato il desiderio. Ora, perchè la commissione possa più facilmente procedere nella via nella quale si è messa, ho creduto di dare le mie dimissioni da presidente e da membro della commissione e di proporre alla Camera la mozione che depongo al banco della presidenza. »

La mozione, sottoscritta da altri tredici deputati, era espressa in questi termini: « La Camera, persuasa che il regime parlamentare scapita di credito agli occhi del paese se non è mantenuto l'ordine e il decoro delle sue discussioni, risolve che il potere disciplinare del presidente debba essere rinvigorito introducendo nel regolamento disposizioni sufficienti a metterlo in grado di reprimere efficacemente ogni tentativo di turbarle. »

Non venne deliberata la discussione della mo-

zione e sette giorni dopo (Doc. XII *bis*) la commissione del regolamento, riferendo sopra altre proposte, declinava qualsiasi iniziativa in materia di provvedimenti disciplinari.

Nè si ricredette nella relazione presentata il 25 giugno 1893 (Doc. XII *A*). Ma, ritornato alla Camera il dep. Bonghi, che non era riuscito nelle elezioni generali del 1892, il 26 giugno 1894, presentò un'altra mozione concepita in questi termini: « La Camera invita la sua commissione del regolamento a proporre norme di disciplina le quali bastino a condurre le deliberazioni dell'assemblea per modo che il credito di essa si accresca nel paese. »

La mozione fu mandata agli uffici, i quali nel 5 luglio 1894 ne ammisero la lettura.

Ma la commissione del regolamento ruppe gli indugi considerando: « che poco conviene a un'assemblea aspirare al privilegio di non usare di quei poteri che valgono a frenare la vivacità degli oratori e a tutelare l'ordine delle discussioni e che l'ostinarsi, per un esagerato sentimentalismo, a respingere i rimedii che correggono e temperano i mali e i difetti delle istituzioni rappresentative può essere di danno al decoroso e pacifico loro svolgimento. »

E nel 4 luglio 1894 (Doc. XII) propose le seguenti disposizioni:

« Se un deputato turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti il presidente lo richiama all'ordine.

« Persistendo il deputato, il presidente lo richiama nuovamente all'ordine con inscrizione nel processo verbale, di cui sarà inviato un esemplare ai sindaci di tutti i Comuni che compongono il collegio elettorale cui il deputato appartiene, e gl'interdice la parola per tutta la seduta.

« Se il deputato si rifiuta di ottemperare al secondo richiamo, il presidente deve invitare la Camera ad infliggergli la censura.

« La deliberazione della Camera che infligge la censura implica l'interdizione della parola per tutta la discussione ed è inscritta in testa all'ordine del giorno della seduta della Camera e pubblicata nell'albo pretorio di tutti i Comuni del collegio elettorale del deputato che ne è colpito.

« Ugualmente è inflitta la censura al deputato che durante l'appello nominale lo turba con frasi o altri segni di approvazione o di disapprovazione. »

Sopravvenne un altro scioglimento della Camera e queste proposte caddero.

Però, le condizioni della Camera non migliorando, nel 13 dicembre 1894 il dep. Bonghi ritornò alla carica con una nuova mozione ed il dep. Torrigiani, insieme ad oltre cento altri deputati, presentò pure una mozione (Doc. XI, 1, 2) per chiedere l'introduzione nel regolamento di misure disciplinari.

Nel 20 giugno 1895 poi cinquantacinque deputati mandarono alla commissione del regolamento una proposta diretta ad introdurre la sospensione, con l'esclusione dell'accesso a Montecitorio per i deputati che turbassero l'ordine delle adunanze.

Sei giorni dopo (Doc. VII e VII *bis A*) la commissione riferiva alla Camera presentandole una serie di provvedimenti disciplinari che comprendevano l'allontanamento dall'aula per un tempo non superiore ai dieci giorni.

Ma nemmeno codeste proposte vennero recate innanzi alla Camera. La quale continuò ancora a funzionare senza misure disciplinari.

169. — Se non che nel 28 giugno 1899, non riuscendo la Camera a liberarsi dall'ostruzione, il dep. Sonnino propose la nomina di una speciale commissione « con l'incarico d'introdurre nel regolamento quelle modificazioni che l'esperienza abbia dimostrato opportune per il buon andamento dei lavori parlamentari. »

La Camera non potè occuparsene per la chiusura della sessione; ma, essendo ricaduta nell'anno successivo nelle stesse condizioni, il 21 marzo 1900 il dep. Cambray Digny presentò una mozione per affidare alla commissione del regolamento lo stesso incarico che il dep. Sonnino intendeva affidare ad una commissione speciale.

La discussione di codesta mozione incominciò il giorno successivo, ma non potendo proseguirsi per il tumulto dell'Estrema sinistra, il presidente, nel chiudere la tornata 28 marzo pronunciava queste parole: « Non posso valermi di alcuna disposizione del regolamento contro la ribellione di una parte della Camera. Pensi la Camera a tutelare la

sua autorità e a tutelare anche l'autorità del suo presidente. »

Nella seduta seguente il presidente del Consiglio propose di sospendere la discussione della mozione Cambray-Digny invitando senz'altro la commissione del regolamento a presentare il 3 aprile successivo le modificazioni nella mozione stessa indicate perchè la Camera potesse votarle complessivamente per alzata e seduta. La proposta venne messa a partito senza che si desse facoltà di parlare ai deputati che l'avevano chiesta; onde la deliberazione fu poi impugnata di nullità.

Ciò non ostante, la commissione presentava il 3 aprile le sue proposte, tra le quali era un articolo 38 *bis* in questi termini:

« Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, il presidente può proporre alla Camera l'esclusione del deputato dall'Aula per tutto il resto della seduta, oppure, nei casi più gravi, la censura. La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di ricomparirvi per un termine di otto giorni. La proposta del presidente sarà subito messa ai voti, senza discussione nè emendamento, per alzata e seduta. La esclusione o la censura possono essere proposte dal presidente anche dopo il primo richiamo all'ordine contro un deputato che provochi tumulti o disordini nell'assemblea, o trascorra ad oltraggi o vie di fatto.

« Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del presidente di lasciare l'Aula, oppure

tenta di rientrarvi prima che sia spirato il termine prescritto, la durata dell'esclusione sarà raddoppiata.

« Il presidente potrà disporre dei mezzi coercitivi che riterrà indispensabili per dar forza alle deliberazioni dell'assemblea. »

Il nuovo regolamento venne approvato senza discussione per alzata e seduta nella tornata del 3 aprile, dopo che l'Opposizione si fu allontanata protestando contro l'illegalità della deliberazione che si stava per prendere.

Nella stessa tornata la Camera prendeva le vacanze pasquali. Al riprendersi delle sedute, il 15 maggio, l'Estrema sinistra protestò contro la deliberazione del 3 aprile e il dep. Giolitti propose venisse nominata una commissiône per proporre un nuovo regolamento; ma la proposta, non essendo stata assecondata dal presidente del Consiglio, venne ritirata. La seduta per altro, per il tumultuare dell'Estrema sinistra, non potè essere proseguita e la Camera venne sciolta.

Alla riconvocazione di essa il Gabinetto Pelloux si dimise e fu sostituito da un Gabinetto presieduto dal senatore Saracco il quale si presentò il 27 giugno 1900 alla Camera invocando la concordia degli animi per il tranquillo svolgimento degli ordini parlamentari.

Il dì seguente, sopra proposta del presidente, fu nominata una commissione la quale presentò il 1° luglio alla Camera il presente regolamento che

all'art. 41 riproduce, con poche varianti, l'articolo 38 *bis* che abbiamo riportato.

170. — Sorge anzitutto il dubbio, se i provvedimenti stabiliti in questo articolo possano applicarsi ai ministri; ma esso dev'essere risoluto negativamente.

Nel 21 giugno 1895 infatti il dep. Cavallotti aveva presentato alla commissione per il regolamento la seguente proposta:

« Le disposizioni parlamentari e disciplinari concernenti l'abuso di parola da parte di deputati si intendono estese anche ai membri del Governo che fanno parte della Camera elettiva. » Ma la commissione respinse quella proposta (Doc. VII *bis A*) « non potendo il regolamento della Camera, che è soltanto la disciplina interna dell'esplicamento delle funzioni dell'assemblea, contrastare alle prorogative determinate dallo Statuto, il quale all'art. 66 stabilisce che i ministri hanno sempre l'ingresso nella Camera e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano. Per virtù di tali diritti statutarii non si può applicare ai ministri veruna disposizione disciplinare che importi interdizione della parola e tanto meno esclusione dall'aula. »

171. — Il regolamento presente demanda la iniziativa dell'applicabilità delle pene al presidente; mentre la commissione del 1895 (Doc. VII) gliene faceva obbligo espresso adoperando il *deve* invece

del *può* « per creargli un imprescindibile dovere al quale non si abbia a sottrarre neppure quando, essendosi dal deputato più specialmente offesa l'autorità sua, senta nella sua bontà e delicatezza qualche ritegno a sottoporlo alla censura della Camera. »

172. — Sia l'esclusione dall'Aula che la censura non si possono proporre che dopo due richiami « per dare mezzo al deputato, diceva l'anzidetta commissione, di evitare la severa punizione con qualche atto salutare di resipiscenza. »

Si fa soltanto eccezione per la provocazione di tumulti, per gli oltraggi e le vie di fatto. Per essi, diceva la stessa commissione, « l'offesa alla dignità dell'assemblea è tale che richiede una pronta e solenne riparazione, e non abbiamo perciò esitato a proporvi che in questi casi il presidente, dopo l'invito dal deputato respinto, di ritirare le ingiurie o minaccie, proponga senz'altro all'assemblea di infliggere immediatamente la censura. »

Sebbene la dizione del presente articolo sia diversa, riteniamo che esso debba applicarsi nel senso ora indicato; altrimenti potrebbe ritenersi che a mancanze cotanto gravi sia per la prima volta pena sufficiente il richiamo.

173. — Le ragioni che hanno indotto la commissione del 1900 a non estendere la esclusione a tutto il palazzo e a restringerle all'Aula, si possono

dedurre dalle seguenti considerazioni esposte dalla più volte ricordata commissione del 1895:

« Parve alla commissione che essa dovesse limitarsi ad impedire l'ingresso del deputato sospeso nell'Aula finchè dura la sospensione senza vietargli di entrare nel palazzo del Parlamento... non potendo andar sicuri che il divieto di entrare nel palazzo venga sempre scrupolosamente eseguito, senza sottoporre il deputato sospeso ad una sorveglianza continua ed in caso di trasgressione ad un contrasto con la forza pubblica di cui è da augurarsi non abbia mai a dare deplorevole esempio il Parlamento italiano. »

174. — La commissione del 1° luglio 1900, a differenza di quella del 3 aprile dello stesso anno, ammise il diritto di difesa; legittimo sempre e tanto più necessario quando nell'articolo precedente viene ammesso per violazioni e punizioni meno gravi.

Nella tornata 17 dicembre 1901, per altro, successiva a quella nella quale per la prima volta venne applicata la censura, il presidente, dopo aver sostenuto che aveva offerto modo al dep. Ferri di dare le sue spiegazioni sulla proposta censura, soggiungeva: « L'articolo 41, del resto, distingue due casi: il caso in cui la discussione proceda ordinata e tranquilla e nel quale il presidente abbia modo di chiedere e il richiamato di dare le opportune spiegazioni. Ma v'è un altro caso, ed è quello in cui l'oratore trasmodi e provochi la Camera a tumulto; e in questo caso il regolamento non ammette più alcuna spiegazione. »

175. — Nel caso in cui il presidente proponga la censura pare a noi che la Camera dovrebbe pronunziarsi soltanto su di questa, come una giurìa, lasciando poi il presidente arbitro di graduare la interdizione nella misura che stimi corrispondente alla gravità dell'offesa; ma nella tornata 16 dicembre 1901 il presidente pose a partito anche il numero dei giorni ai quali si doveva estendere la esclusione dall'Aula.

176. — Non essendo da alcuna disposizione di legge o di regolamento vietato alla Camera di ritornare sulle proprie deliberazioni, nella tornata 17 dicembre 1901 fu ammessa alla discussione, sebbene non inscritta nell'ordine del giorno (n. 460) la seguente mozione: « La Camera revoca la censura inflitta all'onorevole Ferri, ammettendolo a spiegare alla tribuna parlamentare le sue parole, che furono interpretate come offesa ad una nobile regione italiana. »

La Camera per altro respinse questa mozione a grandissima maggioranza.

177. — Nel dicembre 1901, in cui per la prima volta, come si disse al n. 175, fu applicata la censura, gli accessi dell'Aula furono custoditi dai carabinieri per tutta la durata dell'esclusione inflitta al deputato che n'era stato colpito.

Art. 42.

Qualora sorga tumulto nella Camera, il Presidente si copre il capo; allora deve cessare ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata, senz'altro, per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno prima, oppure anche pel giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

178. Cenno storico — 179. Giorno festivo — 180. Sufficenza dei mezzi repressivi.

178. — Meno l'ultimo inciso che, in relazione al corrispondente dell'art. 36, fu aggiunto dalla commissione che riformò il regolamento nel 3 aprile 1900 e mantenuto dalla successiva, questo articolo riproduce l'art. 36 del primo regolamento della Camera.

179. — Con gli avverbi *già prima* dell'ultimo inciso rimane escluso che possa ripetersi il caso seguìto il 27 giugno 1891 in cui il presidente, tra il frastuono della Camera, dispose la convocazione per il giorno successivo sebbene fosse giorno festivo.

180. — In quanto ai mezzi per impedire la permanenza del tumulto, come abbiamo visto al n. 51, fu ritenuto che il presidente ne sia fornito a sufficienza. Ed infatti ad alcune interruzioni fattegli il 1° luglio 1900 il presidente rispondeva press'a poco in questi termini: « Se si arrivasse al punto che la discussione non potesse procedere non ci sarebbe più nè assemblea, nè regolamento e bisognerebbe forse ricorrere alla legge comune. Ma prima di giungere a questo punto il presidente è munito di sufficienti poteri per prevenire il pericolo. »

Per quanto concerne la riconvocazione, l'articolo riproduce i termini dell'art. 36 al quale per conseguenza ci riferiamo (n. 154).

Art. 43.

La polizia della Camera spetta a sè stessa, ed è esercitata in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

181. Cenno storico — 182. Polizia della Camera.

181. — La prima parte di questo articolo riproduce l'art. 86 del primo regolamento. Con la seconda, la commissione del 1° luglio 1900 pro-

clamò per la prima volta apertamente il diritto del presidente di far entrare la forza pubblica nella sala delle deliberazioni; soltanto ne condizionò l'uso alla sospensione della seduta, in relazione a quanto prescrisse nel penultimo capoverso dell'art. 41.

182. — Che la polizia della Camera comprenda il diritto del presidente di denunziare i reati che avvengano non solo nel palazzo, ma dentro l'Aula stessa delle deliberazioni fu concordemente ritenuto da tutti gli oratori che presero parte alla discussione seguìta il 9 febbraio 1894 sulla domanda dal Procuratore del Re di Roma diretta al presidente (e da questi deferita alla Camera) per essere autorizzato ad iniziare le indagini sopra un reato che si riteneva avvenuto nel palazzo di Montecitorio.

Ma che, qualora non sia stato esercitato il diritto di denunzia, rimanga esclusa la libera azione dell'autorità giudiziaria sui reati commessi entro il palazzo dei deputati, non fu deciso in quella tornata; la Camera avendo ritenuto la insussistenza del reato per il quale il Procuratore del Re chiedeva d'essere autorizzato ad inquirere. Rimane soltanto il fatto molto significativo di codesta domanda di autorizzazione.

Nè a distruggerne l'importanza può valere il processo istruito nell'estate 1900 contro deputati che avevano violentemente impedita una votazione perchè quel processo fu istruito mentre la sessione era chiusa.

Art. 44.

Nessuna persona estranea alla Camera può sotto verun pretesto, introdursi nella sala ove siedono i suoi membri.

183. Eccezione.

183. — A questa prescrizione fa eccezione l'articolo 16 nel caso che alcuno dei due questori non venisse rieletto dopo lo scioglimento della Camera.

Art. 45.

Durante la seduta le persone che entrano nelle tribune della Camera dovranno stare a capo scoperto ed in silenzio astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

184. — Cenno storico — 185. Sedute segrete.

184. — L'art. 52 dello Statuto vuole la pubblicità delle sedute delle Camera.

Tale pubblicità era nel regolamento del 1848 disciplinata da questi due articoli:

« Art. 88. — In tutto il tempo che dura la seduta, le persone che sono nelle tribune pubbliche devono rimanere a capo scoperto e in silenzio.

« Art. 89. — Tutte le persone che turberanno

l'ordine saranno sull'istante escluse dalle tribune e tradotte tosto, se è necessario, avanti l'autorità competente.

« Questi due articoli saranno stampati ed affissi a tutti gl'ingressi delle tribune. »

Ma nei primi tempi il pubblico si abbandonò a manifestazioni che turbavano la serenità della discussione, di maniera che fu unanime il desiderio di regolare meglio la pubblicità delle sedute e nel 20 dicembre 1848 la Camera approvava gli articoli che si trovano tuttora nel regolamento.

Nel 20 febbraio 1894 fu chiesto dal dep. Brunialti che la Camera si riunisse in comitato segreto per discutere sulla polizia delle tribune, ma la proposta cadde e non fu più ripresa.

185. — Lo stesso articolo 52 dello Statuto dispone che la Camera possa deliberare in segreto quando dieci deputati ne facciano istanza.

Nel 1848 e '49 non furono rare le adunanze segrete specialmente per discutere della guerra; ma poi esse si fecero meno frequenti. Una se ne tenne il 19 febbraio 1851 per interpellanze al ministro della guerra; una il 16 dicembre 1862 per discutere la relazione sul brigantaggio ed una il 6 maggio 1863 per deliberare sui risultati dell'inchiesta relativa e fu l'ultima.

Ne vennero chieste il 2 giugno 1890, il 22 maggio 1891 ed il 10 dicembre 1892, per discutere il regolamento sulla prostituzione, ma non ebbero poi

luogo. Come non ebbero luogo quelle chieste il 20 febbraio 1894, per discutere sulla polizia delle tribune, ed il 12 maggio 1897, per discutere sul procedimento interno della Camera.

Art. 46.

La tribuna destinata al pubblico sarà divisa in sezioni numerate.

In ogni tribuna o sezione vi sarà un usciere incaricato dell'osservanza dei regolamenti, e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

Art. 47.

Gli uscieri, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine.

Qualora non si conosca la persona o le persone da cui viene cagionato il disordine, il Presidente comanderà che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

186. Tribuna della stampa.

186. — Dalle disposizioni di questo articolo non è sottratta la tribuna della stampa, come fu espressamente dichiarato dai deputati Lanza, Jacquemoud e Buniva nella tornata del 20 dicembre 1848.

Infatti la tribuna della stampa fu fatta sgombrare nelle tornate: 24 gennaio 1850, 22 dicembre 1867 e 15 marzo 1888. Nel 10 giugno 1889 fu dato ordine di farne uscire soltanto i non giornalisti; ordine che provocò una formale protesta dei giornalisti al presidente ed una deliberazione del Circolo dei giornalisti invocante provvedimenti.

Art. 48.

La sezione o le sezioni fatte sgombrare rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta.

Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto d'entrata.

Art. 49.

In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità competente.

187. Oltraggi.

187. — Dalla discussione cui diede luogo questo articolo il 20 dicembre 1848 rimane assodato, se mai il dubbio avesse potuto sorgere, che gli oltraggi di cui si tratta devono avvenire nella Camera e non fuori di essa.

Per quanto concerne gli oltraggi che possano venir fatti all'infuori di essa, per mezzo della stampa, il codice penale all'art. 124 richiede l'autorizzazione a procedere da parte della Camera stessa. Tale autorizzazione venne concessa soltanto una volta, il 24 febbraio 1849; un'altra volta (22 maggio 1850) fu espresso su di essa voto favorevole dalla commissione; ma la Camera non ebbe campo di pronunziarsi. Invece nel 26 giugno 1868 la Camera stessa si dimostrò aliena dal rilevare ingiurie dirette contro di essa. E conseguentemente non vennero nemmeno fatte le relazioni sulle domande di procedere presentatele per questo titolo il 1° febbraio 1875, il 16 giugno 1890, il 26 aprile 1894, il 18 marzo 1896, il 19 aprile ed il 24 giugno 1898.

Capo VIII.

Presentazione e distribuzione dei disegni di legge e delle proposte d'iniziativa parlamentare.

Art. 50.

I disegni di legge presentati alla Camera sia dai ministri, in nome del Re, o per trasmissione del Senato, sia dai deputati, previa autorizzazione ai termini degli articoli 132-134, sono distribuiti nel più breve termine possibile. Della distribuzione eseguita è data notizia in calce all'ordine del giorno della tornata successiva.

Qualora la distribuzione dei progetti del Governo non sia fatta entro cinque giorni dalla presentazione, questa dovrà rinnovarsi.

188. Osservazione di forma.

188. — E' qui da notare se non una vera improprietà, una disarmonia di linguaggio, giacchè gli schemi di legge presentati da deputati all'art. 132 sono denominati proposte di legge, mentre in questo, e nell'articolo successivo, sono compresi nella denominazione comune di disegni di legge; e la distinzione, sebbene meramente formale, è opportuna trattandosi di materie che seguono una procedura diversa.

Art. 51.

Il Governo nel presentare il disegno di legge, e il deputato proponente dopo la presa in considerazione chiederà alla Camera che voglia seguire il procedimento delle tre letture, o quello degli Uffici.

La Camera delibera sulla proposta, dopo udito un oratore pro e uno contro.

189. Storia degli uffici e ragioni pro e contro i medesimi — 190. Altri mezzi di studio preparatorio — 191. Procedimento ordinario — 192. Domanda — 193. Votazione.

189. — Come avemmo occasione di dire nel primo numero, il Parlamento subalpino si trovò innanzi fino dal primo giorno un regolamento, model-

lato sul francese, secondo il quale il lavoro legislativo preparatorio doveva farsi per mezzo della Camera divisa in uffici.

Contro questo sistema si manifestarono tosto profonde avversioni da parte di quelli che miravano al doppio intento, di sottrarre la elaborazione delle leggi alla tirannia del numero legale e di assicurare ad essa la partecipazione dei deputati più competenti. E perciò fino dall'8 gennaio 1850, ad iniziativa di Cesare Balbo, fu nominata una commissione con l'incarico di preparare un nuovo regolamento.

La commissione presentò il 14 giugno dello stesso anno la sua relazione (Doc. 86) proponendo di sostituire il sistema delle tre letture a quello degli uffici; ma quello schema di riforma non venne innanzi alla Camera. Onde il dep. Pescatore, nel 24 maggio 1856, propose la nomina di una nuova commissione per la riforma del regolamento.

Anche questa commissione (Doc. 101) propose il sistema delle tre letture, ma neppure la sua proposta giunse alla discussione, come non vi giunse una somigliante presentata il 3 marzo 1857 (Documento 59).

Si arrivò così fino al 2 marzo 1863 in cui, mutando per la prima volta il proprio regolamento, la Camera consacrava il mantenimento degli uffici; che poi soppresse col nuovo regolamento approvato il 28 novembre 1868 (Doc. 216), sostituendo ad essi il sistema delle tre letture.

Un anno dopo però (18 dicembre 1869) settantatre deputati chiedevano il ristabilimento degli uffici.

La commissione incaricata di riferire su questa proposta si divise; mentre la maggioranza (Doc. 52) si pronunziava in favore del ritorno agli uffici; la minoranza proponeva di conservare il sistema delle tre letture introducendovi qualche modificazione.

La Camera non avendo potuto occuparsi dell'argomento, il 10 dicembre 1870 ed il 14 dicembre 1871 veniva ripresentata la proposta di ripristinare gli uffici; ma la commissione che riferì su quest'ultima (giacchè sulla precedente non fu presentata la relazione) si manifestò favorevole al sistema delle tre letture (Doc. 60).

Il 4 aprile 1873 (Doc. 60 *B*) raccolse centocinquantatre firme di deputati una proposta per il ripristinamento degli uffici, e la Camera finalmente, nel 30 aprile 1873, abbandonò il sistema delle tre letture.

Altre commissioni che ebbero a riferire sulla riforma del regolamento nel 1875 (Doc. 134) e nel 1876 (Doc. 28 IV) proposero di ritornare alle tre letture; ma dopo due giorni, la discussione di quest'ultima si chiuse (22 febbraio 1877) con la seguente deliberazione: « La Camera rinvia alla Giunta il progetto di regolamento perchè lo modifichi sulla base del mantenimento degli uffici. »

La commissione si dimise e quella che le succedette presentò nel novembre 1877 e ripresentò nel

22 dicembre 1880, una relazione (Doc. IV *bis* e XXII) con la quale si limitava a proporre alcuni ritocchi al regolamento conservando però gli uffici.

Giova notare che nelle varie proposte relative alle tre letture questo sistema venne presentato sotto diverse forme; in modo che la discussione degli articoli avrebbe dovuto farsi ora da commissioni speciali (da eleggersi, a seconda dei varii progetti, dal comitato, dagli uffici, dalla Camera o dal presidente) ora dal comitato generale, privato o pubblico (sempre con un *quorum* che variava da 30 ad 80), ora da commissioni permanenti.

Finalmente la lunga ed ostinata contesa fu chiusa il giorno in cui la commissione permanente per il regolamento propose (1888, Doc. III *quater*) di introdurre il sistema delle tre letture accanto a quello degli uffici; avendo la Camera, dopo due giorni di discussione, approvato quella proposta nella tornata 18 aprile 1888.

Gl'inconvenienti degli uffici furono così esposti da Cesare Balbo nel suo libro *Della Monarchia rappresentativa in Italia* (Lib. II, cap. VI, 4): « Veniamo ora ad un altro vizio delle nostre macchine parlamentari, non meno grave che i due accennati, a quella divisione in uffizi che lasciammo da banda nel paragrafo precedente. Quì il vizio non è di quelli che si scoprono solamente alla pratica; esso giura contro ogni teoria o ragione; pare più che mai impossibile siasi fatta a buon fine una tale invenzione. Immaginare che, data un'assemblea qualunque de-

stinata a deliberare, siasi ella divisa in 5 o in 7 o 9 o più assemblee parziali per incominciare separatamente la deliberazione; che questa partizione dell'assemblea una e grande in tante minori siasi commessa al caso, alla sorte; che, ciò non bastando, siansi fatte durare queste suddivisioni casuali un solo mese per rinnovarsi dall'uno all'altro continuamente; che siansi impacciate (ma ciò era necessità) di nuove e mensili elezioni di un presidente, un vice presidente e un segretario, oltre altri per ogni legge o proposizione; e che tutta questa complicazione non riesca insomma, nè possa riuscire ad altro, se non: 1° a deliberare sulla presa in considerazione della proposizione; la quale, per nuova contraddizione, si delibera dalla minorità degli uffici e s'assoggetta ad una seconda deliberazione della Camera; 2°, ad inutilissime conversazioni, non deliberazioni, sul complesso e sui particolari della proposizione ritornata una seconda volta a quei medesimi uffizii; 3°, alla nomina dei predetti commissarii, destinati poi a formare il vero comitato che si sarebbe potuto eleggere tanto più brevemente e semplicemente in mille modi: immaginare che siasi fatto tutto ciò seriamente, pare a me impossibile. Dico di nuovo, che chi lo fece primo lo fece probabilmente non a pro ma a danno, non ad agevolare ma ad impacciare la macchina rappresentativa; e chi seguì corse dietro per ignoranza o per fretta.

« Non è mestieri dire che gl'inglesi non hanno

saputo mai inventare siffatte complicazioni; sono uomini troppo semplici e troppo pratici per ciò. Le conversazioni preparatorie su ogni affare essi le fanno nei *clubs*, od anche nelle anticamere e nelle altre sale aggiunte ad ogni Camera; e quanto ai comitati per discutere utilmente e riferire essi non ne eleggono uno sempre, non per le leggi semplici e facili, ma solamente per quelle complicate e che richiedono uno studio speciale, e così sempre per le leggi di finanze e per tutte quelle che chiamano private e di che diremo poi. Chiamansi questi comitati, colà, comitati speciali o scelti (*selected committees*) per differenziarli da quelli generali o dell'intiera Camera; e si fanno prima delle proposizioni, ovvero a varii periodi della discussione della legge e si eleggono poi nel modo più semplice: cioè accettando i nomi accennati dal proponente, ovvero aggiungendone o mutandoli per emendamenti. Ripeto che, esistendo un tale esempio, pare impossibile non siasi imitato sul continente, invece di lambiccarsi i cervelli a tutte quelle combinazioni; eppure, tranne gli Svizzeri, non fu, che io sappia, imitato da nessuno.

« I liberali, anche più progressisti, sono, come gli altri uomini, conservatori sovente ostinati in qualsiasi mal abito preso una volta; e, preso questo delle conversazioni preparatorie e della nomina dei comitati negli uffici, non se ne sanno staccare oramai. Delle conversazioni prima dicono che elle sono utili in particolare nei nostri parlamenti ine-

sperti, dove siedono tanti uomini nuovi agli affari e che non sanno o non osano parlare in pubblico, ma parlano in questi convegni di pochi e così si addestrano agli affari e alla parola. E ne segue, continuano essi, un secondo vantaggio grande: che questi, nuovi e cattivi o almeno mediocri parlatori, si sono sfogati così in quegli uffizî e ne recano meno smania di orare nella Camera e se ne scema la noiosa e dannosa moltiplicità dei discorsi. Ma io crederei che sia tutt'all'opposto: che questi uomini nuovi agli affari e alla parola non oserebbero aprir bocca nelle sedute pubbliche, se non avessero presa negli uffici quella infarinatura che ne dà loro l'ardire; ondechè io credo anzi che questo modo sia una delle maggiori cause, o forse la maggiore, della nostra moltiplicità di discorsi. Il fatto sta che questa è molto minore nella Camera inglese e che colà non prendono guari la parola se non i capi di parte di qua e di là: ed alcuni uomini speciali in ciascuna questione. Quanto poi all'educazione dei nostri uomini nuovi, confesserò che può servire a ciò il metodo degli uffizî. Ma, di buon conto, può egli essere opportuno ed utile mai sagrificare a tale educazione personale l'andamento più pronto, più facile, più razionale de' nostri pubblici affari? ed appunto quando questi sono più importanti e più molteplici? Sono eglino scuole, ginnasii, luoghi di esercitazione questi nostri parlamenti, ovvero non Consigli nazionali che debbono fin d'ora provvedere nel più pronto e miglior modo possibile alle incalzanti ne-

cessità dello Stato? E non si può egli finalmente provvedere molto meglio alle educazioni ed esercitazioni personali in parecchi altri modi, già posti o che si possono porre in uso tra noi, coi *clubs* e con le conversazioni private, non scelte dal caso e non mutate ad ogni mese, ma perenni e dove ognuno si accosta a chi gli piace secondo le occorrenze? Dicono che gli usi inglesi sono quasi abiti d'adulti che non vestirebbero bene noi adolescenti. Io dico che presi dagli Inglesi quando essi pure erano adolescenti, furono appunto di quelli semplici e larghi che si calzano facilmente e non impediscono la crescenza; mentre i nostri all'incontro sono di quelli che gli imprudenti educatori impongono talora ai giovani per far loro fare subito buona figura, ma che ne impacciano poi le mosse e la crescenza. Di due cose abbiamo bisogno noi nazioni nuove al sistema rappresentativo: di nuova educazione e nuove leggi. E quella, progredendo, farà queste meglio senza dubbio; ed io son di quelli che credono non doversi fare troppo presto troppe leggi generali. Ma la buona educazione è pur fatta in parte dalle buone leggi; ondechè l'arte sta appunto in ciò, di alternare i progressi dell'una e dell'altra, per farle andar del paro. Ed è chiaro poi che, per far andar innanzi tutto il Governo rappresentativo, la prima legge o regola da stabilire è quella che faccia andare innanzi e bene le Camere.

« Il fatto sta che i discorritori inesperti e timidi amano a discorrere almeno negli uffizi. Dove se

hanno discorso meno male che gli altri e nel senso della maggiorità casuale di ogni uffizio, essi hanno poi la soddisfazione ulteriore di essere eletti a commissarii di quell'uffizio; il complesso dei quali forma poi il comitato vero e solo utile, discutitore e riferitore alla Camera. Ma qui sorge un nuovo impiccio, una contraddizione data talora dal caso e che non so se sia stata avvertita. Data in una Camera una maggiorità ed una minorità poco disuguali, ho veduto l'estrazione a sorte raccogliere la prima quasi tutta in tre uffizii e così spogliarne quasi interamente i quattro altri. Quindi la maggiorità trovarsi in maggiorità in tre soli uffizii e la minorità in quattro; e quindi ultimamente nel comitato trovarsi tre soli commissari della maggiorità e quattro della minorità; e naturalmente il relatore esser nominato da questi e fare la relazione nel senso della minorità. E durò tutto un mese siffatto imbroglio, finchè non fu disfatto dalla nuova estrazione a sorte degli uffizii.

« Ma, anche senza tener conto di tal caso, io crederei che i comitati eletti dagli uffizii a modo francese riescano men buoni che non quelli eletti a modo inglese dal proponente della legge. Nei casi soliti, quando la maggiorità della Camera supera di molto la minorità, essa si trova pure maggiorità in ogni uffizio; ed allora i commissari sono tutti eletti da essa e il comitato ha un solo colore, non rappresenta che una parte del Parlamento e della nazione. All'incontro è usanza, civiltà, convenienza

parlamentare presso gl'Inglesi, che ogni proponente d'una legge e del suo comitato proponga questo composto in tal modo, che vi si trovino membri di ciascuna delle due parti e per lo più secondo la proporzione che hanno nella Camera. E nota che il proponente ha egli stesso interesse ad eleggere i più distinti fra i suoi avversarii, quelli che egli prevede dovergli fare una opposizione più efficace per la loro eloquenza o per le loro cognizioni speciali o per il loro credito parlamentare. Se facesse altrimenti egli rinuncerebbe volontariamente alla possibilità di capacitarli e ricondurli a sè nel seno del comitato, correndo poi intiero il pericolo d'averli contro a sè nella discussione pubblica. Egli non ne scarterà (come pur s'usa in Inghilterra) se non gli oppositori più assoluti e quasi incorreggibili; e questo pure è un bene, perchè tali oppositori non fanno che impicciare nei comitati; e sono tuttavia frequenti in quelli eletti alla francese, e vi fanno talora scomporre i progetti di legge a tal segno da doversi disconoscere e rinnegare dal proponente primitivo. Il quale inconveniente, grave in ogni caso, diventa gravissimo in quelli di qualunque progetto ministeriale importante; fa d'ognuno di questi così sconvolti altrettante questioni di Gabinetto; le quali poi, se accettate, fan mutare i ministeri ad ogni tratto; e, se non accettate (ammettendo gli sconvolgimenti) gli screditano egualmente. Ma questa guerra piccola e continua è quella appunto che piace talora più alle opposizioni continentali ine-

sperte, che vogliono disturbare e non si sentono di surrogare un Ministero; le opposizioni inglesi all'incontro amano le guerre corte e grosse, amate già da Machiavello, non fanno questioni di Gabinetto se non per ispingerle all'estremo, per occupare esse il Governo, il potere ministeriale.

« Io non posso se non conchiudere per la terza volta al medesimo modo: anche questa cattiva usanza degli uffizii e dei comitati eletti da essi alla francese, mi sembrano tale errore, tale vizio da spiegare sufficientemente, quando fosse solo, la pessima riuscita dei parlamenti francesi e di tutti quelli che li hanno imitati alla malora. »

Dopo l'accusa, ascoltiamo la difesa, che, prescindendo da quello che venne detto in favore degli uffici nelle tornate 24 novembre 1868, 21 e 22 febbraio 1877 e 17 aprile 1888, venne fatta dal deputato Corbetta nella relazione sul regolamento del 1877 (Doc. IV *bis*):

« La commissione si limiterà ad esaminare brevemente le obbiezioni, le censure e i difetti che si vogliono attribuire al metodo degli uffizi. Passerà oltre poi, senza ripetere i vantaggi degli uffici, i quali sono stati detti le cento volte, e contengono quell'uno che vale per tutti, di affratellare cioè uomini ed idee, che è cosa opportunissima sempre, in Italia anche più; è pane quotidiano, è la manna del cielo, è un rimedio giornaliero a certi malori dai quali è ad augurarsi l'Italia non debba mai essere colpita. Questo benefico effetto, checchè vo-

glia dirsi in contrario, non si verifica con comitati privati, generali, speciali, precedenti o susseguenti le sedute pubbliche o le sedute dell'intera Camera, ove una certa musoneria, un amore di certe forme nasconde sempre l'individuo, e lo vela spesso nelle sue parti migliori, impedendo quella reciproca conoscenza che dissipa diffidenze e sospetti, e stringe tante amicizie le quali, avendo base nella stima, sono poi tutte rivolte a meglio cementare il sentimento politico, e far vita nazionale la vita del campanile, in una parola ad imprimere alla Deputazione quel carattere di unità e di italianità, che è una delle forze più salde della nostra vita pubblica.

« Esaminiamo adunque le eccezioni, le censure, le critiche che si fanno agli uffizi. Gli uffizi, si dice in primo luogo, sono formati dalla cieca sorte. Ebbene, quante cose ponno rispondersi a questa censura, la quale comincia ad avere il grave difetto di prendere un caso su dieci in cui la sorte è cattiva maestra per giudicare di un'istituzione, come se al mondo vi fosse cosa immune da menda e perfetta. E' una sorte che cade sempre su deputati, i quali hanno le loro cognizioni, il loro buon senso ed un pari diritto di interloquire su ogni argomento. Queste distinzioni, molte volte fatte a caso, di competenti e di non competenti, di autorevoli e di non autorevoli, di tecnici o no, non rispondono sempre alla verità dei fatti; qualche volta anzi riflettono la accidentalità dei criteri e dei giudizî dei quali gli avversari degli uffizi menano soverchio

scalpore. Inoltre conviene riflettere che negli uffizi la discussione e la deliberazione su ogni proposta, fatta prima di passare alla nomina del commissario, equivale ad una prima lettura generale ed articolata, ma specialmente sul criterio generale che informa la proposta stessa. Ora nella discussione generale di una legge non è sempre ad augurarsi (anzi a mente del Relatore è un luogo comune che si ripete senza ragione) che predomini il criterio tecnico; giacchè in questo caso è molto facile che si dimentichino o si trascurino le ragioni generali che devono inspirare ogni legge. Quindi il caso che parlino su di una legge o che arrivi nella commissione anche qualche deputato che non sia specialmente competente nella materia cui la legge si riferisce, ma che la riguardi sotto un aspetto generale, non è un gran male, talora anzi può essere un bene. Aggiungi che se è vero, lo che resta a dimostrarsi, che un uomo specialmente competente dovrebbe mettersi nella commissione incaricata di riferire alla Camera, e ciò non avviene talora data l'accidentale composizione degli uffizi, quest'uomo specialmente competente ha tutta la libertà di far sentire le sue idee alla commissione, potrà prendere la parola alla Camera, potrà presentare emendamenti; infine avrà cento modi per esercitare la sua legittima competenza, e la sua competente azione. Del resto giova spesso che anche i giuristi debbano occuparsi di torpedini, i marinai di pandette, giacchè non si apprende se non trattando delle cose; ed

un'opinione pubblica non arriva a formarsi un concetto esatto su questo o quell'argomento per il concorso di alcuni competentissimi, bensì per lo stadio sereno, spassionato, sincero che v'hanno portato moltissimi, magari in voce di non essere competenti.

« Gli uffizi sono piccoli sinedrii nei quali pare si abbia cura di amministrare la verità al minor numero possibile. E' questa la seconda censura che si fa agli uffizî da coloro che vanno ripetendo come con tale sistema una buona idea la quale detta in un comitato pubblico diventerebbe di ragion comune, non resta in quella vece che a persuadere i pochi presenti nell'uffizio nel cui seno fu annunciata. Innanzitutto si potrebbe osservare con qualche malignità che non sempre sgorga il verbo di verità in una prima discussione, qualche vola vi sgorga la sua negazione; ora in questo secondo caso è gran bene che siano pochi, non molti gli ascoltatori. Ma è poi serio il dire che un buon argomento svolto nel seno di un uffizio sia perduto per gli altri? E' difficile affermare cosa più inesatta. In primo luogo è chiaro che lo stesso argomento può essere suggerito dal suo autore ad altri colleghi appartenenti ad altri uffizi, senza timore che nel suo gli sia tolto il merito dell'iniziativa; in secondo luogo, se gli uffizi non discutono simultaneamente la stessa legge, le discussioni dell'uno possono servire ad illuminare anche gli altri, ed a farvi ripetere la buona novella, dato che questa sia apparsa. Sia come vuolsi, que-

sta idea peregrina, questa idea preclara sarà portata necessariamente in seno della commissione e quindi verrà davanti al giudizio della Camera. Con buona pace quindi degli avversatori degli uffizî, questi non potranno mai accusarsi di sottrattori più o meno fraudolenti delle buone idee.

« Si soggiunge: e le sorprese che succedono negli uffici? Chi ci difende dalle sorprese? Le sorprese sono sempre possibili; se non fossero sempre possibili ad onta di ogni cautela, di ogni accorgimento, di ogni prudenza, non le si chiamerebbero sorprese. Ma chi voglia ragionare con animo riposato, si persuade come col metodo degli uffizî le sorprese siano assai difficili. Appunto perchè l'azione del corpo parlamentare si esplica in nove diversi gruppi, in tempo non matematicamente identico, con mezzi i quali non sono che la parte di un tutto, le sorprese diventano rare. Chè anzi non v'ha nemmeno scopo a tentar voti di sorpresa, giacchè l'effetto che in tal modo si ottenesse in un uffizio resta frustrato ed inane per quanto succede negli altri.

« In quarto luogo si osserva essere cosa poco seria che nove deputati possano decidere della sorte di una legge. Omaggio alla verità suggerirebbe si aggiungesse che la decisione di un ufficio vale poco, anzi nulla, ma questo si tace perchè l'argomentazione possa reggersi in piedi. In quella vece è da osservarsi che 9 per 9 dà 81, che è *quorum* maggiore dei 30, dei 40, dei 50, dei 60 attribuiti ai comitati privati, ai comitati pubblici che imprendono lo stu-

dio e la votazione delle leggi col metodo delle tre letture. Poi il nove è il numero minimo, e l'esperienza anche recente ha provato che, quando si tratta di legge di qualche momento, son vicini a 200 o giù di lì, i deputati che presenziano le discussioni distribuiti nei nove uffici.

« Non vorremmo ripetere una quinta obiezione, giacchè avevamo creduto fin qui che in essa si racchiudesse un merito degli uffici, non un male; dacchè però fu detta, non è male esaminarla. Si dice che negli uffici si fanno molte volte soverchie divagazioni; si dice che, non essendovi stenografi, non essendovi solennità che mettano un freno a certi oratori, ve ne sono taluni che si abbandonano alla foga della parola e parlano d'ogni cosa fuorchè dell'argomento che è all'ordine del giorno. Noi chiamiamo in testimoni deputati vecchi e deputati giovani per rispondere se la censura è vera. Innanzitutto anche nell'ufficio vi è un presidente il quale dirige la discussione; in secondo luogo l'amore dei lunghi discorsi non trova nell'ufficio atmosfera opportuna, appunto perchè la discussione che qui avviene veste il carattere di conversazione, e perciò ne toglie la voglia a chi l'avesse. In ogni modo convien persuadersi che, se sfoghi di lunghi ragionari possono avvenire anche negli uffici, questi sono tanto di risparmiato nella discussione alla Camera; mentre poi l'oratore che ha delle buone ragioni le accenna nell'ufficio, ma ne tiene in serbo lo sviluppo per la seduta pubblica; e l'oratore cattivo,

dalla accoglienza fredda e svogliata che vi fa l'ufficio, non attinge lena a ripetere la prova, ma bensì un savio avvertimento per non rinnovarla. Così non avveniva, per esempio, nel comitato privato che abbiamo sperimentato, per un grande perchè, che non sfuggirà certo alla sagacia dei nostri colleghi; cioè a dire che sebbene non vi fosse stenografia e fossero deserte le tribune, la stampa trovava modo di sapere quanto vi si era detto, di conoscere gli oratori che avevano parlato, gli ordini del giorno e le proposte che erano state accettate o respinte, sicchè la vanità più che la necessità della parola, trovava in ciò esca a venir fuori ed a tentare le sue prove.

« Lo stesso fatto probabilmente si verificherebbe in Italia quando vi si adottasse il sistema delle tre letture, sia perchè da noi l'educazione politica e parlamentare è ancora nel suo inizio, sia per la specialità del nostro carattere vivace e del nostro ingegno sottile. Per modo che, a parere di molti, nella discussione generale cacciati dalla porta si rientrerebbe dalla finestra, si discuterebbe dei giorni interi per risolvere se un emendamento ferisce o non ferisce il principio generale che la Camera avesse votato nella prima lettura; in una parola, si crede da moltissimi, che coi tre dibattimenti, anzichè guadagnar tempo, se ne perderebbe.

« Giova appena soggiungere poi come i modesti oratori, i difficili oratori, pur degnissimi d'interloquire su questo o quell'argomento, non avrebbero modo di farsi conoscere, nè entrerebbero mai a

formar parte di commissioni come lo possono invece col sistema degli uffici. Quanto danno quest'ultimo fatto possa arrecare al buon andamento di una deputazione non vi ha chi non avverta, giacchè nulla è più fatale alla sua vita che l'accasciamento e l'inerzia del maggior numero, e l'azione concentrata in pochi, non sempre fatti potenti dall'elevatezza del loro spirito o dall'altezza della loro mente, ma talora portati in alto solo da furbezza od inframmettente attività. »

190. — L'articolo presenta una lacuna perchè sembra che escluda altri modi usati dalla Camera per l'esame di disegni di legge, vale a dire: le commissioni permanenti (quella del bilancio e quella per i trattati di commercio e le tariffe doganali) e le altre commissioni che, secondo il penultimo capoverso dell'art. 43, possono eleggersi direttamente dalla Camera e che, in base alla consuetudine, possono venire elette dal presidente. Se si dovesse attribuire alla disposizione il valore d'una esclusione, si proclamerebbe l'illegittimità di tutto il lavoro di codeste commissioni; ora, siccome non si può ammettere una simile contraddizione, non si può attribuire il silenzio che ad un'imperfezione di forma.

191. — Se nell'atto della presentazione di un disegno di legge o dopo che una proposta di legge fu presa in considerazione non si designa uno dei

procedimenti indicati nell'articolo, si presume che il disegno o la proposta debbano seguire il procedimento ordinario che è quello degli uffici. Questo ebbe ad aflermare il presidente della Camera nella tornata 8 febbraio 1890.

192. — Prima che la Camera o gli uffici siano stati investiti dell'esame d'un disegno di legge, si può sempre ritornare sulla deliberazione presa sia espressamente che tacitamente; trattandosi di deliberazioni attinenti ai lavori parlamentari nelle quali, come fu detto al n. 120, la Camera è sempre e pienamente libera e per le quali non occorre la inscrizione preventiva nell'ordine del giorno.

Infatti nel 4 e nel 26 marzo 1890 il presidente del Consiglio chiese che venissero rimessi a commissioni speciali due disegni di legge presentati nelle tornate precedenti.

E nel 21 giugno 1894 che venisse mandato agli uffici un disegno di legge per il quale nel 22 maggio era stato deliberato il procedimento delle tre letture.

193. — Quando alla richiesta del proponente si contrappongano obbiezioni ma non una proposta concreta la richiesta medesima si potrà approvare anche con la votazione tacita, come si fece il 28 novembre 1882 per alcuni disegni di legge dei quali si era contrastato l'invio alla commissione del bilancio chiesto dal ministro che li aveva presentati.

Art. 52.

I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato seguiranno il procedimento adottato nella prima loro discussione avanti alla Camera.

Questa può deliberare che siano rimandati alla stessa Commissione che li ha già esaminati.

Quando nella prima discussione fosse stato seguito pel progetto rinviato il procedimento delle tre letture, la Camera può deliberare che si rinnovi solo la terza lettura.

Art. 53.

Una proposta respinta dalla Camera non può essere ripresentata per tutta la Sessione.

194. Interpretazione dell'articolo.

194. — Questo articolo non fa che riprodurre l'art. 56 dello Statuto (sulla cui efficienza si discusse nella tornata 16 dicembre 1891 della Camera dei deputati) estendendolo alle proposte d'iniziativa parlamentare.

Trattandosi per altro d'una disposizione proibitiva, ad esso va data un'interpretazione restrittiva.

E però, se non si sarà fatto luogo a votazione formale sul disegno o sulla proposta di legge, non si potrà dire ch'essi siano stati respinti.

Così non potrà equipararsi a reiezione l'accoglimento di una proposta pregiudiziale o sospensiva o di un ordine del giorno puro e semplice; tutte formule che escludono la deliberazione.

Non altrettanto dovrebbe dirsi dell'accoglimento d'un ordine del giorno che chiudesse la discussione generale nel senso che non si debba passare alla discussione degli articoli o della reiezione di uno in senso contrario; perchè essi costituirebbero deliberazioni apertamente reiettive.

Del pari, non ostante una deliberazione contraria presa dalla Camera il 20 marzo 1849, riteniamo che si debba considerare come rigetto il rifiuto di prendere in considerazione una proposta di legge d'iniziativa parlamentare. In tal senso suona infatti l'art. 86 del regolamento del Senato.

Escludiamo invece, sorretti anche in questo dal regolamento del Senato (art. 80) che possa equipararsi a rigetto il ritiro d'un disegno di legge prima che sia colpito da un voto contrario.

Art. 54.

Il ministro nell'atto di presentazione di un progetto di legge, o il deputato proponente dopo la presa in considerazione, può chiedere che sia dichiarato urgente o urgentissimo.

La domanda che sia dichiarato urgente può anche esser fatta in iscritto da dieci deputati; e che sia dichiarato urgentissimo, da venti.

Nel caso della dichiarazione d'urgenza, tutti i termini indicati negli articoli 50, 56, 60, 61, 63, 65, 90, sono ridotti di una metà; nel caso della dichiarazione d'urgenza massima, le tre letture possono esser fatte a minori intervalli o in un giorno solo, secondo chiedono i proponenti.

In quest'ultimo caso non si applicano le disposizioni del 1° comma dell'articolo 65 e del 1° comma dell'articolo 90.

195. Urgenza nel sistema degli uffici — 196. Domanda — 197. Mancanza di firme.

195. — Questo articolo faceva parte in origine delle proposte relative al procedimento delle tre letture (art. 20, Doc. III *quater*, 1888) ma, essendo stato nel coordinamento del 1888 collocato in questo capo, viene applicato anche ai disegni di legge che seguono il procedimento degli uffici per quanto concerne il modo e il tempo della domanda. Non può invece avere pratica applicazione a questo procedimento per quanto riguarda i termini, non essendone per esso prescritto alcuno.

Non mancarono invero proposte dirette ad introdurveli, ma esse non giunsero innanzi alla Camera.

La prima venne da parte della commissione del 1877 per la riforma del regolamento. Quella commissione proponeva le seguenti disposizioni:

« Art. 73. — Il Governo del Re o un deputato può proporre alla Camera ch'essa deliberi di voler procedere d'urgenza alla discussione di un progetto di legge o di una proposta di risoluzione sottoposta alle sue deliberazioni.

« La domanda d'urgenza deve essere fatta dal proponente con una breve esposizione orale dei motivi che la confortano.

« Un solo oratore può prendere la parola contro la domanda d'urgenza. Il proponente ha diritto di rispondere; dopo di che la Camera delibera.

« Se l'urgenza è ammessa, il progetto di legge o la proposta di risoluzione sarà tosto esaminata dagli uffici e poscia inscritta nell'ordine del giorno della Camera del dì successivo a quello nel quale la relazione della commissione nominata dagli uffici sarà stata distribuita ai deputati.

« Art. 74. — Nei casi di assoluta urgenza, la Camera delibera che gli uffici siano convocati straordinariamente ed anche subito, sospendendo o chiudendo la seduta pubblica della Camera.

« Stabilisce all'occorrenza il termine nel quale la commissione nominata dagli uffici deve riferire alla Camera e il giorno e l'ora della discussione. In questi casi la relazione della commissione può quando vi sia opportunità esser fatta alla Camera verbalmente. »

Un'altra proposta in questo senso venne presentata alla Camera il 1° febbraio 1901, ed è quella del dep. Fracassi cui abbiamo accennato al n. 75; ma essa era limitata ad una sola categoria di disegni di legge; e suonava in questi termini:

« Art. 54 *bis*. — I decreti reali presentati alla Camera per la conversione in legge sono di diritto progetti d'urgenza.

« Essi saranno esaminati dagli uffici non più tardi del terzo giorno dalla presentazione e la discussione pubblica dovrà farsi non più tardi del decimo giorno.

« Qualora la commissione nominata dagli uffici non presentasse la sua relazione in tempo utile, la discussione si farà sul progetto del Governo. »

In mancanza di speciali disposizioni, quando si desideri che un disegno di legge, il quale non segua il procedimento delle tre letture, sia esaminato d'urgenza, si suole sospendere la seduta affidandone l'esame a commissioni permanenti o speciali, come si vedrà al n. 216, ed una volta (8 dicembre 1899) si convocarono immediatamente gli uffici.

196. — Questo articolo dispone che la domanda d'urgenza venga fatta *nell'atto della presentazione* di un disegno di legge; ma in pratica la domanda di urgenza venne fatta ed accolta anche in momenti diversi.

Così il 17 marzo 1891 fu concessa l'urgenza per un disegno di legge ch'era stato presentato due

giorni innanzi e il 1° marzo e il 10 maggio 1890 ed il 20 marzo 1891 per altri disegni di legge mentre ne veniva presentata la relazione.

Nell'8 luglio 1890 poi fu concessa l'urgenza massima ad un disegno di legge, per il quale era già stata ammessa l'urgenza, dopo che aveva già subìto la prima lettura; la Camera non avendo trovato incompatibile un'ulteriore abbreviazione di termini.

197. — Non essendo sempre facile raccogliere il necessario numero di firme, è occorso parecchie volte (14 febbraio, 1°, 11 marzo e 22 maggio 1890) che i deputati che intendevano chiedere l'urgenza si siano rivolti pubblicamente al ministro interessato perchè presentasse la relativa istanza; e che il ministro stesso abbia acconsentito.

Art. 55.

Quando sia chiesta l'urgenza della legge, la Camera la voterà per alzata e seduta, se non s'elevi nessuna opposizione; ma quando sorga opposizione, la votazione dovrà esserne fatta a scrutinio segreto.

Se sia chiesto che i termini sieno ridotti di più della metà, la votazione della proposta dovrà sempre esser fatta a scrutinio segreto, e non si intenderà approvata, se non raccoglie i due terzi dei votanti.

È se inoltre sia chiesto che le tre letture sieno fatte in un giorno solo, non si potrà procedere alla votazione della proposta quando trenta deputati vi si oppongano.

198. Urgenza massima.

198. — Soltanto una volta, e cioè l'8 luglio 1890 per un disegno di legge recante provvedimenti per Roma, fu chiesta dal ministro ed accordata dalla Camera con votazione segreta la massima urgenza, sebbene a quel disegno di legge fosse già stata consentita precedentemente l'urgenza.

Capo IX.

Procedimento delle tre letture.

Art. 56.

Quando la Camera abbia deliberato che il progetto di legge debba seguire il procedimento delle tre letture, fisserà la tornata in cui ne sarà fatta in seduta pubblica la prima lettura, però ad un intervallo non minore di otto giorni dalla notizia della eseguita distribuzione del disegno di legge.

199. Cenno storico.

199. — Al sistema delle tre letture non fu risparmiata l'accusa d'incostituzionalità consistente in ciò, che l'art. 55 dello Statuto prescrive che ogni

disegno di legge sia *dapprima* esaminato dalle Giunte; mentre con questo sistema le Giunte esaminano il disegno di legge dopo la Camera.

Per ovviare a questa contraddizione, la commissione che riferì sul regolamento nel 1850 (Documento 86) e la minoranza di quella che riferì pure sul regolamento nel 1870 (Doc. 52 *A*) proponevano che la prima lettura fosse limitata alla esposizione del disegno di legge e che la discussione generale seguisse dopo la nomina della commissione.

Con deliberazioni 18 aprile, 14 e 31 maggio 1888, l'attuazione del sistema delle tre letture fu volta a volta differita al novembre dello stesso anno e si effettuò infatti l'8 di quel mese.

Art. 57.

La prima lettura consiste nella discussione generale del disegno di legge.

Questa sarà aperta dal ministro o dal deputato proponente con una esposizione orale delle disposizioni del progetto, e dei loro motivi.

Può il ministro o il deputato proponente chiedere alla Camera di esporre separatamente ciascuna delle parti o titoli del progetto e discuterli separatamente a norma dell'articolo 86.

La Camera, sentito un oratore pro e uno contro, delibera.

200. **Iniziativa parlamentare.**

200. — Nella tornata 19 maggio 1890, dovendo aver luogo la prima lettura della proposta di legge del dep. Imbriani per un'inchiesta sull'amministrazione dei tabacchi, la sola proposta d'iniziativa parlamentare per la quale siasi prescelto il sistema delle tre letture, il presidente della Camera non credeva che il proponente avesse diritto di ripetere l'esposizione dei motivi, che aveva già fatto quando la proposta era stata presa in considerazione, ma il dep. Imbriani richiese che fosse rispettato il primo capoverso di questo articolo.

Art. 58.

La discussione generale ha termine colla questione posta dal presidente: se la Camera voglia o no passare alla seconda lettura in seduta pubblica.

201. **Posizione della questione.**

201. — Nelle tornate 25 febbraio 1889, 19 maggio 1890, 13 maggio 1897 e 4 marzo 1899 venne assodato che la questione da porsi dal presidente deve rimanere indipendente da qualsiasi ordine del giorno motivato.

E nell'ultima delle anzidette tornate il presidente stabilì chiaramente la procedura da seguire.

« Non è escluso, egli disse, che la Camera possa esprimere il proprio pensiero circa gl'intendimenti inerenti alla deliberazione di passare o non passare alla seconda lettura. Anzi l'art. 82 (ora 87) del regolamento stabilisce espressamente che si possano approvare ordini del giorno i quali servano di guida alla commissione; ma non bisogna però che questi ordini del giorno includano la dichiarazione del passaggio alla seconda lettura; poichè allora, con le considerazioni contenute nei medesimi, rimarrebbe esclusa quella votazione pura e semplice su questo punto che è richiesta dal regolamento affinchè si possa passare alla seconda lettura secondo i diversi motivi che possono guidare i deputati. Lo stesso, a rigore di logica, dovrebbe dirsi de' molti ordini del giorno di rigetto, poichè in questo primo stadio il solo modo di rigetto è il voto contro il passaggio alla seconda lettura. Quindi io, ai termini del regolamento, non potrei accondiscendere che si chiedesse di porre a partito un qualche ordine del giorno motivato pel passaggio alla seconda lettura. »

Art. 59.

Quando la Camera risolva di passare alla seconda lettura, il progetto è trasmesso ad una Commissione.

La Commissione è eletta di solito dagli Uffici presso i quali la discussione si limita agli

articoli della legge; però la Camera può deliberare di eleggerla essa stessa o demandarne l'elezione al Presidente.

202. Elezione della Commissione — 203. Commissioni precostituite — 204. Riferimento — 205. Facoltà della Commissione.

202. — La commissione è eletta di solito dagli uffici; ma gli avversari di questi ritengono ch'essi siano i meno idonei alla funzione elettiva.

Altri, all'incontro, avversano l'accentramento del lavoro legislativo in pochi uomini; così che la commissione che riferì sul regolamento nel 1877 (Doc. IV) propose una disposizione (art. 72) in questi termini: « Nessuna proposta può essere sottratta all'esame preventivo degli uffici, ad eccezione soltanto dei bilanci e dei resoconti amministrativi dello Stato. » Questa disposizione non venne però innanzi alla Camera.

203. — Oltre che dagli uffici, la commissione può essere nominata dalla Camera, sia direttamente, sia per mezzo del suo presidente.

Prendendo alla lettera questa disposizione, sembrerebbe esclusa qualsiasi altra commissione.

Infatti il 9 marzo 1899, avendo il presidente del Consiglio proposto che un disegno di legge venisse rimesso ad una commissione già costituita per l'esame di un altro disegno di legge, alcuni deputati insorsero contro tale proposta considerandola contraria al regolamento.

Stà però in fatto che sovente, specialmente al rinnovarsi di una sessione, si mandano disegni o proposte di legge alle commissioni che già le avevano esaminate nella sessione precedente. E che si potrebbero mandare anche ad una commissione permanente.

D'altronde non rare volte (23 gennaio, 6 marzo e 12 maggio 1854, 24 gennaio 1856) si ricorse a commissioni miste, vale a dire, nominate in parte dagli uffici e in parte dalla Camera; nè crediamo che il procedimento delle tre letture si opponga all'adozione di questi metodi eccezionali di costituzione delle commissioni.

204. — Per ciò che si attiene alla nomina dei commissari, alla loro compatibilità e al completamento delle commissioni, oltre quanto è detto all'art. 11, rimandiamo all'art. 70.

205. — Nella tornata 1° giugno 1899 fu opposta la pregiudiziale alla seconda lettura d'un disegno di legge che la commissione aveva radicalmente modificato sostenendosi che, col metodo delle tre letture, la commissione non poteva alterare sostanzialmente il disegno di legge, ma la Camera, nel suo sovrano apprezzamento, non trovò di accoglierla.

E di vero, se altrimenti si avesse a ritenere, non si potrebbero più ammettere gli ordini del giorno con i quali si indichi un nuovo indirizzo da darsi al

disegno di legge, mentre tali ordini del giorno sono ammessi, come si disse all'art. 58, e fu deciso il 25 giugno 1890.

Art. 60.

La relazione della Commissione è orale o scritta.

Il progetto di legge, accettato o modificato dalla Commissione, sarà stampato e distribuito ai deputati entro sei giorni dalla presentazione, che quella nè avrà fatta. Della distribuzione sarà data notizia in calce all'ordine del giorno della tornata successiva.

Dopo di che il Governo chiede alla Camera di fissare la tornata in cui sarà proceduto alla seconda lettura, però ad intervallo non minore di giorni sei dalla notizia della eseguita distribuzione.

La Camera delibera, udito un oratore pro e uno contro.

206. Riferimento.

206. Rimandando ai nn. 237 e 238 le considerazioni generali intorno ai limiti della relazione, ci restringiamo qui ad osservare che il 14 giugno 1889 fu fatta oralmente la relazione sul primo disegno di legge che arrivò alla seconda lettura.

Art. 61.

Quando la Commissione, trascorsi trenta giorni dalla nomina, o quel termine che la Camera potrà prescrivere caso per caso, non abbia presentato alla Camera il progetto commesso al suo studio, il Governo o qualsiasi deputato, dopo averne dato avviso 48 ore avanti, potrà chiedere alla Camera di fissare ad intervallo non minore di giorni otto la tornata per la seconda lettura del progetto di legge.

La Camera, udito il Governo e il relatore della Commissione, delibera.

207. Ritardo delle relazioni.

207. — E' antico il lamento per il ritardo dei relatori nel presentare le relazioni; tanto che, nella riforma del regolamento proposta nel 1877 (Documento IV) era compreso un articolo 22 così espresso: « La relazione dev'essere presentata alla Camera prima che scada il decimo giorno dalla nomina del relatore. Se circostanze speciali lo consigliano, il presidente della commissione può proporre alla Camera che il termine predetto sia prorogato. Acconsentendo la proroga, la Camera stabilisce la scadenza del nuovo termine. »

Ma la proposta non pervenne innanzi alla Camera onde rimase il desiderio di accelerare la pre-

sentazione delle relazioni; desiderio che fu espresso il 18 maggio 1887 dal dep. Baccarini, che la commissione del regolamento tradusse nella presente disposizione (1) che il dep. Pantano, nel 18 aprile 1888, e il dep. Luigi Cucchi, nel 18 dicembre 1890, chiesero (come vedremo al n. 215) fosse estesa al procedimento degli uffici.

Art. 62.

La seconda lettura consiste nella discussione degli articoli.

208. Riferimento.

208. — Quando la commissione abbia presentato un controprogetto, sorge il dubbio se tema della discussione debbano essere le proposte del ministero o quelle della commissione; ma, trattandosi di una norma generale, ne rimandiamo la trattazione al n. 277.

Art. 63.

Esaurita la seconda lettura, la Camera, uditi il Governo e la Commissione, fissa ad intervallo non minore di otto giorni la tornata in cui pro-

---

(1) Nel IV Quadro esponiamo tutti i termini prescritti dal regolamento.

cederà in seduta pubblica alla terza lettura del progetto di legge.

La Camera, udito un oratore pro e uno contro, delibera.

Art. 64.

La terza lettura consiste nella revisione e nella votazione del progetto di legge a scrutinio segreto.

In essa saranno non letti, ma soltanto indicati dal Presidente per il loro numero progressivo gli articoli per i quali siano stati presentati emendamenti o proposto il rigetto.

209. Emendamenti sostanziali.

209. — Nelle tornate 27 giugno e 7 luglio 1894 dal dep. Brunialti e dal presidente del Consiglio, Crispi, venne chiarito che, trattandosi di una semplice revisione, non possono in terza lettura ammettersi se non emendamenti formali e si debbono escludere quelli sostanziali.

Ciò per altro non impedì che nella prima delle accennate tornate si adottasse il concetto del rinnovamento triennale della metà dei Consigli comunali, mentre in seconda lettura erasi accolto quello della rinnovazione completa quadriennale.

Art. 65.

Gli emendamenti potranno essere presentati o dal Governo o da quindici deputati; però gli uni e gli altri devono essere trasmessi al Presidente della Camera almeno 48 ore prima della discussione del progetto di legge. Essi sono stampati e distribuiti ai deputati e comunicati alla Commissione 24 ore prima che la terza lettura principii.

Alla discussione e votazione degli emendamenti in terza lettura non si applica l'articolo 92.

Esaurita la discussione degli emendamenti, il Presidente può dare facoltà ai deputati che lo chiedano, di fare una succinta dichiarazione del loro voto.

210. Proposte eliminative — 211. Riferimento.

210. — Essendosi già fatta un'ampia e particolareggiata discussione del disegno di legge, si ritenne opportuno col secondo capoverso acconsentire la presentazione di un ordine del giorno che sbarazzi simultaneamente il terreno da tutti gli emendamenti che venissero presentati all'ultim'ora.

Applicazione di questa disposizione venne fatta nelle tornate 20 giugno e 7 luglio 1894; come avrebbe dovuto farsi in quella del 27 giugno 1894, accennata nell'articolo precedente, a proposito dell'emendamento relativo al rinnovamento dei consigli comunali in esso ricordato.

211. — Per evitare ripetizioni e trattandosi di una disposizione generale e non particolare alle tre letture, rimandiamo ai nn. 293 e 294 quello che dovremo dire intorno alle dichiarazioni del voto.

Capo X.

Procedimento degli Uffici.

Art. 66.

I disegni di legge per i quali la Camera abbia deliberato il procedimento degli Uffici, tengono la procedura seguente:

Distribuiti ai deputati, sono trasmessi agli Uffici.

Gli Uffici esaminano il progetto di legge, e nominano una Commissione per riferirne alla Camera.

Dopo che la relazione della Commissione è stampata e distribuita, la Camera procede in seduta pubblica, prima alla discussione generale, quindi alla discussione particolare ed alla votazione per articoli.

212. Incostituzionalità — 213. Nomina del commissario — 214. Riferimento.

212. — Mentre per i precedenti storici degli uffici ci riportiamo a quanto avemmo occasione di esporre al n. 189, ci limitiamo a notare qui che

nemmeno il procedimento degli uffici si sottrasse, come non vi si sottrasse quello delle tre letture (n. 199) all'accusa d'incostituzionalità; essendosi sostenuto che l'art. 55 dello Statuto prescrive che le Giunte le quali devono esaminare i disegni di legge siano nominate dalla Camera e che questa disposizione si riferisce alla Camera intiera e non frazionata negli uffici.

213. — Per la nomina del commissario ci riportiamo a quanto si disse al n. 43, aggiungendo soltanto che nel marzo 1901 il dep. Guicciardini propose che a quest'articolo, prima dell'ultimo capoverso, si aggiungesse:

« I verbali degli uffici devono registrare il nome dei presenti.

« La nomina dei commissarii si fa per schede. I verbali devono accertare l'osservanza di questa disposizione. »

Su questa proposta per altro la commissione del regolamento non presentò la relazione.

214. — Per quanto poi concerne il completamento della commissione, ci riferiamo a quanto diremo al n. 221; per i limiti della relazione a quanto diremo ai nn. 238 e 239 e, per la discussione da farsi nella Camera, a quello che diremo agli articoli 86 e 89; giacchè non sarebbe questo il luogo opportuno per trattarne.

Art. 67.

Il Governo o qualsiasi deputato può chiedere alla Camera che si fissi un termine alla Commissione per presentare la sua relazione. Se la Commissione non presenta la relazione nel termine stabilito, la Camera può deliberare che la discussione si apra sul progetto presentato dal Governo o d'iniziativa parlamentare.

215. Termine per le relazioni.

215. — Come abbiamo visto al n. 207, era generale il desiderio che fosse stabilito un termine per la presentazione delle relazioni e nel 18 aprile 1888 il dep. Pantano, nel 18 dicembre 1890 il deputato L. Cucchi chiesero che l'art. 61 fosse esteso al procedimento degli uffici.

Nella prima delle accennate tornate anzi il deputato Torraca espresse il convincimento che si potesse estendere a tutte le commissioni. Si oppose per altro a questa estensione l'on. Bonghi, presidente della commissione per il regolamento, osservando che le commissioni elette col procedimento degli uffici si trovano in condizione diversa da quelle elette col sistema delle tre letture dovendo esse occuparsi anche del concetto della legge, mentre le ultime (essendo il concetto già stato ammesso dalla Camera) devono limitare il loro esame agli articoli.

Tuttavia il 9 maggio 1888 (Doc. III *octies*) la commissione del regolamento propose il seguente articolo: « Trascorsi sessanta giorni dalla nomina della commissione, o quel maggior termine che la Camera potrà fissare caso per caso, senza che sia stato presentato alla Camera e distribuito a stampa il progetto quale fu accettato dalla commissione stessa, il Governo o qualsiasi deputato, dopo averne dato preavviso quarantott'ore avanti, potrà chiedere alla Camera di fissare a intervallo non minore di otto giorni la tornata per la discussione in seduta pubblica del progetto di legge quale fu presentato alla Camera.

« La Camera delibererà dopo aver udito il Governo e la commissione a cui il progetto fu deferito.

« Questa disposizione si applica pure ai bilanci e agli oggetti deferiti a commissioni permanenti della Camera.

« Il termine di sessanta giorni decorre per esse dalla data a cui fu loro deferito il bilancio o altro progetto qualsiasi. »

Questa proposta non venne allora innanzi alla Camera; ma fu adottata in parte dalla commissione che riformò il regolamento nel 1900, con l'articolo presente e il successivo 73.

L'esperienza per altro dimostrò ben presto, come vedremo al n. 246, che certe prescrizioni, per quanto imperative, non hanno sempre un pratico risultamento.

Art. 68.

Le relazioni delle Commissioni alla Camera saranno stampate e distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che per urgenza la Camera deliberasse altrimenti.

Le Commissioni dovranno riportare nelle relazioni i voti che fossero stati emessi da ciascun Ufficio.

216. Lettura della relazioni — 217. Discussione prima delle ventiquattr'ore — 218. Riferimento.

216. — Nei primi anni del Parlamento subalpino si soleva dar lettura di ogni relazione al momento della presentazione, ma la pratica andò, dopo qualche anno, in disuso. Ciò non toglie per altro che la Camera possa chiedere la lettura di una relazione o che alla stessa debba procedersi quando ciò sia richiesto dall'urgenza; come si fece il 23 aprile 1859 ed il 30 aprile 1866 per le leggi sui pieni poteri durante la guerra, il 31 maggio 1878 per la proroga del trattato di commercio con la Francia, il 3 giugno 1882 ed il 15 marzo 1884 per la morte dei deputati Garibaldi e Sella, il 18 dicembre 1895 per una spesa straordinaria per l'Africa e l'8 dicembre 1899 per la domanda di procedere contro il dep. Palizzolo.

217. — Questa disposizione impedisce nei casi ordinarii la discussione dei disegni di legge quando

la relazione non sia stata distribuita ventiquattro ore prima, ma non ne impedisce l'inscrizione nell'ordine del giorno a titolo di semplice indicazione; com'ebbe a dichiarare il 3 giugno ed il 3 luglio 1890 il presidente della Camera.

Non impedisce del pari che l'intervallo sia minore non solo nei casi d'urgenza (quali furono quelli indicati nel numero precedente, nei quali alla lettura della relazione seguì la immediata discussione e votazione) ma anche in quelli non urgenti; giacchè l'art. 70, che riproduce questa disposizione, lascia facoltà alla Camera di determinare altrimenti senza imporre la condizione dell'urgenza.

218. — Come facemmo al n. 214, rimandiamo ai nn. 238 e 239, ogni considerazione intorno alla forma ed ai limiti delle relazioni.

Art. 69.

La discussione delle leggi si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono.

219. Critica della disposizione.

219. — Evidentemente questo articolo è per lo meno fuor di luogo; giacchè se si riferisse alla discussione da farsi negli uffici, avrebbe dovuto essere posto all'art. 66.

Se invece si riferisce alla discussione nella Ca-

mera si risolve in una inutile ripetizione di quello che è disposto nello stesso art. 66 e nell'art. 89.

In un caso e nell'altro è inesatto perchè omette la discussione generale che deve farsi tanto negli uffici che nella Camera.

Capo XI.

Delle Commissioni.

Art. 70.

Quando gli Uffici hanno nominato i loro Commissari, questi si riuniscono, riferiscono le opinioni manifestate in ciascun Ufficio e discutono insieme le proposizioni da farsi alla Camera. È in facoltà del Presidente della Camera di autorizzare la convocazione della Commissione anche quando i due terzi degli Uffici abbiano nominato i Commissari.

Terminata questa discussione, essi nominano alla maggioranza assoluta, un relatore che fa alla Camera un rapporto, il quale sarà stampato e distribuito almeno 24 ore prima della discussione, che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che la Camera determini altrimenti e salvo, per le *tre letture*, il disposto dell'articolo 61.

220. Facoltà del presidente — 221. Completamento della Commissione — 222. Osservazione di forma — 223. Prima convocazione — 224. Ammende e segreto — 225. Documenti — 226. Conferenze coi ministri — 227. Rapporti esteriori — 228. Processo verbale — 229 e 230. Riferimento.

220. — Fino al 1900 la commissione poteva iniziare i suoi lavori quando sei uffici avessero nominato il commissario; con la riforma introdotta in quell'anno si è stimato invece prudente sottoporre quella facoltà al potere discrezionale del presidente per impedire che, per fini politici, non si concedesse la necessaria maturità allo studio di leggi che meritassero la maggiore ponderazione.

221. — Ove la commissione, per sorteggio, dimissione, annullamento d'elezione, nomina a ministro o sotto-segretario di Stato o morte, perda alcuno dei suoi componenti, può proseguire nei proprii lavori qualora il punto cui essi sono giunti, il numero dei mancanti e la importanza del disegno di legge lo consentano.

In caso contrario si rivolge al presidente della Camera al quale di regola la Camera commette di provvedere al completamento.

Il primo modo col quale vi provvede è il ripristinamento del membro mancante, ove la sua mancanza sia stata temporanea; altrimenti deferirà la nomina all'ufficio o alla Camera secondo che il mancante sia stato eletto dall'uno o dall'altra; a meno che la Camera non la deleghi al presidente stesso.

222. — Prima ancora di discutere, la commissione deve provvedere alla propria costituzione; a questo luogo perciò andrebbe collocato l'art. 72.

223. — Per ciò che concerne la prima convocazione della commissione ebbe a dichiarare il presidente nella tornata 8 dicembre 1900: « ... la convocazione della commissione è affatto indipendente dall'azione del presidente. Il regolamento (??) stabilisce che il commissario del primo ufficio è incaricato di questa convocazione. Bisognerà forse introdurre nel regolamento una disposizione al riguardo. » Vale a dire perchè la prima convocazione non venga fatta repentinamente e sia concordata con gli altri commissarii.

224. — Le commissioni sono perfettamente autonome e possono quindi prescrivere a sè stesse quelle norme ch'esse stimino più idonee al raggiungimento del loro fine.

Perciò la commissione che studiò la riforma elettorale nel 1880, com'ebbe a dichiarare, nella tornata 22 giugno 1880, il dep. Mancini, che ne faceva parte, aveva stabilito che ogni assenza fosse punita con un'ammenda di cinque lire da erogarsi a favore dell'Ospizio dei ciechi; ed il dep. Sella e lo stesso Mancini erano incorsi nell'ammenda.

Così, sebbene di rado ne rimanga traccia negli atti parlamentari, si rileva dai giornali che alcune commissioni s'impongono il più rigoroso segreto.

225. — Nessuna disposizione regola i rapporti delle commissioni col Governo; ma in pratica si può considerare in vigore la disposizione che proponeva d'introdurre nel regolamento la commissione del 1877 in questi termini:

« Qualunque domanda di comunicazione di documenti fatta da una commissione al Governo del Re, deve compiersi *per mezzo della presidenza* della Camera. »

L'anzidetta commissione poi aggiungeva una limitazione a codesta richiesta, quella che non potessero domandarsi documenti se non prima che fosse nominato il relatore, e ne dava questa ragione:

« Ciò nell'intento di raggiungere un duplice scopo. Il primo, che il vero e completo studio di ogni proposta sia fatto dalle commissioni e riesca perciò un esame collegiale e non solitario; ed il proibire che i documenti eventualmente bisognevoli nello studio di ogni legge possano essere richiesti dopo la nomina del relatore tende a raggiungere questo fine. Il secondo, che i relatori non debbano abbandonarsi a richieste le quali non ottemperano solo a desiderii della commissione, ma molte volte rappresentano desiderii affatto individuali e materia di facile erudizione, anzichè la necessità di confortare con documenti i voti della commissione nel nome della quale si riferisce. »

226. — Secondo l'art. 27 del regolamento del Senato, le commissioni « possono anche invitare i

ministri ad intervenire alle loro discussioni. » Nulla di somigliante trovasi nel regolamento della Camera dei deputati; tuttavia alla mancanza di una precisa disposizione supplisce la pratica costante. Anzi in un incidente seguìto nella Camera il 14 aprile 1893, il ministro dell'interno Giolitti ebbe a dichiarare: *a*) non essere consuetudine che i ministri domandino di essere sentiti da una commissione e dovere invece attendere d'essere formalmente invitati; *b*) non essere consuetudine che i ministri siano interpellati privatamente dal presidente o da altro componente la commissione.

La commissione non è poi obbligata a comunicare le sue conclusioni al Governo come vedremo al n. 243.

227. — Possono le commissioni avere rapporti all'infuori del Governo? L'art. 59 dello Statuto dispone chiaramente: « Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione nè sentire altri, fuori dei proprii membri, dei ministri e dei commissarii del Governo. »

Nella tornata 6 agosto 1862 si disputò vivamente sul significato di questo articolo; mentre il dep. Sineo ritenne che esso si riferisca esclusivamente ai rapporti della Camera coi petizionarii e delle commissioni d'inchiesta coi cittadini, il presidente del Consiglio, Rattazzi, escluse che le commissioni possano mettersi in rapporto con estranei.

Sta però di fatto che in ogni tempo commissioni

parlamentari si misero in rapporto con terzi anche senza chiederne autorizzazione alla Camera e che nel dicembre 1898 si lesse sui giornali che la commissione che studiava la riforma universitaria aveva ricevuto le rappresentanze di parecchie università. Anzi nella tornata 2 luglio 1893 il dep. Luigi Luzzatti rimproverò alla commissione che studiava il disegno di legge sul riordinamento bancario di essersi rifiutata di udire i rappresentanti delle Camere di commercio.

Altre volte però le commissioni ebbero scrupolo di oltrepassare il proprio mandato e fu soltanto dopo che la Camera ne ebbe preso cognizione (23 giugno 1852) che una commissione consentì di prendere in esame documenti inviati da terzi.

E lo stesso riserbo tenne un'altra commissione in nome della quale il relatore Di Rudinì così si espresse nella tornata 2 giugno 1872: « La commissione ha creduto non essere in diritto di ricevere documenti da chicchessia, e in qualsivoglia circostanza e da qualunque mano fossero presentati, avvegnachè una commissione parlamentare non possa essere in contatto che col potere esecutivo e col Parlamento. Ora, siccome si insisteva perchè, in un modo qualunque, avessimo preso in esame questi documenti, la commissione disse: domandate facoltà alla Camera perchè questi documenti siano presentati alla presidenza; e, se vi sono interessati, che questi facciano una petizione al Parlamento. »

228. — La nomina di un segretario, prescritta dall'art. 72, significa evidentemente che delle adunanze delle commissioni deve stendersi un processo verbale. Esso rimane un atto interno della commissione ma la Camera può disporre, come fece nel 28 novembre 1884 per i verbali della commissione che studiò le Convenzioni ferroviarie, che venga reso ostensibile negli uffici di segreteria. E nella stessa guisa potrebbe disporre che venisse stampato, come fu chiesto nella tornata testè ricordata.

229. — Della nomina e del compito del relatore sarà tenuto proposito nei numeri dal 234 al 240.

230. — L'ultima parte dell'articolo stabilisce il termine che deve trascorrere tra la presentazione della relazione e la discussione del disegno di legge; ma poichè simile disposizione non è che la riproduzione dell'art. 68, ci riferiamo a quello che fu già detto al n. 217.

Art. 71.

Ove l'autore di una proposizione non facesse parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli avrà il diritto di assistere alla seduta della Commissione senza voce deliberativa.

Ciascun deputato può trasmettere alle Commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai

progetti di legge e chiedere o essere richiesto di venirne a dire la ragione davanti ad esse. Le Commissioni ne daranno notizia alla Camera nelle loro relazioni.

231. Osservazione di forma — 232. Diritto di emendamento — 233. Limiti — 234. Emendamenti del Governo.

231. — La disposizione recata dalla prima parte del presente articolo si trovava anche nel regolamento del 1848 (art. 59) e fu riprodotta integralmente nei successivi con una improprietà di linguaggio che, aggiunta alle ripetizioni ed alle oscurità che abbiamo già avuto e avremo occasione di notare, toglie quella simmetria, quella precisione e quella chiarezza che pur sarebbero desiderabili in un regolamento.

La improprietà consiste nella parola *proposizione*, la quale si riferisce evidentemente a quelle iniziative parlamentari che nell'art. 132 sono chiamate *proposte di legge* e negli articoli 50, 51 e 54 *disegni di legge;* mentre nell'art. 11 la stessa voce abbraccia ogni materia deferita all'esame degli uffici.

232. — Col capoverso, introdotto dalla Camera nel 16 aprile 1888, la commissione del regolamento (Doc. III *ter*), tagliando corto a precedenti incertezze e contraddizioni, volle provvedere a che cia-

scun deputato, il quale non faccia parte di commissioni, prenda al lavoro di queste maggior interesse che non faccia ora; e non resti ozioso rispetto ad esso, solo perchè non se ne possa occupare come commissario o relatore. Ma non risulta che i deputati abbiano profittato di questa disposizione, che basterebbe a trasformare ed a rendere più proficuo il sistema parlamentare.

233. — Non deve per altro considerarsi sconfinato il diritto di emendamento che con questa disposizione è consentito ad ogni deputato e le commissioni trascenderebbero il proprio mandato, se, in luogo di emendamenti, ammettessero vere e proprie controproposte. Perciò ci riferiamo a quello che diremo al n. 300 sulla differenza tra gli uni e le altre.

234. — Nessun articolo del regolamento statuisce intorno al diritto del Governo di mandare emendamenti alla commissione.

Questo diritto fu alcuna volta (23 giugno 1848) disconosciuto sostenendosi che al Re e non ai suoi ministri appartiene la iniziativa delle leggi e che soltanto con un nuovo Decreto Reale possa il ministero presentare emendamenti. Non poche volte infatti si seguì il sistema di presentare un Decreto Reale per ritirare un disegno di legge ripresentandolo poi emendato con un altro Decreto Reale.

Siccome però ogni medaglia ha il suo rovescio,

così il dep. Cavallotti, nel timore che mascherasse un seppellimento, contrastò questa procedura il 3 giugno 1893 al ministro guardasigilli, che intendeva ritirare per emendarlo un disegno di legge presentato dal suo predecessore intorno alla precedenza del matrimonio civile sul religioso; per modo che il ministro risolvette di rinunziare al ritiro.

Ammesso nondimeno il diritto di emendamento da parte dei ministri, non è pacifico il modo col quale debba essere esercitato.

Si sostenne in Senato il 27 febbraio 1894 che ogni emendamento dev'essere presentato direttamente alla Camera e da questa inviato alla commissione; e in moltissimi casi nella Camera fu seguìta infatti questa procedura. In tal caso gli emendamenti vengono stampati, distribuiti ai deputati ed inviati alla commissione (5 luglio 1898 e 30 gennaio 1899).

Il Senato per altro non ritenne imprescindibile la procedura anzidetta e si appagò (12 febbraio 1894) che l'emendamento di cui allora si trattava fosse stato mandato dal ministro al presidente e da questi trasmesso alla commissione.

Il presidente della Camera ritenne (6 dicembre 1894) che gli emendamenti debbano essere presentati alla Camera quando si tratti di una nuova sessione; ma noi non sapremmo ravvisare la ragione della differenza di trattamento.

E di vero duplice è il motivo per il quale si deve ritenere necessario che la Camera conosca gli emen-

damenti: il primo, che la commissione ebbe il mandato di studiare il disegno di legge esaminato dagli uffici ed eccederebbe il mandato stesso prendendo ad esame emendamenti che ne alterassero notevolmente la sostanza; il secondo, che la Camera ha il diritto e il dovere di conoscere la materia che dovrà a suo tempo discutere. Nè l'uno nè l'altro di questi motivi subisce alterazione per il fatto della chiusura della sessione.

I motivi anzidetti non consentono di ritenere legittimo il procedimento seguìto dal ministero per il disegno di legge relativo alle Convenzioni ferroviarie, procedimento che il presidente del Consiglio credette di giustificare (29 gennaio 1884) con queste parole:

« Non abbiamo presentato questi emendamenti perchè abbiamo creduto che fosse d'interesse pubblico presentarli direttamente alla commissione, e forse essi non saranno gli ultimi; noi potremo ancora, d'accordo con la commissione, ritirarne alcuni e proporne altri e non crediamo conveniente di farli di pubblica ragione durante questo stadio di esame. »

E fu infatti, nel 22 marzo 1888, censurato il ministro dell'istruzione per aver mandato alcuni emendamenti direttamente ad una commissione.

Perciò bene adoperò nel 2 agosto 1862 la commissione incaricata di esaminare un disegno di legge annunziando alla Camera che il ministro le aveva presentato un emendamento e concludendo:

« Stando le cose in questi termini, la vostra commissione non ha potuto a meno di riferirvene sì che decidiate se, a fronte di sì diverso e nuovo progetto, essa sia pur sempre la rappresentante dei vostri uffici e se, esaminandolo e riferendone, essa non esca per avventuara dal mandato da voi ricevuto, od infine non sia altrimenti il caso che questo nuovo progetto sia stampato e mandato agli uffici perchè venga nuovamente discusso. »

Per conseguenza la Camera ha sempre il diritto di rendersi conto, come fece il 28 giugno 1864, della entità degli emendamenti e di rivendicare il diritto d'inviarli o no alla commissione.

Art. 72.

Ogni Commissione elegge a maggioranza assoluta, un Presidente ed un Segretario, e per ogni affare un relatore.

235. Ballottaggio — 236. Nomina del relatore — 237. Minoranza — 238. Forma della relazione — 239. Relatori dei bilanci — 240. Accordo tra il relatore e la Commissione — 241. Conclusione — 242. Relazione orale — 243. Comunicazione delle relazioni al Governo.

235. — Come abbiamo avuto occasione di osservare al n. 222, questa disposizione, relativa alla costituzione delle commissioni, è fuor di luogo giacchè avrebbe dovuto costituire il capoverso dell'articolo 70.

Sul modo poi da seguire quando la maggioranza assoluta non si consegua a primo scrutinio, mancano norme e consuetudini. Infatti mentre, secondo si rileva dai giornali del tempo, nel 13 maggio 1889, per la nomina del relatore di un disegno di legge per la tassa sugli spiriti, si procedette ad una seconda votazione libera, il 2 maggio 1890, per eleggere il relatore di un disegno di legge sulla creazione di un istituto di credito fondiario, si procedette alla votazione di ballottaggio; conformemente a quanto si sostenne al n. 26.

236. — La nomina del relatore dovrà farsi dopo la discussione e la deliberazione affinchè non si riproducano i casi seguìti nel 10 aprile 1865, nel 26 marzo 1879 e nel 25 gennaio 1887 in cui si ebbero disegni di legge i quali avrebbero dovuto essere difesi da relatori (gli on. De Filippo, Corbetta e Di Camporeale) che avevano sostenuto nella commissione idee contrarie a quelle della maggioranza della commissione.

237. — Quando in una commissione si manifestino due correnti, la minoranza ha diritto che le sue idee siano espresse nella relazione della maggioranza o in una relazione separata.

238. — Nessuna norma speciale è prescritta intorno al modo di compilare la relazione. Intendeva invece di disciplinarne la compilazione la com-

missione per il regolamento del 1877 (Doc. IV) proponendo un articolo (23) in questi termini:

« Ogni relazione sarà preceduta da un'esposizione sommaria del processo seguito dalla commissione nell'esame del progetto di legge o della proposta di risoluzione sottoposta al suo esame. La esposizione indicherà per ciascuna seduta della commissione la data della medesima, il nome dei commissari presenti, le risoluzioni prese e il numero dei voti *pro* e *contro* con cui ogni risoluzione fu deliberata. Essa sarà firmata dal presidente e dal segretario della commissione.

« La relazione indicherà i motivi delle variazioni che fossero state dalla commissione introdotte nella proposta in esame. Se la commissione avesse deliberato di proporre alla Camera il rigetto della proposta, oppure se per il rigetto della medesima avesse votato una minoranza della commissione, la relazione deve indicare i motivi addotti in sostegno del rigetto. »

La commissione che riformò il regolamento nel 1900 introdusse invece la prescrizione del capoverso dell'art. 68, secondo la quale si devono riportare nelle relazioni « i voti che fossero stati emessi da ciascun ufficio » ma quest'aggiunta non trovò fino ad ora applicazione.

239. — Il relatore, com'è il mandatario, deve essere l'organo di quei commissarii che hanno preso parte effettiva all'esame del disegno di legge.

Si è fatta tuttavia eccezione per i relatori dei bilanci consentendo loro di svolgere argomenti particolari ed esprimere apprezzamenti e giudizii personali in modo per altro che non potesse sorgere equivoco sulla paternità di quegli apprezzamenti e di quei giudizii.

Così nelle relazioni: sul bilancio degli affari esteri per il 1881 (Damiani); dell'agricoltura per l'esercizio 1886-87 (Lucca) e degl'interni per gli esercizi 1900-901 (De Martino) e 1901-902 (Mazza) furono trattate materie sulle quali non erasi raccolto il consenso della maggioranza della commissione.

240. — All'infuori della manifestazione del pensiero del relatore sopra questioni singole, l'accordo tra il relatore stesso e la commissione deve essere completo, non essendo decoroso che una commissione venga innanzi alla Camera a sconfessare il suo relatore, come avvenne il 31 maggio 1852, e meno ancora ad assumere di fare una nuova relazione, come seguì il 18 febbraio 1882.

241. — La relazione deve concludere per l'approvazione o la reiezione del disegno o della proposta di legge; e rimarranno casi isolati la relazione 28 giugno 1889 n. 53, con la quale la commissione rimetteva alla Camera il decidere sul ritorno al collegio uninominale, e quelle della Giunta per le elezioni ricordate al n. 97.

242. — Ordinariamente le relazioni debbono presentarsi per iscritto; ma, com'è ammessa la orale nel procedimento delle tre letture (art. 60) così non mancarono in casi eccezionali relazioni orali anche col procedimento degli uffici o di commissioni speciali, come vedemmo al n. 216.

243. — La commissione non ha il dovere di comunicare le proprie conclusioni al Governo.

Al ministro Sonnino, il quale si lagnò di questa mancanza di comunicazione, rispose il 31 maggio 1894 il relatore Vacchelli: « Non posso consentire che le commissioni parlamentari abbiano, sia pure per convenienza, il dovere di far conoscere al ministro le loro risoluzioni prima di presentarle alla Camera. Accade tante volte che se ne dà comunicazione perchè, quando commissione e Governo sono d'accordo, si procede quasi ad un lavoro comune; ma così non accade e non deve accadere quando commissione e ministero si trovano in divergenze notevoli. »

Art. 73.

La Giunta Generale del bilancio deve presentare le relazioni sui bilanci preventivi entro il mese di marzo.

Quando la Giunta non abbia riferito entro quel termine, la discussione si aprirà sul disegno di legge presentato dal Governo e la discussione sarà sostenuta dal Presidente della Sotto-Giunta competente.

244. Ragione ed applicazione della disposizione.

244. — Siccome dacchè in Italia funziona il sistema parlamentare, soltanto ventidue volte si riescì ad evitare interamente l'esercizio provvisorio, la commissione che riformò il regolamento nel 1900, traducendo in atto una proposta della commissione del 1888, che abbiamo riferita all'art. 67, introdusse questa disposizione nell'intendimento di sbandire completamente l'esercizio provvisorio; ma l'anno 1901, il primo in cui essa avrebbe dovuto essere applicata, la Giunta aveva dovuto smaltire i bilanci in corso (l'anno precedente essendo riuscito infecondo per effetto dell'ostruzione) e nel febbraio era avvenuto un mutamento di ministero con conseguente presentazione di numerose note di variazione, sicchè entro il mese di marzo non erano state presentate che le due relazioni, sui bilanci delle spese militari; e tre, quelle sui bilanci delle finanze, del tesoro e dell'agricoltura, erano state presentate di poi durante le vacanze pasquali.

Riapertasi quindi la Camera il 30 aprile 1901, il presidente sottopose alla Camera il quesito: se si dovessero porre nell'ordine del giorno tutti i bilanci; ma la Camera ritenne che fosse prematura ogni deliberazione; giacchè si sarebbe dovuto procedere alla discussione dei bilanci sui quali non era ancor stata presentata la relazione soltanto quando fossero stati approvati quelli sui quali si aveva già la relazione.

Ad ogni modo la Giunta fu sollecita a riferire sui rimanenti bilanci e presentò le relazioni del bilancio:

delle poste e dei telegrafi, l'11 maggio;
della pubblica istruzione, il 14 maggio;
degl'interni, il 24 maggio;
degli esteri, il 30 maggio;
della grazia e giustizia, l'11 giugno;
dei lavori pubblici, il 14 giugno;
dell'entrata, il 27 giugno.

La discussione dei bilanci procedette senza interruzione e fu compiuta il 29 giugno; di maniera che si dovette provvedere all'esercizio provvisorio soltanto per un riguardo al Senato, che ultimò la discussione dei bilanci il 6 luglio.

Capo XII.

Domande di autorizzazione a procedere contro deputati.

Art. 74.

Le domande di autorizzazione a procedere contro deputati, annunziate alla Camera, stampate e distribuite, sono trasmesse agli Uffici.

245. Commissioni speciali.

245. — Secondo questo articolo soltanto gli uffici possono esaminare le domande di procedere contro deputati; e così avvenne sempre; ma la dis-

posizione escluderebbe essa assolutamente che in via eccezionale le domande stesse venissero mandate ad una commissione speciale?

Noi crediamo di no; perchè, per le ragioni esposte ai nn. 52 e 190, anche le consuetudini devono essere rispettate e tra esse vi è quella che agli uffici possono sostituirsi commissioni speciali.

Art. 75.

Le Commissioni elette dagli Uffici per riferire sulle autorizzazioni a procedere contro deputati, devono riferire nel termine di 15 giorni.

Quando ad esse occorrano documenti, che il Ministero si ricusi di dare, devono riferirne alla Camera, perchè questa risolva se è necessario comunicarli.

Se senza rifiuto il Ministero ritardi a comunicare i documenti richiesti, la Commissione deve darne notizia alla Camera; e il termine di quindici giorni comincia da quello, in cui la Commissione li avrà ricevuti.

In ogni caso la Commissione dovrà riferire alla Camera entro 60 giorni dalla data della costituzione della Commissione.

Quando il ritardo a riferire non dipenda da richiesta di documenti o da indugio nel riceverli, il Presidente della Camera inscriverà d'ufficio all'ordine del giorno la domanda di autorizzazione, come è stata presentata dal Governo.

Nei termini non sono computate le ferie.

246. Inosservanza della disposizione.

246. — Questa disposizione fu introdotta nel giugno 1887; ma ben presto cadde inosservata, per modo che sopra 142 domande di procedere presentate dal 15 giugno 1887 a tutto il 1901 soltanto 47 ebbero la relazione nel termine prescritto e per 69 essa venne presentata dopo il termine stesso; mentre per le rimanenti essa non fu mai presentata. E soltanto una volta, vale a dire nel 14 maggio 1888, accadde che una commissione presentasse una domanda di differimento che era giustificata da una relazione scritta.

Ciò non ostante non si verificò mai che il presidente inscrivesse alcuna di siffatte domande nell'ordine del giorno.

Capo XIII.

Della Discussione.

Art. 76.

Per discutere e deliberare sopra materie che non sieno all'ordine del giorno, salvo la disposizione del penultimo capoverso dell'articolo 54, è necessario che sia deliberato dalla Camera con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti.

247. — Ai numeri 124 e 128 vedemmo come al precetto di questo articolo, che è uno dei cardini della procedura parlamentare, non faccia eccezione soltanto l'art. 54; diversi argomenti, oltre i disegni di legge dichiarati urgentissimi col sistema delle tre letture, potendo essere trattati, anche senza la espressa inscrizione nell'ordine del giorno.

248. — La disposizione non si applica se non quando si debba discutere e deliberare e però non si può dire che sia stata violata quando si fece luogo (come vedremo al n. 434) ad interrogazioni all'infuori dei termini stabiliti dall'art. 118 per i casi d'urgenza; le interrogazioni non importando nè discussione nè deliberazione.

Riteniamo invece che sia stata violata il 10 dicembre 1894 in cui si procedette alla nomina di una commissione per esaminare documenti presentati dal dep. Giolitti; giacchè non solo vi fu una deliberazione ma una votazione non enunciata nell'ordine del giorno.

Ma in questo e in casi somiglianti (come nel 17 dicembre 1901 in cui si mise senz'altro in discussione ed in votazione la proposta di revocare la censura inflitta al dep. Ferri) si applicò evidentemente il principio enunciato al n. 55, che la unanimità della Camera può sempre derogare al regolamento.

249. — Nella tornata 19 dicembre 1890 fu elevato il dubbio se la domanda che si proceda alla votazione segreta debba essere fatta da venti deputati a' termini dell'art. 97 del regolamento e fu ritenuto che non sia necessario; in questo caso la votazione segreta essendo di diritto; ma non si è posto mente alla facilità che si abusi di questa disposizione potendo un solo deputato provocare tutti i giorni una votazione segreta per la discussione di un argomento diverso da quello che sia recato dall'ordine del giorno.

250. — Se non può discutersi un argomento non inscritto nell'ordine del giorno, non deve per altro ritenersi che la inscrizione implichi necessariamente la discussione; giacchè questa può essere evitata con pregiudiziali e sospensive e col ritiro quando si tratti di disegni di legge.

Ritiro che fu consentito il 21 dicembre 1893 sebbene non suffragato dal relativo decreto reale.

Art. 77.

I deputati che intendono parlare in una discussione debbono farsi iscrivere al banco della Presidenza. Le iscrizioni non potranno essere fatte se non dopo che la Camera avrà posto all'ordine del giorno la proposta intorno alla quale deve versare la discussione. Le iscrizioni debbono essere fatte *pro* o *contro*. I deputati hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione alternativamente *contro* e *pro*.

La presentazione di un ordine del giorno relativo all'argomento in discussione non dà diritto a discorrere dopo dichiarata chiusa la discussione. Però anche dopo dichiarata la chiusura, al proponente di un ordine del giorno sottoscritto o appoggiato da trenta deputati, sarà lecito di svolgerlo quando si sia iscritto prima della chiusura.

251. Cenno storico: sul primo capoverso — 252, sul secondo — 253. Argomenti non iscritti nell'ordine del giorno — 254. L'inscrizione non è indispensabile — 255. Apertura dell'inscrizione — 256. Alternazione degli oratori pro e contro — 257. Presentazione dell'ordine del giorno.

251. — Il sistema della inscrizione non va esente da inconvenienti, primo fra tutti quello dell'affollarsi al banco della presidenza, appena si apre la inscrizione sopra un disegno di legge, dei deputati che desiderano parlare tra i primi per non esservi costretti quando la Camera sia stanca o impediti dalla chiusura della discussione.

Per evitare questo inconveniente, nel 1894 il dep. Levi propose di aggiungere all'articolo la seguente disposizione. « Allorquando viene aperta la inscrizione per parlare nella discussione di un disegno di legge, di una mozione od altro argomento, l'ufficio di presidenza prenderà nota dei nomi degli oratori che si presenteranno nelle prime ventiquattr'ore; ed ove il loro numero oltrepassi quello di

sei, si addiverrà al sorteggio per stabilire la precedenza rispettiva nelle due categorie dei contrarii e dei favorevoli. » Ma la commissione del regolamento non trovò di accogliere la proposta (Doc. XII *B*) dichiarando di non potere, per evitare un inconveniente, del resto non frequente, venir meno alla consuetudine di rispettare il noto adagio: *prior in tempore, potior in jure.*

Per ciò che si attiene alla forma della inscrizione, i regolamenti del 1848 e del 1863 stabilivano: « La parola è conceduta secondo l'ordine delle domande e delle inscrizioni. Non si deroga a quest'ordine che per accordare la parola alternativamente *contro*, *sopra* e *pro* le proposizioni in discussione. La parola *sopra* è esclusivamente riservata agli oratori che, facendosi inscrivere, avranno deposto un emendamento che varii sostanzialmente il sistema della legge. »

La commissione che riformò il regolamento nel 1868 soppresse le inscrizioni *sopra* modificando la disposizione nella forma mantenuta nel presente articolo. Quella del 1876 proponeva invece di riprenderla considerando che vi sono « questioni così complesse e così ardue, talora subordinate anche ad altre deliberazioni, che molte volte torna difficile l'assoluta dichiarazione della inscrizione pro o contro. Alcuni spiriti forti credevano con queste due formole assolute di vincere gli spiriti fiacchi ed incerti decidendoli per l'una o l'altra via; ma nel fatto hanno raccolto lo strano frutto di avere molte

volte oratori inscritti a pro di una legge che vi parlano contro, salvo a rimanere nella loro incertezza (se in incertezza vivono) astenendosi dal voto. »

Le proposte di questa commissione non giunsero alla discussione; onde nel 18 maggio 1887 la commissione permanente del regolamento, osservando che un deputato si inscrive indifferentemente tra i favorevoli e i contrarii pur di assicurarsi di poter parlare nel momento che meglio gli torni, proponeva di sopprimere l'inscrizione pro o contro stabilendo che la facoltà di parlare verrebbe concessa secondo l'ordine della inscrizione.

La innovazione per altro non venne accolta per il timore che, essendo i primi inscritti tutti favorevoli, con una chiusura affrettata, si riuscisse a chiudere la bocca agli oppositori. Timore infondato potendosi con la presentazione di un ordine del giorno assicurarsi la partecipazione alla discussione.

A ciò provvede la seconda parte dell'articolo, che pur merita qualche illustrazione.

252. — « L'uso degli ordini del giorno, diceva il ministro Crispi nella tornata 15 giugno 1887, è tutto nostro; non lo trovate in nessun parlamento del mondo e lo vedete presso di noi introdotto da pochi anni in qua. »

Ed ecco quanto sull'origine di quest'uso affermava il 18 maggio dello stesso anno il dep. Bonghi: « Il sistema attuale, che in questa parte regola le

nostre discussioni, è il risultato di una consuetudine entrata via via nella Camera, che non risulta da alcun articolo del regolamento ma bensì da una interpretazione dell'art. 63, in cui si dice che gli ordini del giorno equivalgono agli emendamenti. Codesta piccola disposizione, senza che coloro i quali l'hanno proposta ci pensassero, ha prodotto la più strana, bizzarra e bislacca forma di discussione che esista in qualunque Parlamento del mondo, quella cioè che i presentatori delle mozioni possano parlare anche quando è chiusa la discussione, con questo di peggio che non c'è più discussione in contradditorio. »

L'estensione presa da questa consuetudine è tale che non di rado il numero degli ordini del giorno supera quello dei discorsi fatti nella discussione generale. Infatti nel 1884-85, sulle Convenzioni ferroviarie, si ebbero 18 discorsi e 21 ordini del giorno; nel 1886, sull'assestamento del bilancio, 14 discorsi e 39 ordini del giorno e nel maggio 1894, sui provvedimenti finanziari, 26 discorsi e 68 ordini del giorno.

Questo eccessivo prolungamento della discussione indusse il dep. Lazzaro a proporre l'8 dicembre 1882, che all'art. 63 del regolamento si aggiungesse: « Gli ordini del giorno presentati durante la discussione generale potranno essere svolti soltanto finchè questa duri. Chiusa la medesima, gli ordini del giorno non potranno più essere svolti. » Ma questa proposta non giunse innanzi alla Ca-

mera nè allora nè alla ripresentazione fattane il 16 maggio 1886. Vi giunse invece il 18 maggio 1887 quando fu presentata dalla commissione permanente, insieme con quella di sopprimere l'art. 63; ma v'incontrò forte opposizione così in quella tornata come nella successiva del 15 giugno.

La combattè il dep. Giolitti considerando, che se il ministro parla dopo che hanno parlato tutti gl'inscritti non c'è più modo di rispondergli.

La combattè il dep. Maggiorino Ferraris perchè la presentazione d'un ordine del giorno è un mezzo per sottrarsi in qualche modo alla legge un po' tirannica della chiusura.

La combattè il dep. Fortis ritenendo opportuno lasciare libertà di svolgere quelle speciali considerazioni che si concretano negli ordini del giorno.

La combattè il dep. Toscanelli ravvisandovi un'arma contro la opposizione; giacchè i deputati ministeriali, d'intesa col relatore, potrebbero inscriversi per i primi.

La combattè infine il dep. Villa osservando: « L'on. Bonghi dice che il modo con cui si procede oggi nella discussione, più che il portato del regolamento, è il frutto di consuetudini invalse nell'assemblea; ma se ciò è vero io credo che conviene trarre da questo fatto una conseguenza ben diversa da quella dell'on. Bonghi. Se è vero che questo nostro modo di discutere risulta da consuetudini parlamentari venute su poco per volta, ciò significa che questa disposizione è l'espressione di necessità

per lungo tempo esperimentate e deve quindi riflettere il carattere, la fisonomia e l'indole speciale dell'assemblea.

« ... A me pare che sia giuridicamente impossibile non separare questi due fatti: il fatto di coloro che discutono in generale il disegno di legge e che svolgono all'assemblea considerazioni generali sui concetti che lo informano, e il fatto di coloro che, in occasione di una legge, intendono fare precedere mozioni e provocare deliberazioni sopra cui la Camera ha il dovere di esprimere il proprio voto; pei primi comprendo che la Camera possa imporre dei limiti e, quando la discussione abbia chiarito ogni dubbio e ogni difficoltà e l'assemblea si senta in grado di potere rettamente giudicare, arrestare la discussione; ma per ciò che riguarda gli altri, col proporre una mozione esercitano un diritto che il regolamento non può togliere ad essi. »

Di fronte a sì viva opposizione, la commissione dovette ripiegare, concedendo col capoverso dell'art. 77 presso a poco quello che aveva tolto con l'abolizione dell'art. 63.

La proposta di non prolungare la discussione generale con lo svolgimento degli ordini del giorno fu ripresa dal dep. Brunialti nel giugno 1899, ma non pervenne innanzi alla Camera, nè venne fatta propria dalla commissione che riformò il regolamento nell'aprile 1900; la quale invece accolse un'altra proposta dello stesso dep. Brunialti pur essa diretta a frenare l'abuso degli ordini del gior-

no, concretandola nel seguente ultimo capoverso dell'art. 72: « Se lo stesso nome si trova scritto sotto varii ordini del giorno, esso verrà, agli effetti del comma precedente, computato soltanto nel numero dei firmatarii della prima proposta. » Questo capoverso non venne per altro riprodotto nel regolamento del 1° luglio 1900. D'altro canto non trovò grazia nemmeno la proposta fatta il 15 giugno 1887 dal dep. Cavallotti, di ridurre a venti il numero degli aderenti occorrenti per fare ammettere un ordine del giorno.

253. — Le inscrizioni, dispone l'articolo, non potranno essere fatte se non dopo che la Camera avrà posto nell'ordine del giorno l'argomento cui si riferiscono. Quindi per le questioni incidentali o per altri argomenti non elencati nell'ordine del giorno è un controsenso parlare d'inscrizione preventiva. Ciò non impedì che nel 27 giugno 1890 il dep. Grimaldi avesse la precedenza sopra altri, che avevano chiesto di parlare, intorno ad una proposta sospensiva allora allora annunziata, e che, nella tornata 20 gennaio dell'anno dopo, il dep. Sani reclamasse il diritto di prevenzione nel caso che fosse venuta innanzi alla Camera una determinata proposta.

Ammettendo le inscrizioni preventive anche in argomenti che sorgano improvvisamente e nei quali il numero degli oratori sia limitato dal regolamento, non solo si crea una disparità di trattamento tra

i deputati che hanno potuto essere informati che sarebbe sorta una questione e quelli che ne vengono informati soltanto nel momento nel quale la questione stessa viene annunziata all'assemblea, ma si potrebbe approdare a precludere alle minoranze l'esercizio del loro diritto, inscrivendo clandestinamente rappresentanti della maggioranza.

254. — Anche sugli argomenti elencati nell'ordine del giorno si può parlare, salva la precedenza degli inscritti, domandandone la facoltà senza bisogno di una formale inscrizione, contrariamente a quello che farebbero ritenere i termini nei quali è espresso l'articolo.

Di maniera che la consuetudine mantiene in vigore la disposizione, ch'era già nell'art. 19 del regolamento del 1848 e 22 di quello del 1863, in questi termini: « Nessun deputato può parlare se non dopo essersi fatto inscrivere *od aver chiesta* dal suo stallo *la parola* ed averla ottenuta dal presidente. »

255. — L'articolo non determina la portata della preposizione *dopo* ma essa deve ritenersi preceduta dall'avverbio *subito*. Come riconobbe il 24 aprile 1894 il presidente che, sul richiamo del deputato Prinetti, dichiarò tosto aperta l'inscrizione sul disegno di legge per i provvedimenti finanziarii, che doveva iniziarsi il 15 maggio, mentre aveva in animo di aprirla soltanto otto giorni prima della discussione.

256. — L'articolo dispone che invariabilmente abbia a parlare per il primo un deputato contrario alla proposizione. Siccome questa norma si fonda sul fatto che la Camera conosce gli argomenti favorevoli per mezzo della relazione, che ordinariamente è favorevole, bisognerebbe ammettere la norma contraria nel caso eccezionale in cui la commissione chiedesse la reiezione della proposizione.

Ad ogni modo il presidente dovrà alternare sempre i favorevoli e i contrarii a meno che una delle due liste non si esaurisca prima dell'altra.

257. — La seconda parte di questo articolo avrebbe dovuto trovar luogo all'art. 87, ove si esporrà intera la procedura degli ordini del giorno.

Qui per altro giova osservare che errerebbe chi ritenesse, come ritenne il 30 maggio 1896 il deputato Agnini, che possa essere svolto anche un ordine del giorno presentato dopo la chiusura della discussione perchè la infelice collocazione di questa disposizione non toglie ch'essa debba essere collegata con l'art. 87, il quale determina chiaramente che, perchè ne sia ammesso lo svolgimento, occorre che un ordine del giorno sia presentato *prima* o *durante* non dopo la discussione generale.

Art. 78.

Gli oratori parlano dal proprio scanno, in piedi, e rivolti al Presidente. Le relazioni sono presentate dalla tribuna.

258. Tribuna — 259. Emiciclo — 260. Lingua italiana.

258. — L'art. 20 del regolamento del 1848 disponeva: « L'oratore non può indirizzarsi che al presidente ed all'assemblea. Egli parla dalla tribuna o, se la Camera il tollera, dal suo stallo. Nell'un caso e nell'altro però sempre in piedi. »

E nel 1848 parecchie volte si pretese che salissero alla tribuna ministri e deputati che avevano cominciato a parlare dal loro posto. Ma ben presto la disposizione andò in disuso; tanto che nel regolamento del 1863 fu modificata in questi termini: « Art. 23. L'oratore non può indirizzarsi che al presidente dell'assemblea. Egli parla dal suo seggio in piedi. Saliranno la tribuna il relatore di petizioni, chi riferisce su qualche elezione e chi presenta qualche relazione. »

Dopo la istituzione della commissione per la verificazione dei poteri, le relazioni sulle elezioni non si fanno più oralmente e quindi si presentano al pari delle altre. Sebbene poi la prescrizione non sia stata mantenuta nei successivi regolamenti, continuano ad esporsi dalla tribuna le relazioni sulle petizioni. E alla tribuna si fanno eziandio le votazioni segrete.

259. — Nel 18 marzo 1892 il dep. Maggiorino Ferraris pregò il presidente di far rispettare la disposizione per la quale ogni deputato deve parlare dal suo seggio e non dall'emiciclo, come avviene sovente nella fine delle tornate quando si stabilisce l'ordine del giorno.

260. — Il regolamento non aggiunge che i deputati debbano parlare italiano e crediamo che il sottintenderlo non sarebbe corretto perchè contrario all'art. 62 dello Statuto; sebbene ormai s'imponga la consuetudine dell'uso esclusivo della lingua italiana.

Art. 79.

Nessuno può parlare nella Camera più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al regolamento, o sulla posizione della questione, o per fatti personali.

261. Replica — 262. Durata dei discorsi — 263. Dichiarazioni — 264. Integrazione coll'art. 85.

261. — Fino al 1863 ogni deputato poteva parlare due volte ed anche più, se la Camera l'avesse consentito, sullo stesso argomento. Col regolamento di quell'anno si limitò la facoltà di parlare ad una sol volta, lasciando per altro alla Camera il potere di autorizzare la replica; ma questo potere venne soppresso col regolamento del 1868.

262. — Nessun limite è posto in genere alla durata dei discorsi. Esso è stabilito soltanto per alcune speciali materie dagli articoli 85, 91 e 116.

Ciò non impedisce che in circostanze anormali, anche senza mutare il regolamento, la Camera

possa, osservate però le norme essenziali, vale a dire udita una commissione ed inscritto l'argomento nell'ordine del giorno, prescrivere la durata massima dei discorsi in una determinata discussione.

Così, sebbene con un procedimento irregolare, il 22 luglio 1867 si stabilì che soltanto dieci minuti fossero concessi ad ogni deputato per parlare sui provvedimenti militari ed un quarto d'ora fu concesso nel 22 dicembre dello stesso anno per lo svolgimento di ordini del giorno relativi ad interpellanze.

E, da dichiarazioni fatte dal presidente nel 2 marzo 1886, risulta che tutti i deputati che avevano presentato ordini del giorno sull'assestamento del bilancio, che allora si discuteva, si erano spontaneamente imposti di non oltrepassare i venti minuti nello svolgimento dei loro ordini del giorno.

Nel giugno 1899 il dep. Sonnino ed il dep. Brunialti proponevano di limitare rispettivamente a quindici ed a venti minuti i discorsi e lo svolgimento degli emendamenti nelle discussioni alle quali la Camera avesse deliberato di applicare la procedura eccezionale. Proposte il cui concetto fu poi tradotto negli art. 87 *bis* e 89 *bis* del regolamento 3 aprile 1900 nei seguenti termini:

« 87 *bis*. — Al principio della discussione di una mozione, di un articolo o di una proposta, o dello svolgimento degli ordini del giorno o degli emendamenti, la Camera può, su proposta sottoscritta da dieci deputati e dopo sentiti, per non più

di dieci minuti ciascuno, due soli deputati *pro*, tra cui il proponente, e due *contro*, determinare il tempo massimo che verrà accordato ad ogni singolo oratore. Gli emendamenti alla proposta che vengono presentati non potranno essere svolti e saranno messi ai voti per alzata e seduta.

« Art. 89 *bis*. — Quando la discussione generale di una legge o la discussione di un articolo, di una mozione o di una proposta si prolunghi in modo da turbare il regolare andamento dei lavori parlamentari, il presidente potrà proporre alla Camera di deliberare:

1° il tempo massimo, non inferiore ai dieci minuti, da consentire ai singoli oratori. »

Rimandiamo il resto dell'articolo agli articoli 95 e 97 (nn. 327 e 342) cui più direttamente si riferiscono.

Le anzidette disposizioni, più di quelle di natura disciplinare, eccitarono l'opposizione e determinarono la riforma al regolamento del luglio 1900, nella quale esse furono interamente omesse.

263. — Da qualche tempo si osserva rigorosamente la prescrizione di questo articolo. Non così per altro da eliminare ogni potere discrezionale del presidente; che, come abbiamo visto in fine al numero 125, ritiene non si possa rifiutare ad un deputato, ancorchè abbia già parlato una volta, di fare una semplice dichiarazione.

264. — La dizione di questo articolo, riprodotta testualmente dall'art. 24 del regolamento del 1848, trovasi in disarmonia con quella dell'art. 85; ma riteniamo che questi due articoli si integrino rispettivamente; giacchè non ci sarebbe ragione per non parificare agl'incidenti di cui qui si parla quelli che possono sorgere per richiami all'ordine del giorno (dei quali è parola soltanto nell'art. 85) come non vi sarebbe ragione per non ritenere che i richiami per la priorità delle votazioni non siano la stessa cosa di quelli sulla posizione della questione.

Art. 80.

È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni contrarie alle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide la Camera senza discussione per alzata e seduta.

265. Facoltà del presidente — 266. Svolgimento dei fatti personali.

265. — In questa materia ha largo campo di manifestarsi il potere discrezionale del presidente e di raro il deputato che ha chiesto di parlare per fatto personale resiste alla decisione del presidente.

Di tali resistenze si ebbero nondimeno esempi nelle tornate 22 giugno 1878, 10 marzo 1884 e 16 marzo 1892.

266. — Nè questo, nè alcun altro articolo dispone che i fatti personali debbano interrompere o sospendere la discussione in corso; ed il non trovarsi essi compresi nell'art. 85 permette di argomentare che non abbiano forza interruttiva. Anzi è consuetudine, affermata dal presidente nella tornata 30 giugno 1896, che i fatti personali si rimandino alla fine non della tornata, ma della discussione nella quale sono sorti. Nel suo criterio discrezionale per altro il presidente può stimare opportuno di lasciarli esaurire immediatamente.

Art. 81.

Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalità è violazione dell'ordine.

267. Critica dell'articolo.

267. — E' difficile comprendere come possa trovarsi a questo posto una disposizione che, quando non fosse stata ritenuta superflua od incompleta, avrebbe dovuto fondersi con l'art. 40.

Art. 82.

Se il Presidente ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsene, può interdirgli la parola pel resto della seduta in quella discussione; se l'oratore non si accheta al giudizio del Presidente, la Camera, senza discussione, decide per alzata e seduta.

268. Applicazione pratica — 269. Appello alla Camera.

268. — Questo articolo ebbe la più aspra applicazione nel marzo 1900; giacchè nel 15, nel 20 e nel 23 di quel mese il presidente tolse la facoltà di parlare ai deputati Guerci, Gatti e Pantano.

269. — Nella tornata 15 marzo 1900 si sostenne che spetti soltanto al deputato di appellarsi alla Camera. E di vero l'invocazione del giudizio della Camera è incluso nelle parole *non si accheta;* le quali implicano che il diritto al reclamo competa al richiamato.

Che se, in luogo di esercitare questo diritto, il richiamato, come avvenne nel periodo dell'ostruzione, si ribella materialmente all'autorità del presidente continuando a parlare, non è più il caso dell'applicazione di questo articolo e devonsi applicare le disposizioni degli articoli 40 e 41 relativi ai disordini.

Art. 83.

I deputati iscritti per parlare in una discussione potranno leggere il loro discorso, ma la lettura non potrà in nessun caso eccedere la durata di un quarto d'ora.

270. Limitazione della lettura.

270. — La commissione che ebbe a riferire sulla riforma del regolamento nel 1876 (Doc. IV), proponeva di ridurre la lettura a dieci minuti, con-

siderando: « Così pure si ritenne conveniente l'abbreviare la durata dei discorsi scritti da quindici a dieci minuti; parendo alla vostra commissione che niun mezzo debba omettersi per evitare tutti quei discorsi i quali, essendo il frutto di una preparazione di molto precedente alla discussione, tolgono alla stessa grande efficacia e paiono indirizzati molte volte a cambiare un'assemblea politica in un'accademia o in una riunione che tratta scientificamente le tesi. »

Questa proposta non venne per altro innanzi alla Camera.

Art. 84.

Nessun discorso potrà essere interrotto e rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

271. Interruzioni — 272. Continuazione dei discorsi nella tornata successiva.

271. — Il regolamento del 1848 all'art. 22 ammetteva che un oratore potesse venire interrotto da un richiamo al regolamento; ma il regolamento presente non ammette altra interruzione all'infuori di quella prevista dall'art. 82, vale a dire dall'esercizio delle funzioni presidenziali.

Per consuetudine per altro si consente ad un oratore di sospendere il discorso per riposarsi brevemente. Nè queste sospensioni dei discorsi indu-

cono di necessità la sospensione della seduta; potendo venire utilizzate per adempiere a qualche formalità.

272. — Un limite è posto ai discorsi ed è il termine della seduta e perciò, come abbiamo visto al n. 117, si toglie talvolta la seduta prima dell'ora consueta quando dovrebbe cominciare un discorso che si preveda non breve.

La regola per altro non è inflessibilmente osservata (27 febbraio 1886 e 23 marzo 1892) e se un deputato fu costretto perfino da un voto della Camera (9 marzo 1893) a terminare il suo discorso quantunque l'ora fosse tarda ed egli si dichiarasse indisposto, sono assai più frequenti i casi in cui per ragioni di salute si consentì ad un deputato di rimandare alla seduta successiva il termine del suo discorso.

Ed una volta (19 maggio 1893) il presidente vi fu indotto dall'agitazione in cui si trovava la Camera essendosi durante la sospensione di un discorso annunziato che il bilancio di grazia e giustizia era stato respinto allo scrutinio segreto.

Art. 85.

I richiami per l'ordine del giorno, o pel regolamento, o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale. In questi casi non potranno parlare, dopo la proposta,

che un oratore *contro* ed uno *in favore* e per non più di quindici minuti ciascuno. Ove la Camera sia chiamata a decidere su questi richiami, la votazione si farà per alzata e seduta.

273. Cenno storico — 274. Decisione della Camera sulla posizione della questione.

273. — La commissione che riformò il regolamento nel 3 aprile 1900 contenne in più ristretti limiti il procedimento degli incidenti assegnando il tempo massimo in cui devono esaurirsi e prescrivendo che non possano dar luogo a votazioni formali.

Quella del 1° luglio 1900 rispettò codeste innovazioni estendendo solamente da dieci a quindici minuti il tempo concesso agli oratori.

274. — Coll'ultimo inciso dell'articolo si è esclusa la tesi sostenuta il 20 giugno 1899 dal deputato A. Di Rudinì, che « quando si tratta della posizione della questione la decisione spetti unicamente al presidente. »

Art. 86.

Nell'esame dei progetti di legge precede la discussione generale.

Può il ministro, o il deputato proponente, o quando essi non lo abbiano chiesto, possono

dieci deputati, chiedere che la discussione ne sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo.

La Camera, sentito un oratore pro e uno contro, delibera.

275. Eccezioni al primo capoverso — 276. Omissione della discussione generale — 277. Base della discussione — 278. Discussione generale cumulativa — 279. Domanda orale — 280. Votazione — 281. Fine della discussione generale.

275. — La prima parte di questo articolo non fa che ripeterci quanto già ci avevano detto gli articoli 57 e 66.

La regola ch'esso stabilisce subisce nondimeno una eccezione costituita dalla consuetudine.

Nel 19 maggio 1885, quando si presentò alla Camera il primo disegno di legge per l'assestamento del bilancio, il presidente della Camera dichiarò che, trattandosi d'una legge d'ordine, non potevasi ammettere su di essa la discussione generale; soltanto si sarebbero potute discutere le singole note di variazione; la discussione sulla situazione finanziaria e sui provvedimenti per l'assestamento dovendo farsi all'articolo secondo.

Questo sistema, approvato dalla Camera, fu costantemente seguìto non ostante il tentativo di derogarvi fatto l'8 marzo 1892.

Ed anzi la commissione per il regolamento nel 1894 (Doc. XII *B*) propose di estenderlo anche ai bilanci, escluso quello dell'entrata, coll'intendi-

mento di evitare spreco di tempo e ripetizione di discussione; ma quella proposta non pervenne alla discussione.

276. — Si può prescindere dalla discussione generale: quando nessuno chieda di parlare o gli inscritti, come seguì nella tornata pomeridiana del 15 dicembre 1900 sul bilancio della marineria, vi rinunziino; quando sia accolta la pregiudiziale o la sospensiva; ed infine quando la proposta di tralasciare la discussione generale non incontri opposizioni, per il principio, esposto al n. 55, che la unanimità della Camera può sempre derogare al regolamento.

277. — Commentando l'art. 62 (n. 208), rimettemmo a questo la risoluzione del quesito relativo all'oggetto della discussione generale nei casi in cui la commissione abbia sostanzialmente mutato la proposta deferita al suo esame.

Lo stabilire la base della discussione è indispensabile affinchè la discussione medesima possa procedere regolarmente e però, in caso di discrepanza tra la commissione e il proponente, la Camera deve decidere fin da principio su quale testo la discussione debba seguire, come si fece nelle tornate 21 novembre 1861 e 9 giugno 1866.

Se però il proponente avesse già consentito le modificazioni introdotte dalla commissione nella sua proposta non ci sarebbe più possibilità di scelta

trattandosi di un testo concordato. E però riteniamo che non possa più riprodursi il caso singolare verificatosi il 18 febbraio 1892, in cui il ministro, dopo aver accettato gli emendamenti introdotti dalla commissione nel disegno di legge per le conservatorie delle ipoteche, chiese ed ottènne che si prendesse a base della discussione il testo da lui proposto.

278. — Nel 1887 la commissione per il regolamento col secondo capoverso sanzionò la facoltà di frazionare la discussione generale.

Nella stessa guisa che sopra un solo disegno di legge si possono fare più discussioni generali, se ne può fare una sola per più disegni di legge. Così si riunirono l'8 giugno 1901 nella discussione generale il bilancio degli esteri e due altri disegni di legge, uno per la spedizione militare in Cina e l'altro per le spese di occupazione di Candia, ed il 19 dello stesso mese il bilancio dell'interno ed un disegno di legge relativo agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

279. — La domanda di frazionare la discussione potrà essere fatta oralmente per le ragioni che abbiamo esposte a proposito di una domanda analoga al n. 143.

280. — Si potrà forse accusare la disposizione dell'ultimo capoverso di difetto di euritmia; non prescrivendo essa, come il precedente ed altri ar-

ticoli relativi ad incidenti, che la Camera debba decidere per alzata e seduta; ma la poca frequenza di codesto incidente, che per giunta non può ripetersi sullo stesso disegno di legge, spiega come non si sia ritenuto necessario derogare per esso alle norme ordinarie.

281. — La discussione generale continua fino a che nessuno più chieda di parlare o la Camera deliberi di chiuderla, come si vedrà al n. 295.

Art. 87.

Durante la discussione generale, o prima che s'apra, possono essere presentati da ciascun deputato ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di istruzioni alle Commissioni.

Tali ordini del giorno sono votati prima che sia posto termine alla discussione generale.

L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza su tutti gli altri ordini del giorno.

282. Cenno storico sull'ultimo capoverso — 283. Ssopo degli ordini del giorno — 284. Svolgimento nella discussione generale — 285. Ordine di presentazione — 286. Sottoscrittori numerosi — 287. Assecondamento — 288. Rinunzia allo svolgimento — 289. Discussione — 290. Ritiro — 291. Votazione — 292. Precedenza.

282. — Della origine ed importanza degli ordini del giorno si tenne discorso al n. 252 onde qui

non rimane a fare che la esposizione storica dell'ultimo capoverso.

Con esso si stabilisce la precedenza dell'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli altri ordini del giorno; ma non si risolve il dubbio, se tale precedenza debba osservarsi anche in confronto di un solo ordine del giorno motivato.

La soluzione favorevole non fu mai contrastata nella Camera subalpina (10, 21, 23 febbraio 1849); ma nel Parlamento italiano si venne a grado a grado equiparando il voto favorevole sull'ordine del giorno puro e semplice al voto contrario sull'ordine motivato al quale era contrapposto.

E poichè alcuni ritenevano invece che l'ordine del giorno puro e semplice giovasse ad evitare un giudizio sopra una questione che per mille ragioni poteva tornar utile mantenere insoluta, il dep. Broglio, nel 25 marzo 1871, svolse la seguente proposta: « L'ordine del giorno puro e semplice può contrapporsi anche ad un'unica proposta per impedire che questa venga messa ai voti. »

Essa venne presa in considerazione, non ostante la vivace opposizione del dep. Crispi; ma non andò più innanzi e non fu tradotta in norma regolamentare nemmeno nel 18 marzo 1886, quando fu ripresa dal dep. Lazzaro; rimanendo così il dubbio ch'essa mirava ad eliminare, e sul quale ritorneremo al n. 292.

283. — Non è a meravigliare delle incertezze che si manifestarono intorno alle norme relative

agli ordini del giorno allorchè si consideri che le disposizioni del regolamento non si attagliano per nulla affatto a codesto strumento procedurale.

L'articolo 87 infatti, presentato alla Camera tra le disposizioni dirette a regolare il procedimento delle tre letture, armonizzava perfettamente con esse; mentre la definizione ch'esso dà degli ordini del giorno non è applicabile al procedimento comune.

Come possono infatti gli ordini del giorno *servire d'istruzioni* alle commissioni, quando queste hanno già compiuto il loro lavoro col procedimento degli uffici? E come si può dire ch'essi *concernono il contenuto della legge*, quando, come avemmo occasione di vedere nel n. 252, essi hanno in generale tutt'altro obbiettivo; quando pure ne hanno uno?

Imperocchè lo scopo loro, di regola, è soltanto quello di assicurare ad un deputato il modo di parlare anche quando sia stata chiusa la discussione generale. « E la prova sta in ciò (diceva il ministro Crispi il 15 giugno 1887 e fu confermato implicitamente in altre occasioni, come vedremo al n. 290) che, quando si viene alla votazione, tutti gli ordini del giorno sono ritirati e la Camera è chiamata a votare quel solo ordine del giorno che il potere esecutivo o il partito prevalente ha designato. »

284. — La procedura relativa agli ordini del giorno presenta parecchie lacune.

Poichè per aver diritto di svolgere il suo ordine

del giorno il deputato deve inscriversi nella discussione generale, può avvenire che venga la sua volta nella discussione stessa.

In tal caso, nessuno avendo diritto di parlare più di una volta nella discussione, egli dovrà svolgere il suo ordine del giorno (tornate 12 aprile 1883 e 11 marzo 1885) durante la discussione generale.

285. — Chiusa la discussione generale, come avvertì il presidente nella tornata 30 marzo 1901, si abbandona l'ordine d'inscrizione degli oratori per assumere quello della presentazione degli ordini del giorno.

286. — L'articolo prescrive il minimo ma non il massimo delle firme che debbano essere apposte ad un ordine del giorno perchè possa essere svolto dopo la chiusura della discussione generale; onde potè avvenire, nella tornata 21 giugno 1897, che venisse presentato un ordine del giorno con 51, un altro con 55, ed un terzo con 113 firme. Valga per essi quanto si dirà al n. 483 intorno alle proposte d'iniziativa parlamentare.

287. — Gli ordini del giorno che non siano stati presentati con la firma di trenta deputati non possono essere svolti se non sono secondati dallo stesso numero dei deputati. Prima quindi di dar facoltà di parlare al proponente un ordine del giorno il presidente deve domandare se sia secondato dal numero prescritto.

Riteniamo per altro che sarebbe un rigorismo eccessivo quello di pretendere la presenza dei trenta firmatari; perchè se essa si fosse ritenuta necessaria sarebbe stato perfettamente inutile autorizzare la loro sottoscrizione nell'ordine del giorno.

E se alcuno dei firmatarii ritirasse il proprio nome, il proponente potrebbe sempre chiedere che s'interpellasse la Camera, giacchè coll'accaparrarsi preventivamente il concorso di trenta colleghi non ha certamente rinunziato a quel consentimento che può chiedere chi presenti un ordine del giorno con la sola sua firma.

288. — I proponenti possono rinunziare espressamente a svolgere i loro ordini del giorno.

Si presume poi tale rinunzia quando essi non siano presenti allorchè venga la volta di svolgerli (tornata antimeridiana 19 giugno 1901)). Ma quando la presunzione è distrutta da fatti contrarii la Camera può accordare quella facoltà (30 marzo 1904 pom.) che non sarebbe in potere del presidente il concedere.

La rinunzia allo svolgimento, espressa o tacita, non equivale per altro ad abbandono dell'ordine del giorno; per le considerazioni che esporremo al n. 311.

289. — Gli ordini del giorno non possono dar luogo a discussione perchè altrimenti le discussioni si moltiplicherebbero e s'intreccierebbero all'infinito.

Perciò bisognerà ben guardarsi dal dare il passaporto di ordini del giorno a vere e proprie mozioni, come avvenne il 25 febbraio 1889 in cui, leggendosi per la prima volta una proposta d'inchiesta, un deputato presentò sotto forma d'ordine del giorno una mozione diretta a determinare la composizione e il procedimento della commissione che all'inchiesta avrebbe dovuto procedere.

290. — Raggiunto lo scopo di partecipare alla discussione, ordinariamente, come vedemmo al numero 283, i proponenti ritirano i loro ordini del giorno; di maniera che nella tornata 5 marzo 1886, finita un'importantissima discussione politica, il presidente, dopo le dichiarazioni del Governo, non esitò a dire: « Mi pare inutile richiedere agli altri che hanno presentato ordini del giorno se li ritirano; giacchè vedo che è comune il desiderio di venire ai voti. »

Parimenti nella tornata 11 giugno 1892 disse: « Suppongo dunque che tutti i proponenti non insistano nei loro ordini del giorno, cosicchè possiamo considerarli tutti ritirati. »

Mancando questo ritiro collettivo, devono essere interpellatti tutti i presentatori di ordini del giorno, li abbiano o non li abbiano svolti, e se qualche ordine del giorno reca più firme devono essere interpellati tutti i firmatarii. Si considerano per altro ritirati gli ordini del giorno (4 marzo e 31 maggio 1899) quando i proponenti di essi non siano presenti

nel momento in cui dovrebbero dichiarare se li mantengono. E ciò in analogia di quanto dispongono gli articoli 115 e 121 del regolamento relativamente alle interrogazioni ed interpellanze.

All'incontro nella seconda tornata del 19 giugnó 1894 il presidente del Consiglio, Crispi, al quale si obbiettava non potersi porre a partito l'ordine del giorno di un deputato assente, osservò: « Il suo ordine del giorno è innanzi alla Camera e nessuno può proibire che venga votato. »

291. — Quelli che rimangono devono essere posti a partito. Originariamente l'articolo stabiliva che lo fossero prima che *sia chiusa* la discussione generale; ma nella tornata 18 aprile 1888 il deputato Di Rudinì propose ed ottenne che si sostituisse: prima che sia *posto termine* alla discussione generale, osservando: « La parola chiusura ha già nel regolamento un altro significato; quindi, per maggior chiarezza, si propone che sia adoperata una locuzione diversa. » E la stessa modificazione fu portata naturalmente all'art. 58.

Alla votazione sono ammessi anche quelli che non siano stati svolti sia per l'assenza dei proponenti (n. 288), sia per essere stati presentati da chi non era inscritto nella discussione generale, o dopo la chiusura della discussione stessa, purchè non siano stati ritirati.

292. — Il presidente annunzia l'órdine della votazione dando la precedenza a quelli che hanno

maggior forza eliminativa; ma chiunque può elevare l'incidente sulla posizione della questione e l'ultima parola su di esso, come dicemmo al n. 274, spetta alla Camera (30 ottobre 1848 - 16 agosto 1849).

Se non che, per l'ultimo capoverso dell'articolo, ove sia stato presentato un ordine del giorno puro e semplice, ad esso spetta la precedenza. E gli spetta in opinione nostra (e con ciò intendiamo risolvere il dubbio del quale si parlò al n. 282) anche nel caso che si trovi di fronte ad un solo ordine del giorno motivato finchè non sarà tolto il diritto di presentare pregiudiziali, l'ordine del giorno puro e semplice non essendo che una pregiudiziale all'ordine del giorno cui si contrappone.

Cessa per altro ogni ragione di precedenza quando la votazione assuma carattere di fiducia, giacchè in questo caso, com'ebbe ad affermare il presidente del Consiglio, Crispi, nella tornata 19 giugno 1894: « Tutte le volte che la Camera fu chiamata a dare un voto si è riconosciuto nel Governo il diritto di scegliere l'ordine del giorno sul quale doveva aver luogo la votazione. »

Art. 88.

Chiusa la discussione generale, ai ministri è data facoltà di parlare per semplici dichiarazioni a nome del Governo e ai deputati per una pura e succinta spiegazione del proprio voto.

Se però i ministri chiedono ancora di essere sentiti in virtù dell' articolo 66 dello Statuto, la discussione generale s'intende riaperta.

293. Cenno storico — 294. Potere discrezionale del presidente — 295. Chiusura — 296. Relatore.

293. — Essendo avvenuto non di rado che il ministero attendesse a far noti i suoi intendimenti allorchè la Camera aveva deliberato di chiudere la discussione, il dep. Lazzaro pensò di por freno all'abuso svolgendo l'8 dicembre 1882, tra altre proposte di riforma al regolamento, la seguente: « Chiusa la discussione generale, nessuno potrà ottenere la parola sul merito della questione, non eccettuati i relatori ed i ministri. A questi ultimi potrà concedersi soltanto per dichiarazioni a nome del Governo. »

Tale proposta, ripetuta il 16 marzo 1886, non pervenne alla discussione; fu ripresentata il 18 maggio 1887 dalla commissione permanente del regolamento; ma incontrò opposizione non sembrando possibile con una disposizione d'ordine interno menomare il diritto concesso ai ministri dall'art. 66 dello Statuto.

Perciò il 15 giugno 1887 la commissione vi aggiunse il secondo capoverso ottenendo così che la Camera l'approvasse.

Con la stessa disposizione essa consacrò la consuetudine che i capi-partito potessero dichia-

rare il loro voto anche dopo la chiusura. E volle consacrarla per mitigare il rigore della disposizione da essa proposta, secondo la quale gli ordini del giorno non potevano svolgersi dopo la chiusura; ma, respinta dalla Camera simile disposizione, non sarebbe stato più conveniente convertire una ragionevole tolleranza in un diritto assoluto.

Infatti non si tardò ad abusarne (12-13 maggio 1888) sì che la stessa commissione nel 17 maggio 1888 (Doc. III *B*) propose di modificare l'articolo subordinando la facoltà della spiegazione del voto al consenso della Camera, dichiarando anzi che soltanto per equivoco era stata omessa l'autorizzazione della Camera nella originaria proposta.

La Camera per altro non ritornò sulla propria deliberazione, onde l'inconveniente della nuova disposizione non fu tolto e nella tornata 20 dicembre 1891 le spiegazioni di voto furono nientemeno che sedici, comprese tre di deputati che avevano potuto parlare sul merito: i dep. Grimaldi, Prinetti e Sonnino.

294. — La misura, sia delle dichiarazioni dei ministri che delle spiegazioni dei deputati, è rimessa al potere discrezionale del presidente, il quale nella tornata 4 maggio 1891 si trovò costretto a richiamare alla brevità il dep. Zanardelli ed a togliere la facoltà di parlare al dep. Fortis.

295. — La discussione generale può essere chiusa sia per l'esaurimento delle inscrizioni, sia per

effetto d'un voto della Camera provocato nel modo prescritto dall'art. 95 del presente regolamento.

296. — Questo articolo conferma indirettamente il divieto di parlare ai relatori dopo la chiusura; non avendo fatto per essi alcuna espressa riserva; per altro è consuetudine, alla quale raramente si deroga, di porre a partito la chiusura riservando la facoltà di parlare al relatore.

Art. 89.

Quando la Camera vi annuisca si passa alla discussione degli articoli.

Questa consiste nella discussione sopra ogni articolo del progetto di legge. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono.

Non si potranno riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale, nel qual caso può sempre essere opposta la pregiudiziale.

297. Passaggio agli articoli — 298. Allegati — 299. Nessun limite — 300. Controproposte.

297. — Tra i varii ordini del giorno svolti in una discussione di regola ne viene posto ai voti uno col quale si deliberi di passare alla discussione degli

articoli; al quale si contrappongono quelli per passare all'ordine del giorno; sebbene accada talvolta che ordini del giorno di opposizione concludano per il passaggio agli articoli e viceversa.

298. — Un disegno di legge può essere diretto all'approvazione di un allegato pure costituito da articoli, come un codice, un contratto, una convenzione internazionale. In tal caso la discussione è obbligatoria solamente per il disegno di legge, non per l'allegato.

Ma nemmeno quest'ultimo può sottrarsi al diritto di emendamento: e ad affermare questo diritto, il dep. Chimirri volle, nel giugno 1888, che fosse posto a partito un emendamento al codice penale, che era stato presentato come allegato ad un disegno di legge di pochi articoli.

299. — Alla discussione degli articoli e degli emendamenti non v'ha altro limite all'infuori di quello stabilito dall'art. 82, limite che la commissione del regolamento nel 1894 (Doc. XII *B*) intendeva di stabilire espressamente.

Fatto sta che nel giugno 1899 sopra il primo articolo di un disegno di legge si ebbero venti discorsi per la durata di otto giorni.

300. — Tutta questa parte del regolamento meriterebbe d'essere riordinata e completata; giacchè, come vedremo, presenta lacune e dubbiezze

non poche. In questo articolo, per esempio, si accenna vagamente alla votazione degli emendamenti mentre non si è ancora parlato della loro presentazione, del loro svolgimento, della discussione cui possano dar luogo.

E prima di tutto converrebbe intendersi sul significato della voce emendamento per evitare equivoci, come quello verificatosi nella tornata 6 febbraio 1901. Avvenne in quella tornata che la Camera si trovò costretta a votare sopra una mozione che non aveva più ragion d'essere dopo ch'era stato approvato un emendamento aggiuntivo.

Ciò parve a molti una imperfezione del regolamento mentre era una conseguenza necessaria dell'aver posto a partito una formula che non era emendativa ma distruttiva della mozione.

La rapida e semplice procedura degli emendamenti costituisce un naturale incentivo a mascherare sotto codesta forma proposte che non ne hanno il carattere. E sono tali quelle che, come incidentalmente notammo al n. 104, non possono coesistere con la proposta cui si riferiscono.

Ove pertanto vi sia incompatibilità tra la proposta in discussione e l'emendativa, quest'ultima dovrebb'essere messa da banda con la pregiudiziale; costituendo una proposta nuova che non può venire innanzi alla Camera se non dopo l'ammessione alla lettura, lo svolgimento, la relazione e l'inscrizione nell'ordine del giorno.

Art. 90.

Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il presidente li trasmette alla Commissione.

La presentazione di articoli aggiuntivi o di emendamenti fatta dopo dichiarata chiusa la discussione dell'articolo a cui si riferiscono non dà diritto a discorrere se non quando siano sottoscritti da cinque deputati.

Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato, se non sia firmato da dieci deputati.

La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani, quando il Governo, o la Commissione, o dieci deputati, non fra i proponenti dell'emendamento, lo chiedano.

301. Cenno storico — 302. Riferimento — 303. Emendamento divisivo — 304. In qual modo si eluda l'articolo 305. Presenza della commissione.

301. — Alle condizioni e limitazioni imposte da questo articolo la commissione che compilò il regolamento del 3 aprile 1900 aveva aggiunto i se-

guenti capoversi, ma la commissione del luglio dello stesso anno non stimò opportuno di conservare che quella parte del secondo che riproduciamo in corsivo e che trovavasi già nel regolamento del 1888: « Se lo stesso nome si trova scritto sotto varii articoli aggiuntivi o emendamenti da diversi deputati e riferentisi al medesimo articolo, esso varrà, agli effetti del comma precedente, soltanto per quello tra i varii proponenti che prima avrà la parola.

« *Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato se non sia firmato da dieci deputati* il cui nome non si trovi scritto sotto altri articoli aggiuntivi o emendamenti riferentisi al medesimo articolo. »

302. — Mentre è prescritto il minimo delle firme occorrenti per l'ammissione di un emendamento, non è stabilito il massimo di esse; per altro vale per l'emendamento quello che si dirà al n. 483 per le proposte d'iniziativa parlamentare.

303. — Alle prescrizioni del presente articolo si sottraggono gli emendamenti relativi all'ordine del giorno; giacchè, come abbiamo visto al n. 120, la discussione sull'ordine del giorno può sorgere improvvisamente.

Lo stesso sarebbe a dirsi ove sorgesse improvvisamente una discussione a proposito delle comunicazioni di cui all'art. 33.

Alle prescrizioni stesse si sottrae eziandio lo emendamento divisivo, sebbene esso si risolva in un emendamento parzialmente soppressivo. I regolamenti del 1848 e del 1863 avevano un articolo in questi termini: « Nelle questioni complesse la divisione è di diritto. » L'articolo non ricomparve nei regolamenti successivi, ma il principio da esso stabilito rimase per consuetudine (come si rileva dalla discussione seguìta sulla divisibilità della pregiudiziale nella seconda tornata del 23 marzo 1900 e dagli articoli 105 e 128 del presente regolamento); di maniera che, per chiedere la divisione d'un articolo o d'un emendamento, non occorrono nè firme, nè termine di presentazione; ma basta formulare la domanda al momento della votazione.

304. — Siccome poi le limitazioni stabilite da questo articolo non concernono nè la commissione, nè il Governo, nei quali il diritto di emendamento è riconosciuto incondizionatamente, per eludere le limitazioni stesse, si è introdotta la consuetudine (8 dicembre 1891, 1° dicembre 1900) di permettere che un deputato indichi — senza presentarli nè svolgerli formalmente — gli emendamenti che riterrebbe opportuno introdurre affinchè commissione e Governo veggano se convenga ad essi di prenderne l'iniziativa.

305. — Il termine concesso alla commissione per riferire sopra un emendamento ad essa rimandato non è perentorio; infatti la commissione che

nel 1885 ebbe a riferire sulle convenzioni ferroviarie riferì dopo sei giorni sugli emendamenti proposti all'art. 63 del relativo disegno di legge.

Da questa disposizione si deduce la necessità della presenza della commissione quando si discute un disegno di legge che dia luogo a proposte od obbiezioni.

Tale presenza per altro non è indispensabile, com'ebbe ad affermare il presidente nella tornata 3 dicembre 1901, quando un disegno di legge non dia luogo a discussione.

Art. 91.

Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio della tornata.

Un emendamento ritirato dall' autore può essere ripreso da altri.

Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.

306. Insufficenza dell'articolo — 307. Svolgimento degli emendamenti — 308. Relatori — 309. Discussione — 310. Ripresa dell'emendamento — 311. Assenza del proponente — 312. Ritiro — 313. Votazione — 314. Sotto-emendamenti.

306. — Come fu accennato al n. 300, la procedura relativa agli emendamenti presenta incertezze e lacune gravi, forse maggiori che ogni altra parte del regolamento.

Nell'articolo precedente si è disciplinata la presentazione degli emendamenti ma è la sola parte della procedura degli emendamenti che sia regolata.

L'articolo stesso accenna alle altre fasi per le quali deve passare un emendamento: lo svolgimento, la discussione e la votazione; ma di queste fasi non si parla più. Conviene quindi ricercarne altrove le norme.

307. — Lo svolgimento degli emendamenti deve aver luogo non nell'ordine cronologico della loro presentazione, ma nel loro ordine logico, vale a dire seguendo la disposizione delle parti dell'articolo cui si riferiscono. Questo concetto si desume dall'ultimo capoverso dell'art. 129 che deve applicarsi per analogia.

Il regolamento del 1868 disponeva che articoli aggiuntivi ed emendamenti venissero mandati alla commissione; e la disposizione è rimasta in fine della prima parte dell'articolo precedente ma senza alcun concatenamento logico.

Mentre nel regolamento anzidetto era stabilito che la commissione esponesse il proprio parere e soltanto col suo assenso o sulla richiesta di almeno quindici deputati, si potesse ammettere lo svolgimento dell'emendamento, nel coordinamento del 1888 questa disposizione venne soppressa ed ora si svolgono tutti gli emendamenti interpellando su di essi la commissione e il Governo soltanto dopo lo svolgimento.

308. — Il parere della commissione viene di regola espresso dal relatore; il quale talvolta, per l'assenza degli altri componenti la commissione, non esprime che il suo parere personale (17 dicembre 1900). Avvenne anzi perfino che il relatore non potesse neanche presumersi rappresentare la commissione, non facendone più parte, e fu nel 23 maggio e nell'11 e 12 giugno 1887 in cui funzionarono da relatori dei bilanci due deputati che si erano dimessi da commissarii dopo aver presentate le rispettive relazioni.

309. — Il parere della commissione, sia favorevole o contrario, non può impedire che si apra la discussione sull'emendamento. Non lo può impedire perchè il regolamento non lo prescrive mentre il soppresso art. 64 del regolamento del 1868 stabiliva, che dopo lo svolgimento e la risposta della commissione il presidente dovesse interrogare la Camera per sentire se doveva continuare la discussione.

310. — L'articolo regola soltanto, ed anche ciò imperfettamente, il ritiro degli emendamenti. Mentre il regolamento del 1868 autorizzava la ripresa d'un emendamento ritirato soltanto da parte di uno dei componenti la commissione, il regolamento in vigore la consente a qualsiasi deputato; giacchè prevale il concetto che ogni atto entrato nel dominio della Camera sfugga alla volontà del suo autore.

311. — Questo concetto deve guidare a risolvere un grave dubbio, quello, cioè, sul modo di considerare l'assenza dei proponenti gli emendamenti quando siano chiamati a svolgerli.

Prevalse per lungo tempo il concetto, come risulta dai precedenti citati dal presidente nella tornata 20 marzo 1900, che un emendamento non svolto si avesse a considerare come rinunziato; ma nell'anzidetta tornata il presidente riconobbe eccessiva questa conclusione e ritenne che la rinunzia si debba considerare limitata allo svolgimento.

« E' regola generale della Camera — aveva detto lo stesso presidente nella precedente tornata del 15 marzo — che, quando si chiama un deputato perchè è venuta la sua volta di parlare ed il deputato non è presente, esso decade dal diritto di parlare o di svolgere l'ordine del giorno o l'emendamento; il che non toglie che l'ordine del giorno o l'emendamento resti e debba essere a suo tempo posto ai voti. »

Nelle ricordate tornate sostenne il presidente che, il solo modo di evitare la decadenza è quello di chiedere un congedo, nè valse al dep. Pescetti (15 marzo 1900) l'avere avvertito telegraficamente gli amici d'essere impedito da malattia; ma, come si è visto al n. 288, nel 30 marzo 1901, fu seguita per gli ordini del giorno una procedura meno rigorosa.

312. — A somiglianza di quanto avviene per gli ordini del giorno (n. 290) anche gli emendamenti, quando non lo siano spontaneamente, s'in-

tendono ritirati quando il proponente non sia presente nel momento in cui dovrebbe porsi in votazione (22 marzo 1901).

Quando per altro l'emendamento sia sottoscritto da più deputati, perchè il ritiro sia regolare bisognerà che sia consentito da tutti i firmatarii dell'emendamento (21 dicembre 1891) o che nessuno d'essi sia presente.

313. — Tace in questa parte il regolamento anche sul modo di votare gli emendamenti, gli articoli 89 e 92 limitandosi a disporre che devono essere votati singolarmente; ma nulla stabilendo sull'ordine di precedenza.

I principii generali sull'interpretazione delle leggi consigliano di ricorrere anche per questo, come abbiamo fatto al n. 307, alle norme stabilite in proposito per le mozioni, norme che si trovano all'art. 130.

Sarebbe tuttavia stato più semplice, giacchè si è riformato l'intiero regolamento, trasportare l'articolo 130 tra le norme generali della discussione, per togliere ogni incertezza; potendo altrimenti avvenire, come avvenne infatti nella seconda tornata del 29 marzo 1901, che il presidente ritenga le norme relative alle mozioni non estensibili al procedimento normale.

314. — Sebbene non sia stata riprodotta nei regolamenti successivi, riteniamo che non vi sia ra-

gione per non osservare la disposizione degli articoli 25 e 28 dei regolamenti del 1848 e del 1863, secondo la quale « i sottemendamenti devono essere messi ai voti prima degli emendamenti. »

Art. 92.

A fronte sia di uno, sia di più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, nè l'ordine del giorno puro e semplice, nè alcun altro ordine del giorno che non costituisca un emendamento, salvo il caso previsto dall'articolo 89.

315. **Inefficacia della disposizione.**

315. — Trattandosi di norme generali applicabili anche alle tre letture, sarebbe forse stato meglio aggiungere all'eccezione dell'art. 89 quella recata dall'art. 65.

Per quanto poi sia apprezzabile il concetto di evitare che con una esecuzione sommaria si elimini la discussione degli emendamenti è da osservare che la disposizione non raggiunge lo scopo; giacchè quando il Governo volle escludere gli emendamenti, come fece per i codici di commercio (gennaio 1882), penale (giugno 1888) e penale militare (Senato, febbraio 1894) lo dichiarò espressamente e le Camere si acconciarono a questa forma di pregiudiziale.

Del resto questo articolo non fu sempre rigorosamente osservato e nella tornata 7 febbraio 1890 fu ammesso alla discussione un ordine del giorno in contrapposizione dell'art. 21 d'un disegno di legge sulla pubblica sicurezza.

Art. 93.

La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione, e la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione della legge: ma, quando questa sia già principiata, devono essere sottoscritte da 15 deputati.

Esse saranno discusse prima che s'entri o che si continui nella discussione; nè questa si prosegue, se prima la Camera non le abbia respinte.

Due soli deputati, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro.

316. Cenno storico — 317. Collocazione dell'articolo — 318. Fondamento della pregiudiziale e sospensiva — 319. Sospensive varie — 320. Cumulo delle due proposte — 321. Primo oratore — 322. Presentazione di un disegno di legge — 323. Ritiro — 324. Divisione.

316. — I primi regolamenti accordavano alla pregiudiziale e alla sospensiva la precedenza nella votazione, ma consentivano ch'esse si svolgessero

durante la discussione sul merito, la quale per conseguenza poteva risolversi in un perditempo ove poi quelle eccezioni preliminari fossero state accolte.

Perciò il dep. Lazzaro, svolgendo l'8 dicembre 1882 alcune riforme al regolamento, vi comprendeva la seguente: « Art. 37. La questione pregiudiziale, la proposta cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva precedono la discussione generale. Su di esse non potranno avere la parola che due soli oratori, uno pro e l'altro contro. »

Questa proposta fu il germe del presente articolo accolto dalla Camera il 18 maggio 1887 e così illustrato dal relatore della commissione per il regolamento, il dep. Bonghi (Doc. XIX *ter*): « Rispetto alla questione sospensiva e alla pregiudiziale si vede dalla varietà delle disposizioni onde sono state governate ne' diversi regolamenti della Camera che la difficoltà principale sta qui: se ad esse si accorda d'interrompere la discussione, possono diventare per un abile oratore un mezzo di turbare l'ordine delle inscrizioni e rapire a sè la parola trattando prima degli altri la questione principale sotto vista di volerne sopprimere la discussione. L'altro pericolo è che, quando si ammetta che quelle due questioni debbano essere discusse e risolute prima che si entri nella discussione, se ne prolunga tanto che bisognerebbe meno tempo a risolvere la questione principale stessa.

« A questi due inconvenienti ci pare di riparare con la disposizione che proponiamo.

« Lasciare che la questione pregiudiziale e la sospensiva si discutano insieme con la principale è come annientarle e non chiamare la Camera a esprimere il suo parere se non in fine della discussione che chi la propone vorrebbe rimandare od impedire è supremamente e chiaramente illogico. Ci è parso bene restituire loro la dignità ed il valore che hanno permettendo che siano discusse e votate subito, ma circoscrivendo d'altra parte e limitando sia il diritto di difenderle e di avversarle, sia quello di proporle dopo già principiata la discussione. »

317. — Questo articolo concorre ad accrescere la schiera degli spostati, giacchè evidentemente doveva precedere le disposizioni relative alla discussione generale.

318. — Il dep. Broglio, svolgendo il 25 marzo 1871 la sua proposta (n. 282) diretta a far ammettere l'ordine del giorno puro e semplice anche in contrapposizione di un solo ordine del giorno motivato, sostenne che la pregiudiziale non può proporsi se non in base: alla cosa giudicata, allo Statuto, o ad una deliberazione della Camera; ma simile limitazione non è punto giustificata e il più delle volte la pregiudiziale fu raccomandata a considerazioni di opportunità.

La sospensiva poi dipende da ragioni assolutamente contingenti e può essere adoperata non solamente contro ma altresì a favore della proposta alla quale si applica; perchè il differimento di essa può anche essere diretto a renderla migliore.

319. — La sospensiva può essere determinata o indeterminata; è determinata quando assolutamente (*in diem*) o relativamente (*postquam*) si indichi il momento in cui l'argomento sarà ripreso, è indeterminata se manchi quella indicazione (*sine die*) od essa sia così remota (sei mesi) da equivalere all'abbandono dell'argomento.

La sospensiva può essere anche diretta od indiretta; è diretta quando si rimandi semplicemente la trattazione dell'oggetto in discussione; è indiretta quando il differimento sia la conseguenza dell'approvazione di un'altra proposta, come l'inscrizione di un altro argomento nell'ordine del giorno, la richiesta di nuovi studii o documenti, la deliberazione d'una inchiesta, e così via.

320. — Pregiudiziale e sospensiva possono presentarsi cumulativamente, e lo furono nelle tornate 10 luglio 1898, 1° e 21 giugno 1899 e 24 febbraio 1900.

Così come non v'ha tra di esse incompatibilità, non vi può essere ordine prestabilito, ed infatti nel 10 luglio 1898 si svolse la pregiudiziale dopo ch'era stata respinta la sospensiva.

Nel concorso di parecchie domande analoghe la preferenza deve accordarsi, come si fece nel 24 giugno 1893, alle più semplici, ossia alla non motivata; ad ogni modo, in caso di contestazione, la Camera deve decidere.

321. — La pregiudiziale e la sospensiva devono proporsi *prima che si entri* nella discussione; ciò vorrebbe significare che chi intende proporle deve enunciarlo e che, una volta dichiarata aperta la discussione generale, occorrono le quindici firme.

Però nel 6 dicembre 1891, avendo il primo deputato inscritto a parlare nella discussione generale di un disegno di legge svolto la pregiudiziale ed essendosi obbiettata la mancanza delle quindici firme, il presidente osservò che il primo inscritto nella discussione generale può proporre da solo la pregiudiziale e lo stesso concetto fu applicato nell'antimeridiana del 26 dicembre 1896.

322. — Sorse anche il dubbio che la pregiudiziale possa proporsi nel momento in cui viene presentato un disegno di legge; tale dubbio, presentatosi il 25 novembre 1891, non fu risoluto.

La commissione permanente per il regolamento se ne occupò indirettamente proponendo nel 25 marzo 1892 (Doc. XXIII) di aggiungere nel capo relativo alle mozioni la seguente disposizione:

« La questione sospensiva e la questione pregiudiziale potranno essere proposte anche al momento in cui si tratta di determinare il giorno in cui la mozione dovrà essere svolta e discussa. »

Tale proposta non giunse alla discussione, ma ancorchè fosse stata approvata e avesse potuto invocarsi per analogia, non esiteremmo a respingerne l'estensione al caso in esame ritenendo nell'ordine

parlamentare prevalente ad ogni altro principio quello di non ammettere discussioni e conseguenti votazioni sopra argomenti che non siano inscritti nell'ordine del giorno.

323. — Le proposte pregiudiziale e sospensiva possono essere ritirate col consenso della Camera e lo furono infatti il 16 dicembre 1891 e il 10 giugno 1892 (antimediana); ma se alcuno si opponesse al ritiro, mancando qualsiasi disposizione in argomento, la contesa dovrebb'essere risoluta dalla Camera.

324. — Nella seconda tornata del 23 marzo 1900 si disputò brillantemente se la pregiudiziale potesse dividersi. Il dep. Arcoleo dichiarò: « La pregiudiziale è un tutto inscindibile e non mi pare possibile che un antico parlamentare com'è l'onorevole Lazzaro possa domandare su di essa la divisione. » E lo stesso concetto sostenne l'onorevole Sonnino. Ma la disputa fu occasionata esclusivamente dal modo in cui era stata posta la questione; mentre in sostanza si trattava di dividere non già la pregiudiziale ma la mozione che vi aveva dato luogo e di contrapporre la pregiudiziale ad una sola parte della mozione stessa; come in realtà poi fu fatto.

Art. 94.

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata e seduta.

Tale disposizione si applica anche alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

325. Cenno storico — 326. Facoltà del presidente.

325. — La prima parte di questo articolo è la riproduzione dell'art. 88 *bis* introdotto dalla commissione che riformò il regolamento nel 3 aprile 1900. Soltanto la commissione del luglio 1900, nel riprodurlo, vi tolse la facoltà di non ammettere proposte *evidentemente intese a solo scopo di ostruzione* e vi aggiunse il capoverso.

326. — La disposizione in parte si può ritenere superflua; dappoichè il presidente aveva già dall'art. 33 la facoltà di non dar lettura degli scritti sconvenienti, della quale, come vedremo ai nn. 400

e 438, si valeva anche per le interrogazioni e le interpellanze, ed in parte estende la facoltà riconosciuta al presidente dall'art. 82, di eliminare tutto ciò che è estraneo alla discussione.

Se il 20 giugno 1899 il presidente avesse avuto questa facoltà, avrebbe potuto fare a meno di sottoporre a votazione nominale una proposta del deputato Ferri che non si poteva considerare un'aggiunta di quella che era stata precedentemente approvata. Questa infatti consisteva nella determinazione del giorno in cui doveva discutersi un determinato argomento, quella il tempo da concedersi quotidianamente alla discussione relativa, vale a dire una restrizione alle norme comuni che regolano la discussione.

Art. 95.

Quando si chiegga la chiusura, se dieci deputati la appoggiano, il Presidente la pone ai voti; se c' è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e ad uno in favore.

327. Cenno storico — 328. Collocazione dell'articolo.

327. — Nei primi regolamenti si richiedeva che la domanda di chiusura venisse presentata da dieci deputati, con quello del 1868 invece si autorizzò anche un solo deputato a domandarla, ma non si può darle seguito se la domanda non è seconda da dieci deputati.

Coll'ultimo capoverso dell'art. 89 *bis* del regolamento 3 aprile 1900, accogliendosi una proposta che era stata fatta dal dep. Sonnino il 7 giugno 1899, si era stabilito che la Camera potesse in casi eccezionali deliberare: « 3° il giorno e l'ora in cui ogni discussione dovrà terminare e si procederà alla votazione » ma la disposizione venne lasciata fuori dal regolamento 1° luglio dello stesso anno.

328. — Anche questo articolo non è al suo luogo giacchè logicamente avrebbe dovuto andare prima dell'art. 88. L'averlo posto qui, può far sorgere il dubbio che non sia applicabile alla discussione generale.

Art. 96.

Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, la Commissione o un ministro potrà richiamare l' attenzione della Camera sopra le correzioni di forma che esso richieda, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni; e proporre le mutazioni che gli paiano opportune. La Camera, sentito l'autore dell'emendamento o un altro in sua vece, un membro della Commissione e il ministro, delibera.

329. Cenno storico — 330. Facoltà discrezionale del presidente.

329. — Nel 30 giugno 1894 i deputati Rampoldi e Garavetti proposero che venisse istituita una commissione permanente per il coordinamento dei disegni di legge; ma la commissione per il regolamento (Doc. XII *B*) non trovò conveniente sottrarre il coordinamento alle commissioni che avevano rispettivamente studiato i disegni di legge.

330. — Dalla dizione dell'articolo sembrerebbe che nessun deputato abbia diritto d'interloquire quando trattasi non già di eliminare emendamenti ma di semplici correzioni di forma; ma anche in questo caso conviene affidarsi al criterio discrezionale del presidente; il quale nella tornata 26 maggio 1896 consentì ad un deputato di fare osservazioni anche per correzioni di forma.

Capo XIV.

Della votazione.

331. Astensione per interessi.

331. — Tutti i deputati hanno diritto di votare. Non venne infatti tradotta in legge quella parte della proposta presentata il 31 marzo 1865 dal ministro Lanza che imponeva si astenessero dalle vo-

tazioni quei deputati che avessero qualche interesse sull'argomento ed il cui articolo primo era in questi termini:

« I membri del Parlamento che fossero promotori di una concessione o concessionarii o direttori o partecipanti all'amministrazione, o costruttori o per qualsiasi titolo retribuiti da una società od impresa, la cui esistenza legale dipenda da approvazione data o da darsi per legge o per decreto del Governo, quand'anche si tratti di società od impresa non sovvenuta neppure eventualmente dallo Stato, non potranno far parte delle commissioni nè *partecipare alle votazioni* che abbiano per soggetto le concessioni, le società od imprese od un affare qualsivoglia in cui essi sieno, in uno dei detti modi, interessati. »

Come non venne tradotta in legge la proposta svolta dal dep. Bonghi il 19 giugno 1884 e riprodotta il 10 giugno 1890 ed il 2 dicembre 1891, il cui articolo quinto era così concepito:

« Nessun deputato *può prender parte alle votazioni* quando si tratta di cose nelle quali egli abbia un interesse particolare o personale, sia come avvocato di privati o di società, sia come amministratore o altrimenti connesso (*sic*) con questa, sia come contraente con l'amministrazione pubblica. Il deputato a cui fosse provata l'infrazione di questa disposizione, decaderebbe dal mandato. »

Frattanto non furono infrequenti le mozioni dirette ad ottenere l'astensione di alcuni deputati

in particolari disegni di legge (7 luglio 1851, 18 giugno e 1° luglio 1893 e 22 giugno 1894) o la comunicazione degli elenchi degli azionisti di Istituti interessati nei disegni di legge medesimi (5 aprile 1870, 22 marzo 1872, 18 giugno 1883 e 25 aprile 1891) elenchi che vennero anche presentati nella tornata 11 aprile 1870. In occasione di una di queste domande osservava il dep. Bonghi, nella tornata 25 aprile 1891: « Codeste non sono cose che ci conducano ad una maggiore moralità e ad una maggiore civiltà; conducono coloro che hanno affari pubblici o privati a nascondere se medesimi e non fare apertamente ciò ch'essi fanno e che non è lecito impedir loro di fare. Potrebb'essere che nella coscienza propria un deputato giudichi che, perchè egli ha azioni di una o di un'altra società, non debba votare in date circostanze, ma dobbiamo lasciare alla sua coscienza di decidere quando ciò deve aver luogo. Non possiamo trovare guarentigia migliore della delicatezza individuale; non essendoci questa, qualunque mezzo di coercizione che possiamo escogitare sarebbe un mezzo di rendere la corruttela più segreta. »

E sullo stesso argomento diceva nel 1° luglio 1893 il dep. Fortis: « Quando la legge vuole delle incompatibilità le prescrive, ma non le potete creare. E' una materia così odiosa questa delle incompatibilità che la legge soltanto le può sancire. Nel suo alto senno il legislatore solo può vedere quando ci siano delle incompatibilità.

« Ma guardiamo anche più in fondo all'argomento. Io vi chiedo: Perchè non avete domandato l'elenco dei proprietari di terre quando si trattava di diminuire di due decimi l'imposta sui fondi rustici? Perchè non avete domandato l'elenco dei grandi industriali quando si trattava di leggi di protezione delle grandi industrie? Perchè non avete ancora domandato l'elenco dei proprietari quando si trattava di porre un dazio sull'importazione del grano? »

Finalmente il 28 giugno 1895 veniva presentata la seguente mozione: « La Camera invita il Ministero a presentare al Parlamento col bilancio consuntivo l'elenco di tutti i membri del Parlamento stesso i quali percepiscono dall'erario pubblico danaro per qualunque causa o ragione, stipendii, salarii, paghe, pensioni, emolumenti di qualunque specie, indennità ordinarie o straordinarie, permanenti o transitorie, rimborsi di spese. ecc. »

Questa mozione venne ritirata il 2 dicembre 1896 in seguito all'assicurazione che l'elenco sarebbe stato presentato; ma la presentazione non essendosi effettuata, i deputati Vischi e Manna, dopo un'interrogazione, presentarono somigliante mozione nel 17 dicembre 1898.

L'elenco venne allegato al consuntivo 1897-98 e la commissione del bilancio chiudeva le sue considerazioni sull'argomento (Doc. 29 *A*) col proporre il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a trasmettere

ogni anno alla Giunta del bilancio, all'epoca del conto consuntivo, gli elenchi dei pagamenti fatti nell'esercizio ai membri del Parlamento per qualunque titolo, specificando le cause dei pagamenti stessi in tante categorie, giusta i criteri dalla Giunta accennati nella relazione sul rendiconto per l'esercizio 1897-98, e facendo in modo che ad ogni categoria corrisponda un elenco.

« Tali elenchi saranno annualmente pubblicati in allegato alla relazione parlamentare sul rendiconto generale dello Stato. »

Sebbene tale ordine del giorno non sia stato riprodotto dalla commissione che ripresentava la relazione nella sessione successiva e non sia stato quindi approvato dalla Camera, l'elenco fu allegato anche al consuntivo dell'esercizio 1898-99 e non diede luogo a nessuna discussione.

Art. 97.

Il voto finale sulle proposte di legge si dà a squittinio segreto.

Gli altri voti si danno per alzata e seduta eccettochè dieci deputati chiedano la votazione per *divisione nell'aula*, quindici la votazione per *appello nominale*, venti la votazione a *scrutinio segreto*.

La domanda deve essere formulata al momento in cui il presidente, chiusa la discussione, dichiari doversi passare ai voti, e prima che

egli abbia invitata la Camera a votare per alzata e seduta.

Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto, quando il deputato proponente chieda che il presidente interroghi la Camera per verificare se la proposta di votare per divisione nell'aula, per appello nominale o per squittinio segreto sia appoggiata dal numero di deputati richiesto per ciascuna.

Il presidente in tal caso interrogherà la Camera prima che si proceda alla votazione.

Nel concorso di diverse domande, quella dello scrutinio segreto prevale su tutte le altre; quella dell' appello nominale prevale sulla domanda di votazione per divisione nell'aula.

332. Cenno storico — 333. Proposta contro il voto segreto — 334. Concorso di domande — 335. Voto segreto — 336. Votazione tacita — 337. Acclamazione — 338. Votazione indiretta — 339. Divisione — 340. Votazione nominale — 341. Alzata e seduta — 342. Votazioni straordinarie — 343. Eccezione — 344. Presentazione della domanda — 345. Non è necessario che sia scritta — 346. Verificazione dei richiedenti.

332. — Nei primi regolamenti la disposizione corrispondente a questo articolo era nei termini seguenti:

« Salvo il voto sulla legge intiera, il quale si fa sempre coll'appello nominale ed a scrutinio segreto, la Camera esprime la sua opinione per se-

duta e levata, a meno che dieci membri non dimandino l'appello nominale e ad alta voce o lo scrutinio segreto. »

Il regolamento del 1868 modificò l'articolo nella forma e nella sostanza formulandolo nei termini corrispondenti ai primi due capoversi attuali.

Gli altri capoversi furono aggiunti nel 1888 e mantenuti nelle successive riforme.

333. — Contro il primo capoverso nel 28 giugno 1891, in seguito alla reiezione a scrutinio segreto di un disegno relativo all'allacciamento delle stazioni ferroviarie di Roma, ch'era stato approvato per alzata e seduta, fu presentata dai deputati Tittoni, Barzilai ed Antonelli la proposta di soppressione.

La commissione pel regolamento respinse tale proposta (Doc. XXII) non solo perchè contraria all'art. 63 dello Statuto, il quale prescrive che i disegni di legge si votino a scrutinio segreto, ma perchè considerò il voto segreto una guarantigia di libertà contro la pressione di convenienze od interessi soggiungendo: « Che se può avvenire talvolta un'apparente contraddizione per ciò che le leggi approvate nelle loro singole disposizioni vengano poi nel complesso respinte, mentre la maggioranza che ha dato a quelle il suo voto palese può mutare, convergendo invece a danno della legge tutte le ostilità manifestate sulle disposizioni singole, anche questo è minor danno di quello che deriverebbe

al paese da una legge approvata o respinta per considerazioni personali, locali o comunque non derivate dalla convinzione che ciascuno si è formato dall'intrinseco valore di essa. »

334. — Merita particolare considerazione l'ultimo capoverso per le vicende che lo originarono e lo susseguirono.

Fin da' primordi del parlamento (15 maggio 1850, 9 marzo 1854 e 8 gennaio 1858) trovandosi di fronte domande di votazione nominale e di scrutinio segreto, sorsero vive discrepanze intorno alla precedenza da darsi all'una piuttosto che all'altra; e allora vennero risolute in favore della votazione nominale. Più tardi invece (30 giugno 1870 e 14 giugno 1881) la Camera dava la preferenza alla votazione segreta. E nel 22 giugno 1881 il conflitto fu evitato per il ritiro della domanda di scrutinio segreto invocato dai dep. Crispi e Nicola Fabrizii.

Ad impedirne la ripetizione, nel 7 dicembre 1882 il dep. Lazzaro proponeva di aggiungere all'articolo: « Il voto espresso ha sempre la preferenza sugli altri due metodi di votazione » ma la proposta non ebbe seguito. Ed invece la commissione permanente propose, e la Camera non senza contrasto approvò, il 17 aprile 1888, la contraria disposizione, che costituisce l'ultimo capoverso dell'articolo.

Ciò non ostante i propugnatori del voto palese non si danno per vinti ed ogni volta che sorge il

conflitto (17 marzo e 11 giugno 1892, 15 giugno 1896, 9 giugno 1897) esortano gli avversarii a ritirare la domanda. E nel 18 maggio 1901 quarantatre deputati di estrema sinistra proposero di aggiungere all'art. 97 il seguente capoverso:

« Allà votazione a scrutinio segreto non potrà farsi luogo quando si tratti della verificazione di poteri. »

Tale proposta però, occasionata dalla frequenza delle votazioni nominali in codesta materia (n. 107), non ebbe seguito.

335. — Oltrechè per le proposte di legge, lo scrutinio segreto è reso obbligatorio dagli articoli 55 e 76 del presente regolamento per i casi in cui si tratti di discutere con urgenza un disegno di legge che segua il metodo delle tre letture o di mutare improvvisamente l'ordine del giorno.

Nelle tornate 16 e 18 aprile 1888 poi (come fu detto al n. 72) il dep. Sonnino, secondato dal deputato Baccarini, propose di renderlo obbligatorio anche per le riforme del regolamento, ma la commissione per il regolamento, cui la proposta fu rimandata, non riferì mai su di essa.

336. — L'articolo non tiene nessun conto della votazione tacita. Essa è espressamente ammessa dagli articoli 32 e 37, secondo i quali il processo verbale s'intende approvato e i congedi s'intendono conceduti quando non sorgano opposizioni; ma, al-

l'infuori di questi casi, ne vien fatto sì largo uso da doverla considerare come la votazione ordinaria.

E' infatti consuetudine costante (15 maggio 1857, 29 luglio 1862, 22 marzo 1872) che si ritengano approvati con la semplice lettura gli articoli delle Convenzioni e dei capitolati sui quali non sorga discussione.

La stessa consuetudine fu introdotta nel 6 maggio 1887 per l'approvazione dei capitoli dei bilanci considerando i bilanci stessi come allegati al disegno di legge.

Ma non basta, procedimenti contro deputati (26 marzo, 1° maggio e 18 dicembre 1901) furono autorizzati con la formula: « Non essendovi opposizione, la conclusione della Giunta s'intenderà approvata. »

Con la medesima formula fu pure deliberato sopra elezioni contestate (21 dicembre 1870, 1° e 26 aprile 1871, 11 febbraio 1877, 8 aprile 1878, 11 e 18 dicembre 1900, 9 e 30 marzo e 21 maggio 1901); sebbene fino dal 1° maggio 1848 venisse osservato che, per adempiere non ad una mera formalità, ma ad una delle più delicate funzioni demandate alla Camera dello Statuto, non fosse conveniente una forma di votazione così sommaria.

E finalmente nella tornata 3 dicembre 1901, in mancanza di opposizione, fu dichiarato che la Camera prendeva in considerazione una proposta di legge.

337. — Di un'altra votazione, che pur viene usata nella Camera, tace il regolamento, vale à dire dell'acclamazione. Essa fu adoperata solennemente soltanto il 16 maggio 1848, per la nomina di Vincenzo Gioberti a presidente della Camera, il 27 marzo 1849 per approvare un indirizzo a Re Carlo Alberto ed il 1° giugno 1901 per deliberare l'intervento di tutta la Camera al Quirinale affine di presentare le congratulazioni ai Reali per la nascita della principessa Jolanda; ma frequentissimi sono i casi in cui si ricorre a questo modo di votazione; sebbene lo si faccia in forma così dimessa ch'esso è quasi irriconoscibile. Ciò avviene, ad esempio, ogni volta che la Camera deferisce al presidente la nomina di commissarii o commissioni. Quando il presidente si rivolge alla Camera, senza porre formalmente a partito la proposta fatta da qualche deputato, questa risponde con: *sì*, *sì*, che si considerano equivalenti ad una votazione.

338. — Non porremo per altro tra i modi di votazione usati dalla Camera la votazione indiretta.

Nella tornata 15 giugno 1901 il dep. Morpurgo, dopo aver udito annunciare l'ordine del giorno della seduta successiva, osservò: « L'onorevole presidente ha detto che lunedì si incominceranno le interpellanze sul bilancio dell'interno. Ora io credo che invece lunedì si debba riferire sulle petizioni, come è stato sempre fatto a norma del regolamento. »

Gli rispose il presidente: « Se ella non faceva questa difficoltà, il silenzio della Camera sanava tutto. » Il dep. Morpurgo recedette poi dalla sua opposizione, la quale aveva tuttavia avuto per effetto di informare la Camera della deliberazione che stava per prendere.

Ma questo sistema era già stato seguìto altre volte, come si vedrà al n. 452.

Ora non si può, a nostro avviso, ritenere approvata tacitamente una proposta se non quando essa sia espressamente messa innanzi alla Camera, giacchè non si può concepire deliberazione senza la proposizione della questione; e non si possono ammettere votazioni indirette o per inavvertenza; molto più quando si tratti di derogare a norme precise del regolamento.

339. — La divisione fu richiesta come prova nella tornata 17 dicembre 1895, ma non vi si fece luogo, perchè domandata intempestivamente. Fu praticata invece nella tornata 3 giugno 1896 sulle elezioni di Ostiglia, Comacchio e Serradifalco.

Ordinariamente si adopera soltanto, come dispone l'art. 103, come una riprova della votazione per alzata e seduta quando il risultamento ne sia incerto.

Sarebbe quindi desiderabile che le fosse mantenuto questo carattere; mentre invece essa si compie tra il continuo sopraggiungere di deputati. E fu stimata nientemeno che sconveniente e antistatu-

taria la proposta, fatta il 1° maggio 1874 dal deputato Lovito, di chiudere gli accessi dell'aula durante la riprova delle votazioni per alzata e seduta; mentr'essa non mirava che ad applicare l'uso della Camera dei Comuni inglese.

340. — Se non in opposizione allo Statuto, la votazione tacita e l'acclamazione si possono considerare almeno ultra statutarie.

Alla stessa categoria appartiene la votazione nominale; dappoichè l'art. 63 dello Statuto, che è compreso tra le norme comuni alle due Camere, disponga: « Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per scrutinio segreto. »

341. — Secondo il regolamento, la votazione ordinaria non è la tacita (n. 336) ma quella per alzata e seduta; la quale è obbligatoria nei casi indicati nell'art. 35.

342. — Tranne le eccezioni fatte al n. 331, non v'ha nessuna limitazione nè restrizione sull'applicazione delle diverse specie di votazioni straordinarie; tanto che non si esitò a ricorrere allo scrutinio segreto, nelle tornate 26 giugno 1891 e 11 giugno 1892, per due voti di carattere altamente politico.

Piuttosto si era cercato di impedire l'abuso delle votazioni stesse, prima con la proposta Sonnino 7 giugno 1899 e poi con l'art. 89 *bis* (al quale

abbiamo già accennato ai nn. 262 e 327) del regolamento 3 aprile 1900, il quale autorizzava il presidente quando una discussione si prolungasse in modo da turbare il regolare andamento dei lavori parlamentari a « proporre la soppressione delle votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto fuorchè sull'ordine del giorno che avrà la precedenza al termine della discussione generale o sul complesso dell'articolo o della proposta in discussione. In tal caso (1) nessun'altra votazione per appello nominale o a scrutinio segreto potrà farsi neppure per questioni d'ordine, le dichiarazioni di voto non sono ammesse e il presidente potrà fino alla votazione finale, rifiutare qualunque verificazione del numero legale. »

Ma nella revisione del 1° luglio 1900 questa disposizione venne soppressa.

343. — Tuttavia una limitazione fu ravvisata nell'inciso: *chiusa la discussione*. In base ad esso il presidente, nel 3 e nel 23 marzo 1900, sostenne non potersi ammettere le votazioni straordinarie negli argomenti che non possano fornire o non abbiano fornito materia di discussione e la Camera, sebbene con vivo contrasto, approvò la interpretazione data a quell'inciso dal suo presidente.

---

(1) Si voleva dire evidentemente: nel caso che la proposta del presidente fosse approvata.

344. — In quanto al momento in cui debba essere presentata la domanda per una votazione straordinaria, l'articolo non potrebb'essere più chiaro; tuttavia anche intorno a ciò sorse una disputa vivace nella tornata 10 giugno 1896.

Essendosi nella tornata precedente riferita una elezione contestata, fu proposto di deliberare su di essa con la votazione nominale. Se non che, la Camera non essendo in numero, la votazione stessa doveva rinnovarsi il giorno successivo.

Sorse allora la proposta di votazione segreta, che avrebbe dovuto avere la precedenza; ma, essendosi giustamente opposto ch'essa avrebbe dovuto essere formulata nella tornata precedente, venne ritirata.

245. — La commissione che riformò il regolamento nel 3 aprile 1900 aveva modificato il terzo capoverso in questi termini: « La domanda deve essere fatta per iscritto e firmata dal numero richiesto di deputati »; ma la commissione del luglio 1900 conservò la disposizione precedente, secondo la quale non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto.

246. — Non ostante la precisa disposizione del regolamento, la quale richiede che sia chiesto espressamente che si verifichi se la domanda è secondata, qualche volta (17 e 23 febbraio 1894, 21 luglio 1896 e 7 dicembre 1901) il presidente proce-

dette a tale verificazione d'iniziativa propria; mentre qualche altra (3 giugno 1891 ant. e 17 marzo 1892) si sottrasse a quella verificazione.

Art. 98.

In tutti i casi in cui la Camera venga chiamata a decidere in appello dalle decisioni del Presidente, la votazione si farà per alzata e seduta.

347. Cenno storico — 348. Portata dell'articolo.

347. — Anche questa disposizione fu introdotta dalla commissione del regolamento del 3 aprile 1900 e mantenuta dalla successiva per diminuire la frequenza delle votazioni nominali.

348. — Poichè gli articoli 40, 80, 82, 85 e 94 stabiliscono tassativamente la votazione per alzata e seduta nei casi previsti di conflitto tra il presidente ed un deputato, evidentemente questa disposizione deve applicarsi ai casi non previsti, a quelli cioè nei quali il ricorso all'assemblea è in facoltà del presidente.

Art. 99.

Se un deputato che abbia sottoscritto una domanda di votazione per divisione, per appello nominale o a scrutinio segreto non si trova

presente quando si procede alla votazione, s'intende ritirata la sua firma.

I firmatari di una domanda di appello nominale, o di scrutinio segreto, così come i richiedenti la verificazione del numero legale, saranno sempre ritenuti come presenti alla votazione o alla chiama, agli effetti del numero legale, ancorchè non rispondano all'appello.

349. Cenno storico — 350. Osservazione di forma — 351. Ritiro della domanda — 352. Riferimento — 353. Accertamento dei presenti.

349. — Due inconvenienti si verificavano in addietro a proposito delle domande di votazione; il primo, che deputati assenti esercitassero un'indebita ingerenza nell'andamento del lavoro parlamentare sottoscrivendo domande di votazione prima di assentarsi, come ebbe ad accertare il presidente nella tornata 11 maggio 1891; l'altro che, appena presentata la domanda, i richiedenti si allontanassero, per far venir meno il numero legale. Così avvenne infatti il 7 luglio 1894 ed il 5 luglio 1896, come si rileva da dichiarazioni fatte i giorni successivi dai deputati Bovio ed Aprile.

Si introdusse quindi dai presidenti la doppia pratica: prima, di accertare, quando la domanda era scritta, la presenza dei firmatarii (1° giugno 1897, 2 giugno 1899) per non procedere ad una votazione non regolarmente richiesta; poi, di pren-

der nota dei nomi dei richiedenti per comprenderli nel numero legale (22 dicembre 1892, 11 luglio 1894, 29 giugno 1895 e 21 giugno 1900).

Questa doppia pratica venne sanzionata dalla commissione che riformò il regolamento nel 3 aprile 1900 col presente articolo, che venne mantenuto integralmente dalla commissione successiva.

350. — Per quanto concerne la forma, rileveremo che il capoverso dell'articolo dovrebbe correggersi così: I *richiedenti* la votazione nominale, lo scrutinio segreto o la verificazione del numero, ecc. ecc., giacchè non si possono chiamare firmatarii quelli che richiedono la votazione nominale, una volta che l'art. 97 stabilisce che la domanda relativa possa farsi anche oralmente.

351. — Ogni domanda di votazione formale potendo essere ritirata, quando abbia dato luogo a qualche discussione, potrà il presidente interpellare i richiedenti per sentire se vi persistano. Tale interpellanza potrà essere promossa anche da un deputato. Infatti il dep. Bovio nella tornata 11 giugno 1892 pregò il presidente di chiedere se i firmatarii di una domanda di votazione a scrutinio segreto mantenevano la domanda stessa.

352. — Se il ritiro della domanda possa seguire dopo che ad essa si è già dato principio di esecuzione con una votazione riuscita nulla per mancanza del numero legale veggasi ai nn. 154 e 379.

353. — Nessuna prescrizione contiene il regolamento per quanto si riferisce al modo di accertare la presenza dei firmatarii prima che si faccia luogo alla votazione e però l'accertamento stesso rimane affidato al presidente il quale si servirà dei mezzi che riterrà più opportuni. Infatti egli nel 18 maggio 1901, di fronte alla persistente domanda che si verificasse se i firmatari erano presenti, rispose: « Io affermo che sono presenti perchè li ho visti e basta! »

Art. 100.

Pel voto di *divisione* il presidente indica da qual parte debbano mettersi i favorevoli, da qual parte i contrari; i segretari prendono nota dei votanti di ciascuna parte; il presidente ne proclama il risultato.

354. Errori — 355. Risultamento numerico — 356. Maggioranza.

354. — Come vedemmo al n. 339, questa forma di votazione si adopera ordinariamente soltanto in seguito e come una riprova di una votazione per alzata e seduta il cui esito rimanga incerto.

Al pari di quella per alzata e seduta, essa è una votazione sommaria la quale, specialmente per il sopraggiungere di deputati durante la votazione stessa, può facilmente dar luogo ad errori.

Così che nel 10 giugno 1896 il dep. Sola espresse il desiderio che si introducessero metodi e mezzi di votazione che non lasciassero dubbio sul loro risultamento. Il presidente dichiarò che aveva espressamente invitato la commissione del regolamento ad occuparsi dell'argomento; ma le circostanze anormali in cui si effettuarono le due successive riforme regolamentari non permisero di tener conto di quell'invito, che rimane tuttora non corrisposto.

355. — Essendosi adoperata per la proclamazione del risultamento di questa votazione una formula somigliante a quella che si è usata per quella della votazione nominale e dello scrutinio segreto, può sorgere il dubbio che, come per quelle votazioni, anche per questa si enunci il numero dei voti favorevoli e dei contrarii.

Invece, essendo essa una votazione sommaria, al pari di quella per alzata e seduta, i segretarii prendono nota non dei votanti (il che vorrebbe dire dei loro nomi), ma dei voti e li comunicano al presidente il quale enuncia non gli elementi della votazione, ma l'effetto di essa con la formula: la Camera approva, o la Camera respinge.

356. — Nelle votazioni sommarie la presenza del numero legale è sempre presunta e però la semplice prevalenza dei voti determina l'approvazione o il rigetto della proposta che diede luogo alla votazione.

Art. 101.

Pel voto *con appello nominale* il presidente indica il significato del *si* e del *no;* un segretario fa la chiama. I segretari tengono nota dei voti; il presidente ne proclama il risultato.

357. Votazione per bollettini — 358. Proposte per: mutare l'ordine della chiama — 359, accertare il voto — 360. Voti successivi — 361. Errori — 362. Ripetizione della votazione — 363. Seconda chiama — 364. Osservazione di forma — 365. Presenti e non votanti — 366. Astenuti — 367. Pubblicazione.

357. — Per ovviare alle inesattezze cui può dar luogo la votazione nominale, la commissione che propose la riforma del regolamento nel 1876 (Documento IV *bis*) ad iniziativa del dep. Maurigi, propose la seguente aggiunta all'articolo a questo rispondente:

« Sulla domanda di quindici deputati si può procedere alla votazione per voto espresso anche col mezzo di bollettini. Perciò ciascun deputato riceve due bollettini di carta di colore diverso. Il bollettino bianco serve ad esprimere l'adozione, quello verde il rigetto della risoluzione messa ai voti dal presidente. Il deputato scrive il proprio nome sull'uno o sull'altro bollettino, secondo che egli intende votare per l'adozione o per il rigetto; ed in seguito alla chiamata depone personalmente

in un'urna disposta alla tribuna il bollettino sottoscritto esprimente il suo voto. Dopo raccolti tutti i bollettini dei votanti l'urna è portata al banco della presidenza. I segretarii ne fanno tosto lo spoglio e il presidente proclama il risultato della votazione. I nomi dei votanti a favore e contro sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* che si pubblica immediatamente dopo la votazione. »

Ma la Camera non ebbe nè allora nè poi occasione di pronunciarsi su questa riforma; e fu bene, perchè con la votazione per bollettini fatta alla tribuna, mentre non si ottiene nessun risparmio di tempo, si hanno inconvenienti maggiori che nella votazione a voce, contro i quali da gran tempo si reclama in Francia, e che sarebbero aumentati adottando la firma in luogo del nome stampato.

358. — Anche sul modo di fare la chiama si ebbero tentativi di riforma. La chiama si fa seguendo l'ordine alfabetico, ma la commissione che riferì sul regolamento nel 1872 (Doc. n. 35) aveva proposto il seguente mutamento: « Negli appelli nominali la chiama principia dalla lettera dell'alfabeto successiva a quella che fu prima nell'appello precedente. »

Tale proposta non giunse però innanzi alla Camera. Essa fu presentata anche alla commissione che riferì sul regolamento nel 1876 (Doc. IV) ma questa non la trovò assecondabile ritenendo che gli inconvenienti del mutamento sarebbero stati maggiori dei vantaggi.

La commissione permanente invece mise innanzi la proposta di estrarre a sorte ogni volta il nome del deputato dal quale si debba incominciare la chiama; ma, dopo vivissima discussione fattasi nella tornata del 16 aprile 1888, nella quale si ventilò altresì la proposta di estrarre la lettera dell'alfabeto dalla quale dovesse aver principio la chiama, la Camera decise di non fare nessuna innovazione.

La commissione anzidetta nondimeno ripresentò la sua proposta nel 1893 (Doc. XII *A*) ma la Camera non potè pronunziarsi su di essa.

359. — Un'altra modificazione, pure non attuata, venne proposta a questo articolo, come si legge nella relazione 4 luglio 1894 (Doc. II *B*) della commissione permanente del regolamento:

« Malgrado le raccomandazioni per il mantenimento della calma e del silenzio, che il presidente della Camera non tralascia mai di rivolgere ai deputati prima che incomincino le votazioni nominali, acciocchè l'ufficio di presidenza possa raccogliere i voti con la massima precisione e malgrado il buon volere e l'impegno che l'ufficio stesso pone nello esercizio di questa delicata incombenza, non poterono talvolta evitarsi errori, come quello segnalato in un recente appello, del voto attribuito ad un deputato assente.

« Ad evitare che simili gravi inconvenienti si possano ripetere, gli onorevoli Imbriani e Paolucci proposero, nella seduta del 5 giugno ultimo scorso,

che l'art. 93 del regolamento venga così modificato: dopo le parole: un segretario fa la chiama, si aggiunga: Ogni votante viene alla tribuna e rivolto verso la Camera pronunzia il *sì* o il *no*. Ma, per non prolungare soverchiamente gli appelli nominali, che occupano già alla Camera un tempo considerevole, pare alla commissione sufficiente adottare la disposizione che abbiamo formulato all'art. 93, e cioè: il deputato, rimanendo al suo seggio, si alza in piedi per pronunziare il suo voto. »

360. — Infine le votazioni nominali diedero luogo ad un'altra controversia e ad altre proposte. Proclamato il risultamento di una votazione, su di esso non dovrebbesi più ritornare. All'incontro si consente agli assenti di dichiarare il giorno successivo quale sarebbe stato il loro voto se fossero stati presenti; e la consuetudine è giunta a tale che nella tornata pomeridiana del 1° giugno 1896 ben sessantaquattro deputati furono ammessi a dichiarare il loro voto.

Contro questa consuetudine la quale, per lo meno, può scuotere moralmente il voto solennemente proclamato, insorse il 24 febbraio 1893 il deputato Levi proponendo di aggiungere nel regolamento: « I deputati che non erano presenti alle sedute nelle quali ebbero luogo votazioni per appello nominale non possono fare dichiarazioni di voto nelle successive sedute. »

La commissione fece buon viso alla proposta

(Doc. XII *A quinquies*) modificandola in questi termini: « I deputati che non hanno preso parte ad una votazione per appello nominale non possono fare dichiarazioni successive di voto »; ma la proposta medesima non arrivò alla discussione.

Sull'argomento per altro si fece qualche progresso. Per lungo tempo si consentirono non solo le dichiarazioni orali, ma altresì quelle fatte con lettere o telegrammi, e non fu nemmeno ammessa alla lettura una proposta di legge, presentata il 28 gennaio 1869 dai deputati Valerio e Carini, per escluderle, ma nelle tornate 10 dicembre 1887 e 11 giugno 1888 il presidente dichiarò che non avrebbe più comunicato telegrammi di voto « perchè ogni deputato che intende compiere il proprio dovere deve trovarsi presente e perchè non si ha certezza assoluta che ogni telegramma sia autentico. »

La stessa restrizione non fu fatta per i voti espressi per lettera, che continuarono a comunicarsi (11 giugno 1888, 10 marzo e 2 giugno 1890).

361. — In questo e nell'articolo successivo si dispone che il presidente esponga il significato della votazione. Trattasi di una disposizione che dovrebb'essere comune a tutte le votazioni, salvo lo abbandonarne l'esercizio al criterio discrezionale del presidente; giacchè il più delle volte tornerà superfluo lo spiegare il significato del voto.

Può tuttavia accadere che, o perchè non sia stata premessa la spiegazione del voto o perchè, per

le condizioni della Camera, essa non abbia potuto essere intesa, sorgano (dopo la proclamazione, giacchè l'art. 104 non lo consentirebbe anteriormente) alcuni deputati a dichiarare che hanno per errore votato contro la propria intenzione.

Se il numero dei dichiaranti non può influire sul risultamento della votazione, il rilievo non ha che un valore morale; ma se il numero stesso fosse tale che potrebbe alterare il risultamento della votazione si manifesterebbe un grave conflitto tra la validità di una votazione viziata da errore e il principio della irretrattabilità della proclamazione.

Nella Camera simile conflitto si è verificato soltanto il 18 maggio 1882 in seguito ad una votazione per alzata e seduta, e il presidente, convintosi dell'errore, ordinò il rinnovamento della votazione; come era stato ordinato nel Senato il 15 luglio 1876.

362. — Allo scopo di evitare ogni inesattezza nella registrazione dei voti, nella tornata 11 dicembre 1894, il presidente dispose che un segretario ripetesse ad alta voce i voti emessi da ciascun deputato; ma la disposizione cadde ben presto in disuso.

363. — Il regolamento del 1863 disponeva: « terminato l'appello se ne farà immediatamente un secondo per i deputati che non hanno ancora votato. » La disposizione, sebbene non ripetuta nei regolamenti successivi, venne ugualmente osservata.

Ma, in seguito all'inconveniente verificatosi il 4 giugno 1894, in cui si incluse tra i votanti un assente, inconveniente che si attribuì al disordine in cui era seguìta la seconda chiama, il dep. Cavallotti presentò la seguente proposta: « Il contrappello è abolito. Però i deputati che entrino nell'Aula prima che l'appello termini, possono, anche se già passata la lettura del loro nome, annunciarsi alla presidenza per essere chiamati di seguito immediatamente dopo l'ultimo nome dell'appello. »

La commissione per il regolamento (Doc. II *B*) non trovava di assecondare la proposta considerando: « Gli appelli nominali sono diventati così frequenti che talora si rinnovano più volte nella stessa seduta; il dare agio al deputato che ha dovuto assentarsi dall'Aula d'essere avvertito in tempo per prendere ancora parte alla votazione nel secondo appello, sembra alla commissione non soltanto un atto di doveroso riguardo ma una disposizione utile per assicurare facilmente il numero legale alla votazione e in ogni caso accrescere l'importanza alle manifestazioni dei diversi partiti che chiamano a raccolta i tardivi aderenti. E' bensì vero, e lo abbiamo testè riconosciuto, che gli appelli nominali portano via alla Camera un tempo prezioso, ma se questo riflesso ci induce a non raccogliere proposte che li possano rendere ancor più lunghi, la commissione non ha neppure creduto di adottare misure che conducano al risultato opposto. »

Compiuta per altro anche la seconda chiama,

dev'essere proclamato il risultamento della votazione, ed al dep. Curioni, che nel 30 gennaio 1901 si lagnava di non aver potuto prendere parte ad una votazione nominale sebbene si fosse allontanato per pochi istanti, il presidente rispondeva: « E' certo agevole di dar tempo di votare ai deputati che momentaneamente si possono assentare quando si tratta di una votazione a scrutinio segreto; ma quando si procede alla votazione nominale, esaurita la chiama, evidentemente la votazione è chiusa e non c'è altro da fare. »

364. — Mentre per la votazione di divisione, nella quale i segretarii debbono soltanto contare i voti, il regolamento prescrive che essi prendano nota dei *votanti*, nella votazione nominale, che si fa espressamente per conoscere il voto di ciascun deputato, lo stesso regolamento dispone che i segretarii tengano nota solamente dei *voti*. Ciò non esclude che in realtà si tenga nota e dei voti e dei votanti.

365. — Perchè il presidente possa proclamare il risultamento della votazione occorre che questa sia valida, vale a dire che la Camera si trovi nella condizione voluta dall'art. 53 dello Statuto. Fa mestieri per conseguenza non solo tener conto del numero dei votanti, ma eziandio di quello dei non votanti ove occorra il loro concorso per la formazione del numero legale. Perciò, sebbene il nome del presidente fino dal 1877 sia stato tolto dall'elenco dei

deputati che serve per la chiama e quindi il presidente non prenda parte a nessuna votazione, egli potrà sempre essere computato per la formazione del numero legale, come si fece nel 7 luglio 1893.

Per la determinazione del numero legale è perfettamente indifferente che i presenti che non esprimono il loro voto dichiarino o no di astenersi.

Nella tornata 22 giugno 1899 si accese una disputa sulla qualifica di astenuti data ad alcuni deputati i quali, il giorno precedente, non avevano preso parte alla votazione pur rimanendo nell'Aula, e si provocò intorno a ciò una votazione nominale.

E' indubitato che, il regolamento non prescrivendo alcuna forma speciale di astensione, essa può essere anche tacita; giacchè, quand'anche non pronunci le parole: *mi astengo*; chi chiamato non risponda nè *sì* nè *no*, in sostanza non vota, ossia si astiene dal votare; ma la disputa non può avere che un valore accademico; perchè una volta che gli astenuti, come vedremo nel numero successivo, non si comprendono tra i votanti, torna indifferente che i presenti che non votano si equiparino o no agli astenuti.

366. — E' invece della massima importanza stabilire quale conto nelle votazioni nominali debba farsi degli astenuti perchè il calcolarli o no tra i votanti influisce sulla determinazione della maggioranza e quindi sulla proclamazione; mentre il regolamento trascura assolutamente questo punto e

accenna alle astensioni soltanto a proposito delle votazioni a scrutinio segreto (art. 107 e 108) senza però dire qual conto debba farsene.

Or bene la pratica parlamentare si può dire assodata nel senso che la maggioranza si determina su quelli che rispondono *sì* o *no*, vale a dire, deducendo dal numero dei deputati che rispondono alla chiama quello degli astenuti.

Infatti nel 26 maggio 1892 venne dichiarato approvato un ordine di fiducia nel Ministero con i seguenti dati: Presenti 367; favorevoli 169; contrarii 160, astenuti 38; mentre, se gli astenuti si fossero computati tra i votanti, la maggioranza sarebbe ascesa a 184 e l'ordine del giorno di fiducia avrebbe dovuto considerarsi respinto.

Così l'anno dopo, e precisamente il 20 dicembre 1893, si diede come approvato un ordine del giorno del dep. Cavallotti per il quale, sopra 284 presenti, si ebbero 142 *sì*, 24 *no* e 118 astenuti; laddove, se gli astenuti si fossero considerati come votanti, sarebbe mancato un voto a raggiungere la maggioranza favorevole.

Sarebbe quindi opportuno che il risultamento delle votazioni nominali venisse, come in Francia, enunciato in questa forma: Presenti — astenuti — votanti (costituiti dalla sottrazione degli astenuti dai presenti) — maggioranza (dei votanti, non dei presenti) — favorevoli — contrarii.

367. — Dal 1° dicembre 1887 i nomi dei votanti si pubblicano sia nel resoconto ufficiale che

nel sommario, insieme a quello dei congedati; tranne nel caso che non si faccia la proclamazione per essere la votazione riuscita nulla per mancanza del numero legale.

In questo caso invece, la votazione essendo riuscita indirettamente all'accertamento del numero legale, si devono pubblicare i nomi degli assenti senza congedo in obbedienza all'art. 36.

Art. 102.

Per lo *scrutinio segreto* il presidente fa apparecchiare due urne, avverte quale sia il significato del voto, ordina la chiama; ad ogni votante sono date due palle, una bianca e una nera, da deporsi nelle urne; finito il voto, i segretari contano le palle, e il presidente proclama il risultato.

368. Chiama — 369. Numero legale — 370. Voti superiori ai votanti — 371. Astensioni — 372. Rivelazione del voto segreto.

368. — Riferendoci a quanto abbiamo osservato ai numeri 333 e 335 sullo scrutinio segreto, noteremo che i primi due regolamenti prescrivevano due chiame anche per lo scrutinio segreto mentre ora se ne fa una sola, lasciando poi le urne aperte intanto che si prosegue nella trattazione dell'ordine del giorno,

369. — Essendosi il 27 giugno 1891 mosso rimprovero alla presidenza di avere chiuso troppo affrettatamente una votazione a scrutinio segreto, il presidente dichiarò che le urne si lasciano aperte soltanto finchè si sia raggiunto il numero legale. Quando questo numero non si raggiunga, la votazione è dichiarata nulla e deve rinnovarsi.

Per quanto concerne la pubblicazione dei nomi degli assenti, ci riferiamo a quello che abbiamo notato al n. 367.

370. — Quando si tenga nota dei votanti e il loro numero non corrisponda con quello delle palline possono verificarsi due casi: che il numero delle palline sia inferiore a quello dei votanti oppure sia superiore.

La prima ipotesi non presenta nessuna difficoltà, lasciando presumere che alcuni deputati si siano astenuti senza farne la relativa dichiarazione. Nella seconda ipotesi conviene far luogo alla così detta prova di resistenza, vale a dire, dedurre i voti in più per vedere se la maggioranza rimanga immutata; nel caso contrario è necessario rinnovare la votazione.

Infatti il 30 maggio 1901 un disegno di legge aveva riportato quattro voti più dei votanti, ma non ne fu tenuto alcun conto la maggioranza rimanendo inalterata.

371. — Il risultato della votazione, vale a dire l'approvazione o la reiezione della proposta, è semplice e chiaro se non vi sono astensioni. Ma

quando ve ne siano e numerose, risorge il quesito che abbiamo considerato al n. 366.

Una sola volta il numero delle astensioni fu tale da influire sul risultamento della votazione: il 3 giugno 1899. In una votazione relativa ad una elezione, sopra 240 presenti, vi erano stati 14 astenuti e poichè la proposta aveva riportato soltanto 119 voti, era evidente ch'essa si doveva considerare approvata se la maggioranza si ragguagliava sui votanti; non così se sui presenti, perchè in tal caso la maggioranza avrebbe dovuto essere di 121. La Camera fu unanime nel ritenere approvata la proposta; sebbene, incominciando dal 29 luglio 1848 fino a quel giorno, la maggioranza apparisse dai resoconti costantemente computata sui presenti senza dedurre gli astenuti.

372. — E' sorta talvolta questione sulla ammissibilità di una dichiarazione che riveli quale voto sia stato dato. Simili dichiarazioni erano state ammesse liberamente nella Camera subalpina nelle tornate 11 e 12 marzo 1850.

Il dep. Torraca osservava in proposito, nella tornata 18 marzo 1892: « Il voto segreto, non conforme invero alla sincerità parlamentare, deve pur essere conciliato con un altro articolo del regolamento; ognuno di noi ha il diritto di dichiarare il suo voto; e se ognuno di noi ha questo diritto come si può censurare il deputato che fa palese il suo voto? »

Art. 103.

Il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova, se c'è chi la richieda prima della proclamazione. Il presidente e i segretari decidono del risultato della prova e della riprova, che possono ripetersi; se rimane ancora dubbio, si procede per divisione.

373. Riferimento — 374. Risultamento della votazione — 375. Unanimità.

373. — Per i primi regolamenti la controprova era obbligatoria e nel dubbio si ricorreva alla votazione nominale. Oggi la riprova non si fa sempre. L'articolo dice soltanto quando è richiesta; ma il più delle volte vi si procede d'ufficio.

Per quanto concerne la divisione, rimandiamo a quello che ne fu detto ai nn. 339 e 354.

374. — I segretarii contano tanto i deputati che si alzano come quelli che rimangono seduti e comunicano le cifre al presidente il quale annuncia soltanto se la proposta è approvata o respinta.

Nel 30 novembre 1848, dopo lunga discussione, si decise che il numero dei voti non debba essere comunicato alla Camera, trattandosi di una operazione affidata alla presidenza.

Siccome però l'operazione non è segreta così non è vietato che in casi eccezionali si possa ri-

chiedere la comunicazione del numero dei voti. Tale comunicazione venne infatti conceduta il 4 agosto 1862 in seguito a richiesta del dep. Colombani.

375. — Il risultamento numerico non dev'essere di regola enunciato nemmeno quando corrisponda all'unanimità per non provocare dichiarazioni che attentino alla solennità della proclamazione. Infatti nel 3 giugno 1878, nel 12 maggio 1888 e nel 20 dicembre 1893 veniva impugnato l'annuncio del presidente, che una deliberazione era stata presa all'unanimità.

Art. 104.

Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

376. Inizio della votazione — 377. Atti singoli — 378. Eccezione — 379. Rinnovamento della votazione.

376. — Per l'applicazione di questa disposizione giova tener conto che la discussione cessa non già quando si sia in procinto di votare, ma quando la votazione sia già cominciata; e così per la votazione per alzata e seduta e per quella di divisione quando il presidente abbia non solo enunciato l'oggetto della votazione, ma invitato i deputati ad alzarsi o a collocarsi in una parte della sala, e per le altre quando un segretario abbia cominciato la chiama.

377. La disposizione poi va intesa nel senso che non possa farsi luogo a discussione; ma non esclude qualche atto singolo come ad esempio (11 maggio 1891) la presentazione di relazioni tra una chiama e l'altra in una votazione nominale.

378. — All'art. 104 la pratica ha introdotto una eccezione, quella cioè, che durante una votazione a scrutinio segreto (per la quale le urne rimangono aperte, come si è visto al n. 368 fino a che siasi raggiunto il numero legale) si continui liberamente la trattazione dell'ordine del giorno.

379. — L'applicazione di quest'articolo presenta non lieve difficoltà quando la votazione sia riuscita nulla per mancanza del numero legale.

Come dicemmo al n. 154, al riprendersi del lavoro parlamentare, sia nella medesima, sia nella successiva tornata, la votazione dev'essere rinnovata.

Siccome per altro l'oggetto della votazione dev'essere indicato, ai termini degli articoli 100, 101 e 102, ne segue che la seduta è ripresa nello stadio indicato dall'art. 88 e cioè dopo la chiusura della discussione generale, com'ebbe a sostenere il deputato Lazzaro nella tornata 9 luglio 1894. Sono quindi ancora possibili sia dichiarazioni del Governo (9 luglio 1900) che di deputati e queste tanto sul voto (2 dicembre 1896 e 20 febbraio 1900) che

per ritirare la domanda di votazione (14 giugno 1891, 8 giugno 1897 e 9 marzo 1899) o la stessa proposta sulla quale erasi fatta la votazione (7 luglio 1896).

Art. 105.

Quando una proposta di legge è compresa in un' articolo solo, di cui non si possa chiedere o non sia stata chiesta la divisione e non si sieno presentati emendamenti, non si fa luogo a votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro alla votazione per scrutinio segreto.

380. Cenno storico.

380. — Fino dal 6 giugno 1871 il dep. Ercole sostenne che un disegno di legge di un solo articolo che non avesse dato luogo ad emendamenti non poteva essere votato che a scrutinio segreto, ai termini dell'art. 63 dello Statuto, giacchè la votazione aveva luogo soltanto sul complesso di una legge.

Ne presentò proposta formale alla commissione che riferì sul regolamento nel 1877 (Doc. IV) la quale formulò il relativo articolo che, riproposto poi dalla commissione permanente, fu dalla Camera approvato il 28 febbraio 1888.

Questa disposizione mira ad evitare non solo una superfluità, ma una contraddizione tra i due voti.

Art. 106.

Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun disegno di legge.

Per circostanze eccezionali il presidente potrà rinviare la votazione segreta alla successiva tornata, ed anche far procedere contemporaneamente alla votazione di più disegni di legge, ma non oltre il numero di tre.

Quando però si verificassero irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti, il presidente, apprezzate le circostanze, potrà annullare la votazione e disporre che sia tosto rifatta.

381. Cenno storico — 382. Deroghe: al primo capoverso — 383, al secondo — 384. Annullamento.

381. — La commissione permanente per il regolamento, nella sua relazione 17 dicembre 1877 (Doc. III) sulle norme relative alle votazioni a scrutinio segreto, diceva: « Le disposizioni che vi presentiamo hanno per iscopo di assicurare la regolarità e la sincerità di quelle votazioni a scrutinio segreto sul complesso di ciascun disegno di legge, che sono prescritte dall'art. 63 dello Statuto. L'attuale regolamento della Camera non contiene alcuna dis-

posizione in proposito. Quelle che vi presentiamo, da una parte altro non fanno che codificare le migliori consuetudini ora vigenti, dall'altra chiudono l'adito a quegli inconvenienti che potevano verificarsi nel silenzio del regolamento. »

L'esperienza per altro ha dimostrato che gl'inconvenienti permangono.

382. — Non ostante la disposizione che divieta un ritardo maggiore delle ventiquattr'ore nella votazione segreta d'un disegno di legge approvato per alzata e seduta, soltanto nella pomeridiana del 27 maggio 1891 venne votato un disegno di legge che era stato approvato nell'antimeridiana del 25; nel 7 maggio 1894 furono votati due disegni di legge ch'erano stati approvati il 4 dello stesso mese; nel 14 maggio 1901 venne votato il bilancio consuntivo approvato tre giorni innanzi e il 23 dello stesso mese vennero votati tre disegni di legge ch'erano stati approvati nella tornata del 18.

383. — Del pari non pure sei (24 dicembre 1898, 8 marzo 1899, 26 giugno 1901) ma sette (29 aprile 1896, 14 e 15 luglio 1897, 24 giugno 1898), otto (18 dicembre 1900) e perfino nove (30 aprile e 13 maggio 1896) disegni di legge furono votati contemporaneamente.

Questo cumulo di votazioni diventa una necessità specialmente negli ultimi giorni del lavoro parlamentare quando ci sono molti disegni di legge da votare. Nel 18 dicembre 1900 ce n'erano nientemeno che trentadue.

384. — Finora non ebbe occasione d'essere applicato l'ultimo capoverso dell'articolo; furono bensì annullate votazioni di disegni di legge (16 e 30 maggio 1901) seguìte contemporaneamente ad altre che venivano considerate valide; ma soltanto perchè i voti non raggiungevano il numero legale.

Art. 107.

Nel caso di votazione contemporanea di più disegni di legge, i deputati che intendessero astenersi dal voto per qualche legge, son tenuti a farne dichiarazione alla Presidenza prima di votare.

L'Ufficio di presidenza terrà nota delle astensioni.

385. Osservazione di forma.

385. — Per il noto principio: *inclusio unius, exclusio alterius*, questo articolo sembra escludere che si debba tener conto delle astensioni nelle votazioni di un solo disegno di legge mentre il successivo le prescrive espressamente.

Art. 108.

Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di presidenza dovrà sempre accertare il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti,

386. **Osservazione di forma.**

386. — Al pari di quella del precedente e per la medesima ragione si manifesta impropria la locuzione del presente articolo, giacchè sembra escludere che si debba tener conto degli astenuti nelle votazioni nominali; mentre, come vedemmo all'articolo 102, è necessario tenerne conto anche in quelle per la determinazione del numero legale.

Art. 109.

Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal presidente con questa formula: *la Camera approva* o *la Camera respinge.*

387. **Riferimento.**

387. — Ai numeri 21, 365, 366 e 371 abbiamo già esposto le considerazioni relative alle difficoltà che si possono incontrare per la proclamazione.

CAPO XV.

Delle petizioni.

Art. 110.

La Commissione delle petizioni terrà per accertata la maggiore età richiesta dall'articolo 57 dello Statuto per esercitare il diritto di man-

dare petizioni alla Camera, qualora intervenga una, almeno, delle seguenti condizioni:

1° Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante;

2° Che sia legalizzata dal sindaco del Comune dove il postulante dimora;

3° Che sia presentata alla Segreteria della Camera da un deputato.

È lasciato però al postulante il diritto di valersi anche d'altre prove legali.

388. Cenno storico.

388. — Essendo nei primi giorni venute innanzi alla Camera subalpina petizioni apocrife ed anche irriverenti, nel 2 marzo 1850 il dep. Valerio invitò la commissione, che era già stata eletta per la revisione del regolamento, a proporre disposizioni che valessero ad accertare la persona del petente, e la commissione propose il presente articolo che la Camera approvò il 21 aprile successivo dopo due giorni di animatissima discussione.

Articolo che rimase immutato sebbene la commissione per la riforma del regolamento nel 1877 (Doc. IV) proponesse di sopprimere il primo numero « potendosi verificare il fatto di fedi di nascita inesatte o corrispondenti solo nelle apparenze del nome e del cognome al postulante. »

Art. 111.

Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge vengono trasmesse alle rispettive Commissioni.

La Giunta delle petizioni riferirà sulle altre ogni quindici giorni.

Le relazioni della Giunta delle petizioni saranno messe all'ordine del giorno del successivo lunedì, ed in quel giorno avranno la precedenza su ogni altra materia in luogo delle interrogazioni.

389. Cenno storico — 390. Altre Commissioni — 391. Petizioni relative a disegni di legge — 392. Urgenza — 393. Legislatura o Sessione precedente — 394. Tribuna — 395. Invio al Ministero — 396. Consenso del Ministro — 397. Risoluzione.

389. — Le petizioni raggiungendo un numero sproporzionato al tempo che la Camera può ad esse dedicare, si andò di buon'ora alla ricerca dei mezzi atti ad assicurarne il più sollecito esame.

A questo intento si mirava con doppio ordine di rimedii; i primi diretti a semplificare il lavoro dell'assemblea, gli altri ad assicurare la discussione delle petizioni per parte dell'assemblea stessa.

A semplificare il lavoro della Camera si poteva pervenire sia sottraendole la discussione delle petizioni, sia limitando il numero di quelle da discutere.

Il primo mezzo fu concretato nella seguente proposta di legge svolta il 12 dicembre 1882 dal dep. Oliva la quale, esorbitando dallo scopo, non giunse nemmeno alla relazione:

« Art. 1. Le petizioni si trasmettono dal presidente della Camera alla Giunta la quale potrà deliberare in un numero non minore di ... La Giunta determina e fa pubblicare nell'albo esposto nell'atrio della Camera il giorno, l'ora ed il luogo in cui discuterà le petizioni.

« Art. 2. La Giunta ammette alla sua presenza i sottoscrittori delle petizioni i quali potranno farsi rappresentare, produrre documenti e testimoni e domandare inchieste. La Giunta potrà d'ufficio richiamare documenti, chiamare testi, procedere ad inchieste.

« Art. 3. Le sedute della Giunta sono pubbliche; le sue conclusioni saranno presentate in relazione motivata al presidente della Camera per le deliberazioni a senso dell'art. 57 dello Statuto. »

Il medesimo intento aveva avuto il dep. De-Boni nel presentare, il 1° marzo 1863, la proposta che segue e che non fu discussa essendo stato approvato in blocco il nuovo regolamento del quale costituiva un emendamento:

« La commissione delle petizioni comunicherà stampate le sue conclusioni alla Camera ogni quindici giorni; quelle conclusioni contro le quali non si inscriverà verun deputato o ministro si riterranno approvate. Il Ministero renderà conto alla Camera delle petizioni a lui inviate. »

Di poco dissimile era la proposta messa innanzi dal dep. Salvatore Morelli il 5 febbraio 1873 e riprodotta il 26 maggio 1879 in questi termini: « Che la presidenza proclami in seduta pubblica le conclusioni sulle petizioni a misura che le vengono trasmesse dalla Giunta e la Camera si riservi di discutere soltanto quelle per le quali qualche deputato ne faccia richiesta, entro quindici giorni dalla proclamazione. »

Ma anche questa non giunse ad essere tradotta in articolo di regolamento.

Il tentativo di prestabilire le conclusioni sulle varie categorie venne fatto dalla commissione del regolamento del 1850 (21 aprile), ma non incontrò interamente il favore della Camera.

Esso però fu in parte accolto negli articoli 71 e 72 del regolamento così concepiti:

« Art. 71. La commissione delle petizioni indicherà alla Camera il numero e il nome degli autori delle petizioni che non adempiendo ad alcuna delle formalità prescritte non possono essere riferite.

« Art. 72. — La commissione delle petizioni farà constare in separati elenchi di quelle che difettano di opportunità o che riguardano provvedimenti estranei al Parlamento. »

Ma queste disposizioni vennero soppresse nel regolamento del 1868, senza che ne sia apparsa la ragione.

Il concetto cui esse erano inspirate venne ripreso dalla commissione permanente del regola-

mento nel 1893 (Doc. XII *A*) nell'occasione in cui ebbe a riferire sopra due proposte presentate il 7 febbraio 1893 dai deputati Cuccia e Vischi e concretato nei seguenti articoli:

Art. 1. Le petizioni trasmesse alla commissione delle petizioni sono da questa classificate in tre elenchi:

« La commissione comprende nel primo le petizioni che, a suo giudizio, non devono essere prese in considerazione e rispetto alle quali propone di passare all'ordine del giorno; nel secondo quelle che propone vengano depositate negli archivii per gli opportuni riguardi; nel terzo le altre che propone siano mandate al ministro competente o comunque abbiano a formare oggetto d'una speciale risoluzione della Camera.

« Art. 2. Nei due primi elenchi la commissione si limita ad indicare per ciascuna petizione il numero progressivo, la data della presentazione, il nome o i nomi dei postulanti e il loro domicilio, l'oggetto della petizione e, con ristrettissimi cenni, i motivi della proposta che presenta rispetto ad essa alla Camera.

« Art. 6. Al principio della tornata, di cui all'articolo precedente (5) il presidente prende semplicemente e complessivamente atto delle proposte della commissione contenute nei due primi elenchi.

« Però nel caso in cui cinque deputati, almeno, ne facciano richiesta, si possono discutere nella Camera anche petizioni comprese nei primi due

elenchi. Tale richiesta si fa per iscritto e si presenta al presidente al principio della tornata destinata alle petizioni.

« Art. 7. Di regola generale la discussione si apre solamente sopra ciascuna delle petizioni contenute nel terzo elenco. »

Queste proposte non giunsero innanzi alla Camera e non vennero riprodotte dalla stessa commissione permanente che in una successiva relazione (1900 Doc. XV *A*) le considerò materia di regolamento per la Giunta.

Dicemmo in principio che il secondo ordine dei rimedii escogitati per guarentire il diritto di petizione era quello di far sì che la Camera dedicasse alle petizioni il tempo necessario.

Per questo il primo regolamento all'art. 67 stabiliva che una tornata ogni settimana fosse assegnata alle petizioni; ma questa disposizione non fu mantenuta nei successivi regolamenti, ciò che indusse, nel 7 febbraio 1893, il dep. Vischi a proporne il ripristinamento.

La commissione per il regolamento fece buon viso alla proposta, che sottopose alla Camera (Documento XII *A*) in questi termini:

« Nel primo lunedì di ciascun mese, durante la sessione parlamentare è destinata una tornata antimeridiana alla discussione della relazione della commissione delle petizioni ed ove in quella tornata tale discussione non possa aver termine si proseguirà in altre prossime tornate antimeridiane,

« Ove la Camera non si trovi riunita nel primo lunedì di ciascun mese, la tornata di cui sopra ha luogo nel primo lunedì in cui ciascun mese la Camera si trovi riunita. »

La sostanza di questa proposta, travolta dalle vicende parlamentari, fu poi ripresa il 24 novembre 1900 dai deputati Rampoldi, Caldesi e Garavetti i quali proposero: « la prima ora di ogni seduta di lunedì venga destinata a riferire sulle petizioni e sui decreti registrati con riserva quando ve ne sono; in caso contrario sia lasciata alle interrogazioni. »

Questa proposta, secondata dalla commissione (Doc. XV *A*), fu approvata dalla Camera il 25 gennaio 1901 nei termini nei quali, per quanto concerne il diritto di petizione, trovasi tuttora nei due ultimi capoversi del presente articolo.

L'ultimo di essi contiene per altro una lieve antimonia; giacchè alle parole: su ogni altra materia, si sarebbero dovuto sostituire queste altre: sulle interpellanze, in omaggio all'art. 121.

390. — Quando una petizione si riferisca ad un disegno di legge presentato posteriormente alla petizione, la commissione permanente per le petizioni deve mandarla alla presidenza affinchè la rimetta d'ufficio alla commissione incaricata di esaminare il disegno di legge (16 marzo 1877, 21 maggio 1878).

391. — Ordinariamente il relatore di un disegno di legge riferisce sulle petizioni ad esso relative

alla fine della discussione, ma su di esse non si prende nessuna speciale conclusione; giacchè tale conclusione si trova nelle disposizioni del disegno di legge medesimo (5 aprile 1868). Soltanto in casi eccezionali si deliberò distintamente intorno ad esse (25 e 26 giugno 1882).

392. — La commissione permanente riferisce sulle petizioni secondo l'ordine della loro presentazione, come stabiliva l'art. 67 del regolamento del 1848. Lo stesso regolamento faceva eccezione per quelle petizioni che fossero state dichiarate urgenti; ma contro questa preferenza insorsero il 22 aprile 1850 ed il 22 novembre 1881 i deputati Lanza e Filopanti osservando che la dichiarazione d'urgenza non dipende il più delle volte da ragioni intrinseche ma dalle relazioni che il petente abbia nella Camera.

Quando la Camera considerò l'urgenza seriamente e non come una compiacente formalità, o prescrisse alla commissione il termine per la relazione (7 maggio 1867) o discusse la petizione immediatamente (16 dicembre 1868).

393. — Trattandosi dell'esercizio di una funzione ispettiva, essa, al pari dell'esame dei decreti registrati con riserva (n. 74) non va soggetta alle vicende delle legislature e delle sessioni.

La Camera infatti respinse il 18 agosto 1849 la proposta del dep. Valerio, di restituire le petizioni

presentate nella legislatura precedente e non tradusse in disposizione regolamentare l'analoga proposta ch'era stata presentata dal dep. Cuccia il 7 febbraio 1893 per quanto la commissione per il regolamento, inspirata più dal desiderio di agevolare il lavoro parlamentare che da considerazioni d'ordine costituzionale (Doc. XII *A*), l'avesse formulata in questi termini: « Le petizioni sulle quali la Camera non prese nessuna risoluzione in una sessione parlamentare non sono oggetto di relazione o di discussione nella sessione seguente, salvochè vengano ripresentate. »

394. — Come uno strascico dell'art. 20 del regolamento del 1848, che prescriveva doversi di regola parlare dalla tribuna, le relazioni sulle petizioni si fanno oralmente dalla tribuna e nel 4 dicembre 1876 la Camera richiamò all'osservanza della consuetudine un relatore che intendeva scostarsene.

395. — L'art. 57 dello Statuto prescrive quali conclusioni si possano formulare sopra una petizione che si deliberi di prendere in considerazione; chè sulle altre si vota l'ordine del giorno puro e semplice. Esse sono: a) mandarsi al ministro competente; *b*) depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.

L'invio al ministero, come venne determinato nelle tornate 23 agosto 1849 e 22 aprile 1850, non

può farsi che ove concorrano queste tre condizioni: 1° che siavi denegazione di giustizia; 2° che non vi sia alcun'altra via di riparazione; 3° che non vi siano giurisdizioni speciali.

Esso poi non dev'essere motivato; e nella tornata 4 febbraio 1899 la Camera, pur approvando all'unanimità l'invio al ministero di petizioni chiedenti l'amnistia per i fatti del 1898, respingeva perfino questa motivazione: « udite le dichiarazioni della Giunta delle petizioni », come nel 1° agosto 1862 aveva voluto sopprimere le parole: « perchè provveda in linea d'equità. »

396. — Affinchè la trasmissione al ministero non riesca inefficace, è consuetudine, interpellare su di essa il ministro competente e però in sua mancanza si sospende di deliberare (12 dicembre 1881, 11 febbraio 1883, 27 febbraio e 12 marzo 1884) come si sospende la relazione sulle petizioni durante una crisi ministeriale (30 novembre e 11 dicembre 1869).

397. — Sebbene nella tornata 12 gennaio 1850 il ministro della pubblica istruzione ritenesse poco conforme ai principii costituzionali il partecipare alla Camera le risoluzioni prese dal ministero sulle petizioni a lui trasmesse, il principio contrario fu affermato nella tornata 20 maggio 1901, come risulta dalle seguenti dichiarazioni del presidente la Giunta delle petizioni: « la Giunta delle petizioni

ha approvato un ordine del giorno col quale si esprimeva il voto che fossero invitati i ministri a dare conto alla Camera delle deliberazioni prese sulle petizioni da essa inviate. Quest'ordine del giorno, trasmesso al presidente Villa, fu da questi comunicato al presidente dei ministri onorevole Zanardelli; il quale, con lettera del 18 corrente, ha cortesemente risposto informando che i desiderii della Giunta delle petizioni sarebbero stati soddisfatti da parte sua, per quanto riguarda il ministero che regge provvisoriamente, e da parte di tutti gli altri ministri. »

Capo XVI.

Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Interrogazioni.

398. Cenno storico.

398. — Nella Camera subalpina le interrogazioni si presentavano e si svolgevano senza alcun preannunzio; ciò che naturalmente intralciava il lavoro dell'assemblea; di maniera che nel regolamento del 1868 l'esercizio di questa funzione parlamentare venne regolato col seguente

« Art. 69. Un deputato che intenda rivolgere una semplice interrogazione o richiedere una comunicazione di documenti dovrà pure darne annunzio preventivo e, qualora la Camera consenta, farà la domanda immediatamente. Udita la risposta del ministro, non vi potrà essere discussione. »

Ma poichè la esposizione delle domande e la replica, che fu sempre ammessa, venivano fatte con grande prolissità, i ministri si schermivano dal rispondere. Di quì la proposta svolta dal dep. Mussi il 28 gennaio 1869 per la quale si avrebbe dovuto rispondere entro tre giorni ad ogni interrogazione. Tale proposta non essendo entrata a far parte del regolamento, permase una specie di ostilità tra i deputati ed il ministero a proposito delle interrogazioni.

Per farla cessare, la commissione permanente decise, avanti ogni altra cosa, di regolare questa funzione facendo approvare dalla Camera (18 maggio 1887) le disposizioni seguenti:

« Art. 104. Un deputato che intenda rivolgere una interrogazione o interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il presidente ne dà lettura alla Camera.

« Art. 105. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta; se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti che al deputato occorrano, o abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

« Il ministro a cui l'interrogazione è rivolta dichiara se egli intenda rispondere e quando, eccettochè creda di dover rispondere subito.

« L'interrogazione è posta all'ordine del giorno per il giorno indicato dal ministro, quando l'inter-

rogante vi acconsenta; o per quello che avrà fissato la Camera, se l'interrogante si appelli ad essa dalla proposta del ministro.

« Le risposte del ministro non danno luogo nè a dichiarazioni per parte del deputato, nè a discussione. »

Per più ragioni anche queste disposizioni furono ritenute inadeguate; onde, a proposta della stessa commissione, esse furono nella tornata 18 dicembre 1890 sostituite da quelle in vigore.

Avendo per altro le interrogazioni assunto tale incremento da non consentire che venissero esaurite nello spazio di tempo ad esse assegnato dal regolamento, il dep. Pantano nel 25 marzo 1901 propose di aggiungere al regolamento:

« Quando le interrogazioni all'ordine del giorno sorpassano il numero di cinquanta, la Camera, su proposta della presidenza o di venti deputati, può fissare una tornata speciale per il loro svolgimento. »

E nel 17 maggio dello stesso anno il deputato Lemmi presentò alcune modificazioni al regolamento dirette ad autorizzare i ministri a rispondere per iscritto alle interrogazioni ad essi rivolte ed il presidente a comunicarle alla Camera.

Su queste proposte per altro la Camera non fu ancora chiamata a pronunciarsi.

Art. 112.

Un deputato che intenda rivolgere una interrogazione ne farà domanda per iscritto, senza motivazione. Il presidente ne dà lettura alla Camera.

399. Deroghe — 400. Revisione — 401. Comunicazione: in giornata — 402, in fine di seduta.

399. — Non sempre fu rispettata la disposizione che le interrogazioni devono essere fatte per iscritto. Nel 27 novembre 1891 il dep. Imbriani rivolse al Governo un'interrogazione senza averla preannunziata dando luogo ad un vivace incidente.

Nel 22 dicembre 1893 il Governo, informato che sarebbe stata presentata dal dep. Danieli una interrogazione sul combattimento di Agordat, vi rispose prima ch'essa fosse regolarmente annunziata.

All'aprirsi poi della tornata 9 dicembre 1895 i deputati Torraca e Rubini chiesero oralmente che il Governo comunicasse le notizie ricevute sulla sventura di Amba Alagi, ed il Governo rispose immediatamente.

In entrambe queste circostanze il dep. Imbriani intendeva interloquire considerando la risposta preventiva come una spontanea comunicazione del Governo, ma il presidente non glielo permise sostenendo che si era in sede d'interrogazione.

Anche nel 19 dicembre 1895 fu consentito al dep. Curioni di rivolgere al ministro della guerra un'interrogazione sulle cose d'Africa senza che fosse inscritta nè annunziata.

400. — Anche prima che nell'art. 94 del regolamento venisse conceduta al presidente la facoltà di non leggere interrogazioni dettate in termini sconvenienti, tale facoltà gli derivava ed egli attingeva dalla disposizione generale dell'art. 33.

E poichè nel più sta il meno, il presidente potè in base ad essa togliere o modificare espressioni che non ritenne convenienti.

Infatti il 26 febbraio 1892 il dep. Imbriani si lamentò che fosse stata mutilata una sua interrogazione. E lo stesso deputato, avendo nella tornata 28 aprile 1894 presentato un'interrogazione intorno alla traversata dello stretto di Messina che si effettuava sopra un naviglio recante bandiera *austriaca*, il presidente sostituì all'aggettivo austriaca quello di: *straniera*, preferendo, com'ebbe a rispondere all'interrogante, che chiedeva ragione della sostituzione, le frasi generiche.

Del pari il 15 aprile 1893 il presidente dichiarò che solamente per inavvertenza era stata pubblicata un'interrogazione del dep. Agnini nella quale si chiedeva: se entrasse nelle attribuzioni di un esercito *che si afferma nazionale* l'intervenire in modo ingiusto e violento a danno dei lavoratori. Ed il presidente del Consiglio ricusò di rispondere al-

l'interrogazione appunto per la forma in cui era espressa.

Infine anche nel 24 febbraio 1900 fu rilevata una modificazione introdotta dalla presidenza nei termini di una interrogazione.

401. — Sebbene non sia stata mantenuta la proposta fatta dalla commissione il 31 maggio 1887 (Doc. XIX *quater A*) che le interrogazioni e le interpellanze siano comunicate nella stessa giornata in cui sono presentate, essa è tuttavia entrata nelle consuetudini.

402. — Vengono annunziate per consuetudine in fine di seduta; ma vale anche per esse la norma, accennata al n. 128, secondo la quale deve essere lasciata al presidente la maggior libertà di apprezzamento sulla opportunità di anticipare o ritardare le comunicazioni da farsi alla Camera.

Valendosi di questa libertà, il presidente comunicò interrogazioni in principio delle tornate 17 marzo, 23 e 28 aprile, 2 maggio e 7 giugno 1891, 22 gennaio 1892, 28 e 30 gennaio 1893; 3 e 14 dicembre 1896, 6 maggio 1897 e 5 marzo 1900.

E ad esse fu data immediata risposta.

Art. 113.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta; se il

Govérno intenda comunicare alla Camera documenti che al deputato occorrano, o abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

403. Interrogazioni al Ministero — 404, anche se dimissionario — 405. Nuovo Ministero — 406. Determinazione dei fatti — 407. Atti del Governo — 408. Interrogazioni intempestive.

403. — Nei primordi del Parlamento subalpino si rivolgevano interrogazioni non soltanto al Governo, ma eziandio al presidente della Camera ed a presidenti o relatori di commissioni.

Prescrivendosi che la interrogazione sia presentata in iscritto, si è posto termine a questa adulterazione del diritto d'interrogazione. E chi vorrà informarsi sull'andamento dei lavori parlamentari dovrà scegliere un altro mezzo.

404. — L'interrogazione, non implicando alcun giudizio di responsabilità, può essere rivolta anche ad un ministero dimissionario, come avvenne nel giugno 1894.

405. — Avviene talvolta che, mutato ministero, si trovino nell'ordine del giorno interrogazioni che erano state rivolte al ministero precedente. Sebbene, per la ragione detta or ora, che un'interrogazione non implica ordinariamente alcun giudizio di responsabilità, le interrogazioni dovrebbero seguire il

loro corso anche dopo un mutamento ministeriale; tuttavia siccome le interrogazioni possono essere il preludio di interpellanze, si è introdotta la consuetudine (31 maggio 1892, 25 gennaio 1893, 21 dicembre 1897), al sopravvenire di una nuova amministrazione, di richiedere agli interroganti se mantengano le interrogazioni dirette alla precedente.

406. — L'interrogazione dev'essere non solo chiara e precisa, ma ben determinata. Il 21 giugno 1894, il presidente del Consiglio, Crispi, ricusò per questa ragione di rispondere ad un'interrogazione del dep. Imbriani « sulle continue violazioni della libertà individuale dei cittadini, con arbitrarie detenzioni. » Ed all'interrogante, il quale dichiarava che avrebbe specificato i fatti, replicò che allora l'interrogazione sarebbe stata annunziata oralmente ed improvvisamente, ciò che era contrario al regolamento.

407. — Oggetto dell'interrogazione dev'essere un atto o fatto proprio del Governo; epperò il 14 aprile 1894 il dep. Imbriani consentì a ritirare una interrogazione presentata il giorno antecedente sopra un abboccamento del Re con un collaboratore del *Figaro*.

Come nel 23 marzo 1892 il presidente del Consiglio Di Rudinì, dichiarò di non potere accettare un'interrogazione relativa ad un articolo di giornale ed una intorno ad una lettera del senatore Taverna preconizzato, ma non eletto, ambasciatore a Berlino.

408. — Spesse volte l'interrogazione è diretta a chiarire non già la verità di un fatto ma i particolari del fatto stesso. In questi casi essa si risolve il più sovente in un dibattito increscioso non solo, ma eziandio ozioso; interrogante ed interrogato attenendosi alla versione ad essi rispettivamente comunicata.

Perciò, quando le circostanze del fatto non siano indiscutibili ed attendano il loro accertamento sia da una commissione d'inchiesta, che dall'autorità giudiziaria od amministrativa o dalla Giunta delle elezioni, un'interrogazione si presenta intempestiva.

Art. 114.

Le interrogazioni saranno pubblicate nel resoconto sommario della tornata in cui furono annunziate e verranno trascritte nell'ordine del giorno dalla tornata successiva in poi, fino ad esaurimento.

Le interrogazioni sono poste senz'altro, e nell'ordine della loro presentazione, all'ordine del giorno della seconda tornata dopo la presentazione e delle seguenti fino ad esaurimento.

Art. 115.

In principio di seduta, il presidente darà, secondo l'ordine loro, lettura delle interrogazioni che siano iscritte nell'ordine del giorno della

tornata stessa. Il Governo risponderà immediatamente, eccettochè dichiari di non poter rispondere o di dover differire la risposta. In questo ultimo caso indicherà in qual giorno darà la risposta.

L'interrogante che non si trovi presente quando arrivi il suo turno, s'intende aver ritirata la sua interrogazione.

409. Sedute straordinarie — 410. Deroga — 411. Principio di seduta — 412. Ordine di presentazione — 413. Raggruppamenti — 414. Proposte limitative — 415. Sottosegretarii di Stato — 416. Rifiuto di rispondere — 417 e 418. Differimento — 419. Presenza dell'interrogante — 420. Assenza dell'interrogante — 421. Cancellazione — 422. Decadenza per raggruppamento — 423. Differimento per assenza o altri motivi — 424. Effetti del differimento.

409. — Non in tutte le sedute si fa luogo alle interrogazioni. Anzitutto ne sono escluse quelle in cui, a' termini degli articoli 19 e 111, debba aver luogo la relazione di petizioni o di registrazioni con riserva.

Inoltre la disposizione si riferisce alle sedute ordinarie, e quindi non alle antimeridiane; altrimenti le interrogazioni avrebbero in alcuni giorni due periodi di svolgimento invece di uno solo.

Ciò non impedisce per altro che (come vedemmo al n. 116) la Camera possa deliberarne la inscrizione nell'ordine del giorno delle tornate antimeridiane.

Come, allorchè si tenga una seduta sola con interruzione di qualche ora, sarà indifferente che le interrogazioni si pongano al principiare (13 luglio 1897 e 20 dicembre 1901) o al riprendersi della tornata (21 dicembre 1891).

Infine la Camera non adunandosi, come vedemmo al n. 116, ne' di festivi, le tornate che si tengano in essi sono a considerarsi straordinarie e perciò in esse non hanno luogo le interrogazioni, a meno che la Camera non deliberi altrimenti.

410. — Le interrogazioni non hanno luogo nemmeno in tutte le sedute ordinarie. L'accumularsi del lavoro legislativo nel periodo estivo de' lavori parlamentari o l'urgenza di condurre a termine qualche discussione importante, indusse spesso la Camera ad utilizzare diversamente il tempo assegnato alle interrogazioni, rimandando la trattazione di queste di una o più sedute.

Alcune volte (14 marzo 1893, 27 novembre 1895, 12 aprile 1897, 30 marzo e 18 dicembre 1901) tale differimento fu concordato tra il Governo e gl'interroganti.

Altre (1° giugno 1891, 17 marzo, 5 maggio e 20 dicembre 1892, 23 maggio, 4-8 luglio 1893, 2-4 marzo 1894, 31 luglio 1895, 19 marzo e 4 maggio, 21 e 22 luglio 1896, 8 luglio 1898) la sospensione delle interrogazioni fu deliberata dalla Camera; ma non di rado non si potè addivenirvi per le opposizioni suscitate dalla proposta.

Specialmente nelle tornate 4 e 5 maggio 1896 il dep. Imbriani sostenne non potersi sottoporre alla Camera la proposta di omettere le interrogazioni, perchè contraria al regolamento. A questo proposito notava il presidente nella seconda delle anzidette tornate: « Qualunque proposta si faccia alla Camera è sottoposta all'approvazione della Camera stessa, la quale è sempre padrona del suo ordine del giorno. Ma io convengo che la questione sollevata dall'onorevole Imbriani ha una grande importanza, perciò lo prego di voler fare una mozione perchè la Camera possa in linea di massima deliberare quale debba essere la condotta della presidenza quando si presentano proposte simili a quella di ieri.

« In questo modo a tempo opportuno si discuterà la mozione e si risolverà questo preteso conflitto che Ella crede possa esistere tra il regolamento, il quale ammette che la Camera possa sempre stabilire l'ordine dei suoi lavori, e i diritti delle minoranze. »

Noi riteniamo che la proposta possa bensì venir sottoposta alla Camera, ma non debba considerarsi approvata se non quando raccolga la unanimità dei presenti; giacchè, come abbiamo veduto al n. 55, soltanto con tale unanimità si può passar sopra ad una disposizione del regolamento. E quindi allorchè tale unanimità è esclusa *a priori* torna perfettamente inutile esperimentare la votazione. Infatti non vi si ricorse nelle tornate 18 e 19 dicem-

bre 1901, nell'ultima delle quali il presidente ebbe ad affermare recisamente: « Basta l'opposizione di uno solo poichè le interrogazioni debbano essere mantenute. »

411. — Le parole: « in principio di seduta » non devono prendersi alla lettera; perchè non solo la seduta comincia con la lettura del processo verbale (art. 32) cui seguono i congedi (art. 37), le petizioni (art. 34) e le numerose e svariate comunicazioni del presidente (art. 33) ma altre formalità si compiono in principio di seduta, come, ad esempio, i giuramenti e la presentazione di disegni di legge.

Molte volte poi (21 aprile, 15 maggio, 28 novembre, 2-5-20 dicembre 1891, 1 e 2 marzo 1894) volendosi procedere alla votazione segreta di un disegno di legge approvato nella tornata precedente, si fece la chiama prima delle interrogazioni. E potrà sempre farsi, a condizione di lasciare le urne aperte; altrimenti, quando cioè si volesse, prima di passare ad altro, proclamare il risultamento della votazione, potrebbe avvenire, come nella tornata 4 giugno 1892, che il raggiungimento del numero legale si protraesse sino ad ora tarda così da indurre il presidente ad omettere le interrogazioni.

Alla stessa conseguenza (sulla cui legalità si vedrà al n. 430) si venne nelle tornate 23 febbraio 1892, 22 giugno 1894 e 16 luglio 1895, per essersi data la precedenza ad altri argomenti la cui discussione oltrepassò le previsioni.

Non è pertanto meritevole d'approvazione che si sia data la precedenza sulle interrogazioni ora ad elezioni contestate (23 febbraio 1892, 16 luglio 1895, 30 aprile 1901) ora alla discussione di disegni di legge (17 febbraio 1892), ora al sorteggio degli uffici (6 maggio 1891, 26 gennaio 1892) ed ora allo svolgimento di proposte di legge (15 gennaio, 7 giugno 1892).

412. — Le interrogazioni devono svolgersi secondo l'ordine della loro presentazione. Ma può avvenire altrimenti:

a) per effetto dell'urgenza (art. 118, 1);

b) perchè un interrogante ceda ad un altro la sua volta;

c) perchè un'interrogazione venga differita;

d) per mancanza dell'interrogato;

e) perchè la Camera deliberi che alcune interrogazioni si svolgano in un determinato giorno;

f) infine per effetto del raggruppamento.

413. — La riunione od il raggruppamento di varie interrogazioni, sebbene non prescritto dal regolamento, è entrato nelle consuetudini e vi si fa luogo sia a richiesta di un interrogante che di un interrogato (28 novembre e 10 dicembre 1900) e più sovente d'ufficio.

Le interrogazioni raggruppate si considerano esaurite allorchè l'interrogato abbia risposto, anche se taluno degli interroganti sia assente; salvo

a lui, s'intende, il diritto di ripresentare la sua interrogazione.

Per economia di tempo poi si aggruppano anche le interrogazioni che vengano annunziate durante lo svolgimento delle altre che sono state raggruppate (2 febbraio 1892, 28 gennaio 1893, 11 dicembre 1901) e si possono anche a tal uopo convertire in interrogazione le interpellanze (31 gennaio 1898).

414. — Sarebbesi altresì alterato l'ordine dello svolgimento se fosse stata accolta la proposta, presentata dalla commissione del regolamento il 25 marzo 1892 (Doc. XXII), secondo la quale un deputato non avrebbe potuto svolgere più di una interrogazione nella stessa tornata. Ma quella proposta, sebbene ripresentata il 4 luglio 1894 (Doc. XII *B*), non giunse all'approvazione della Camera.

415. — Accadde talvolta (25 maggio 1891, 29 e 30 giugno 1894, 13 dicembre 1901) che la risposta alle interrogazioni non fosse immediata ma venisse posposta ad altre per l'assenza dei ministri al principio della seduta, ma l'inconveniente cessò con l'estendersi dell'uso di affidare ai sotto-segretarii di Stato, l'ufficio di rispondere alle interrogazioni.

Ministri e sotto-segretarii di Stato hanno piena facoltà di rispondere sia alternativamente che cumulativamente i primi per effetto dell'art. 60 dello Statuto; i secondi della delegazione; la quale è

sempre presunta ogni volta che il sotto-segretario di Stato se ne valga (2 maggio 1890) e può esplicarsi anche quando sia presente il ministro delegante (22 marzo 1888, 13 dicembre 1894).

416. — Il Governo può dichiarare di non poter rispondere. Nella tornata 9 luglio 1896 il dep. Imbriani sostenne che l'impossibilità di rispondere dev'essere giustificata o da ragioni di Stato o dal bisogno di informazioni, ma il regolamento non pone queste nè altre condizioni.

E sarebbe inutile che le ponesse dal momento che non consente quell'appello alla Camera che è ammesso esclusivamente per il rifiuto o il differimento di un'interpellanza (3 giugno 1891, 5 maggio 1893).

Qualunque pertanto sia la dichiarazione del Governo, il presidente della Camera non può che prenderne atto; come fece l'8 luglio 1896 sebbene si trattasse di un rifiuto a rispondere non specifico, ma generale, e determinato da una mera ragione d'opportunità, quella di affrettare la discussione e la votazione di un disegno di legge.

E poichè tale rifiuto si risolveva nella sospensione del diritto d'interrogazione, che non può aver luogo senza il consenso unanime della Camera di cui al precedente numero 410, alcuni deputati ricorsero al solo mezzo legale che loro rimaneva, presentando la seguente mozione che non fu poi recata in discussione: « La Camera, in cospetto

del contegno del presidente del Consiglio, circa il diritto dei ministri di rifiutare risposta alle interrogazioni prese in complesso, con violazione dell'articolo 105 del regolamento, lo disapprova. »

417. — L'articolo prevede soltanto il differimento dietro istanza dell'interrogato. A questa istanza vanno estese le considerazioni esposte nel numero precedente a proposito del rifiuto di rispondere. Ma il differimento può avvenire anche d'ufficio ed avviene ogni volta che manchi l'interrogato.

Se la sua assenza è soltanto momentanea, l'interrogazione si differisce, come abbiamo visto al n. 415, fino a che si presenti l'interrogato, purchè ciò avvenga entro i 40 minuti.

Se non è momentaneo, l'interrogazione viene rimandata al giorno successivo; ancorchè sia assente anche l'interrogato (28 febbraio e 2 marzo 1900) e non crediamo regolare il rimandarla in coda alle altre, come si incominciò a fare il 29 novembre 1901 perchè questo sistema equivale al considerare ritirata la interrogazione; mentre questa è soltanto la conseguenza dell'assenza dell'interrogante.

418. — Il differimento a richiesta dell'interrogato può farsi a data fissa o al giorno in cui si compirà un dato evento, per esempio, la discussione di un bilancio. Il 18 luglio 1895 si rimandarono infatti alcune interrogazioni al bilancio degli esteri ed esse furono svolte prima che si aprisse la discussione generale sul bilancio stesso.

419. — Perchè il ministro interrogato debba rispondere fa mestieri che sia presente l'interrogante, od uno degli interroganti quando l'interrogazione sia sottoscritta da più deputati; perciò devesi attribuire soltanto al disordine in cui si trovava l'assemblea se nelle tornate 25 maggio 1891, 21 dicembre 1892 e 12 maggio 1893, fu risposto ad interrogazioni in assenza degli interroganti.

420. — L'interrogazione può venire ritirata spontaneamente o coattivamente. Avviene la prima forma di ritiro quando il deputato annunzi, anche privatamente, al presidente di ritirare l'interrogazione.

Il presidente però dovrà accertarsi dell'autencità della dichiarazione quando non gli sia fatta verbalmente.

Dove poi l'interrogazione sia stata sottoscritta da più deputati, dev'essere accertata la volontà di ritirarla da parte di tutti i firmatarii.

Si ha il ritiro coattivo quando l'interrogante non sia presente allorchè viene la volta della sua interrogazione.

Affinchè essa s'intenda ritirata occorre per altro che sia presente il ministro interrogato (27 gennaio, 9 e 16 marzo, 11 e 18 maggio, 17 dicembre 1891, 2 e 16 dicembre 1899) senza di che, non ostante l'assenza dell'interrogante, non si fa luogo alla cancellazione dell'interrogazione.

421. — La cancellazione di un'interrogazione, anche se avvenuta in circostanze non ordinarie (come, per esempio, per l'assenza di numerosi interroganti) è irrevocabile (16 marzo 1898, 8 giugno 1896) e non lascia luogo ad altro rimedio all'infuori della ripresentazione.

422. — Nel caso di raggruppamento l'assenza del primo interrogante non deve trar seco la decadenza delle interrogazioni riunite alla prima, ed erroneamente fu applicato il sistema opposto nella tornata 24 novembre 1899; giacchè il raggruppamento, a meno che non sia stato fatto ad istanza degl'interroganti, non può avverarsi se non allora che la prima interrogazione abbia corso.

E di vero il raggruppamento non viene effettuato se non dopo che la prima interrogazione sia stata annunziata e l'annuncio non deve aver luogo se non dopo che sia stata accertata la presenza dell'interrogato e dell'interrogante.

423. — L'assenza dell'interrogante può non produrre la cancellazione dell'interrogazione e dar luogo invece al differimento di essa che può essere consensuale o d'ufficio.

Si ha il primo quando il deputato si rivolga privatamente al ministro interrogato pregandolo di differire la risposta. Si hanno frequenti esempi di questa maniera di differimento (10 aprile 1893, 14 marzo 1894).

Si ha il differimento d'ufficio quand'esso viene chiesto al presidente. Il quale lo accorda quando il deputati sia in congedo (30 giugno 1893) o giustifichi l'assenza, o per motivi estrinseci.

A proposito della giustificazione ebbe a dichiarare il 29 gennaio 1891 il presidente della Camera: « Quando l'interrogante ha *per lettera* fatto conoscere *alla presidenza* un *grave motivo* per il quale abbia dovuto assentarsi, se il Governo *non si oppone* e la Camera vi *consente*, l'interrogazione potrà essere rimessa ad altro giorno. »

Ma questa massima non venne sempre applicata con rigore; per esempio, il 28 maggio 1894 fu differita un'interrogazione del dep. Gavazzi in seguito ad un telegramma dell'interrogante.

E altre interrogazioni (4 marzo 1891, 15 gennaio 1892, 11 giugno 1896) furono mantenute senza che risulti il concorso delle circostanze come sopra stabilite.

Furono poi differite interrogazioni per ragioni estranee all'interrogante nelle seguenti condizioni: nel 18 maggio 1891 perchè, mentre erano state differite d'ufficio le interrogazioni dirette ad un ministro, perchè ammalato, gl'interroganti non trovaronsi presenti il giorno che si presentò per rispondere il sotto-segretario di Stato; e nel 30 giugno 1893 perchè le interrogazioni dovevano svolgersi alle 10 antimeridiane, ma la deliberazione relativa era stata presa la sera precedente in modo che poteva non essere giunta a cognizione degl'interroganti.

424. — A proposito del differimento ad istanza dell'interrogante assente, nella tornata 4 maggio 1901 il presidente dichiarò: « Io ho preso questo sistema, cioè che se il deputato non è presente, tutto al più quello che si può concedere è che la sua interrogazione sia inscritta dopo le altre. »

A questo modo per altro corre ben poco divario tra il differimento e la cancellazione di un'interrogazione; giacchè, come vedremo al n. 434, non è assecondabile l'interpretazione che si dà all'articolo 118 che un ministro possa rispondere ad una interrogazione quando gli piaccia.

Art. 116.

Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda.

Il tempo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti.

425. Replica — 426 e 427. Cinque minuti — 428. Seconda replica.

425. — Il diritto di replica sorge soltanto quando il Governo abbia dato la sua risposta. Così, nell'occasione che il ministro interrogato dichiarava di non poter rispondere ad un'interrogazione, sostenne, il 5 maggio 1893 ed il 2 giugno 1897, il pre-

sidente rifiutandosi perfino d'interpellare la Camera.

La lettera dell'articolo porge assai scarso lume in argomento; chè, se da una parte sembra consentire la replica sul rifiuto di rispondere, per ciò che ammette la replica stessa sulle *dichiarazioni* del Governo, senza distinguere la natura delle dichiarazioni ed usando anzi un termine più comprensivo di quello di *risposta* che corrisponderebbe alla dizione dell'articolo precedente; dall'altra, accordando all'interrogante la facoltà non di parlare, ma di *replicare*, conduce alla conclusione contraria perchè non vi può essere replica senza risposta; molto più che l'articolo soggiunge che l'interrogante può soltanto dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda, ciò che esclude che egli possa parlare quando ad essa non sia stato risposto affatto.

Ma la considerazione, che non si può concepire la discussione se non come premessa di una deliberazione, mentre in questo caso, come abbiamo visto al n. 116, non v'ha luogo a nessuna deliberazione da parte della Camera, e che la stessa replica trascenderebbe i confini dell'ordine del giorno, riportandosi sul rifiuto o sulle ragioni di esso, induce a ritenere che, soltanto in omaggio a quella tolleranza cui si è accennato in fine del n. 125 (per la quale non si nega mai diparlare ad un deputato per una semplice dichiarazione) siasi concesso di parlare agl'interroganti nelle tornate 5 maggio 1893

e 9 luglio 1896 dopo il rifiuto di rispondere alle loro interrogazioni.

La sola replica legale ed efficace è infatti quella di presentare una mozione, come appunto si fece nella seconda delle indicate tornate, per provocare un voto della Camera sul rifiuto del ministro.

426. — La prescrizione relativa ai cinque minuti fu talvolta applicata con larghezza, tal altra con rigore. Nel 2 maggio 1891 fu sospesa la seduta perchè il dep. Imbriani protraeva la sua replica oltre il termine consentito.

Nè fu ammessa un'estensione del termine stesso quando un deputato debba replicare per parecchie interrogazioni, perchè (28 marzo 1895) seguendo simile interpretazione, sarebbe facile sottrarsi alla restrizione regolamentare frazionando in molte una sola interrogazione.

427. — Il termine prescritto non si può superare nemmeno quando più sieno i sottoscrittori dell'interrogazione, giacchè uno solo di essi ha diritto alla replica (18 aprile 1893, 3 dicembre 1895, 3 marzo 1898, 25 febbraio 1899).

428. — Avviene sovente che, dopo la replica, l'interrogato senta il dovere di fare qualche rettificazione o di dare qualche schiarimento e nasca quindi nell'interrogante il bisogno di ulteriori spiegazioni.

Ora il regolamento non le permette e di rado esse trovano il loro passaporto o sotto il nome di fatti personali o di quelle dichiarazioni che, per tolleranza del presidente, possono essere sempre consentite, come si vide al n. 125.

Su questo argomento tuttavia è degno di essere riprodotto testualmente l'incidente seguìto nella tornata del 5 giugno 1897 dopo qualche soggiunta del sotto-segretario di Stato per l'interno alla replica dell'interrogante, dep. Bissolati:

« BISSOLATI. Chiedo di parlare.

« PRESIDENTE. Il regolamento non mi permette di consentirglielo.

« BISSOLATI. Non avrebbe dovuto allora lasciar parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

« PRESIDENTE. Ma i membri del Governo possono parlare quando vogliono, perchè così prescrive l'art. 66 dello Statuto; mentre i deputati sono soggetti esclusivamente al regolamento, il quale consente loro di rispondere una sola volta.

« BISSOLATI. Io posso dimostrare all'onorevole sotto-segretario di Stato che la sentenza del Tribunale di Cremona toglie ogni attendibibilità alla sua argomentazione. (*Rumori*).

« PRESIDENTE. (*Con forza*). Insomma non posso lasciarla continuare.

« LAZZARO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

« PRESIDENTE. Parli pure.

« LAZZARO. L'onorevole Bissolati ha ritenuto di aver diritto di replicare dopo che l'onorevole sot-

to-segretario di Stato aveva parlato una seconda volta.

« L'onorevole presidente, attenendosi alla lettura del regolamento, ha creduto d'impedirglielo; ma io faccio notare all'onorevole presidente, che nel nostro regolamento, oltre le disposizioni speciali relative alle interrogazioni, vi è una norma generale secondo la quale, quando un ministro parla dopo che sia chiusa la discussione, questa s'intende riaperta ed i deputati hanno diritto di replicare.

« Questa norma, a mio credere, dev'essere applicata anche quando si tratta d'interrogazioni.

« PRESIDENTE. Bisognerebbe introdurre una modificazione nel regolamento.

« LAZZARO. Mi propongo appunto di convocare la commissione del regolamento perchè sia riconosciuto questo diritto dei deputati.

« PRESIDENTE. Niente di meglio, onorevole Lazzaro, se questa questione verrà approfondita dalla Giunta del regolamento; ma finora si è sempre seguìta l'interpretazione che oggi ho dato al regolamento.

Art. 117.

Trascorsi 40 minuti dal principio della tornata, il presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni alla tornata immediatamente successiva.

429. Quaranta minuti — 430. Principio della tornata — 431. Esaurimento di interrogazioni.

429. — Essendosi il termine assegnato dal regolamento dimostrato insufficiente a smaltire tutte le interrogazioni, il 25 marzo 1901 il dep. Pantano « per evitare che il soverchio accumularsi delle interrogazioni nell'ordine del giorno renda difficile o inefficace l'esercizio del diritto d'interrogazione » propose che quando le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno sorpassino le cinquanta, si possa assegnare ad esse una tornata speciale, ma la Camera non ebbe occasione di occuparsi di questa proposta.

430. — Comè abbiamo ricordato al n. 411, alcune volte, quando altri argomenti sottrassero un tempo superiore ai primi quaranta minuti della tornata, il presidente chiese di essere dispensato dal porre mano alle interrogazioni.

Essendogli però state mosse in proposito alcune osservazioni, nella tornata 1° maggio 1901 dichiarava: « Il principio della tornata quando è? Quando il presidente annunzia appunto che la seduta è aperta. Quindi il regolamento prescrive che i quaranta minuti comincino da questo momento. Tuttavia per una certa larghezza e per un sentimento di equità si è usato di concedere che i quaranta minuti cominciassero dal momento in cui cominciavano le interrogazioni. Ma ieri la Camera

aveva dovuto occuparsi di altre cose, tra le altre di una commemorazione funebre e perciò si era fatto tardi.

« Allora io dissi che mi pareva conveniente che non si procedesse alle interrogazioni, non per dare all'articolo del regolamento una interpretazione diversa da quella che si era sempre data, ma perchè il caso speciale in quel momento suggeriva di passare sopra alle interrogazioni. L'onorevole Vischi ha interpretato rettamente il mio pensiero: il presidente non ha fatto che proporre e la Camera col suo silenzio ha consentito nella fatta proposta. »

431. — Il termine assegnato può essere sorpassato legittimamente per ultimare un'interrogazione già iniziata, e soltanto nella tornata 16 marzo 1894 il presidente non permise al dep. Curioni di replicare al ministro perchè erano trascorsi i quaranta minuti; ma deve notarsi che la risposta del ministro, essendo stata data all'infuori dell'ordine del giorno, fu considerata come una dichiarazione del Governo.

Quando pertanto venga la volta di parecchie interrogazioni raggruppate, spetterà al presidente di vedere se rimanga tempo di svolgerle. Ove non gli paia sufficiente, potrà rinviare le interrogazioni anche prima che siano decorsi i quaranta minuti; giacchè una volta iniziato, lo svolgimento deve avere il suo termine (16 marzo 1892).

Art. 118.

Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza, potrà, dopo l'annunzio fattone dal presidente, rispondere subito o nella tornata successiva in principio di seduta.

Spetterà sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti di cui all'articolo 116.

432. Cenno storico — 433. Interrogazioni urgenti — 434. Risposta intempestiva — 435. Fuori dei quaranta minuti — 436. Consenso della Camera.

432. — Nella tornata 18 maggio 1887 in cui fu approvato questo articolo, il presidente disse: « Vorrei pregare la Giunta permanente del regolamento di tenere sempre presente che la suprema, indispensabile garanzia del funzionamento delle istituzioni parlamentari sta in ciò, che mai nessun argomento possa essere trattato in pubblica discussione se la Camera non ne sia avvertita mediante inscrizione di esso nell'ordine del giorno e quindi di fare in modo che venga soppressa in questo articolo la facoltà che si dà al Governo di rispondere immediatamente. »

Ma la commissione tenne ferma la proposta, che fu approvata senza osservazioni nella successiva tornata del 15 giugno.

433. — Se il Governo riconosce spontaneamente che una interrogazione è urgente, ha diritto di rispondere subito. E questo caso, essendo già preveduto dal regolamento, costituisce una eccezione all'art. 76 del regolamento, come vedemmo al numero 124, e non richiede nessun voto e nessun assenso da parte della Camera, sebbene in molti casi il presidente, prima di dar facoltà di parlare al ministro, abbia premesso: se non vi sono opposizioni. Non è lo stesso per altro quando la risposta venga data, come nelle tornate 6 marzo e 27 novembre 1891 e 4 maggio 1897 e nelle altre indicate al n. 399, prima ancora che l'interrogazione venga annunziata, questo caso non essendo preveduto dal regolamento.

Se il Governo non ritiene l'interrogazione urgente, l'interrogante è ammesso a darne la dimostrazione. E molte volte infatti (6 marzo 1891, 15 maggio 1894, 25 gennaio 1898, 6 maggio 1897, 25 aprile 1899, 4 luglio 1900, 15 maggio, 25 giugno e 11 dicembre 1901) il ministro interrogato si persuase dell'urgenza e rispose immediatamente.

Notava per altro il presidente nella tornata 31 gennaio 1898: « Solamente quelle interrogazioni che abbiano un evidente carattere d'urgenza possono essere svolte con precedenza sulle altre. E a questo proposito osservo agli onorevoli deputati com'essi dovrebbero far rilevare questo carattere di urgenza nel momento in cui le interrogazioni sono annunziate e non con sollecitazioni e preghiere fatte più tardi. »

434. — Ove non creda di rispondere subito, il Governo può farlo non più tardi della tornata immediatamente successiva.

Si è invece ritenuto che un ministro possa rispondere anche molti giorni dopo; molte volte fu risposto d'urgenza ad interrogazioni presentate un mese (30 maggio 1891, Miaglia) e perfino due mesi (23 marzo 1901, Rovasenda) innanzi, essendosi interpretato l'art. 118 nel senso che il Governo possa rispondere quando gli piaccia (15 giugno 1899, 4 luglio 1900, 30 maggio 1901) ad un'interrogazione che abbia carattere d'urgenza.

Simile interpretazione dà luogo ad una deplorevole disuguaglianza di trattamento tra i varii deputati, come si vedrà al n. 451 per le interpellanze.

Si è alluso una volta (25 aprile 1901), sebbene allora si fosse nei termini del regolamento, all'articolo 66 dello Statuto; ma le risposte alle interrogazioni non possono equipararsi a spontanee dichiarazioni del Governo e devono essere disciplinate dalle norme interne dell'assemblea, alle quali, come vedemmo al n. 163, il Governo non si può sottrarre; giacchè non avrebbe dovuto accettarle quando le avesse stimate lesive del proprio diritto statutario.

435. — Siano tempestive od intempestive, le risposte alle interrogazioni urgenti dovrebbero farsi all'infuori dei quaranta minuti accordati dall'articolo precedente per non defraudare il tempo concesso agli ordinarii interroganti.

Avvenne infatti nella tornata 29 maggio 1901, che, per essersi fatto luogo ad interrogazioni presentate l'una il 23, l'altra il 13 dello stesso mese, non rimase più tempo per altre interrogazioni.

436. — Ad ogni modo, sebbene trattisi di alterare l'ordine del giorno e di violare il presente articolo, anche le risposte intempestive potranno essere ammesse quando nessuno vi si opponga, per il principio, riferito al n. 55, che la unanimità della Camera può anche derogare al regolamento; ma riteniamo che la Camera debba essere volta per volta interpellata, l'inavvertenza, per quello che si è detto al n. 338, non potendo equipararsi ad una deliberazione, sia pure tacita.

Interpellanze.

437. Cenno storico.

437. — Come delle interrogazioni, anche delle interpellanze non vi ha parola nel primo regolamento della Camera; mentre ad esse era dedicato il capo settimo di quello del Senato.

Ciò non ostante, fin dai primi giorni, se ne indirizzavano al Governo tre o quattro per ogni tornata, senza darne alcun preavviso al ministro interpellato (22 novembre 1848), vi prendeva parte chiunque lo richiedesse e si prendevano risoluzioni intorno ad esse. Per modo che nel regolamento del 1863 si disciplinarono in questi termini:

« Art. 56. Ogni deputato il quale intenda muo-

vere interpellanza ai ministri ne consegnerà la proposta in iscritto al presidente all'apertura dell'adunanza in cui desidera che sia annunciata.

« Tale proposta indicherà sommariamente l'oggetto dell'interpellanza. Il presidente ne dà lettura alla Camera.

« Art. 57. La Camera ode i ministri del Re; quando essi ricusino di rispondere alle interpellanze, ode eziandio le osservazioni del proponente sopra questo rifiuto; indi determina per alzata e seduta senza discussione in qual giorno debbano aver luogo, salvo che le rimandi a tempo indeterminato. »

Queste norme per altro si dimostrano incomplete e nel regolamento del 1868 furono sostituite dalle seguenti:

« Art. 67. Un deputato che intenda rivolgere un'interpellanza al Ministero ne farà domanda per iscritto al presidente enunciando l'argomento senza motivazione. Il presidente ne dà lettura alla Camera. Non più tardi della tornata successiva il ministro, al quale l'interpellanza è rivolta, dichiara se e quando intenda rispondere. Nel caso affermativo la Camera fissa il giorno dello svolgimento dell'interpellanza; nel caso negativo la Camera delibera dopo avere udito le osservazioni di chi intendeva fare la interpellanza.

« Art. 68. Accettata l'interpellanza, è svolta dal suo autore nel giorno fissato dalla Camera. Il ministro risponde. Se l'interpellante si dichiara so-

disfatto, la discussione ha fine; in caso contrario egli ha diritto di annunciare alla Camera la risoluzione che intende sottoporre alle sue deliberazioni, e la Camera fissa il giorno nel quale essa sarà discussa. »

Nel 15 giugno 1887 a queste disposizioni fu aggiunta la seguente: « La mozione, una volta presentata, non può essere ritirata dal proponente senza l'assenso della Camera. » E finalmente il 18 dicembre 1890 la Camera adottava le norme che sono tuttora in vigore.

Art. 119.

Un deputato che intenda rivolgere un' interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura alla Camera.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Governo circa i motivi o gl'intendimenti della sua condotta.

Le interpellanze saranno pubblicate nel resoconto sommario della tornata in cui furono annunziate e fino ad esaurimento verranno trascritte nell'ordine del giorno a cominciare dalla tornata successiva.

438. Revisione e comunicazione — 439. Riproduzione di un'interpellanza rifiutata — 440. Soggetto dell'interpellanza.

438. — Per quanto concerne il diritto di revisione delle interpellanze, si richiama qui quanto fu detto al n. 400.

Questo diritto è così assoluto che nella tornata 2 luglio 1893 il presidente non consentì al dep. Odescalchi di dar lettura d'una interpellanza ch'egli intendeva presentare.

E il presidente ne fece tale uso da suscitare reclami (25 febbraio e 23 marzo 1892) da parte del dep. Imbriani per alterazioni o mutilazioni introdotte nelle sue interpellanze.

Così va esteso alle interpellanze anche quanto si disse al n. 402 relativamente al momento in cui si deve darne lettura; aggiungendosi che nella tornata 17 marzo 1891 il presidente dichiarò espressamente che non avrebbe più comunicato interpellanze se non al termine delle sedute.

439. — Nel 17 dicembre 1891 fu dibattuta ma rimase insoluta la questione: se il presidente possa rifiutarsi di annunciare alla Camera un'interpellanza la quale non sia che la riproduzione di un'altra alla quale il Governo con l'approvazione della Camera abbia rifiutato di rispondere.

Riteniamo che il quesito debba venire considerato non in via astratta ma nelle circostanze particolari in cui si presenta, potendo ben darsi che

domande e discussioni che ieri presentavansi pericolose od inopportune, oggi siano invece appropriate o necessarie.

440. — Nel secondo capoverso di questo articolo è segnata la demarcazione sostanziale tra le interrogazioni e le interpellanze. In queste ultime dai fatti che sono argomento esclusivo delle interrogazioni si risale ai motivi dei fatti stessi e perfino agl'intendimenti del Governo relativamente alla sua condotta.

Art. 120.

Il Governo può consentire che l'interpellanza sia svolta subito o nella tornata successiva. In caso diverso, e non più tardi della tornata successiva a quella in cui ne fu dato annunzio dal Presidente, dichiarerà se e quando intenda rispondere.

Se il Governo dichiari di respingère o rinviare l'interpellanza oltre il turno ordinario ai termini del seguente art. 121, l'interpellante può chiedere alla Camera di essere ammesso a svolgerla nel giorno che egli propone.

441. Ritardo della dichiarazione del Governo — 442. Risposta immediata — 443. Rifiuto motivato — 444. Momento del rifiuto — 445. Ministero precedente — 446. Autorità giudiziaria.

441. — Due sono i momenti in cui il Governo deve fare la sua dichiarazione relativa allo svolgi-

mento di una interpellanza: quello della lettura e il giorno successivo.

Avvenne però sovente che il Governo si scordasse di fare codesta dichiarazione. Nel 15 e nel 21 marzo 1892 i dep. Galimberti e Mirabelli, ad esempio, lamentarono che il Governo non avesse ancor dichiarato se accettava due interpellanze da essi rispettivamente presentate nientemeno che il 1 ed il 3 dicembre 1891.

In occasione di siffatte lamentanze (13 giugno 1890) il presidente della Camera, cui venivano rivolte, rispose: « L'obbligo mio è sopratutto di dare esatta comunicazione alla Camera ed al Governo delle varie domande d'interpellanza e d'interrogazione; ma una volta che le ho comunicate, il Governo sa che il regolamento gli impone di rispondere entro ventiquattr'ore se le accetta: se il Governo non obbedisce al regolamento, ogni deputato ha il diritto di domandarne l'osservanza. »

Ma di questa risposta non si appagava il deputato Brunialti il quale osservava che incombe al presidente di richiamare tutti all'osservanza del regolamento.

442. — Le dichiarazioni che il Governo può fare sono le seguenti: rispondere subito, il giorno successivo od un altro prima del lunedì in cui verrebbe la volta dell'interpellanza, il lunedì in cui viene a cadere la interpellanza, rimandarla oltre il turno ordinario, e infine respingerla.

Alla dichiarazione del Governo di rispondere subito non può essere mossa nessuna opposizione; giacchè la risposta immediata è di diritto. Lo svolgimento immediato poi non richiede nessun consenso da parte della Camera, poichè non turba l'ordine del giorno, essendo previsto dal regolamento; e quindi crediamo che erroneamente siasi ricorso ad una votazione per alzata e seduta (mentre se si fosse trattato di mutare l'ordine del giorno avrebbe dovuto farsi a scrutinio segreto) il 27 giugno 1891 per autorizzare l'immediato svolgimento della interpellanza del dep. Brin sul rinnovamento della triplice alleanza.

Pure di diritto è la risposta nel giorno successivo; ma all'interpellante dev'essere data facoltà di richiedere la risposta immediata.

Questa facoltà è implicita nella disposizione, giacchè il consentimento del Governo, del quale essa parla, implica la richiesta da parte dell'interessato.

Il Governo può dichiarare di rispondere nella tornata ordinaria del lunedì quando verrà la volta dell'interpellanza. Anche in questo caso dev'essere lecito all'interpellante di richiedere una risposta più sollecita. E può richiederla anche quando l'interpellanza sia già stata assegnata al lunedì (26 novembre 1891). Ma in nessuno di questi casi la sua domanda potrà essere sottoposta al giudizio della Camera, tale giudizio potendosi invocare solamente nei casi previsti dal secondo capoverso dell'articolo.

443. — A norma di questo secondo capoverso il Governo può respingere la interpellanza o rimandarla oltre il suo turno. In tali casi, contrariamente a quello che abbiamo osservato a proposito delle interrogazioni (n. 416), il rifiuto o la proposta di differimento devono essere motivati, perchè la Camera deve pronunziarsi su di essi ove l'interpellante chieda invece che lo svolgimento abbia luogo subito oppure segua in un giorno diverso da quello indicato dal Governo.

444. — I motivi del rifiuto o del differimento devono essere esposti al momento in cui il Governo dichiara se e quando intenda rispondere.

Una volta accettata una interpellanza e stabilito il giorno per lo svolgimento, il rifiuto non è ammissibile, sebbene il presidente del Consiglio Giolitti, nella tornata 7 maggio 1893, abbia sostenuto il contrario; e un differimento singolo o collettivo, dedotto, per esempio, dalla necessità di condurre a termine altre discussioni trascende i confini di questo articolo per rientrare nelle derogazioni al regolamento sulle quali ci intratterremo al n. 448.

445. — Il 6 aprile 1894 il presidente del Consiglio, Crispi, ricusò di rispondere ad interpellanze ch'erano state presentate durante il precedente Ministero affermando che le responsabilità sono personali e che non si poteva proporre alcuna censura per un Gabinetto che più non esisteva, ed il presi-

dente della Camera invitò gl'interpellanti a rinnovare, se credevano, le loro domande, osservando: « Probabilmente il Governo accetterà quelle interpellanze che hanno tratto all'azione del Governo quale ente continuativo; ma vi sono interpellanze che riguardano solamente fatti speciali proprii della cessata amministrazione e per questi evidentemente il Governo non può impegnarsi a rispondere. »

446. — Quando concernano fatti che abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari (23 maggio 1890) o sieno sottoposti all'esame della Giunta delle elezioni (8 e 9 aprile 1897) il Governo ordinariamente rifiuta le interpellanze; ma non sempre le interpellanze si riferiscono agl'identici fatti soggetti al giudizio del magistrato ordinario o alla Giunta.

E anche quando vi sia tale identità, è a notare che la responsabilità politica del Governo non ha a che fare con la responsabilità giuridica delle persone che hanno avuto parte in quei fatti.

Osservava a questo proposito il dep. Bonghi nella tornata 2 maggio 1891: « L'autorità giudiziaria discuterà cosa ben diversa da quella che discutiamo noi: l'autorità giudiziaria deve giudicare sui singoli reati che sono avvenuti; ma oltre questa questione c'è una questione politica e sociale che interessa noi principalmente. » E lo stesso ministro dell'interno replicava ai deputati Giolitti e Bovio, che in quella circostanza avevano obbiettato non

doversi pregiudicare l'azione del magistrato: « Io ho tanta fede nel senno dei deputati che svolgeranno le interpellanze, che spero essi non toccheranno i fatti che possono interessare i magistrati. Giudicate l'azione del Governo! »

Art. 121.

Il lunedi d'ogni settimana è riservato allo svolgimento delle interpellanze, secondo l'ordine loro di presentazione, tranne che per deliberazione della Camera e su proposta dell'interpellante sia fissato un giorno anteriore. Le interpellanze avranno la precedenza su ogni altro argomento all'ordine del giorno, eccetto le interrogazioni.

L' interpellante che non si trovi presente quando arrivi il suo turno, s'intende aver ritirato la sua interpellanza.

447. Deroga — 448. Unanimità — 449. Tornate antimeridiane — 450. Raggruppamento — 451. Urgenza — 452. Precedenza — 453. Decadenza.

447. — Non ostante questa assoluta e precisa disposizione, nel primo decennio della sua attuazione, sopra 157 lunedì utili, soltanto 81 vennero dedicati alle interpellanze; degli altri, 4 vennero dedicati all'esposizione finanziaria, 27 ai bilanci e 45 ad altri disegni di legge.

Molte volte vennero concesse in compenso altre tornate (8, 15 e 22 giugno 1891, 28 gennaio e 2 febbraio 1892, 2, 18 febbraio e 4 marzo 1893, 14 dicembre 1894 e 26 novembre 1896). Anzi nel periodo dal 3 al 17 marzo 1891 una serie di tornate continue furono impiegate quasi esclusivamente in interpellanze.

448. — Al pari delle altre derogazioni al regolamento anche questa, come si osservò al n. 55, non può essere consentita se non dalla unanimità della Camera. In caso contrario essa non è legittima se non quando sia presentata e trattata come una mozione.

449. — S'intende che la tornata assegnata alle interpellanze è la ordinaria; di guisa che se il lunedì ci fosse una tornata antimeridiana, le interpellanze non potrebbero svolgersi in essa che in seguito ad espressa deliberazione della Camera, quale venne presa il 1° giugno 1891.

450. — Lo svolgimento delle interpellanze deve seguire secondo l'ordine della loro presentazione; ma a tale ordine si deroga per le stesse ragioni per cui si può alterare l'ordine delle interrogazioni (n. 412).

Tra queste ragioni vi è il raggruppamento. E poichè esso pregiudica il diritto di precedenza, il dep. Vollaro de Lieto propose, nel 1892, che un

solo deputato possa svolgere le interpellanze raggruppate; ma la commissione del regolamento (Documento XXII) osservò che « tale metodo lederebbe il buon diritto dei primi e più vigili interpellanti e potrebbe nella pratica impedire che le interpellanze venissero svolte dai membri dell'opposizione. » Suggerì per altro di limitare l'inconveniente con la seguente disposizione, sulla quale la Camera non ebbe occasione di pronunciarsi: « Le interpellanze potranno venire raggruppate e svolte contemporaneamente quando sieno presentate a non oltre tre giorni di distanza dalla prima di esse. »

451. — Non si potrebbe alterare l'ordine di presentazione sotto colore dell'urgenza, per le stesse ragioni svolte al n. 434 a proposito delle interrogazioni.

Nella tornata 6 maggio 1901 infatti osservava il dep. Stelluti Scala: « Non credo che sia regolare di stabilire che una determinata interpellanza possa precedere le altre a danno di quelli che hanno già acquisito un diritto. E' vero che il nostro regolamento dà facoltà al Governo di rispondere quando creda, ma evidentemente perchè possa rispondere in altro giorno e senza turbare il diritto acquisito dagli altri. Dico questo anche per difesa d'un mio diritto; sono sei mesi che aspetto per svolgere una mia interpellanza! Se il Governo avesse la facoltà di fare precedere alle altre tutte quelle interpellanze che crede, potrebbe rendere nullo o ridicolo il diritto d'interpellanza. »

E il presidente rispondeva: « Il regolamento dice che quando l'interpellanza è urgente si può svolgere subito o nella tornata successiva, ma non nella tornata di lunedì con precedenza sulle interpellanze già inscritte nell'ordine del giorno. » E confermava tale giudizio nelle tornate 9 e 10 dicembre 1901.

452. — Nemmeno l'inciso relativo alla precedenza fu sempre osservato. E fu violato non per deliberazione di tutta, nè di parte della Camera, ma per effetto di quelle votazioni tacite indirette delle quali abbiamo parlato al n. 338.

Per esse ebbero la precedenza sulle interpellanze: svolgimento di proposte di legge (9 marzo 1891, 5 dicembre 1898, 30 gennaio 1899 e 12 marzo 1900); discussioni di disegni di legge (9 marzo 1891, 1° febbraio 1892, 14 febbraio, 5 dicembre 1898 e 10 dicembre 1900); votazioni segrete (18 maggio 1891, 17 aprile 1893); terze letture (18 marzo 1891); e verificazioni di poteri (17 aprile 1893, 2 febbraio 1901); di modo che talvolta (5 dicembre 1898) o rimase ben poco tempo per le interpellanze o non ne rimase affatto (1° febbraio 1892 e 17 aprile 1893).

453. — Il secondo capoverso di questo articolo fu applicato quando (4 marzo 1893) per essersi assegnata alle interpellanze una tornata speciale, veniva a mancare la presunzione della rinunzia.

Se l'assenza è soltanto momentanea non trae

seco che uno spostamento di turno (29 febbraio 1892, 1° aprile 1893).

Essa non dà luogo al ritiro quando, giustificandola, l'interpellante chieda il differimento dell'interpellanza.

Richiamansi in proposito le osservazioni fatte al n. 423 aggiungendo per altro che nel 16 marzo e nel 30 novembre 1891 vennero differite interpellanze in seguito a semplici telegrammi; mentre nel 25 marzo 1891 ne venne dichiarata decaduta una perchè l'interpellante non aveva invocato nessun legittimo impedimento.

Art. 122.

Qualora la Camera lo consenta, le interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, potranno venir raggruppate e svolte contemporaneamente all'infuori del loro ordine di presentazione.

454. Riferimento — 455. Raggruppamento d'interpellanze e interrogazioni.

454. — Il raggruppamento può essere proposto tanto dal presidente della Camera (21 marzo 1892) quanto da uno degl'interpellanti (28 marzo 1892).

Veggasi quanto fu ricordato al n. 450 a proposito degl'inconvenienti del raggruppamento e dei mezzi proposti per eliminarli.

455. — Il raggruppamento, non ostante il silenzio del regolamento, ha luogo per consuetudine, affermata dal presidente il 25 novembre 1895, anche tra interrogazioni ed interpellanze che concernano lo stesso argomento.

Si segue in tal caso uno di questi procedimenti: o si dà la precedenza alle interpellanze (30 gennaio 1893, 24 febbraio 1894, 8 e 9 dicembre 1896, 8 aprile 1897 e 5 marzo 1900) ed allora gl'interpellanti le svolgono; poi rispondono i ministri; indi replicano gl'interroganti e da ultimo gl'interpellanti; o si dà la precedenza alle interrogazioni (26 gennaio 1893 e 2 luglio 1900) e allora parla per il primo il ministro poi replicano gl'interroganti ed infine parlano gl'interpellanti.

Art. 123.

Dopo le spiegazioni date dal Governo, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no sodisfatto.

Qualora non sia sodisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, deve presentare una mozione.

Il Presidente ne darà lettura alla Camera.

Se l'interpellante dichiara di non presentare alcuna mozione, qualsiasi deputato può presentare una mozione sull'argomento, che ha fatto oggetto dell'interpellanza.

Tra più mozioni si tien conto di quella sola che fu presentata prima di ogni altra.

456 e 457. **Presentazione della mozione.**

456. — Il secondo capoverso esclude che possa presentare una risoluzione l'interpellante che si dichiari soddisfatto. Non furono infatti in tali condizioni ammesse le mozioni che erano state presentate dai deputati Morana e Pozzolini nelle tornate 27 gennaio 1877, 10 maggio 1883 e 3 maggio 1888.

457. — Il quarto capoverso fu introdotto il 15 giugno 1887 affinchè, come disse il relatore Bonghi « la Camera non sia impedita dall'esprimere il suo pensiero sopra il tema che le è stato posto innanzi ed il paese non resti sotto l'impressione che l'interpellante abbia ragione quando soltanto non gli si è potuto rispondere. »

In applicazione di questa disposizione, nel 5 dicembre 1891, il dep. Curioni presentò una mozione in seguito ad interpellanze dei deputati Bovio e Cavallotti sulla politica ecclesiastica.

Mozioni.

458. Cenno storico.

458. — Specialmente nei primordi della Camera subalpina sorgevano improvvisamente proposte che si discutevano subito o si mandavano agli uffizii secondo la ragione politica poteva in quel momento consigliare.

Questo stato di cose si protrasse sino al 17 dicembre 1887 in cui la commissione per il regolamento presentava la seguente proposta: « Una mozione può essere proposta senza averla fatta precedere da interpellanza; ma il presidente non la leggerà in seduta pubblica se prima tre uffici non ne avranno autorizzato la lettura, o la mozione non sia firmata da dieci deputati.

« Dopo la lettura la Camera, udito il proponente ed il Governo, determinerà il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa secondo le norme fissate dal Capo XII. »

Questa disposizione era raccomandata alle seguenti considerazioni: « Mancava nel nostro regolamento una procedura speciale e sollecita per quelle mozioni, che non hanno carattere di disegni di legge nè si riferiscono all'ordine del giorno o dei lavori, che ciascun deputato intenda presentare senza farle precedere da un'interpellanza.

« Le disposizioni che vi sottoponiamo tendono a colmare codesta lacuna; esse s'informano al duplice scopo, di rispettare in ciascun deputato il diritto di farsi iniziatore d'una mozione e nel tempo stesso di preservare la Camera dalla presentazione di mozioni di così poca importanza che non abbiano neppure l'adesione o l'appoggio di un ristretto numero di deputati. »

La Camera approvò la nuova disposizione il 28 febbraio 1888; ma ben presto le mozioni presero tale ampiezza che convenne disciplinarle più minu-

tamente, ciò che la Camera fece il 18 dicembre 1890 approvando le disposizioni che si trovano tuttora nel regolamento.

Art. 124.

Una mozione può esser proposta senza averla fatta precedere da interpellanza; ma il Presidente non la leggerà in seduta pubblica, se prima tre Uffici non ne avranno autorizzata la lettura, o la mozione non sia firmata da dieci deputati.

459. Mozioni d'ordine — 460. Mozioni del Governo e del presidente.

459. — Con questo e i successivi articoli si sono disciplinate tutte quelle proposte che costituiscono l'esercizio del diritto, sia d'ispezione che di stimolo verso il potere esecutivo; ma ne rimangono escluse non solo quelle relative all'ordine del giorno, delle quali ci siamo occupati al n. 120, ma altresì quelle altre che concernono l'azione propria della Camera.

Queste ultime vengono ordinariamente promosse dal presidente in conseguenza delle comunicazioni demandategli dall'art. 33. E possono altresì venire promosse da deputati sia in esecuzione di quelle comunicazioni sia per altre circostanze.

Di regola sovra di esse si raccoglie il consenso dell'assemblea, ed infatti il 17 dicembre 1901 potè

essere ammessa (senza la preventiva inscrizione nell'ordine del giorno e la votazione prescritta dall'art. 76) la immediata discussione della mozione relativa alla revocazione della censura inflitta al dep. Ferri.

Ma quando non si avesse l'accordo dell'intiera assemblea, sarebbe necessario seguire anche per le mozioni che sorgano improvvisamente il procedimento ordinario, come vedremo al numero successivo.

460. — L'articolo regola le mozioni di iniziativa dei deputati; ma non quelle che possano venire promosse dal Governo o dal presidente della Camera, giacchè, per il carattere costituzionale di entrambi, (l'uno e l'altro rappresentando la maggioranza della Camera) non si può dubitare ch'essi possano presentare direttamente mozioni alla Camera.

Esempi di simile iniziativa, per parte del Governo, la mozione presentata il 29 marzo 1900 dal presidente del Consiglio Pelloux per la riforma del regolamento della Camera e quella del presidente del Consiglio Crispi presentata il 2 giugno 1894 per la nomina di una commissione finanziaria.

P er parte del presidente, il quesito da esso presentato alla Camera il 17 dicembre 1889 sulla scarcerazione del dep. Sbarbaro e la mozione del 3 marzo 1890, riprodotta al n. 65, sulla pubblicazione del resoconto **ufficiale.**

Nessuna norma direttiva si può trarre nè da quest'ultima, che non venne mai recata innanzi alla Camera, nè da quella del presidente del Consiglio Pelloux che fu approvata senza che venisse inscritta nell'ordine del giorno, nè assoggettata a discussione.

Per quella relativa alla scarcerazione del deputato Sbarbaro non si può dire che siasi seguìta la procedura delle mozioni, perchè mentre venne presentata e discussa improvvisamente, senza inscrizione nell'ordine del giorno, fu poi rimandata agli uffici.

Soltanto per quella presentata dal presidente del Consiglio Crispi si seguì il procedimento regolare, essendosi inscritta nell'ordine del giorno e regolarmente discussa ed approvata.

Art. 125.

Dopo la lettura di una mozione, presentata a norma degli articoli 123 e 124, la Camera, udito il Governo ed il proponente, e non più di due deputati, determinerà il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa secondo le norme del capitolo XIII.

La mozione, una volta letta alla Camera, non può essere ritirata se dieci o più deputati vi si oppongono.

461. Comunicazione — 462. Sospensiva e pregiudiziale — 463 e 464. Ritiro — 465. Opposizione — 466. Contraddizione — 467. Ordini del giorno.

461. — A differenza delle interrogazioni e delle interpellanze, vi sono due momenti per la comunicazione delle mozioni a seconda del modo in cui vengono presentate.

Se vengono presentate con dieci firme, vanno lette in fine di seduta insieme alle altre istanze dei deputati; in caso contrario in fine di seduta ne viene dato semplicemente l'annunzio e la lettura si fa poscia in principio di seduta dopo l'autorizzazione degli uffici.

Dato però il carattere della mozione, la quale trae seco necessariamente una discussione, non si potrebbe ricusare al presidente la facoltà di differire la lettura di una mozione al momento più opportuno; in modo da poter far precedere accordi relativi al giorno in cui potrà farsi luogo alla discussione; affinchè la lettura non giunga di sorpresa alla Camera.

Trattasi evidentemente di una di quelle facoltà che sfuggono a qualunque disciplina e l'uso delle quali dipende dall'accorgimento e dalla sagacia del presidente. Prima cura del quale dev'essere quella di far sì che la sua prudenza non abbia a produrre maggiore perturbamento di quello ch'essa era diretta ad evitare, assicurando alla dilazione il consenso dei presentatori della mozione.

462. — Contro la mozione il Governo non può opporre quel rifiuto di rispondere che gli è consentito dagli articoli 115 e 120, per le interrogazioni e le interpellanze. Il solo dibattito che si può fare al momento della lettura concerne il giorno della discussione; ma la commissione del regolamento ritenne che non fosse giusto circoscriverlo in tal modo e nel 25 marzo 1892 (Doc. XXII) propose di aggiungere: « La questione sospensiva e la questione pregiudiziale potranno essere proposte anche al momento in cui si tratta di determinare il giorno in cui la mozione dovrà essere svolta e discussa. » Fino ad ora per altro tale proposta non fu introdotta nel regolamento.

La determinazione del giorno per lo svolgimento dev'essere fatta dalla Camera affinchè non avvenga, come il 3 febbraio 1893, che una mozione abbia un doppio svolgimento.

463. — Il ritiro d'una mozione può essere chiesto in qualunque momento ma non quando sulla medesima sia già stata iniziata la votazione, a' termini dell'art. 104. Perciò non avrebbe potuto essere consentito il 6 febbraio 1901 per la mozione sullo scioglimento della Camera del lavoro di Genova, quand'anche non fosse sorta opposizione sul ritiro medesimo.

464. — Quando più sieno i firmatari della mozione, basterà che le dichiarazioni di ritiro facciano venir meno le dieci firme perchè il ritiro sia ritenuto valido.

465. — Nei due casi in cui fu contrastato il ritiro di una mozione, vale a dire nelle tornate 12 maggio 1896 e 6 febbraio 1901, la opposizione fu presentata per iscritto; ma riteniamo che potrebbe anche farsi oralmente non essendo dal regolamento richiesto lo scritto, e d'altronde la proposta di ritiro potendo sorgere inopinatamente.

466. — Nell'ultima delle surrichiamate tornate si sostenne una specie di ritiro di diritto, per la contraddizione che si manifestava tra la mozione e un emendamento aggiuntivo ch'era già stato approvato; ma esso non fu consentito. Evidentemente la contraddizione, come avemmo già occasione di vedere al n. 300, sorgeva da ciò, che l'emendamento, sebbene aggiuntivo, era in sostanza sostitutivo dell'intera mozione, ossia costituiva una nuova mozione, onde non avrebbe potuto essere posto a partito come emendamento.

467. — Il ritiro della mozione fa cadere necessariamente gli emendamenti che ad essa si riferiscono; ma non può dirsi altrettanto degli ordini del giorno motivati, i quali hanno con la mozione un rapporto di affinità ma non di dipendenza involgendo temi diversi da quello della mozione.

Ed infatti, ritirate il 22 dicembre 1890 ed il 27 febbraio 1892 due mozioni dei deputati Pantano e Perrone, furono nondimeno posti a partito gli ordini del giorno che alle mozioni stesse erano stati contrapposti.

Art. 126.

Qualora la Camera lo consenta, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, potranno fare oggetto di una sola discussione.

In questo caso se una o più mozioni sono ritirate in considerazione di quanto è stabilito dal paragrafo precedente, il loro primo soscrittore è inscritto con precedenza a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione e subito dopo il proponente.

Art. 127.

Qualora una o più interpellanze o mozioni siano state fatte oggetto di una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze: ma gl'interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e, in questo caso, sono inscritti sulla mozione in discussione, subito dopo il proponente di essa e delle mozioni eventualmente ritirate a norma degli articoli precedenti.

468. **Precedenza della mozione — 469. Raggruppamento — 470. Interrogazioni.**

468. — Nel 18 dicembre 1890, in cui fu approvata la presente disposizione, il dep. Roux so-

stenne che dovesse essere rispettato l'ordine di presentazione a favore degli interpellanti anche in confronto di chi avesse dopo di lui presentato una mozione, ma il relatore, Bonghi, non consentì l'emendamento, che venne abbandonato, osservando che doveva darsi la precedenza a chi aveva presentato la mozione « perchè egli non ha fatto una semplice domanda, ma hà presentato una soluzione ed ha assunto perciò maggior responsabilità e poi perchè gioverà che la Camera si abitui a preferire le mozioni alle interpellanze. »

469. — Mentre per il raggruppamento delle interpellanze il regolamento richiede il consenso della Camera, per quello di interpellanze e mozioni non reca nessuna prescrizione, quasi esso si effettuasse automaticamente.

Si deve concludere che vi è o una superfluità nell'art. 122 od una lacuna in questo; giacchè *ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio.*

470. — Nel raggruppamento, non ostante il silenzio del regolamento, possono comprendersi anche le interrogazioni.

Ne completeremo quindi le norme con le parole pronunziate dal presidente il 4 febbraio 1901, in cui per la prima volta, a mozioni ed interpellanze erano raggruppate anche interrogazioni: « Primo a parlare dev'essere l'onorevole Daneo, che svolgerà la sua mozione; poi ver-

ranno gl'interpellanti i quali hanno rinunziato alle loro interpellanze. Dopo di essi vengono coloro che si sono specialmente inscritti sulla mozione. Dopo di questi risponderà il Governo, e quindi darò facoltà di parlare agl'interroganti, i quali, secondo il regolamento, sono ammessi a dichiarare se siano soddisfatti o no delle risposte del Governo.

« In seguito il proponente la mozione, ai termini dell'art. 129, prima della chiusura della discussione, avrà diritto di parlare; e da ultimo, chiusa la discussione, si procederà alla votazione. »

Art. 128.

Gli articoli 90 e 91 si applicano alla discussione delle mozioni.

L'ordine del giorno puro e semplice e l'ordine del giorno motivato non hanno nella votazione la precedenza sulle mozioni.

La votazione di una mozione può farsi per divisione.

471. Osservazioni di forma — 472 e 473. Ordini del giorno — 474 e 475. Pregiudiziale e sospensiva — 476. Divisione.

471. — Una volta che erasi determinato, sebbene prematuramente, nell'art. 125, che le mozioni si discutono *secondo le norme del Capo XIII*, tornava inutile richiamare qui alcune soltanto di quelle norme.

Molto più che esse non furono richiamate troppo a proposito perchè l'art. 90 comprende, oltre gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi che non hanno applicazione alle mozioni. Sarebbe stato assai meglio principiare quest'articolo con la dichiarazione generica dell'art. 125, facendo poi seguire le norme che fanno eccezione a quelle del Capo XIII.

E' vero che il 6 febbraio 1901 il presidente ritenne che l'art. 128 regoli esclusivamente il procedimento delle interpellanze e mozioni raggruppate e che per esso si richiamino soltanto gli articoli 90 e 91, ma simile interpretazione non sembra in nessun modo giustificata.

472. — Mentre, secondo il procedimento ordinario, la votazione degli ordini del giorno precede quella sul soggetto della discussione, in quello delle mozioni viene data la precedenza alla mozione perchè, com'ebbe ad affermare il presidente nella tornata 16 febbraio 1889, « sarebbe illusorio il diritto di un deputato di presentare la mozione se la Camera non dovesse essere condotta a deliberare sulla medesima. »

473. — Tale precedenza non esclude tuttavia che si faccia luogo alla votazione di ordini del giorno, analogamente a quanto si è osservato al n. 467 per il ritiro delle mozioni. Infatti nella tornata 12 aprile 1897, dopo la reiezione di una mozione, fu approvato un ordine del giorno di fiducia.

474. — Nè sono da confondersi o equipararsi agli ordini del giorno le proposte pregiudiziali e sospensive le quali, nonostante l'avviso, (proprio per escludere una sospensiva) espresso dal presidente il 6 febbraio 1901, come si notò al n. 471, devono ritenersi ammessibili e per l'inciso dell'art. 125: *secondo le norme del cap. XIII*, e per lo spirito e la lettera della proposta fatta il 25 marzo 1892 (Documento XXII) dalla commissione del regolamento, quella cioè di aggiungere, come vedemmo al numero 462: « La questione sospensiva e la questione pregiudiziale potranno essere proposte *anche* al momento in cui si tratta di determinare il giorno in cui la mozione dovrà essere svolta e discussa. »

Quasi non fosse bastato quell'*anche* a dimostrare il pensiero della commissione, essa soggiungeva nella relazione: « Con ciò non è impedito di svolgerle il giorno della discussione. Le ragioni che possono avere indotto la Camera a respingere la prima volta una questione sospensiva o pregiudiziale contro una mozione possono infatti essere mutate così da indurla ad accoglierle quando la mozione le venga effettivamente innanzi per la discussione. »

475. — La sospensiva per altro non deve avere i caratteri dell'ordine del giorno e molto meno di una nuova mozione, come quella sulla costituente ed il *referendum* presentata il 23 marzo 1900 dal dep. Pantano a proposito di una mozione diretta a modificare il regolamento della Camera, altrimenti

dev'essere presentata, svolta e votata in tempi e modi diversi.

476. — L'ultimo capoverso dell'articolo costituisce una superfluità pericolosa. Una superfluità perchè la divisione, come abbiamo dimostrato al n. 303, si risolve in un emendamento parzialmente soppressivo, e quindi proponibile per effetto del primo capoverso del presente articolo; pericolosa perchè la sua inclusione nel procedimento delle mozioni può far sorgere il dubbio ch'essa rimanga esclusa nei casi in cui non è espressamente richiamata mentre deve ritenersi il contrario, come nel luogo anzidetto abbiamo cercato di dimostrare.

Art. 129.

Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti a norma del Capitolo XIII.

La discussione degli emendamenti ha luogo dopo chiusa la discussione generale.

Il proponente di una mozione ha diritto alla parola prima della chiusura.

I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.

477, 478 e 479. Osservazioni di forma.

477. — Il primo capoverso è un'oziosa ripetizione dell'inciso finale del primo capoverso dell'art. 125 e del primo capoverso dell'articolo precedente.

478. — Anche il secondo capoverso può ritenersi superfluo, perchè, una volta ammessi gli emendamenti, va da sè ch'essi si discutano dopo la discussione generale.

479. — Il terzo capoverso è superfluo se significa che il proponente ha diritto di parlare una volta; giacchè questo diritto gli fu già riconosciuto e con precedenza, dall'art. 127; ed è troppo vago se con esso s'intende accordare il diritto di replica; giacchè tale diritto dovrebb'essere contenuto nei limiti necessarii a dichiarare se mantenga o ritiri la mozione, altrimenti il proponente potrà fare un secondo discorso senza alcuna limitazione, contrariamente al principio generale stabilito dall'art. 79.

Art. 130.

Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale: se soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso.

Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade: se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

480. Osservazioni di forma — 481. Votazione.

480. — Richiamando quanto sul carattere intrinseco degli emendamenti avemmo occasione di dire al n. 300, ci limiteremo a poche osservazioni sopra questo articolo.

In esso si sono amalgamate disposizioni diverse, vale a dire alcune relative all'ordine, con altre che concernono il modo della votazione degli emendamenti, creando tra di esse una correlazione che in realtà non esiste.

L'ordine della votazione viene determinato dall'avverbio *prima* che trovasi nel primo inciso. Questo inciso corrisponde perfettamente alle norme comuni che regolano la votazione degli emendamenti, la quale deve precedere quella della proposizione principale cui si riferiscono. La disposizione riferendosi al solo emendamento aggiuntivo implica naturalmente che la norma contraria deve seguirsi per gli altri emendamenti, escluso il divisivo per il quale vi ha un'espressa disposizione nell'ultimo capoverso dell'art. 128.

Il posporre la votazione degli emendamenti soppressivi e sostitutivi a quella della mozione è una necessaria conseguenza del concetto espresso nell'or richiamato articolo 128, secondo il quale la Camera deve assolutamente pronunciarsi sulla mozione che qui, con poca proprietà e minor precisione, si chiama principale.

Questo sconvolgimento della norma comune, secondo la quale l'emendamento deve votarsi prima della proposizione cui si riferisce, crea una singolare situazione.

Se la mozione viene approvata, si passerà regolarmente alla votazione degli emendamenti sostitutivi e soppressivi; ma se viene respinta gli emen-

damenti dovrebbero logicamente cadere non potendosi emendare una proposizione che non esiste più.

Non potendosi venire a questa conseguenza, bisogna dare agli emendamenti un carattere autonomo e foggiarli ad ordini del giorno, come avvenne infatti il 22 marzo 1901 quando, per la prima volta, si presentò il caso di emendamenti ad una mozione ch'era stata respinta.

481. — In quanto al modo di votazione, quello stabilito per gli emendamenti aggiuntivi e soppressivi è il solo che si possa seguire.

Non è così dei sostitutivi, per i quali si sarebbe potuto evitare una doppia votazione stabilendo di porre senz'altro a partito l'inciso che si propone di sostituire. Ove questo sia approvato, la sostituzione è già avvenuta, ove venga respinto rimane l'inciso che si voleva sostituire con un altro.

A favore del metodo inglese, che fu seguito nel secondo capoverso, si adduce che per esso la Camera può respingere e l'emendamento e l'inciso cui si contrappone; ma la reiezione di quest'ultimo implica una proposta di soppressione che, a nostro avviso, manca nel caso dell'emendamento sostitutivo.

Art. 131.

Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve esser fatto a parte da ogni altra discussione.

482. **Significato dell'articolo.**

482. — Ragioni di ordine che facilmente si comprendono hanno consigliato questa disposizione, che fu introdotta dalla Camera il 28 febbraio 1888. Essa per altro non impedisce che interrogazioni, interpellanze e mozioni vengano svolte il giorno in cui trovasi iscritto un altro argomento; ma la discussione relativa dovrà essere compiuta e chiusa prima che si dia mano all'argomento stesso; per modo che le due discussioni rimangano distinte ed indipendenti.

Capo XVII.

Delle proposte d'iniziativa parlamentare.

483. **Firme numerose.**

483. — Non di rado vengono presentate alla Camera proposte sottoscritte da ingente numero di deputati. A centottanta sommavano i firmatari di una mozione presentata il 14 marzo 1898 dal deputato G. Baccelli per ottenere che venisse inscritto nell'ordine del giorno un disegno di legge.

Contro questo costume, che lo stesso deputato G. Baccelli nel 21 giugno 1897 aveva condannato equiparandolo ad un pronunciamento, sorsero in ogni tempo voci di biasimo. Prima quella del deputato Valerio che nel 12 agisto 1862, riferendosi ad

una proposta di legge sottoscritta da 147 deputati, ebbe a dire: « Se i proponenti fossero tutti presenti, si potrebbe dire che si è presentata una legge già votata, ciò che è incostituzionale. »

Nell'8 dicembre 1882 poi, tra altre proposte, il dep. Lazzaro svolse la seguente: « Nessuna proposta d'iniziativa parlamentare potrà essere sottoscritta da un numero di deputati maggiore di quello richiesto per appoggiare gli emendamenti. » Ma la Camera non ebbe occasione di pronunziarsi su questa proposta e continuò a trovarsi innanzi proposte raccomandate da numerose firme.

Art. 132.

Nessuna proposta di legge di iniziativa di uno o più deputati potrà essere letta in seduta pubblica prima che gli Uffici non ne abbiano autorizzata la lettura. Perchè questa autorizzazione venga accordata, sarà necessario che sia consentita da tre Uffici almeno.

484. Annuncio — 485. Omissione dell'invio agli uffici.

484. — Le proposte d'iniziativa parlamentare vengono trasmesse al presidente il quale si limita ad annunciarne la presentazione senza esporne il soggetto.

485. — Fu talvolta omesso l'invio agli uffici di tali proposte e precisamente nelle tornate: 27 ottobre 1849 di una del dep. Baralis per accordare

la cittadinanza sarda ai cittadini di Oporto; 2 dicembre 1868 di una del dep. Palasciano sulla neutralità dei feriti dei corpi sanitarii; e 27 novembre 1889 di una del dep. Villa per dichiarare monumento nazionale il sepolcro Cairoli in Groppello; perchè, secondando l'unanime consenso, il Governo dichiarò di farle proprie.

Art. 133.

Allorchè l'autorizzazione è conceduta, il Presidente ordina la lettura pubblica, e quindi la Camera fissa il giorno dello svolgimento.

486. Omissione della lettura — 487. Accordi col Governo.

486. — Fu omessa altresì la lettura quando si trattò di una proposta di legge molto voluminosa, come quella del dep. Pianciani, sull'amministrazione comunale e provinciale, che avrebbe dovuto leggersi nella tornata 5 marzo 1866.

487. — Per stabilire il giorno dello svolgimento si richiede che siano presenti il proponente ed il ministro interessato e però si ritarda la lettura o la determinazione dello svolgimento sino a che si abbia la presenza o l'accordo di entrambi; il consenso del Governo essendo richiesto, come si vedrà nell'articolo successivo, non per semplice cortesia ma per il proficuo andamento dei lavori parlamentari.

Art. 134.

Nel giorno indicato, il proponente svolge i motivi della proposta. Non potrà parlare che un solo oratore contro la presa in considerazione. Il proponente ha diritto di replicare. La Camera decide quindi sulla presa in considerazione.

488. Omissione dello svolgimento — 489. Pregiudiziale — 490. Consenso del Governo — 491. Divisione — 492. Ritiro.

488. — Lo svolgimento può essere fatto *pro forma* od anche omesso quando si tratti di proposte di legge che già lo ebbero in una precedente sessione, come venne solennemente affermato nelle tornate 14 e 17 novembre 1850 e poi costantemente praticato. Anzi il presidente, nella tornata 26 novembre 1900, estendeva il principio ai passaggi di legislatura; accettando inoltre l'incarico di eleggere la commissione che doveva esaminare la proposta di legge di cui si trattava per poter così riconfermare la commissione che nella legislatura precedente aveva già presentato la relazione.

489. — Sorse qualche volta il dubbio, se possa opporsi la pregiudiziale o la sospensiva ad una proposta di legge all'atto del suo svolgimento ;ma, nelle tornate 24 aprile 1866 e 1° giugno 1867, la Camera

eliminò tale dubbio pronunziandosi sulla pregiudiziale. E di vero, se la eccezione pregiudiziale e la proposta sospensiva possono opporsi a qualunque proposta, mal si comprende come potrebbero esserne escluse quelle d'indole legislativa promosse da deputati.

Nè si può far questione di momento processuale quando è ammesso, come abbiamo visto ai nn. 322 e 474, che possano elevarsi al primo stadio in cui si presentano i disegni di legge e le mozioni.

490. — Al n. 487 abbiamo avvertito come sia giusta la consuetudine di concertare col Governo il giorno dello svolgimento di una proposta di legge. A quella consuetudine segue l'altra che, dopo lo svolgimento, il Governo dichiari se consenta o no ch'essa sia presa in considerazione.

Contro questa consuetudine si elevarono obbiezioni fino dall'8 giugno 1848, e nel 24 febbraio 1865 il dep. Crispi osservava: « L'onorevole Melchiorre doveva ricordarsi che tre sono gli enti giuridici che costituiscono la potestà legislativa, che tutti hanno il diritto d'iniziativa, che lo esercitano con piena indipendenza, e che però non è vietato al Parlamento di discutere e votare una legge, salvo poi al potere regio di accettarla o respingerla. »

E nel 5 aprile 1867 il ministro Depretis osservava che il potere esecutivo non rimane punto vincolato dal voto della Camera col quale una proposta di legge sia non già approvata ma semplicemente presa in considerazione.

491. — Nella tornata 21 maggio 1890 fu per la prima volta mosso il dubbio che non si possa chiedere la divisione di una proposta al momento in cui è sottoposta alla considerazione della Camera; ma non venne deciso essendo stata ritirata quella parte della proposta sulla quale cadeva il contrasto.

La questione si ripresentò il 12 marzo 1891 ma il presidente non ammise la divisione osservando ch'essa era inammissibile non essendo in votazione i termini della proposta.

492. — Quando una proposta sia stata presa in considerazione essa esce dalla potestà del proponente e rientra in quella della Camera, come affermava il dep. Pisanelli nella tornata 18 marzo 1865, e quindi il proponente non può più ritirarla senza il consenso della Camera; la quale infatti nell'anzidetta tornata si opponeva al ritiro di una proposta d'iniziativa parlamentare.

Capo XVIII.

Delle inchieste parlamentari.

493. Cenno storico.

493. — L'importanza assunta dalle inchieste e le difficoltà suscitate dalla loro introduzione indusse la commissione del regolamento del 1868 a disciplinarle con i seguenti tre articoli intorno alla cui applicazione non si manifestò mai alcun dissenso.

Art. 135.

Le proposte per inchieste parlamentari sono equiparate a qualsivoglia altra proposta d'iniziativa parlamentare.

Art. 136.

Allorchè la Camera, dopo esaurita la procedura ordinaria, delibera una inchiesta, la Commissione è nominata dalla Camera mediante schede come all'articolo 13.

La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

Art. 137.

Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento dovrà informarne la Camera e chiederne la facoltà.

Capo XIX.

Delle deputazioni e degli indirizzi.

Art. 138.

Le deputazioni sono estratte a sorte. La Camera determina il numero dei membri che le compongono. Il Presidente od uno dei Vicepresidenti ne fa sempre parte.

494. **Sorteggio delle Deputazioni — 496. Numero dei componenti — 496. Presidenza.**

494. — Convien distinguere le deputazioni ordinarie dalle straordinarie; e le prime in periodiche e non periodiche.

Ordinarie periodiche sono quelle che si formano ogni anno per: recare gli augurî di capo d'anno alle LL. MM. e per assistere al funerali dei Re defunti.

Ordinarie non periodiche, quelle che devono recare al Re l'indirizzo della Camera in risposta al discorso della Corona e quelle costituite per accompagnamenti funebri.

Straordinarie poi sono le deputazioni nominate per assistere ad inaugurazioni di monumenti od altre solennità. Per queste ci richiamiamo a quanto fu detto al n. 132.

Si estraggono a sorte tutte; tranne quelle che devono rappresentare la Camera fuori di Roma: giacchè, meno casi eccezionali, esse vengono costituite con i deputati della Provincia nella quale ha luogo la cerimonia.

495. — Non vi hanno norme fisse nè per il numero nè per la qualità dei componenti le deputazioni.

Non ve ne hanno nemmeno per la composizione delle deputazioni periodiche. Per esempio, per presentare alle LL. MM. gli augurî di capo d'anno fu-

rono sorteggiati nel 1870 venti deputati, sedici nel 1867, dodici nel 1880, nove negli anni successivi.

E per presentare al Re l'indirizzo di risposta al discorso della Corona ne furono sorteggiati dodici dal 1870 al 1880; otto successivamente.

Per accompagnare deputati o senatori all'ultima dimora ora si sorteggiano ordinariamente nove deputati ma se ne sorteggiarono pure sette (21 febbraio 1881), dieci (17 aprile 1869) e dodici (9 marzo 1882).

Così, per assistere all'inaugurazione di monumenti o ad altre solennità ne furono sorteggiati ora cinque (7 aprile 1897), ora sei (1° aprile 1881) ora sette (5 giugno 1888) ora otto (3 giugno 1882) ed ora undici (20 aprile 1898).

496. — Per quanto poi concerne la composizione, talvolta alle deputazioni partecipa la Presidenza, tal altra no. Non risulta, per esempio, che essa abbia partecipato ufficialmente nel 21 marzo 1881 all'accompagnamento funebre del ministro della guerra Milon.

E quando vi partecipa, ora è rappresentata dal presidente, ora da un vice-presidente, accompagnato talvolta da un segretario e da un questore, tal altra da due segretarii e dai due questori. Una volta (12 gennaio 1898), contrariamente al disposto di questo articolo, fu rappresentata da un solo segretario.

Ma accade anche che presidente o vice-presi-

dente non siano seguìti da altri membri della presidenza. Era solo un vice-presidente nel luglio 1888 ai funerali fatti in Torino per il 39° anniversario della morte di Carlo Alberto e nel 1892 all'inaugurazione del monumento a Paolo Sarpi in Venezia; anzi all'inaugurazione dell'esposizione enologica di Asti (3 maggio 1898) non era accompagnato nemmeno da depùtati. E lo stesso presidente non aveva a lato alcun membro della Presidenza il 14 luglio 1888 in Biella all'inaugurazione del monumento a Quintino Sella.

Art. 139.

I progetti d'indirizzi sono preparati da una Commissione composta del Presidente della Camera e di cinque deputati scelti dalla Camera come all'articolo 13, a meno che la scelta non sia dalla Camera stessa delegata al Presidente.

497. Deroghe — 498. Risposta al discorso della Corona — 499. Discussione.

497. — Nonostante questa disposizione, il 6 agosto 1900 il presidente propose e la Camera approvò plaudendo, che due indirizzi di condoglianze, uno alle LL. MM. il Re e la Regina, e l'altro alla Regina Margherita, per l'uccisione di re Umberto, venissero stesi dalla Presidenza.

498. — L'indirizzo ordinario è quello col quale la Camera risponde al discorso della Corona quando si apre una legislatura o una sessione.

Ma la contraddizione tra il fatto che a comporre la commissione incaricata di stenderlo entra il presidente della Camera, il quale dovrebbe rimanere estraneo ad ogni contesa di parte, e il carattere politico che la discussione imprime all'indirizzo, fece riconoscere sino dal 26 novembre 1887 la necessità di provvedere ad una diversa composizione della commissione.

Di qui la proposta del dep. Bonghi, allora ritirata ma ripresentata e dalla Camera approvata il 5 febbraio 1889, nei termini seguenti: « La commissione del regolamento è invitata a studiare in che modo debba essere composta la commissione per la risposta al discorso della Corona »; proposta che non ebbe alcun seguito.

499. — Indirizzi ordinarii e straordinarii, comunque iniziati, vengono inscritti nell'ordine del giorno (18 aprile 1893, 25 febbraio 1898), letti — quando non siano stati stampati e distribuiti — discussi ed approvati per alzata e seduta.

A tale procedura furono però sottratti quelli che la presidenza stese per incarico avuto dalla Camera (6 agosto 1900) in occasione della uccisione del re Umberto I.

Capo XX.

Dei processi verbali.

Art. 140.

La Camera nomina un impiegato incaricato di redigere, sotto la sovrintendenza dell'ufficio di Presidenza, i processi verbali.

500. Delegazione alla Presidenza.

500. — Nelle tornate 7 dicembre 1885 e 10 dicembre 1887 la Camera deferì alla Presidenza la nomina dell'estensore dei processi verbali; ciò non non ostante esso rimane alle dipendenze della Camera e non della Presidenza.

Art. 141.

I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle segrete, immediatamente dopo adottatane la redazione, sono trascritti su di un registro e sottoscritti dal Presidente e da uno dei segretari.

Art. 142.

La Camera può deliberare che non vi sarà processo verbale nella sua seduta segreta.

Quando la Camera si forma in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti.

Art. 143.

In caso di malattia o di legittima assenza dell'estensore, il direttore degli uffici di Segreteria della Camera ne fa le veci.

Capo XXI.

Della biblioteca.

Art. 144.

Il bibliotecario è nominato dalla Camera.

501. **Delegazione alla Presidenza.**

501. — Nel 1848 e nel 1870 la Camera elesse direttamente il bibliotecario; ma nel 22 dicembre 1888 ne deferì la nomina alla Presidenza.

Ad ogni modo vale per esso l'osservazione fatta al numero precedente a proposito dell'estensore dei processi verbali.

Art. 145.

La Biblioteca della Camera è posta sotto la direzione di una Commissione nominata al principio d'ogni Sessione.

Art. 146.

Questa Commissione è composta di cinque deputati, cioè dei due Questori e di altri tre deputati nominati dalla Camera.

Art. 147.

La scelta dei libri, carte, giornali e documenti spetta alla Commissione.

502. Osservazione di forma.

502. — Questo e i successivi articoli di questo capo, meno l'ultimo, concernendo un servizio interno, non dovrebbero far parte del regolamento della Camera, come non vi sono compresi i regolamenti degli altri uffici amministrativi.

Art. 148.

Uno dei membri della Commissione è per turno più specialmente incaricato della sorveglianza della Biblioteca.

Se un libro non è restituito in tempo debito, il titolo di esso e il nome del deputato che lo ritiene sono inscritti in una tabella affissa nella sala della Biblioteca.

Art. 149.

Il bibliotecario è incaricato di tenere nota dei libri, dei giornali, ecc.; ne è responsabile, e rimane nella Biblioteca durante il tempo che essa è aperta.

Art. 150.

Nessun libro può essere tolto dalla Biblioteca che per mezzo di una ricevuta. Nessun deputato può tenere presso di sè un libro più di tre giorni.

Art. 151.

Nessun estraneo può essere ammesso a studiare nella Biblioteca senza permesso del Presidente in iscritto.

Art. 152.

Il *Manuale ad uso dei deputati* sarà distribuito ad ogni membro della Camera al cominciamento della Sessione.

Capo XXII.

Degli impiegati.

Art. 153.

La nomina, le promozioni e la destituzione degl' impiegati presso gli uffizi di Segreteria, Biblioteca, Questura, Revisione e Stenografia spetta alla Presidenza.

Una pianta organica, approvata dalla Camera, fissa il numero, la qualità e gli assegnamenti degli impiegati applicati a ciascun ufficio.

Regolamenti speciali ne determinano le attribuzioni ed i doveri.

I capi di ciascun ufficio rispondono del buon andamento del medesimo.

Capo XXIII.

Degli uscieri, commessi ed inservienti.

Art. 154.

Gli uscieri, commessi ed inservienti sono nominati e revocati dalla Presidenza, e rimangono sotto la dipendenza diretta dei Questori.

QUADRI

Indice generale degli

Parlamento Nazionale. Camera dei

(*Continua*

Legislatura	Sessione	PROPOSTA			
		Proponente	Oggetto	Data	Documento
XV	1ª	Pascolato . Lochis . .	Registrazioni con riserva.	18 aprile 1897	II
		Vischi . .	Registrazioni con riserva.	8 maggio 1897	II *bis*
		Gallini . .	Effetto dell' elezione	15 maggio 1897	II *ter*
XX	1ª	Rampoldi .	Patrocinio nella Giunta delle elezioni,	23 giugno 1897	II *quater*
		Commissione del regolamento	Verificazione dei poteri.	. . .	. .
	2ª	Sonnino . .	Discussione e votazione.	7 giugno 1899	VII *bis*
		Brunialti. .	Modificazioni al regolamento.	10 gingno 1899	VII *ter*
		Franchetti .	Discussione dei provvedimenti politici.	28 giugno 1899	VII *quater*
	2ª	Sonnino . .	Nomina d'una Commissione per la riforma del regolamento.	28 giugno 1899	VII *quinq.*

QUADRO I.

atti parlamentari.

Deputati - Regolamento pag. 756.

zione).

RELAZIONE			Discussione	*Annotazioni*
Relatore	Data	Documento		
Fusinato . .	14 febbr. 1898 21 nov. 1898	II-A VII-A	. . .	Identiche.
Simeoni . .	21 marzo 1898	II *quater*-A		
Cambray-Digny Sacchi (min.)	7 giugno 1899	VII-B	21-22 giugno 1899	Sospesa per la proroga del Parlamento.
Lazzaro . .	29 giugno 1899	VII-A		
. . .	. .	. . .	. . .	Il 30 è chiusa la Sessione.

Legislatura	Sessione	PROPOSTA			
		Proponente	Oggetto	Data	Documento
XX	3ª	Pascolato .	Registrazoni con riserva.	11 nov. 1899	XI
		Cambray-Digny.	Mozione per riforma del regolamento.	21 marzo 1900	. .
		Pelloux . .	Riforma del regolamento.	29 marzo 1900	XVIII
XXI	1ª	Presidente .	Riforma del regolamento.	28 giugno 1900	. .
		Rampoldi . Caldesi . . Garavetti .	Petizioni e registrazioni.	24 nov. 1900	XV
		Fracassi . .	Decreti-legge . . .	1 febbr. 1901	XV*bis*
		Guicciardini.	Uffici	7 marzo 1901	XV*ter*
		Pantano . .	Interrogazioni . .	25 marzo 1901	XV *quater*
		Lemmi . .	Interrogazioni . .	17 maggio 1901	XV *quinq.*
		Lollini e altri	Votazione segreta .	18 maggio 1901	XV *sexies*

Segue QUADRO I.

RELAZIONE			Discussione	*Annotazioni*
Relatore	Data	Documento		
. . .	. . .	. . .	22-29 marzo 1899	
Chimirri . .	31 marzo 1900	XVIII	3 aprile 1900	Segue lo scioglimento della Camera.
Presidente	1 luglio 1900	Relazione orale	1 luglio 1900	
Brunialti .	17 dicem. 1900	XV-A	25 genn. 1901	

Quadro II.

Votazioni per la nomina del Presidente.

Legislatura	Sessione	Data dell'elezione	Prima votazione	Seconda votazione	Ballottaggio
I		1848 magg. 16	Gioberti (per acclamazione)		
		» ott. 18	Gioberti 91		
II		1849 febbr. 9	Pareto 57 { Bunico 28, Merlo 13 }		
III		» agosto 13	Pareto 77 Sauli 39		
IV	1	» dic. 29	Pinelli 79		
	2	1850 nov. 23	Pinelli 71		
	3	1852 marzo 4	Pinelli 86		
	»	» magg. 11	Rattazzi 58 { Boncompagni 32, Tecchio 23, Di Revel 13 }	Rattazzi 58 Boncompagni 52	
V	1	1853 nov. 16	Boncompagni 56		

		» dic. 20	Boncompagni 74									
	2	1855 nov. 14	Boncompagni 53									
	3	1857 genn. 7	Cadorna	70	Depretis Galvagno	15 28						
VI	1	1858 genn. 16	Cadorna	58	Arnulfo Depretis	40 26	Cadorna	85	Arnulfo	40		
	2	1859 genn. 12	Rattazzi	60	Arnulfo Depretis	27 16						
VII		1860 aprile 10	Lanza	94	Rattazzi Boncompagni	68 46						
VIII	1	1861 marzo 7	Rattazzi	219								
		1862 marzo 22	Tecchio	129	Lanza	89						
	2	1863 magg. 26	Cassinis	166	Tecchio Crispi	48 29						
IX	1	1865 dic. 6	Mari	102	Mordini Rattazzi	82 79	Mari	116	Mordini Rattazzi	91 76	Mari Mordini	141 132
X	1	1867 marzo 27	Mari	195	Crispi	142						
		» dic. 6	Lanza	158	Rattazzi Depretis	141 45	Lanza	194	Rattazzi	154		

Segue QUADRO II.

Legislatura	Sessione	Data dell'elezione	Prima votazione				Seconda votazione				Ballottaggio
		1868 nov. 27	Mari	185	Crispi	93					
	2	1869 nov. 19	Lanza	169	Mari	129					
		1870 marzo 11	Cairoli	112	Biancheri	111	Biancheri	144	Cairoli	117	
XI	1	» dic. 5	Biancheri	189	Cairoli	106					
	2	1871 nov. 27	Biancheri	286							
	3	1873 nov. 19	Biancheri	189							
XII	1	1874 nov. 25	Biancheri	236	Depretis	172					
	2	1876 marzo 6	Biancheri	172	Depretis	108					
XIII	1	» nov. 21	Crispi	232							
	2	1878 marzo 8	Cairoli	227	Biancheri	123					
		» marzo 27	Farini	174	Coppino	60					
	3	1880 febbr. 18	F[illegible]	213							

		» aprile 13	Coppino	155	Zanardelli Schede bianche	73 109	
XIV		» magg. 27	Farini	406			
XV		1882 nov. 23	Farini	386			
		1884 marzo 19	Coppino	228	Cairoli	145	
		» aprile 7	Biancheri	239	Cairoli	136	
XVI	1	1886 giugno 11	Biancheri	421			
	2	1877 nov. 16	Biancheri	268			
	3	1889 genn. 28	Biancheri	255			
	4	» nov. 25	Biancheri	242			
XVII	1	1890 dic. 10	Biancheri	364			
XVIII	1	1892 nov. 23	Zanardelli	276	Schede bian·he	160	
		1894 febbr. 22	Zanardelli	186	Biancheri	177	Biancheri 191 Zanardelli 187
	2	» dic. 3	Biancheri	236	Schede bianche	73	
XIX		1895 giugno 10	Villa	268	Caetani	159	
XX	1	1897 aprile 6	Zanardelli	303	Schede bianche	106	
		1898 genn. 26	Biancheri	248			

Segue QUADRO II.

Legislatura	Sessione	Data dell'elezione	Prima votazione				Seconda votazione	Ballottaggio
	2	1898 nov. 16	Zanardelli	190	Schede bianche	128		
		1899 magg. 30	Chinaglia	223	Zanardelli	193		
	3	» nov. 14	Colombo	198	Biancheri	179		
		1900 aprile 2	Colombo	265	Biancheri	158		
XXI	1	» giugno 16	Gallo	242	Biancheri	214		
		» giugno 28	Villa	304	Schede bianche	79		

QUADRO III.

Numero dei deputati per gli atti regolamentari.

	Camera	Deputati
Articoli: Dopo la chiusura (90) (*).	—	5
» Svolgimento immediato (90).	—	10
» Rinvio (90)	—	10
Chiusura: Assecondamento (95)	—	10
Comitato inquirente (25	—	3
Congedi (37)	1/5	—
Discussione generale: Frazionamento (86) . . .	—	10
Emendamenti: Dopo la chiusura (90	—	5
» Svolgimento immediato (90) .	—	10
» Rinvio (90)	—	10
Indirizzi (139)	—	5
Mozione: Determinazione del giorno (125) . .	—	3
» Lettura immediata (124).	—	10
» Opposizione al ritiro (125)	—	10
Numero legale:		
1. Giunta elezioni (23)	—	12
2. Scrutatori presidenza (6).	—	7
3. Uffici (10)	—	9
4. Verificazione (35)	—	10

(*) I numeri tra parentesi indicano gli articoli del regolamento.

	Camera	Deputati
Oratori. Uno pro e uno contro:		
Chiusura (95)	—	—
Considerazione di una prop. di legge (134) . .	—	—
Coordinamento (96)	—	—
Frazionamento della discussione (69) . . .	—	—
Pregiudiziale (93).	—	—
Richiami (85)	—	—
Seconda lettura (60).	—	—
Sospensiva (93).	—	—
Svolgimento mozione (125).	—	—
Terza lettura (60)	—	—
Uffici o tre letture (51)	—	—
Pregiudiziale a discussione iniziata (93). . . .	—	15
Scrutatori per l'ufficio di presidenza (6). . . .	—	12
Sospensiva a discussione iniziata (93)	—	15
Urgenza (54).	—	10
» massima (54).	—	20
» » votazione (55).	$^2/_3$	—
Votazione:		
Divisione (97)	—	10

Segue QUADRO III.

	Camera	Deputati
Votazione:		
Nominale (97)	—	15
Scrutinio segreto (97)	—	20
Mutamento ordine del giorno (76)	$^{3}/_{4}$	—
Urgenza massima (55).	$^{2}/_{3}$	—

Quadro IV.

Termini stabiliti dal regolamento.

	Mesi	Giorni	Ore	Minuti
Articoli terza lettura ed uffici (90) (*)	—	—	24	—
Distribuzione dei disegni di legge (50)	—	5	—	—
Emendamenti: *a*) Seconda lettura ed uffici (90).	—	—	24	—
» *b*) Terza lettura (65)	—	—	48	—
» Ritiro	—	—	—	5
Esclusione per censura (41)	—	2a8	—	—
Interrogazioni: Durata (117)	—	—	—	40
» Replica (116).	—	—	—	5
Lettura dei discorsi (83)	—	—	—	15
Lettura:				
1ª Dopo la distribuzione dei disegni di legge (56)	—	8	—	—
» Urgenza (54)	—	4	—	—
2ª Dopo la distribuzione delle relazioni (60).	—	6	—	—
» Urgenza (54)	—	3	—	—
3ª Dopo la seconda (63)	—	8	—	—
» Urgenza (54)	—	4	—	—
Proroga della seduta (36)	—	—	1	—
Relazioni: Bilanci (73)	mar.	—	—	—
» Decreti registrati con riserva (19). .	2	—	—	—
» Domande di procodere (75)	—	15	—	—
» Tre letture (61)	—	30	—	—
Richiami all'ordine del giorno, ecc. (85) . . .	—	—	—	15
Rinnovamento degli uffici (10)	2	—	—	—

(*) I numeri tra parentesi indicano gli articoli del regolamento.

Quadro V.

Votazioni alle quali presero parte più di 400 deputati.

	Votanti
1867 22 dicembre (Questione romana)	408
1872 21 marzo (Fiducia)	412
1873 18 maggio (Corporazioni religiose)	403
1875 15 giugno (Provvedimenti eccezionali di sicurezza) .	423
1876 18 marzo (Sfiducia)	423
1878 12 dicembre (Sfiducia)	457
1879 3 luglio (Sfiducia)	416
1880 27 maggio (Elezione presidenziale)	419
1882 23 novembre (Elezione presidenziale)	405
1884 19 marzo (Elezione presidenziale)	434
1884 22 dicembre (Convenzioni ferroviarie)	429
1885 5 marzo (Convenzioni ferroviarie)	407
1885 6 marzo (Convenzioni ferroviarie)	429
1885 17 dicembre (Perequazione fondiaria)	449
1886 5 marzo (Fiducia)	470
1886 11 giugno (Elezione presidenziale)	447
1887 11 marzo (Fiducia)	411
1890 11 dicembre (Elezione presidenziale)	410
1892 11 giugno (Fiducia)	451
1892 23 novembre (Elezione presidenziale	447
1893 28 gennaio (Banche)	428
1894 22 febbraio (Elezione presidenziale)	402

Segue QUADRO V.

	Votanti
1894 2 giugno (Fiducia)	437
1894 4 giugno (Economie)	445
1895 10 giugno (Elezione presidenziale)	441
1895 19 dicembre (Fiducia)	411
1897 6 aprile (Elezione presidenziale)	431
1899 30 maggio (Elezione presidenziale)	435
1900 2 marzo (Provvedimenti politici)	417
1900 2 aprile (Elezione presidenziale)	438
1900 16 giugno (Elezione presidenziale)	465(1)
1901 22 giugno (Fiducia)	451
1901 6 febbraio (Fiducia)	426

(1) La massima, perchè i deputati eletti (escluse le doppie elezioni e le mancate proclamazioni) erano soltanto 488.

INDICE GENERALE

Regolamento:

INDICE PER MATERIA

(I numeri corrispondono ai paragrafi)